Senato della Repubblica
XVIII Legislatura

Fascicolo Iter
DDL S. 2475

Delega al Governo in materia di disabilità

18/12/2022 - 07:04

Indice

1. DDL S. 2475 - XVIII Leg. . . . 1

1.1. Dati generali . . . 2

1.2. Testi . . . 4

1.2.1. Testo DDL 2475 . . . 5

1.2.2. Testo approvato 2475 (Bozza provvisoria) . . . 13

1.2.3. Testo 1 . . . 21

1.3. Trattazione in Commissione . . . 38

1.3.1. Sedute . . . 39

1.3.2. Resoconti sommari . . . 40

1.3.2.1. 11^ Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) . . . 41

1.3.2.1.1. 11ª Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 281 (ant.) del 14/12/2021 . . . 42

1.3.2.1.2. 11ª Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 282 (pom.) del 14/12/2021 . . . 44

1.3.2.1.3. 11ª Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 283 (ant.) del 16/12/2021 . . . 48

1.4. Trattazione in consultiva . . . 51

1.4.1. Sedute . . . 52

1.4.2. Resoconti sommari . . . 53

1.4.2.1. 1^ Commissione permanente (Affari Costituzionali) . . . 54

1.4.2.1.1. 1ªCommissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 147 (pom., Sottocomm. pareri) del 14/12/2021 . . . 55

1.4.2.1.2. 1ªCommissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 149 (ant., Sottocomm. pareri) del 20/12/2021 . . . 57

1.4.2.2. 5^ Commissione permanente (Bilancio) . . . 58

1.4.2.2.1. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 494 (nott.) del 15/12/2021 . . . 59

1.4.2.3. 7^ Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) . . . 85

1.4.2.3.1. 7ªCommissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 281 (pom.) del 15/12/2021 . . . 86

1.4.2.4. 12^ Commissione permanente (Igiene e sanita') . . . 90

1.4.2.4.1. 12ªCommissione permanente (Igiene e sanita') - Seduta n. 2 (pom., Sottocomm. pareri) del 15/12/2021 . . . 91

1.4.2.5. 14^ Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) . . . 92

1.4.2.5.1. 14ªCommissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 279 (pom.) del 15/12/2021 93

1.5. Trattazione in Assemblea 101
1.5.1. Sedute 102
1.5.2. Resoconti stenografici 103
1.5.2.1. Seduta n. 388 del 20/12/2021 104

1. DDL S. 2475 - XVIII Leg.

1.1. Dati generali

collegamento al documento su www.senato.it

Disegni di legge
Atto Senato n. 2475
XVIII Legislatura

Delega al Governo in materia di disabilità

Iter
20 dicembre 2021: approvato definitivamente. Legge
Successione delle letture parlamentari

C.3347	assorbe C.424, C.1884, C.3108, C.3361 approvato
S.2475	**approvato definitivamente. Legge**

Legge n. 227/21 del 22 dicembre 2021, GU n. 309 del 30 dicembre 2021.

Iniziativa Governativa
Pres. Consiglio **Mario Draghi** , Ministro senza portafoglio per le disabilità **Erika Stefani** (Governo Draghi-I)
Natura
ordinaria
Contenente deleghe al Governo.
Collegato alla legge di bilancio per l'anno 2021.
Presentazione
Trasmesso in data **13 dicembre 2021**; annunciato nella seduta n. 386 del 14 dicembre 2021.
Classificazione TESEO
PERSONE CON DISABILITA'
Articoli
GOVERNO (Artt.1, 2), DECRETI LEGISLATIVI DELEGATI (Art.1), EGUAGLIANZA (Art.1), LIMITI E VALORI DI RIFERIMENTO (Art.1), TRASMISSIONE DI ATTI (Art.1), CONSIGLIO DI STATO (Art.1), COMMISSIONI PERMANENTI (Art.1), PARERI PARLAMENTARI (Art.1), CONSIGLIO DEI MINISTRI (Art.1), RELAZIONI GOVERNATIVE (Art.1), OSSERVATORI (Art.1), FONDI DI BILANCIO (Art.3), PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (Art.3)
Relatori
Relatore alla Commissione Sen. **William De Vecchis** (L-SP-PSd'Az) (dato conto della nomina il 14 dicembre 2021) .
Relatore di maggioranza Sen. **William De Vecchis** (L-SP-PSd'Az) nominato nella seduta ant. n. 283 del 16 dicembre 2021 .
Deliberata richiesta di autorizzazione alla relazione orale.
Assegnazione

Assegnato alla **11ª Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)** **in sede referente** il 13 dicembre 2021. Annuncio nella seduta n. 386 del 14 dicembre 2021.
Pareri delle commissioni 1ª (Aff. costituzionali), 3ª (Aff. esteri), 5ª (Bilancio), 7ª (Pubbl. istruzione), 12ª (Sanita'), 14ª (Unione europea), Questioni regionali

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 2475

collegamento al documento su www.senato.it

Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA

N. 2475

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Presidente del Consiglio dei ministri** (DRAGHI)
e dal **Ministro per le disabilità** (STEFANI)

(V. *Stampato Camera n.* **3347**)

approvato dalla Camera dei deputati il 9 dicembre 2021

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 13 dicembre 2021

Delega al Governo in materia di disabilità

*Disegno di legge collegato alla manovra di finanza pubblica, ai sensi dell'articolo 126-*bis *del Regolamento*

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Oggetto e finalità della delega)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro venti mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 2, uno o più decreti legislativi per la revisione e il riordino delle disposizioni vigenti in materia di disabilità, in attuazione degli articoli 2, 3, 31 e 38 della Costituzione e in conformità alle disposizioni della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità e del relativo Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006, ratificata ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18, alla Strategia per i diritti delle persone con disabilità 2021-2030, di cui alla comunicazione della Commissione europea COM(2021) 101 final, del 3 marzo 2021, e alla risoluzione del Parlamento europeo del 7 ottobre 2021, sulla protezione delle persone con disabilità, al fine di garantire alla persona con disabilità di ottenere il riconoscimento della propria condizione, anche attraverso una valutazione della stessa congruente, trasparente e agevole che consenta il pieno esercizio dei suoi diritti civili e sociali, compresi il diritto alla vita indipendente e alla piena inclusione sociale e lavorativa, nonché l'effettivo e pieno accesso al sistema dei servizi, delle prestazioni, dei trasferimenti finanziari previsti e di ogni altra relativa agevolazione, e di promuovere l'autonomia della persona con disabilità e il suo vivere su base di pari opportunità con gli altri, nel rispetto dei princìpi di autodeterminazione e di non discriminazione.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono emanati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica delegata in materia di disabilità, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro della salute e con gli altri Ministri eventualmente competenti nelle materie oggetto di tali decreti. Gli schemi dei decreti legislativi, previa intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono trasmessi al Consiglio di Stato per l'espressione del parere, che è reso nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il Governo può comunque procedere. I medesimi schemi sono quindi trasmessi alle Camere, perché su di essi sia espresso il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e delle Commissioni parlamentari competenti per i profili di carattere finanziario, da rendere entro il termine di quaranta giorni dalla data

di trasmissione, decorso il quale i decreti possono essere comunque adottati. In mancanza dell'intesa nel termine di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il Consiglio dei ministri delibera, approvando una relazione, che è trasmessa alle Camere, nella quale sono indicati gli specifici motivi per cui l'intesa non è stata raggiunta. Qualora il termine per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari scada nei trenta giorni che precedono il termine finale per l'esercizio della delega o successivamente, quest'ultimo è prorogato di novanta giorni. Il Governo, qualora, a seguito dell'espressione dei pareri parlamentari, non intenda conformarsi all'intesa raggiunta nella Conferenza unificata, trasmette alle Camere e alla stessa Conferenza unificata una relazione nella quale sono indicate le specifiche motivazioni della difformità dall'intesa. La Conferenza unificata assume le conseguenti determinazioni entro il termine di quindici giorni dalla data di trasmissione della relazione, decorso il quale i decreti possono essere comunque adottati. Qualora, anche a seguito delle determinazioni della Conferenza unificata di cui al periodo precedente, il Governo non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari si esprimono entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono comunque essere adottati.

3. Il Governo, nella predisposizione dei decreti legislativi di cui al comma 1, assicura la leale collaborazione con le regioni e gli enti locali e si avvale del supporto dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità.

4. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, possono essere adottati decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi previsti dalla presente legge e con la procedura di cui al comma 2.

5. I decreti legislativi di cui al comma 1 intervengono, progressivamente nei limiti delle risorse disponibili, ivi comprese quelle del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), nei seguenti ambiti:

a) definizione della condizione di disabilità nonché revisione, riordino e semplificazione della normativa di settore;

b) accertamento della condizione di disabilità e revisione dei suoi processi valutativi di base;

c) valutazione multidimensionale della disabilità, realizzazione del progetto di vita individuale, personalizzato e partecipato;

d) informatizzazione dei processi valutativi e di archiviazione;

e) riqualificazione dei servizi pubblici in materia di inclusione e accessibilità;

f) istituzione di un Garante nazionale delle disabilità;

g) potenziamento dell'Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilità, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri;

h) disposizioni finali e transitorie.

Art. 2.

(Princìpi e criteri direttivi della delega)

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il Governo provvede al coordinamento, sotto il profilo formale e sostanziale, delle disposizioni legislative vigenti, anche di recepimento e attuazione della normativa europea, apportando a esse le opportune modifiche volte a garantire e migliorare la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa di settore, ad adeguare, aggiornare e semplificare il linguaggio normativo e a individuare espressamente le disposizioni da abrogare, fatta salva comunque l'applicazione dell'articolo 15 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile.

2. Il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) con riguardo alle definizioni concernenti la condizione di disabilità e alla revisione, al riordino e alla

semplificazione della normativa di settore:

1) adozione di una definizione di « disabilità » coerente con l'articolo 1, secondo paragrafo, della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, anche integrando la legge 5 febbraio 1992, n. 104, e introducendo disposizioni che prevedano una valutazione di base della disabilità distinta da una successiva valutazione multidimensionale fondata sull'approccio bio-psico-sociale, attivabile dalla persona con disabilità o da chi la rappresenta, previa adeguata informazione sugli interventi, sostegni e benefici cui può accedere, finalizzata al progetto di vita individuale, personalizzato e partecipato di cui alla lettera *c)* del presente comma e assicurando l'adozione di criteri idonei a tenere nella dovuta considerazione le differenze di genere;

2) adozione della Classificazione internazionale del funzionamento, della disabilità e della salute - *International Classification of Functioning Disability and Health* (ICF), approvata dalla 54a Assemblea mondiale della sanità il 22 maggio 2001, e dei correlati strumenti tecnico-operativi di valutazione, ai fini della descrizione e dell'analisi del funzionamento, della disabilità e della salute, congiuntamente alla versione adottata in Italia della Classificazione internazionale delle malattie (ICD) dell'Organizzazione mondiale della sanità e a ogni altra eventuale scala di valutazione disponibile e consolidata nella letteratura scientifica e nella pratica clinica;

3) separazione dei percorsi valutativi previsti per le persone anziane da quelli previsti per gli adulti e da quelli previsti per i minori;

4) adozione di una definizione di « profilo di funzionamento » coerente con l'ICF e con le disposizioni della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità e che tenga conto dell'ICD;

5) introduzione nella legge 5 febbraio 1992, n. 104, della definizione di « accomodamento ragionevole », prevedendo adeguati strumenti di tutela coerenti con le disposizioni della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità;

b) con riguardo all'accertamento della disabilità e alla revisione dei suoi processi valutativi di base:

1) previsione che, in conformità alle indicazioni dell'ICF e tenuto conto dell'ICD, la valutazione di base accerti, ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, come modificato in coerenza con la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, la condizione di disabilità e le necessità di sostegno, di sostegno intensivo o di restrizione della partecipazione della persona ai fini dei correlati benefici o istituti;

2) al fine di semplificare gli aspetti procedurali e organizzativi in modo da assicurare tempestività, efficienza, trasparenza e tutela della persona con disabilità, razionalizzazione e unificazione in un'unica procedura del processo valutativo di base ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, degli accertamenti afferenti all'invalidità civile ai sensi della legge 30 marzo 1971, n. 118, alla cecità civile ai sensi della legge 27 maggio 1970, n. 382, e della legge 3 aprile 2001, n. 138, alla sordità civile ai sensi della legge 26 maggio 1970, n. 381, alla sordocecità ai sensi della legge 24 giugno 2010, n. 107, delle valutazioni propedeutiche all'individuazione degli alunni con disabilità di cui all'articolo 1, comma 181, lettera *c)*, numero 5), della legge 13 luglio 2015, n. 107, all'accertamento della disabilità ai fini dell'inclusione lavorativa ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68, e dell'articolo 1, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151, e alla concessione di assistenza protesica, sanitaria e riabilitativa, delle valutazioni utili alla definizione del concetto di non autosufficienza e delle valutazioni relative al possesso dei requisiti necessari per l'accesso ad agevolazioni fiscali, tributarie e relative alla mobilità nonché di ogni altro accertamento dell'invalidità previsto dalla normativa vigente, confermando e garantendo la specificità e l'autonoma rilevanza di ciascuna forma di disabilità;

3) previsione che, in conformità alla definizione di disabilità e in coerenza con le classificazioni ICD e ICF, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con l'Autorità politica delegata in materia di disabilità e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, si provveda al progressivo aggiornamento delle definizioni, dei criteri e delle modalità di

accertamento dell'invalidità previsti dal decreto del Ministro della sanità 5 febbraio 1992, pubblicato nel supplemento ordinario n. 43 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 47 del 26 febbraio 1992;

4) affidamento a un unico soggetto pubblico dell'esclusiva competenza medico-legale sulle procedure valutative di cui al numero 2), garantendone l'omogeneità nel territorio nazionale e realizzando, anche a fini deflativi del contenzioso giudiziario, una semplificazione e razionalizzazione degli aspetti procedurali e organizzativi del processo valutativo di base, anche prevedendo procedimenti semplificati di riesame o di rivalutazione, in modo che siano assicurate la tempestività, l'efficienza e la trasparenza e siano riconosciute la tutela e la rappresentanza della persona con disabilità, in tutte le fasi della procedura di accertamento della condizione di disabilità, garantendo la partecipazione delle associazioni di categoria di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 15 ottobre 1990, n. 295;

5) previsione di un efficace e trasparente sistema di controlli sull'adeguatezza delle prestazioni rese, garantendo l'interoperabilità tra le banche di dati già esistenti, prevedendo anche specifiche situazioni comportanti l'irrivedibilità nel tempo, fermi restando i casi di esonero già stabiliti dalla normativa vigente;

c) con riguardo alla valutazione multidimensionale della disabilità e alla realizzazione del progetto di vita individuale, personalizzato e partecipato:

1) prevedere modalità di coordinamento tra le amministrazioni competenti per l'integrazione della programmazione sociale e sanitaria nazionale e regionale;

2) prevedere che la valutazione multidimensionale sia svolta attraverso l'istituzione e l'organizzazione di unità di valutazione multidimensionale composte in modo da assicurare l'integrazione degli interventi di presa in carico, di valutazione e di progettazione da parte delle amministrazioni competenti in ambito sociosanitario e socio-assistenziale, ferme restando le prestazioni già individuate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, concernente la definizione dei livelli essenziali di assistenza nel settore sanitario, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 65 del 18 marzo 2017;

3) prevedere che la valutazione multidimensionale sia svolta tenendo conto delle indicazioni dell'ICF e dell'ICD e che definisca un profilo di funzionamento della persona, necessario alla predisposizione del progetto di vita individuale, personalizzato e partecipato e al monitoraggio dei suoi effetti nel tempo, tenendo conto delle differenti disabilità nell'ambito della valutazione;

4) prevedere che la valutazione multidimensionale assicuri, sulla base di un approccio multidisciplinare e con la partecipazione della persona con disabilità e di chi la rappresenta, l'elaborazione di un progetto di vita individuale, personalizzato e partecipato, il quale individui i sostegni e gli accomodamenti ragionevoli che garantiscano l'effettivo godimento dei diritti e delle libertà fondamentali, tra cui la possibilità di scegliere, in assenza di discriminazioni, il proprio luogo di residenza e un'adeguata soluzione abitativa, anche promuovendo il diritto alla domiciliarità delle cure e dei sostegni socio-assistenziali;

5) prevedere che il progetto di vita individuale, personalizzato e partecipato sia diretto a realizzare gli obiettivi della persona con disabilità secondo i suoi desideri, le sue aspettative e le sue scelte, migliorandone le condizioni personali e di salute nonché la qualità di vita nei suoi vari ambiti, individuando le barriere e i facilitatori che incidono sui contesti di vita e rispettando i princìpi al riguardo sanciti dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, indicando gli strumenti, le risorse, i servizi, le misure, gli accomodamenti ragionevoli che devono essere adottati per la realizzazione del progetto e che sono necessari a compensare le limitazioni alle attività e a favorire la partecipazione della persona con disabilità nei diversi ambiti della vita e nei diversi contesti di riferimento, compresi quelli lavorativi e scolastici nonché quelli culturali e sportivi, e in ogni altro contesto di inclusione sociale;

6) assicurare l'adozione degli accomodamenti ragionevoli necessari a consentire l'effettiva individuazione ed espressione della volontà dell'interessato e la sua piena comprensione delle misure e dei sostegni attivabili, al fine di garantire alla persona con disabilità, anche quando sia soggetta a una

misura di protezione giuridica o abbia necessità di sostegni ad altissima intensità, la piena partecipazione alla valutazione multidimensionale, all'elaborazione del progetto di vita individuale, personalizzato e partecipato e all'attuazione dello stesso con modalità tali da garantire la soddisfazione della persona interessata;

7) prevedere che sia garantita comunque l'attuazione del progetto di vita individuale, personalizzato e partecipato, al variare del contesto territoriale e di vita della persona con disabilità, mediante le risorse umane e strumentali di rispettiva competenza degli enti locali e delle regioni ai sensi della normativa vigente;

8) assicurare che, su richiesta della persona con disabilità o di chi la rappresenta, l'elaborazione del progetto di vita individuale, personalizzato e partecipato coinvolga attivamente anche gli enti del Terzo settore, attraverso forme di co-programmazione e co-progettazione ai sensi degli articoli 55 e 56 del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;

9) prevedere che nel progetto di vita individuale, personalizzato e partecipato sia indicato l'insieme delle risorse umane, professionali, tecnologiche, strumentali ed economiche, pubbliche e private, attivabili anche in seno alla comunità territoriale e al sistema dei supporti informali, volte a dare attuazione al progetto medesimo, stabilendo ipotesi in cui lo stesso, in tutto o in parte, possa essere autogestito, con obbligo di rendicontazione secondo criteri predefiniti nel progetto stesso;

10) prevedere che, nell'ambito del progetto di vita individuale, personalizzato e partecipato, siano individuati tutti i sostegni e gli interventi idonei e pertinenti a garantire il superamento delle condizioni di emarginazione e il godimento, su base di eguaglianza con gli altri, dei diritti e delle libertà fondamentali e che la loro attuazione sia garantita anche attraverso l'accomodamento ragionevole di cui all'articolo 2 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità;

11) prevedere che nel progetto di vita individuale, personalizzato e partecipato siano individuate figure professionali aventi il compito di curare la realizzazione del progetto, monitorarne l'attuazione e assicurare il confronto con la persona con disabilità e con i suoi referenti familiari, ferma restando la facoltà di autogestione del progetto da parte della persona con disabilità;

12) prevedere che, nell'ambito del progetto di vita individuale, personalizzato e partecipato diretto ad assicurare l'inclusione e la partecipazione sociale, compreso l'esercizio dei diritti all'affettività e alla socialità, possano essere individuati sostegni e servizi per l'abitare in autonomia e modelli di assistenza personale autogestita che supportino la vita indipendente delle persone con disabilità in età adulta, favorendone la deistituzionalizzazione e prevenendone l'istituzionalizzazione, come previsto dall'articolo 8 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e dall'articolo 19 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, anche mediante l'attuazione coordinata dei progetti delle missioni 5 e 6 del PNRR e attraverso le misure previste dalla legge 22 giugno 2016, n. 112;

13) prevedere eventuali forme di finanziamento aggiuntivo per le finalità di cui al numero 12) e meccanismi di riconversione delle risorse attualmente destinate all'assistenza nell'ambito di istituti a favore dei servizi di supporto alla domiciliarità e alla vita indipendente;

d) con riguardo all'informatizzazione dei processi valutativi e di archiviazione, istituire, nell'ambito degli interventi previsti nel PNRR, piattaforme informatiche, accessibili e fruibili ai sensi della legge 9 gennaio 2004, n. 4, e interoperabili con quelle esistenti alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi, che, nel rispetto del principio della riservatezza dei dati personali, coadiuvino i processi valutativi e l'elaborazione dei progetti di vita individuali, personalizzati e partecipati, consentano la consultazione delle certificazioni e delle informazioni riguardanti i benefici economici, previdenziali e assistenziali e gli interventi di assistenza sociosanitaria che spettano alla persona con disabilità, garantendo comunque la semplificazione delle condizioni di esercizio dei diritti delle persone con disabilità e la possibilità di effettuare controlli, e contengano anche le informazioni relative ai benefici eventualmente spettanti ai familiari o alle persone che hanno cura della persona con disabilità;

e) con riguardo alla riqualificazione dei servizi pubblici in materia di inclusione e accessibilità, fermi restando gli obblighi derivanti dalla normativa vigente:

1) prevedere che presso ciascuna amministrazione possa essere individuata una figura dirigenziale preposta alla programmazione strategica della piena accessibilità, fisica e digitale, delle amministrazioni da parte delle persone con disabilità, nell'ambito del piano integrato di attività e organizzazione previsto dall'articolo 6 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113;

2) prevedere la partecipazione dei rappresentanti delle associazioni delle persone con disabilità maggiormente rappresentative alla formazione della sezione del piano relativa alla programmazione strategica di cui al numero 1);

3) introdurre, anche al fine di una corretta allocazione delle risorse, tra gli obiettivi di produttività delle amministrazioni, di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, quelli specificamente volti a rendere effettive l'inclusione sociale e le possibilità di accesso delle persone con disabilità;

4) prevedere che i rappresentanti delle associazioni delle persone con disabilità possano presentare osservazioni sui documenti di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, relativamente ai profili che riguardano le possibilità di accesso e l'inclusione sociale delle persone con disabilità;

5) prevedere che il rispetto degli obiettivi derivanti dalla programmazione strategica della piena accessibilità, fisica e digitale, delle amministrazioni da parte delle persone con disabilità sia inserito tra gli obiettivi da valutare ai fini della *performance* del personale dirigenziale;

6) prevedere la nomina, da parte dei datori di lavoro pubblici, di un responsabile del processo di inserimento delle persone con disabilità nell'ambiente di lavoro, ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68, anche al fine di garantire l'accomodamento ragionevole di cui all'articolo 3, comma 3-*bis*, del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216;

7) prevedere l'obbligo, per i concessionari dei pubblici servizi, di indicare nella carta dei servizi i livelli di qualità del servizio erogato che assicurino alle persone con disabilità l'effettiva accessibilità delle prestazioni, evidenziando quelli obbligatori ai sensi della normativa vigente;

8) estendere il ricorso per l'efficienza delle amministrazioni e dei concessionari di servizi pubblici, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 2009, n. 198, alla mancata attuazione o alla violazione dei livelli di qualità dei servizi essenziali per l'inclusione sociale e la possibilità di accesso delle persone con disabilità oppure degli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia;

f) con riguardo all'istituzione di un Garante nazionale delle disabilità:

1) istituire il Garante nazionale delle disabilità, quale organo di natura indipendente e collegiale, competente per la tutela e la promozione dei diritti delle persone con disabilità;

2) definire le competenze, i poteri, i requisiti e la struttura organizzativa del Garante, disciplinandone le procedure e attribuendo a esso le seguenti funzioni:

2.1) raccogliere segnalazioni da persone con disabilità che denuncino discriminazioni o violazioni dei propri diritti, anche attraverso la previsione di un centro di contatto a ciò dedicato;

2.2) vigilare sul rispetto dei diritti e sulla conformità alle norme e ai princìpi stabiliti dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, dalla Costituzione, dalle leggi dello Stato e dai regolamenti;

2.3) svolgere verifiche, d'ufficio o a seguito di segnalazione, sull'esistenza di fenomeni discriminatori e richiedere alle amministrazioni e ai concessionari di pubblici servizi le informazioni e i documenti necessari allo svolgimento delle funzioni di sua competenza;

2.4) formulare raccomandazioni e pareri alle amministrazioni e ai concessionari pubblici interessati sulle segnalazioni raccolte, anche in relazione a specifiche situazioni e nei confronti di singoli enti, sollecitando o proponendo interventi, misure o accomodamenti ragionevoli idonei a superare le criticità riscontrate;

2.5) promuovere una cultura del rispetto dei diritti delle persone con disabilità attraverso campagne di

sensibilizzazione e comunicazione e progetti di azioni positive, in particolare nelle istituzioni scolastiche, in collaborazione con le amministrazioni competenti per materia;

2.6) trasmettere annualmente una relazione sull'attività svolta alle Camere nonché al Presidente del Consiglio dei ministri ovvero all'Autorità politica delegata in materia di disabilità;

g) con riguardo al potenziamento dell'Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilità, ridefinirne le competenze e potenziarne la struttura organizzativa al fine di garantire lo svolgimento delle nuove funzioni e di promuovere le iniziative necessarie al supporto dell'Autorità politica delegata in materia di disabilità;

h) con riguardo alle disposizioni finali e transitorie:

1) coordinare le disposizioni introdotte dai decreti legislativi di cui al comma 1 con quelle ancora vigenti, comprese quelle relative agli incentivi e ai sussidi di natura economica e ai relativi fondi, facendo salvi le prestazioni, i servizi, le agevolazioni e i trasferimenti monetari già erogati ai sensi della normativa vigente in materia di invalidità civile, di cecità civile, di sordità civile e di sordocecità e della legge 5 febbraio 1992, n. 104, anche con riferimento alla nuova tabella indicativa delle percentuali d'invalidità per le minorazioni e malattie invalidanti, di cui al decreto del Ministro della sanità 5 febbraio 1992, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 47 del 26 febbraio 1992, al fine di salvaguardare i diritti già acquisiti;

2) definire, anche avvalendosi del supporto della Commissione tecnica per i fabbisogni *standard* di cui all'articolo 1, comma 29, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le procedure volte alla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni, di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera *m)*, della Costituzione, con riguardo alle prestazioni in favore delle persone con disabilità, con l'individuazione di una disciplina di carattere transitorio, nelle more dell'effettiva applicazione dei livelli essenziali delle prestazioni, volta a individuare e garantire obiettivi di servizio, promuovendo la collaborazione tra i soggetti pubblici e i privati, compresi gli enti operanti nel Terzo settore.

Art. 3.

(Disposizioni finanziarie)

1. Ai nuovi o maggiori oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, fermo restando quanto previsto dai commi 2 e 3, si provvede:

a) con le risorse del Fondo per la disabilità e la non autosufficienza, di cui all'articolo 1, comma 330, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

b) con le risorse disponibili nel PNRR per l'attuazione degli interventi rientranti nell'ambito del presente provvedimento;

c) mediante la razionalizzazione e la riprogrammazione dell'impiego delle risorse previste a legislazione vigente per il settore della disabilità.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 2, comma 2, lettera *g)*, pari a 800.000 euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

3. Le amministrazioni competenti provvedono agli adempimenti previsti dai decreti legislativi attuativi della presente legge con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

4. Gli schemi dei decreti legislativi adottati in attuazione delle deleghe conferite dalla presente legge sono corredati di una relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura. In conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al loro interno, i medesimi decreti legislativi sono emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.

Art. 4.

(Clausola di salvaguardia)

1. Le disposizioni della presente legge e quelle dei decreti legislativi emanati in attuazione della stessa sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

Art. 5.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

1.2.2. Testo approvato 2475 (Bozza provvisoria)

collegamento al documento su www.senato.it

Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA

N. 2475

Senato della Repubblica

Attesto che il Senato della Repubblica, il 20 dicembre 2021, ha approvato il seguente disegno di legge, d'iniziativa del Governo, già approvato dalla Camera dei deputati:

Delega al Governo in materia di disabilità

Delega al Governo in materia di disabilità

Art. 1.

(Oggetto e finalità della delega)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro venti mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 2, uno o più decreti legislativi per la revisione e il riordino delle disposizioni vigenti in materia di disabilità, in attuazione degli articoli 2, 3, 31 e 38 della Costituzione e in conformità alle disposizioni della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità e del relativo Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006, ratificata ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18, alla Strategia per i diritti delle persone con disabilità 2021-2030, di cui alla comunicazione della Commissione europea COM(2021) 101 final, del 3 marzo 2021, e alla risoluzione del Parlamento europeo del 7 ottobre 2021, sulla protezione delle persone con disabilità, al fine di garantire alla persona con disabilità di ottenere il riconoscimento della propria condizione, anche attraverso una valutazione della stessa congruente, trasparente e agevole che consenta il pieno esercizio dei suoi diritti civili e sociali, compresi il diritto alla vita indipendente e alla piena inclusione sociale e lavorativa, nonché l'effettivo e pieno accesso al sistema dei servizi, delle prestazioni, dei trasferimenti finanziari previsti e di ogni altra relativa agevolazione, e di promuovere l'autonomia della persona con disabilità e il suo vivere su base di pari opportunità con gli altri, nel rispetto dei princìpi di autodeterminazione e di non discriminazione.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono emanati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica delegata in materia di disabilità, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro della salute e con gli altri Ministri eventualmente competenti nelle materie oggetto di tali decreti. Gli schemi dei decreti legislativi, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono trasmessi al Consiglio di Stato per l'espressione del parere, che è reso nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il Governo può comunque procedere. I medesimi schemi sono quindi trasmessi alle Camere, perché su di essi sia espresso il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e delle Commissioni parlamentari competenti per i profili di carattere finanziario, da rendere entro il termine di quaranta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti possono essere comunque adottati. In mancanza dell'intesa nel termine di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il Consiglio dei ministri delibera, approvando una relazione, che è trasmessa alle Camere, nella quale sono indicati gli specifici motivi per cui l'intesa non è stata raggiunta. Qualora il termine per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari scada nei trenta giorni che precedono il termine finale per l'esercizio della delega o successivamente, quest'ultimo è prorogato di novanta giorni. Il Governo, qualora, a seguito dell'espressione dei pareri parlamentari, non intenda conformarsi all'intesa raggiunta nella Conferenza

unificata, trasmette alle Camere e alla stessa Conferenza unificata una relazione nella quale sono indicate le specifiche motivazioni della difformità dall'intesa. La Conferenza unificata assume le conseguenti determinazioni entro il termine di quindici giorni dalla data di trasmissione della relazione, decorso il quale i decreti possono essere comunque adottati. Qualora, anche a seguito delle determinazioni della Conferenza unificata di cui al periodo precedente, il Governo non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari si esprimono entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono comunque essere adottati.

3. Il Governo, nella predisposizione dei decreti legislativi di cui al comma 1, assicura la leale collaborazione con le regioni e gli enti locali e si avvale del supporto dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità.

4. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, possono essere adottati decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi previsti dalla presente legge e con la procedura di cui al comma 2.

5. I decreti legislativi di cui al comma 1 intervengono, progressivamente nei limiti delle risorse disponibili, ivi comprese quelle del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), nei seguenti ambiti:

a) definizione della condizione di disabilità nonché revisione, riordino e semplificazione della normativa di settore;

b) accertamento della condizione di disabilità e revisione dei suoi processi valutativi di base;

c) valutazione multidimensionale della disabilità, realizzazione del progetto di vita individuale, personalizzato e partecipato;

d) informatizzazione dei processi valutativi e di archiviazione;

e) riqualificazione dei servizi pubblici in materia di inclusione e accessibilità;

f) istituzione di un Garante nazionale delle disabilità;

g) potenziamento dell'Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilità, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri;

h) disposizioni finali e transitorie.

Art. 2.

(Princìpi e criteri direttivi della delega)

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il Governo provvede al coordinamento, sotto il profilo formale e sostanziale, delle disposizioni legislative vigenti, anche di recepimento e attuazione della normativa europea, apportando a esse le opportune modifiche volte a garantire e migliorare la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa di settore, ad adeguare, aggiornare e semplificare il linguaggio normativo e a individuare espressamente le disposizioni da abrogare, fatta salva comunque l'applicazione dell'articolo 15 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile.

2. Il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) con riguardo alle definizioni concernenti la condizione di disabilità e alla revisione, al riordino e alla semplificazione della normativa di settore:

1) adozione di una definizione di « disabilità » coerente con l'articolo 1, secondo paragrafo, della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, anche integrando la legge 5 febbraio 1992, n. 104, e introducendo disposizioni che prevedano una valutazione di base della disabilità distinta da una successiva valutazione multidimensionale fondata sull'approccio bio-psico-sociale, attivabile dalla persona con disabilità o da chi la rappresenta, previa adeguata informazione sugli interventi, sostegni e benefici cui può accedere, finalizzata al progetto di vita individuale,

personalizzato e partecipato di cui alla lettera *c)* del presente comma e assicurando l'adozione di criteri idonei a tenere nella dovuta considerazione le differenze di genere;

2) adozione della Classificazione internazionale del funzionamento, della disabilità e della salute - *International Classification of Functioning, Disability and Health* (ICF), approvata dalla 54a Assemblea mondiale della sanità il 22 maggio 2001, e dei correlati strumenti tecnico-operativi di valutazione, ai fini della descrizione e dell'analisi del funzionamento, della disabilità e della salute, congiuntamente alla versione adottata in Italia della Classificazione internazionale delle malattie (ICD) dell'Organizzazione mondiale della sanità e a ogni altra eventuale scala di valutazione disponibile e consolidata nella letteratura scientifica e nella pratica clinica;

3) separazione dei percorsi valutativi previsti per le persone anziane da quelli previsti per gli adulti e da quelli previsti per i minori;

4) adozione di una definizione di « profilo di funzionamento » coerente con l'ICF e con le disposizioni della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità e che tenga conto dell'ICD;

5) introduzione nella legge 5 febbraio 1992, n. 104, della definizione di « accomodamento ragionevole », prevedendo adeguati strumenti di tutela coerenti con le disposizioni della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità;

b) con riguardo all'accertamento della disabilità e alla revisione dei suoi processi valutativi di base:

1) previsione che, in conformità alle indicazioni dell'ICF e tenuto conto dell'ICD, la valutazione di base accerti, ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, come modificato in coerenza con la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, la condizione di disabilità e le necessità di sostegno, di sostegno intensivo o di restrizione della partecipazione della persona ai fini dei correlati benefìci o istituti;

2) al fine di semplificare gli aspetti procedurali e organizzativi in modo da assicurare tempestività, efficienza, trasparenza e tutela della persona con disabilità, razionalizzazione e unificazione in un'unica procedura del processo valutativo di base ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, degli accertamenti afferenti all'invalidità civile ai sensi della legge 30 marzo 1971, n. 118, alla cecità civile ai sensi della legge 27 maggio 1970, n. 382, e della legge 3 aprile 2001, n. 138, alla sordità civile ai sensi della legge 26 maggio 1970, n. 381, alla sordocecità ai sensi della legge 24 giugno 2010, n. 107, delle valutazioni propedeutiche all'individuazione degli alunni con disabilità di cui all'articolo 1, comma 181, lettera *c)*, numero 5), della legge 13 luglio 2015, n. 107, all'accertamento della disabilità ai fini dell'inclusione lavorativa ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68, e dell'articolo 1, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151, e alla concessione di assistenza protesica, sanitaria e riabilitativa, delle valutazioni utili alla definizione del concetto di non autosufficienza e delle valutazioni relative al possesso dei requisiti necessari per l'accesso ad agevolazioni fiscali, tributarie e relative alla mobilità nonché di ogni altro accertamento dell'invalidità previsto dalla normativa vigente, confermando e garantendo la specificità e l'autonoma rilevanza di ciascuna forma di disabilità;

3) previsione che, in conformità alla definizione di disabilità e in coerenza con le classificazioni ICD e ICF, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con l'Autorità politica delegata in materia di disabilità e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, si provveda al progressivo aggiornamento delle definizioni, dei criteri e delle modalità di accertamento dell'invalidità previsti dal decreto del Ministro della sanità 5 febbraio 1992, pubblicato nel supplemento ordinario n. 43 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 47 del 26 febbraio 1992;

4) affidamento a un unico soggetto pubblico dell'esclusiva competenza medico-legale sulle procedure valutative di cui al numero 2), garantendone l'omogeneità nel territorio nazionale e realizzando, anche a fini deflativi del contenzioso giudiziario, una semplificazione e razionalizzazione degli aspetti procedurali e organizzativi del processo valutativo di base, anche prevedendo procedimenti semplificati di riesame o di rivalutazione, in modo che siano assicurate la tempestività, l'efficienza e la

trasparenza e siano riconosciute la tutela e la rappresentanza della persona con disabilità, in tutte le fasi della procedura di accertamento della condizione di disabilità, garantendo la partecipazione delle associazioni di categoria di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 15 ottobre 1990, n. 295;

5) previsione di un efficace e trasparente sistema di controlli sull'adeguatezza delle prestazioni rese, garantendo l'interoperabilità tra le banche di dati già esistenti, prevedendo anche specifiche situazioni comportanti l'irrivedibilità nel tempo, fermi restando i casi di esonero già stabiliti dalla normativa vigente;

c) con riguardo alla valutazione multidimensionale della disabilità e alla realizzazione del progetto di vita individuale, personalizzato e partecipato:

1) prevedere modalità di coordinamento tra le amministrazioni competenti per l'integrazione della programmazione sociale e sanitaria nazionale e regionale;

2) prevedere che la valutazione multidimensionale sia svolta attraverso l'istituzione e l'organizzazione di unità di valutazione multidimensionale composte in modo da assicurare l'integrazione degli interventi di presa in carico, di valutazione e di progettazione da parte delle amministrazioni competenti in ambito sociosanitario e socio-assistenziale, ferme restando le prestazioni già individuate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, concernente la definizione dei livelli essenziali di assistenza nel settore sanitario, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 65 del 18 marzo 2017;

3) prevedere che la valutazione multidimensionale sia svolta tenendo conto delle indicazioni dell'ICF e dell'ICD e che definisca un profilo di funzionamento della persona, necessario alla predisposizione del progetto di vita individuale, personalizzato e partecipato e al monitoraggio dei suoi effetti nel tempo, tenendo conto delle differenti disabilità nell'ambito della valutazione;

4) prevedere che la valutazione multidimensionale assicuri, sulla base di un approccio multidisciplinare e con la partecipazione della persona con disabilità e di chi la rappresenta, l'elaborazione di un progetto di vita individuale, personalizzato e partecipato, il quale individui i sostegni e gli accomodamenti ragionevoli che garantiscano l'effettivo godimento dei diritti e delle libertà fondamentali, tra cui la possibilità di scegliere, in assenza di discriminazioni, il proprio luogo di residenza e un'adeguata soluzione abitativa, anche promuovendo il diritto alla domiciliarità delle cure e dei sostegni socio-assistenziali;

5) prevedere che il progetto di vita individuale, personalizzato e partecipato sia diretto a realizzare gli obiettivi della persona con disabilità secondo i suoi desideri, le sue aspettative e le sue scelte, migliorandone le condizioni personali e di salute nonché la qualità di vita nei suoi vari ambiti, individuando le barriere e i facilitatori che incidono sui contesti di vita e rispettando i princìpi al riguardo sanciti dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, indicando gli strumenti, le risorse, i servizi, le misure, gli accomodamenti ragionevoli che devono essere adottati per la realizzazione del progetto e che sono necessari a compensare le limitazioni alle attività e a favorire la partecipazione della persona con disabilità nei diversi ambiti della vita e nei diversi contesti di riferimento, compresi quelli lavorativi e scolastici nonché quelli culturali e sportivi, e in ogni altro contesto di inclusione sociale;

6) assicurare l'adozione degli accomodamenti ragionevoli necessari a consentire l'effettiva individuazione ed espressione della volontà dell'interessato e la sua piena comprensione delle misure e dei sostegni attivabili, al fine di garantire alla persona con disabilità, anche quando sia soggetta a una misura di protezione giuridica o abbia necessità di sostegni ad altissima intensità, la piena partecipazione alla valutazione multidimensionale, all'elaborazione del progetto di vita individuale, personalizzato e partecipato e all'attuazione dello stesso con modalità tali da garantire la soddisfazione della persona interessata;

7) prevedere che sia garantita comunque l'attuazione del progetto di vita individuale, personalizzato e partecipato, al variare del contesto territoriale e di vita della persona con disabilità, mediante le risorse umane e strumentali di rispettiva competenza degli enti locali e delle regioni ai sensi della normativa

vigente;

8) assicurare che, su richiesta della persona con disabilità o di chi la rappresenta, l'elaborazione del progetto di vita individuale, personalizzato e partecipato coinvolga attivamente anche gli enti del Terzo settore, attraverso forme di co-programmazione e co-progettazione ai sensi degli articoli 55 e 56 del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;

9) prevedere che nel progetto di vita individuale, personalizzato e partecipato sia indicato l'insieme delle risorse umane, professionali, tecnologiche, strumentali ed economiche, pubbliche e private, attivabili anche in seno alla comunità territoriale e al sistema dei supporti informali, volte a dare attuazione al progetto medesimo, stabilendo ipotesi in cui lo stesso, in tutto o in parte, possa essere autogestito, con obbligo di rendicontazione secondo criteri predefiniti nel progetto stesso;

10) prevedere che, nell'ambito del progetto di vita individuale, personalizzato e partecipato, siano individuati tutti i sostegni e gli interventi idonei e pertinenti a garantire il superamento delle condizioni di emarginazione e il godimento, su base di eguaglianza con gli altri, dei diritti e delle libertà fondamentali e che la loro attuazione sia garantita anche attraverso l'accomodamento ragionevole di cui all'articolo 2 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità;

11) prevedere che nel progetto di vita individuale, personalizzato e partecipato siano individuate figure professionali aventi il compito di curare la realizzazione del progetto, monitorarne l'attuazione e assicurare il confronto con la persona con disabilità e con i suoi referenti familiari, ferma restando la facoltà di autogestione del progetto da parte della persona con disabilità;

12) prevedere che, nell'ambito del progetto di vita individuale, personalizzato e partecipato diretto ad assicurare l'inclusione e la partecipazione sociale, compreso l'esercizio dei diritti all'affettività e alla socialità, possano essere individuati sostegni e servizi per l'abitare in autonomia e modelli di assistenza personale autogestita che supportino la vita indipendente delle persone con disabilità in età adulta, favorendone la deistituzionalizzazione e prevenendone l'istituzionalizzazione, come previsto dall'articolo 8 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e dall'articolo 19 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, anche mediante l'attuazione coordinata dei progetti delle missioni 5 e 6 del PNRR e attraverso le misure previste dalla legge 22 giugno 2016, n. 112;

13) prevedere eventuali forme di finanziamento aggiuntivo per le finalità di cui al numero 12) e meccanismi di riconversione delle risorse attualmente destinate all'assistenza nell'ambito di istituti a favore dei servizi di supporto alla domiciliarità e alla vita indipendente;

d) con riguardo all'informatizzazione dei processi valutativi e di archiviazione, istituire, nell'ambito degli interventi previsti nel PNRR, piattaforme informatiche, accessibili e fruibili ai sensi della legge 9 gennaio 2004, n. 4, e interoperabili con quelle esistenti alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi, che, nel rispetto del principio della riservatezza dei dati personali, coadiuvino i processi valutativi e l'elaborazione dei progetti di vita individuali, personalizzati e partecipati, consentano la consultazione delle certificazioni e delle informazioni riguardanti i benefici economici, previdenziali e assistenziali e gli interventi di assistenza sociosanitaria che spettano alla persona con disabilità, garantendo comunque la semplificazione delle condizioni di esercizio dei diritti delle persone con disabilità e la possibilità di effettuare controlli, e contengano anche le informazioni relative ai benefici eventualmente spettanti ai familiari o alle persone che hanno cura della persona con disabilità;

e) con riguardo alla riqualificazione dei servizi pubblici in materia di inclusione e accessibilità, fermi restando gli obblighi derivanti dalla normativa vigente:

1) prevedere che presso ciascuna amministrazione possa essere individuata una figura dirigenziale preposta alla programmazione strategica della piena accessibilità, fisica e digitale, delle amministrazioni da parte delle persone con disabilità, nell'ambito del piano integrato di attività e organizzazione previsto dall'articolo 6 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113;

2) prevedere la partecipazione dei rappresentanti delle associazioni delle persone con disabilità maggiormente rappresentative alla formazione della sezione del piano relativa alla programmazione

strategica di cui al numero 1);

3) introdurre, anche al fine di una corretta allocazione delle risorse, tra gli obiettivi di produttività delle amministrazioni, di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, quelli specificamente volti a rendere effettive l'inclusione sociale e le possibilità di accesso delle persone con disabilità;

4) prevedere che i rappresentanti delle associazioni delle persone con disabilità possano presentare osservazioni sui documenti di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, relativamente ai profili che riguardano le possibilità di accesso e l'inclusione sociale delle persone con disabilità;

5) prevedere che il rispetto degli obiettivi derivanti dalla programmazione strategica della piena accessibilità, fisica e digitale, delle amministrazioni da parte delle persone con disabilità sia inserito tra gli obiettivi da valutare ai fini della *performance* del personale dirigenziale;

6) prevedere la nomina, da parte dei datori di lavoro pubblici, di un responsabile del processo di inserimento delle persone con disabilità nell'ambiente di lavoro, ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68, anche al fine di garantire l'accomodamento ragionevole di cui all'articolo 3, comma 3-*bis*, del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216;

7) prevedere l'obbligo, per i concessionari dei pubblici servizi, di indicare nella carta dei servizi i livelli di qualità del servizio erogato che assicurino alle persone con disabilità l'effettiva accessibilità delle prestazioni, evidenziando quelli obbligatori ai sensi della normativa vigente;

8) estendere il ricorso per l'efficienza delle amministrazioni e dei concessionari di servizi pubblici, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 2009, n. 198, alla mancata attuazione o alla violazione dei livelli di qualità dei servizi essenziali per l'inclusione sociale e la possibilità di accesso delle persone con disabilità oppure degli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia;

f) con riguardo all'istituzione di un Garante nazionale delle disabilità:

1) istituire il Garante nazionale delle disabilità, quale organo di natura indipendente e collegiale, competente per la tutela e la promozione dei diritti delle persone con disabilità;

2) definire le competenze, i poteri, i requisiti e la struttura organizzativa del Garante, disciplinandone le procedure e attribuendo a esso le seguenti funzioni:

2.1) raccogliere segnalazioni da persone con disabilità che denuncino discriminazioni o violazioni dei propri diritti, anche attraverso la previsione di un centro di contatto a ciò dedicato;

2.2) vigilare sul rispetto dei diritti e sulla conformità alle norme e ai princìpi stabiliti dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, dalla Costituzione, dalle leggi dello Stato e dai regolamenti;

2.3) svolgere verifiche, d'ufficio o a seguito di segnalazione, sull'esistenza di fenomeni discriminatori e richiedere alle amministrazioni e ai concessionari di pubblici servizi le informazioni e i documenti necessari allo svolgimento delle funzioni di sua competenza;

2.4) formulare raccomandazioni e pareri alle amministrazioni e ai concessionari pubblici interessati sulle segnalazioni raccolte, anche in relazione a specifiche situazioni e nei confronti di singoli enti, sollecitando o proponendo interventi, misure o accomodamenti ragionevoli idonei a superare le criticità riscontrate;

2.5) promuovere una cultura del rispetto dei diritti delle persone con disabilità attraverso campagne di sensibilizzazione e comunicazione e progetti di azioni positive, in particolare nelle istituzioni scolastiche, in collaborazione con le amministrazioni competenti per materia;

2.6) trasmettere annualmente una relazione sull'attività svolta alle Camere nonché al Presidente del Consiglio dei ministri ovvero all'Autorità politica delegata in materia di disabilità;

g) con riguardo al potenziamento dell'Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilità, ridefinirne le competenze e potenziarne la struttura organizzativa al fine di garantire lo svolgimento delle nuove funzioni e di promuovere le iniziative necessarie al supporto dell'Autorità politica delegata

in materia di disabilità;

h) con riguardo alle disposizioni finali e transitorie:

1) coordinare le disposizioni introdotte dai decreti legislativi di cui all'articolo 1 con quelle ancora vigenti, comprese quelle relative agli incentivi e ai sussidi di natura economica e ai relativi fondi, facendo salvi le prestazioni, i servizi, le agevolazioni e i trasferimenti monetari già erogati ai sensi della normativa vigente in materia di invalidità civile, di cecità civile, di sordità civile e di sordocecità e della legge 5 febbraio 1992, n. 104, anche con riferimento alla nuova tabella indicativa delle percentuali d'invalidità per le minorazioni e malattie invalidanti, di cui al decreto del Ministro della sanità 5 febbraio 1992, pubblicato nel supplemento ordinario n. 43 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 47 del 26 febbraio 1992, al fine di salvaguardare i diritti già acquisiti;

2) definire, anche avvalendosi del supporto della Commissione tecnica per i fabbisogni *standard* di cui all'articolo 1, comma 29, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le procedure volte alla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni, di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera *m)*, della Costituzione, con riguardo alle prestazioni in favore delle persone con disabilità, con l'individuazione di una disciplina di carattere transitorio, nelle more dell'effettiva applicazione dei livelli essenziali delle prestazioni, volta a individuare e garantire obiettivi di servizio, promuovendo la collaborazione tra i soggetti pubblici e i privati, compresi gli enti operanti nel Terzo settore.

Art. 3.

(Disposizioni finanziarie)

1. Ai nuovi o maggiori oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, fermo restando quanto previsto dai commi 2 e 3, si provvede:

a) con le risorse del Fondo per la disabilità e la non autosufficienza, di cui all'articolo 1, comma 330, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

b) con le risorse disponibili nel PNRR per l'attuazione degli interventi rientranti nell'ambito del presente provvedimento;

c) mediante la razionalizzazione e la riprogrammazione dell'impiego delle risorse previste a legislazione vigente per il settore della disabilità.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 2, comma 2, lettera *g)*, pari a 800.000 euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

3. Le amministrazioni competenti provvedono agli adempimenti previsti dai decreti legislativi attuativi della presente legge con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

4. Gli schemi dei decreti legislativi adottati in attuazione delle deleghe conferite dalla presente legge sono corredati di una relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura. In conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al loro interno, i medesimi decreti legislativi sono emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.

Art. 4.

(Clausola di salvaguardia)

1. Le disposizioni della presente legge e quelle dei decreti legislativi emanati in attuazione della stessa sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

Art. 5.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella

Gazzetta Ufficiale.

IL PRESIDENTE

1.2.3. Testo 1

collegamento al documento su www.senato.it

BOZZE DI STAMPA
17 dicembre 2021
N. 1

SENATO DELLA REPUBBLICA

XVIII LEGISLATURA

Delega al Governo in materia di disabilità (2475)

ORDINI DEL GIORNO

Art. 1

G1.1
BINETTI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante delega al Governo in materia di disabilità (A.S. 2475),

premesso che:

la presente legge delega ha come premessa l'applicazione piena della Convenzione ONU sui Diritti delle persone con disabilità e ciò rappresenta un indubbio passo avanti rispetto ai precedenti approcci, sia quello prevalentemente sanitario che quello socio-sanitario. Ma è più semplice enunciare alcuni diritti, come quello all'inclusione e all'emancipazione, che non garantirne la piena applicazione. La Convenzione riconosce alle persone con disabilità un uguale diritto a vivere con la stessa libertà di scelta delle altre persone ed orienta la politica a facilitare il diritto alla piena inclusione e partecipazione alla comunità. Sfondo, questo, importante e decisivo per un'emancipazione delle persone con disabilità, ma che pone però una serie di interrogativi che vanno dal costrutto teorico necessario per condividere l'interpretazione degli enunciati, alla loro possibile e concreta applicazione. Come spesso accade i principi vengono enunciati con una voluta ambiguità del linguaggio, per renderli accettabili a tutti, mentre non di rado hanno significati diversi che, se non espressamente dichiarati, rischiano di accomunare in modo superficiale una pluralità di visioni diverse e distanti tra di loro. Diventa allora difficile

schierarsi in modo univoco dalla parte dei diritti, che stentano a concretizzarsi in scelte concrete;

il lessico della Convezione del 2006 utilizza indifferentemente inclusione ed integrazione, come se fossero sinonimi; ma non è così: si può essere inclusi in un contesto senza essere veramente integrati; senza aver stabilito relazioni personali forti o senza sentirsi in grado di contribuire al contesto in cui si è inseriti con una collaborazione qualificata. Una persona con disabilità può essere inserita in una classe o in un ambiente di lavoro, senza mai riuscire a sentirsi parte integrante di quell'ambiente e così sperimentare anche una disabilità sociale da scarsa integrazione. Appare chiaramente che una cosa è dichiararsi a favore dell'accoglienza e della integrazione, ma altra cosa è saperla realizzare. Essere inseriti nel mondo professionale, senza riuscire ad integrarsi con i colleghi, può comportare un rischio di esclusione, le cui responsabilità possono coinvolgere molte persone, a volte un intero sistema. Non a caso, nel paradigma dell'inclusione conta molto l'insieme di norme e codici comportamentali stabiliti a priori, ma l'attenzione va posta soprattutto sulle barriere che condizionano l'intero processo di inclusione e cominciano con la mancata integrazione. L'obiettivo è allora quello di modificare le diverse realtà con cui il soggetto con disabilità entra in contatto, i contesti economici, scolastici e sociali in modo tale che le differenze possano essere considerate come elemento di arricchimento sociale e non come prerequisito di impoverimento individuale;

i tre concetti chiave, quali: inserimento-integrazione-inclusione, vanno affrontati in un'ottica relazionale in cui si condividono diritti e doveri, responsabilità e aspirazioni, sogni e bisogni. Sono i genitori, gli insegnanti, i responsabili organizzativi di un'azienda che stabiliscono norme e criteri per decidere in merito all'inserimento dei soggetti con disabilità; sono loro che creano le condizioni per la loro integrazione e per una piena inclusione. Il passaggio dall'inserimento alla integrazione deve mobilitare la volontà di tutti, la loro apertura ad accogliere, a guardare con interesse, a collaborare, a compensare se necessario, perché per la disabilità di uno ci sono le competenze degli altri in un gioco di ritmi e di volumi, di colori e di significati che realmente arricchisce tutti, senza lasciare indietro nessuno. La disabilità, come sottolinea l'OMS, è una condizione ordinaria del genere umano, dal momento che ogni essere umano, nell'arco della propria vita, vivrà esperienze di disabilità sia a causa dell'età: oggi è abbastanza frequente superare i 90 anni; che a causa di particolari condizioni biologiche e sociali: una malattia, un incidente domestico o automobilistico; oppure a causa di condizioni sociali ed economiche. La condizione di disabilità è un'esperienza comune a tutti gli esseri umani, per cui è importante considerarla come una delle tante caratteristiche della diversità umana;

in questo quadro è necessario avviare una grande campagna di informazione e sensibilizzazione;

alla base di questo concetto c'è la responsabilità della società nel prevenire e nel rimuovere le eventuali condizioni di disabilità. Il diritto uma-

no ad essere incluso non dipende dalle risorse disponibili, bensì dalla consapevolezza che tutti gli esseri umani hanno gli stessi diritti. Il principio di responsabilità diventa il criterio guida di un agire sociale che voglia garantire a tutti i diritti di tutti. La protezione dei diritti umani delle persone con disabilità si applica a tutti i loro diritti, senza alcuna eccezione: dal diritto alla salute, al diritto all'istruzione; dal diritto al lavoro al diritto alla mobilità, dal diritto a praticare sport al diritto di vivere una vita il più indipendente possibile;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità che contestualmente alla approvazione della legge si lanci una grande campagna di informazione presso l'opinione pubblica perché le persone con disabilità siano considerate come parte integrante della società.

G1.2
PIRRO

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge di delega al Governo in materia di disabilità (AS 2475);

considerato che:

l'articolo 33 del Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, prevede che per ogni minore con handicap in situazione di gravità, la lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre, hanno diritto, entro il compimento del dodicesimo anno di vita del bambino, al prolungamento del congedo parentale, fruibile in misura continuativa o frazionata, per un periodo massimo non superiore a tre anni, a condizione che il bambino non sia ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati, salvo che, in tal caso, sia richiesta dai sanitari la presenza del genitore;

in alternativa al prolungamento del congedo, il genitore lavoratore ha diritto a usufruire di due ore di permesso giornaliero retribuito fino al compimento del terzo anno di vita del bambino, come disposto dall'articolo 33 della legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate (legge 5 febbraio 1994, n. 104);

inoltre, il citato articolo 33 della legge 104/92 stabilisce che:

- a condizione che la persona handicappata non sia ricoverata a tempo pieno, il lavoratore dipendente, pubblico o privato, che assiste persona con handicap in situazione di gravità, coniuge, parente o affine entro il secondo grado, ovvero entro il terzo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i 65 anni di età oppure

siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti, ha diritto a fruire di tre giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa, anche in maniera continuativa;

- per l'assistenza allo stesso figlio con handicap in situazione di gravità, il diritto è riconosciuto ad entrambi i genitori, anche adottivi, che possono fruirne alternativamente;

- il dipendente ha diritto di prestare assistenza nei confronti di più persone in situazione di handicap grave, a condizione che si tratti del coniuge o di un parente o affine entro il primo grado o entro il secondo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i 65 anni di età oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di una revisione della vigente normativa al fine di prevedere l'estensione ai lavoratori autonomi e ai liberi professionisti delle agevolazioni di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, nonchè di quelle previste all'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

G1.3

MATRISCIANO, CATALFO, ROMAGNOLI, GUIDOLIN, ROMANO, LAUS, FEDELI, BRESSA, CARBONE, LAFORGIA, DE VECCHIS, ALESSANDRINI, ANGRISANI, FLORIS, SERAFINI

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge di delega al Governo in materia di disabilità (AS 2475);

premesso che:

l'articolo 1, comma 1, reca tra le finalità del provvedimento la piena inclusione sociale e lavorativa della persona con disabilità;

considerato che:

la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante "Norme per il diritto al lavoro dei disabili", ha come finalità la promozione dell'inserimento e dell'integrazione lavorativa delle persone disabili nel mondo del lavoro attraverso servizi di sostegno e di collocamento mirato;

l'articolo 3, rubricato "Assunzioni obbligatorie. Quote di riserva", al comma 1, stabilisce che i datori di lavoro pubblici e privati sono tenuti ad assumere lavoratori appartenenti alle categorie protette con quote di riserva proporzionali al numero totale dei dipendenti dell'azienda;

il successivo articolo 7 (ampiamente modificato dal decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151) prevede in via generale l'assunzione dei soggetti disabili attraverso richiesta nominativa;

esso stabilisce che i datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici assumono i lavoratori mediante richiesta nominativa di avviamento agli uffici competenti o mediante la stipula delle convenzioni e che "la richiesta nominativa può essere preceduta dalla richiesta agli uffici competenti di effettuare la preselezione delle persone con disabilità iscritte nell'elenco di cui all'articolo 8 che aderiscono alla specifica occasione di lavoro, sulla base delle qualifiche e secondo le modalità concordate dagli uffici con il datore di lavoro";

anche i datori di lavoro pubblici effettuano le assunzioni dei soggetti con disabilità con avviamento mediante chiamata numerica, anche se per le sole categorie e profili per cui è richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo. In base all'articolo 35, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per le altre qualifiche le pubbliche amministrazioni ricorrono invece al concorso (con riserva di posti, secondo l'articolo 16 della legge n. 68 del 1999) e alle convenzioni ai sensi dell'articolo 11 della medesima legge n. 68 del 1999;

considerato altresì che:

per quanto concerne l'assunzione nelle pubbliche amministrazioni mediante avviamento, essa avviene, in base al già citato articolo 35, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, mediante chiamata numerica degli iscritti nelle liste di collocamento ai sensi della vigente normativa, previa verifica della compatibilità dell'invalidità dell'interessato con le mansioni da svolgere e facendo salvi gli eventuali ulteriori requisiti per specifiche professionalità;

a tal fine i centri per l'impiego avviano i soggetti aventi titolo all'assunzione obbligatoria ad un'apposita prova tendente ad accertare l'idoneità a svolgere le mansioni del profilo nel quale avviene l'assunzione;

a norma dell'articolo 1 della legge n. 68 del 1999 sono ricompresi tra i soggetti interessati dalle assunzioni obbligatorie persone in età lavorativa affette da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali, portatori di *handicap* intellettivo, invalidi del lavoro, persone non vedenti o sordomute, invalidi di guerra, invalidi civili di guerra e invalidi per servizio;

la platea dei soggetti interessati da queste procedure è dunque assai ampia e diversificata essendovi potenzialmente ricompresi soggetti con disabilità (fisiche o psichiche) spesso molto differenti tra loro;

tuttavia è stato segnalato come spesso le prove per l'accertamento dell'idoneità risultino essere somministrate in maniera standardizzata ed indifferenziata per i vari candidati senza tenere conto delle diverse caratteristiche dei soggetti e rischiando dunque inevitabilmente di falsarne la valutazione;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di una revisione della legge n. 68 del 1999 al fine di prevedere una disciplina maggiormente dettagliata in merito alle modalità di svolgimento delle prove per l'accertamento dell'idoneità nelle procedure di avviamento mediante chiamata numerica, stabilendo criteri e modalità di selezione diversificati per le varie categorie di soggetti interessati tenendo maggiormente conto delle specificità delle disabilità di ciascuna categoria in relazione al posto di lavoro ed alla mansione per il quali sono richiesti.

Art. 2

G2.1
ANGRISANI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante delega al Governo in materia di disabilità (A.S. 2475),

valutato che:

tra i principi e i criteri direttivi di cui all'articolo 2 con riguardo alla valutazione multidimensionale della disabilità e alla realizzazione del progetto di vita individuale, personalizzato e partecipato, si annovera la previsione che tale progetto sia diretto a realizzare gli obiettivi della persona con disabilità secondo i suoi desideri, le sue aspettative e le sue scelte, migliorandone le condizioni personali e di salute nonché la qualità di vita nei suoi vari ambiti, includendo, tra gli altri, il contesto scolastico;

considerato che:

il Capo III del decreto legislativo n. 66 del 2017 si occupa delle prestazioni e degli indicatori di qualità dell'inclusione scolastica. In particolare, l'articolo 3, comma 4, del decreto, come modificato dal decreto correttivo n. 96 del 2019, ha previsto che entro 180 giorni dall'entrata in vigore della nuova normativa fossero individuati in sede di Conferenza unificata i criteri per una progressiva uniformità su tutto il territorio nazionale della definizione dei profili professionali del personale destinato all'assistenza per l'autonomia e per la comunicazione personale;

tuttavia, tale normativa, non risulta ancora attuata, ragion per cui la tale funzione, delegata dallo Stato agli enti locali, è svolta in modo del tutto disorganico all'interno del territorio nazionale, nell'assenza di alcun criterio di

indirizzo generale, anche per ciò che riguarda il lato della formazione professionale e delle tutele giuslavoristiche, previdenziali e salariali;

impegna il Governo:

a dare attuazione, nel più breve tempo possibile, a quanto previsto dall'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo n. 66 del 2017, come modificato dal decreto legislativo n. 96 del 2019, onde garantire più ampie tutele, nonché una definizione giuridica e un trattamento salariale e previdenziale uniforme, al personale destinato all'assistenza per l'autonomia e per la comunicazione personale.

G2.2

GUIDOLIN, CATALFO, MATRISCIANO, ROMANO, ROMAGNOLI

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge di delega al Governo in materia di disabilità (AS 2475);

premesso che:

il provvedimento in esame delega il Governo ad adottare, nel rispetto dei principi e criteri direttivi espressamente previsti dall'articolo 2 del medesimo, uno o più decreti legislativi per la revisione ed il riordino delle disposizioni vigenti in materia di disabilità, in attuazione di quanto espressamente previsto dalla Missione 5, Componente 2 del PNRR, che prevede la Riforma 1.1 "Legge quadro per le disabilità";

considerato che:

il Ministero della Salute sta lavorando ad una riforma sulla non autosufficienza delle persone anziane in attuazione di quanto indicato nella Missione 5 del PNRR, Riforma 1.2 "Sistema degli interventi in favore degli anziani non autosufficienti", che prevede interventi inclusi anche nella Missione Salute (M6) con riferimento a progetti di rafforzamento dei servizi sanitari locali e dell'assistenza a domicilio anche finalizzati alla deistituzionalizzazione;

anche il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali sta lavorando ad un disegno di legge in tema di non autosufficienza che tenga conto dei vari aspetti sociali e sanitari di questa realtà, come espressamente previsto nella Missione 5, Componente 2 del PNRR sopraccitata;

l'articolo 43 del disegno di legge di bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024, rubricato "Livelli essenziali delle prestazioni sociali per la non autosufficienza", attualmente in discussione presso la Commissione 5^, prevede al comma 4 l'erogazione di servizi socioassistenziali volti a promuovere la continuità e

la qualità di vita con esclusivo riferimento alle persone anziane non autosufficienti o a persone anziane con ridotta autonomia o a rischio emarginazione, prevedendo, per le suddette finalità, l'integrazione del Fondo per le non autosufficienze per un ammontare pari a euro 100 milioni per l'anno 2022, a euro 200 milioni per l'anno 2023, a euro 250 milioni per l'anno 2024 e a euro 300 milioni a decorrere dal 2025;

considerato altresì che

le politiche per la non autosufficienza e la disabilità che coprono gli interventi sanitari e di assistenza socio-sanitaria dedicati alle categorie fragili e ai malati cronici, sono state per decenni caratterizzate dalla settorialità e frammetarietà;

nei considerata al Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza, si afferma al punto 52 che "*l'erogazione dei fondi è subordinata al conseguimento soddisfacente da parte degli Stati membri dei pertinenti traguardi ed obiettivi stabiliti nei piani per la ripresa e la resilienza*" (valutazione demandata alla Commissione Europea sulla scorta del parere espresso dal comitato economico e finanziario), quali, appunto, per l'Italia: il sostegno alle persone vulnerabili e prevenzione dell'istituzionalizzazione degli anziani non autosufficienti; la previsione di percorsi di autonomia per persone con disabilità, la legge quadro per le disabilità ed un sistema di interventi in favore degli anziani non autosufficienti. Queste condizioni, concordate tra Governo italiano e Commissione, impongono una corretta implementazione delle riforme e degli investimenti;

impegna il Governo:

a garantire la piena ed effettiva collaborazione tra tutti i Ministeri coinvolti affinché il nuovo quadro normativo riguardante la disabilità e, più in generale, la non autosufficienza delle persone anziane e non, sia frutto di un lavoro di sintonia e cooperazione tra i Ministeri stessi e le rispettive amministrazioni, nonchè a vigilare affinchè negli interventi in favore delle persone con disabilità/non autosufficienza anziane e non, sia assicurata una piena evoluzione da una modalità settoriale e frammentaria ad un approccio globale per la concreta costruzione di una società pienamente inclusiva.

G2.3
DRAGO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "Delega al Governo in materia di disabilità" (A.S. 2475),

premesso che:

l'articolo 2 del provvedimento in esame reca i principi e criteri direttivi per l'attuazione della delega, proponendo, al comma 2, lettera a), numero 4) l'adozione di una definizione di «profilo di funzionamento» coerente con l'ICF (*International Classification of Functioning Disability and Health*) e con le disposizioni della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità che tenga conto della Classificazione internazionale delle malattie (ICD);

appare opportuno, in ragione dell'indispensabile figura dei *caregiver*, che rappresenta uno dei pilastri fondamentali per qualunque progetto di vita indipendente, specificare che tale profilo di funzionamento sia costruito altresì sui bisogni flessibili della persona, sul sostegno ai *caregiver* ed alla famiglia;

impegna il Governo:

a tener conto, nell'attuazione della delega e nell'adozione della definizione del «profilo di funzionamento» di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), numero 4), dei bisogni flessibili della persona nonché del sostegno ai *caregiver* ed alla famiglia.

G2.4
D'ANGELO

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge di delega al Governo in materia di disabilità (AS 2475);

premesso che:

l'articolo 2 del disegno di legge in esame reca i principi e criteri direttivi per l'attuazione della delega;

in particolare, la lettera c) del comma 2, del citato articolo stabilisce che, con riguardo alla valutazione multidimensionale della disabilità e alla realizzazione del progetto di vita individuale, personalizzato e partecipato siano previste modalità di coordinamento tra le amministrazioni competenti per l'integrazione della programmazione sociale e sanitaria nazionale e regio-

nale e che la valutazione multidimensionale sia svolta attraverso l'istituzione e l'organizzazione di unità di valutazione multidimensionale composte in modo da assicurare l'integrazione degli interventi di presa in carico, di valutazione e di progettazione da parte delle amministrazioni competenti;

a tal fine appare di primaria importanza favorire il potenziamento del sistema dei servizi sociali comunali, gestiti in forma singola o associata e, contestualmente, i servizi di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, nella prospettiva del raggiungimento, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, di un livello essenziale delle prestazioni e dei servizi sociali definito da un rapporto tra assistenti sociali impiegati nei servizi sociali territoriali e popolazione residente pari a 1 a 6.500 in ogni ambito territoriale e degli ulteriori obiettivi di servizio di un rapporto tra assistenti sociali impiegati nei servizi sociali territoriali e popolazione residente pari a 1 a 5.000 e a 1 a 4.000;

impegna il Governo:

a porre in essere un apposito provvedimento normativo volto a prevedere che i comuni che fanno parte degli ambiti di cui in premessa, in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale, a valere sul Pon Inclusione e sulle quote di servizio del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, possano procedere alla stabilizzazione degli assistenti sociali e del personale dedicato alle politiche di contrasto alla povertà, assunti a tempo determinato in seguito a selezione basata sulla valutazione dei titoli e delle esperienze professionali specificate da procedure concorsuali.

G2.5

DRAGO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge, recante "Delega al Governo in materia di disabilità" (A.S. 2475),

premesso che:

l'articolo 2 del provvedimento in esame reca i principi e criteri direttivi per l'attuazione della delega, proponendo, al comma 2, lettera c), numero 5), tra l'altro, che il progetto di vita individuale, personalizzato e partecipato sia diretto a realizzare gli obiettivi della persone con disabilità, secondo i suoi desideri, le sue aspettative e le sue scelte, migliorandone le condizioni personali e di salute nonché la qualità di vita nei suoi vari ambiti, individuando le barriere e i facilitatori che incidono sui contesti di vita e rispettando i principi al riguardo sanciti dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità;

si ritiene che il progetto di vita individuale debba individuare le barriere e i facilitatori che incidono sulla vita delle persone con disabilità, specificando gli strumenti, le risorse, i servizi, le misure e gli accomodamenti adeguati a compensare le limitazioni, favorendo l'inclusione della persona in tutti i contesti di vita, compresi quelli lavorativi e scolastici;

impegna il Governo:

a tener conto, nell'attuazione della delega, della necessità di prevedere che si tenga conto della necessità che il progetto di vita individuale individui le barriere e i facilitatori che incidono sui contesti di vita, indicando gli strumenti, le risorse, i servizi, le misure, nonché gli accomodamenti ragionevoli adeguati e pertinenti a compensare le limitazioni alle attività e a favorire la partecipazione della persona con disabilità nei diversi ambiti della vita e nei diversi contesti di riferimento, compresi quelli lavorativi e scolastici.

G2.6

DRAGO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "Delega al Governo in materia di disabilità" (A.S. 2475),

premesso che:

l'articolo 2 del provvedimento in esame reca i principi e criteri direttivi per l'attuazione della delega, proponendo, al comma 2, lettera c), numero 6), prevede la finalità di assicurare l'adozione degli accomodamenti ragionevoli necessari a consentire l'effettiva individuazione ed espressione della volontà dell'interessato e la sua piena comprensione delle misure e dei sostegni attivabili, al fine di garantire alla persona con disabilità, anche quando sia soggetta a una misura di protezione giuridica o abbia necessità di sostegni ad altissima intensità, la piena partecipazione alla valutazione multidimensionale, all'elaborazione del progetto di vita individuale, personalizzato e partecipato e all'attuazione dello stesso con modalità tali da garantire la soddisfazione della persona interessata;

appare opportuno garantire prioritariamente il diritto di scelta effettivo della persona con disabilità in grado di autodeterminarsi, ovvero in caso di impossibilità, garantendo che tale diritto sia esercitato da chi esercita la responsabilità genitoriale, oppure la funzione di amministratore di sostegno e o di tutore nonché garantire che la persona con disabilità o chi ne fa le veci possa sempre esercitare in via prioritaria il diritto di scelta tra forme di assistenza indiretta e forme dirette o miste;

impegna il Governo:

a riconoscere, coerentemente a quanto previsto in premessa, alla persona disabile il diritto di scelta tra forme di assistenza indiretta e forme dirette o miste.

G2.7
PIRRO

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge di delega al Governo in materia di disabilità (AS 2475);

premesso che:

il comma 5 dell'articolo 1 del disegno di legge in esame specifica che i decreti legislativi di attuazione della delega intervengono, progressivamente nei limiti delle risorse disponibili, ivi comprese quelle del Piano nazionale di ripresa e resilienza, tra l'altro, negli ambiti della valutazione multidimensionale della disabilità, realizzazione del progetto di vita individuale, personalizzato e partecipato e della riqualificazione dei servizi pubblici in materia di inclusione e accessibilità;

il comma 2, lettera c), numero 12), dell'articolo 2 del disegno di legge in esame stabilisce che nell'esercizio della delega si preveda che, nell'ambito del progetto di vita individuale, personalizzato e partecipato diretto ad assicurare l'inclusione e la partecipazione sociale, compreso l'esercizio dei diritti all'affettività e alla socialità, possano essere individuati modelli di assistenza personale autogestita che supportino la vita indipendente delle persone con disabilità in età adulta, favorendone la deistituzionalizzazione e prevenendone l'istituzionalizzazione, come previsto dall'articolo 8 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e dall'articolo 19 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, anche mediante l'attuazione coordinata dei progetti delle missioni 5 e 6 del PNRR e attraverso le misure previste dalla legge 22 giugno 2016, n. 112;

considerato che:

appare necessario operare un miglioramento dei percorsi di inclusione delle persone disabili finalizzati al raggiungimento della maggiore età;

la situazione in cui versano i centri diurni comporta che essi non possano attualmente costituire una risposta adeguata alle necessità sopra menzionate, in quanto, oltre ad essere molto pochi e mal distribuiti sul territorio, spesso sono di scarsa qualità professionale diventando talvolta, di fatto, strutture ghettizzanti;

è necessaria dunque una programmazione dell'inclusione pensata all'interno della società come parte centrale adeguata alla fragilità, dove ruotano le quotidianità delle persone che possono offrire a chi ha bisogno uno scambio di competenze e crescita continua;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di prevedere percorsi di inclusione che, anche attraverso l'aumento e il miglioramento dell'offerta dei centri diurni, seguano il periodo dell'inclusione scolastica per coloro che non sono avviabili a inclusione lavorativa e vita autonoma ma residenti in famiglia e non in istituti.

G2.8

DRAGO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge, recante "Delega al Governo in materia di disabilità" (A.S. 2475),

premesso che:

il provvedimento in esame reca una delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di disabilità, in attuazione di una delle riforme previste dalla Missione 5 "*Inclusione e Coesione*" Componente 2 "*Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e Terzo settore*" del PNRR, avente il suo fulcro nel progetto di vita personalizzato e partecipato diretto a consentire alle persone con disabilità di essere protagoniste della propria vita e di realizzare una effettiva inclusione nella società;

non basta che i diritti siano sanciti sulla carta: essi devono essere garantiti nella pratica ed essere realizzati nella vita quotidiana, dalla scuola, prima frontiera di inclusione sociale, al lavoro, ma anche attraverso il tempo libero, il gioco e lo sport;

in particolare, il gioco è la base attraverso cui addivenire ad un sano ed armonioso sviluppo affettivo, cognitivo e sociale. È attraverso il gioco, infatti, che i bambini apprendono dell'esistenza e della complessità del mondo circostante e, mediante tali esperienze, costruiscono il loro mondo interno. Il bambino, nel giocare, impara ad essere creativo, a sviluppare le sue capacità e a relazionarsi con l'altro reale e immaginario;

per favorire una vera inclusione, peraltro, occorre partire dai piccoli, che devono essere educati all'accoglienza e al riconoscimento della diversità, stimolati all'apertura e alla solidarietà; e, invece, spesso i ragazzi con disabilità hanno un vissuto di solitudine, sperimentato sin da piccoli nel giocare da soli;

nonostante ciò, in Italia sono solo 234 i parchi gioco inclusivi, concentrati prevalentemente al centro-nord e spesso non accessibili ai ragazzi con disabilità intellettiva o con disturbi dello spettro autistico;

compito di uno Stato di diritto è proprio la tutela dei più deboli, che significa tradurre in servizi e reali opportunità i principi democratici sanciti nella Costituzione. Il grado di civiltà di una Nazione si misura molto anche sul livello di attenzione e di servizi concreti che pone nei confronti delle persone con disabilità;

attualmente il nostro ordinamento è privo di una normativa di riferimento per la realizzazione di giochi inclusivi e tutte le iniziative portate avanti in questo ambito sono lasciate all'intraprendenza e alla sensibilità di alcune Amministrazioni pubbliche ed alla beneficenza di privati e del Terzo settore;

impegna il Governo:

ad assumere iniziative di competenza, anche di carattere normativo, volte a stabilire i criteri di accessibilità e di inclusività dei parchi giochi inclusivi, individuando un livello minimo di diffusione in relazione a ciascun ambito territoriale, stabilendo le caratteristiche tecniche, dimensionali e qualitative per la progettazione e per la riqualificazione dei parchi giochi, ai fini dell'individuazione e dell'eliminazione degli ostacoli e delle barriere all'accessibilità per ogni tipo di disabilità;

a prevedere incentivi economici per i comuni che intendono realizzare, in forma singola o associata, parchi giochi inclusivi.

G2.9

NANNICINI, LAUS, FEDELI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge delega al Governo in materia di disabilità (A.S. 2475),

premesso che:

la Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, ratificata con la legge 3 marzo 2009, n.18, pienamente parte del nostro ordinamento giuridico, sancisce, tra le altre cose, un nuovo concetto di disabilità che deve essere integrato nella normativa italiana;

sia il primo che il secondo Programma di azione biennale per la promozione dei diritti e l'integrazione delle persone con disabilita`, di cui al D.P.R. 4 ottobre 2013 e al D.P.R. 12 ottobre 2017, prevedono chiaramente come la finalità principale e più impegnativa sia quella del riconoscimento e dell'accertamento della disabilità, identificando azioni specifiche, i soggetti coinvolti, i destinatari finali e la sostenibilità economica;

il PNRR prevede l'emanazione di una legge quadro per semplificare "l'accesso ai servizi, i meccanismi di accertamento della disabilità e potenzierà gli strumenti finalizzati alla definizione del progetto di intervento individualizzato";

il Governo, al fine di dare attuazione alle suddette finalità, ha presentato il disegno di legge delega in materia di disabilità, approvato con modificazioni e all'unanimità dalla Camera dei deputati il 9 dicembre 2021, un importante passo in avanti verso il rafforzamento delle tutele e degli strumenti per la realizzazione di un progetto di vita autonomo per le persone con disabilità;

tenuto conto che:

assumendo la nuova definizione di disabilità nella normativa italiana, si ridefiniscono le platee per l'accesso ai diritti definiti nel decreto-legge 30 gennaio 1971, n. 5, recante provvidenze in favore dei mutilati ed invalidi civili, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1971, n. 118, nella legge 5 febbraio 1922, n. 104 (legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), nella legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili) e altre a esse connesse;

non devono essere sottovalutati i rischi connessi alla ridefinizione degli aventi diritto all'accesso a misure, benefici economici e prestazioni, rischi espressi da larga parte delle formazioni sociali di promozione e tutela dei diritti delle persone con disabilità;

è necessario procedere con il corretto coinvolgimento di tutti gli attori istituzionali e delle formazioni sociali in una riforma di così ampia portata, seguendo le indicazioni contenute per la prima azione del secondo Programma biennale del Governo, ovvero ridisegnando il sistema accertativo su due livelli, uno di base per l'accesso ai diritti e uno specifico per l'identificazione dei sostegni necessari a garantire il progetto di vita indipendente delle persone con disabilità;

l'unanimità raggiunta nella votazione alla Camera dei deputati segnala l'intento condiviso di procedere a riforme positive verso le persone con disabilità,

impegna il Governo:

a garantire che le persone con disabilità possano godere di nuove opportunità con la riforma e che quindi nessuno perda diritti acquisiti;

a procedere con l'emanazione dei decreti legislativi solo a fronte di un'adeguata valutazione dell'impatto sociale ed economico, e in presenza di uno stanziamento finanziario proporzionato per dare copertura a nuove spese collegate all'allargamento delle tutele;

a procedere, in particolare, con l'emanazione dei decreti legislativi che riguardano i criteri e i procedimenti di accertamento della disabilità solo a fronte di un'adeguata preventiva valutazione scientifica, anche ricorrendo alle più autorevoli istituzioni pubbliche;

a definire con chiarezza, nel rispetto della semplificazione e dei diversi livelli istituzionali coinvolti, la differenziazione tra l'accesso al diritto di base e la presa in carico per il progetto individuale con adeguati sostegni al fine di garantire la dignità inerente e la vita indipendente di tutte le persone con disabilità;

a far sì che la definizione del "progetto di vita" non significhi che le istituzioni si sostituiscono in alcun modo alle volontà delle persone e dalla loro capacità di identificare il proprio progetto di vita, bensì sia l'occasione per far convergere le varie istituzioni coinvolte nell'erogare adeguati sostegni a ogni singola persona con disabilità.

1.3. Trattazione in Commissione

1.3.1. Sedute

collegamento al documento su www.senato.it

Disegni di legge
Atto Senato n. 2475
XVIII Legislatura

Delega al Governo in materia di disabilità

Trattazione in Commissione

Sedute di Commissione primaria

Seduta

11ª Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) (sui lavori della Commissione)

N. 281 (ant.)
14 dicembre 2021

11ª Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) in sede referente

N. 282 (pom.)
14 dicembre 2021

N. 283 (ant.)
16 dicembre 2021

1.3.2. Resoconti sommari

1.3.2.1. 11^ Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)

1.3.2.1.1. 11ª Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 281 (ant.) del 14/12/2021

collegamento al documento su www.senato.it

LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)
MARTEDÌ 14 DICEMBRE 2021
281ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza della Presidente
MATRISCIANO

La seduta inizia alle ore 12,15.

IN SEDE CONSULTIVA

(2463) ***Conversione in legge del decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, recante misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali***
(Parere alla 1a Commissione. Esame e rinvio)

Nell'illustrare le parti di competenza del decreto-legge in esame, recante un complesso di norme relative all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e allo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali, il relatore FLORIS (*FIBP-UDC*) richiama innanzitutto l'attenzione sull'articolo 1, che modifica la disciplina dell'obbligo di vaccinazione contro il COVID-19, già previsto per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario, estendendolo alla somministrazione della dose di richiamo.
Rileva quindi che l'articolo 2 estende l'obbligo di vaccinazione al personale dei settori dell'istruzione e della formazione, al personale del comparto della difesa, sicurezza e soccorso pubblico, della polizia locale e dei servizi di informazione e sicurezza, al personale alle dipendenze del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria o del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, all'interno degli istituti penitenziari, nonché a coloro che svolgono la propria attività lavorativa, a qualsiasi titolo, nelle strutture sanitarie e socio-sanitarie, ad eccezione dei lavoratori titolari di contratti esterni e ferma restando l'inclusione in alcune fattispecie specifiche.
Ricapitola quindi il complesso di modifiche alla disciplina dei certificati verdi COVID-19 e delle misure restrittive inerenti all'emergenza epidemiologica recato dagli articoli da 3 a 6.
Rileva inoltre che i successivi articoli 7 e 8 prevedono, rispettivamente, l'adozione, su scala provinciale, di un piano di controlli e lo svolgimento di campagne di informazione, formazione e sensibilizzazione sulla vaccinazione.
Osserva infine che in base alla proroga di cui all'articolo 9, nelle more dell'adozione dell'apposito

decreto ministeriale, resta vigente un regime transitorio inerente alla sorveglianza radiometrica da parte dei soggetti che esercitino attività di commercio e trasporto di materiali metallici.
In conclusione esprime alcune considerazioni in merito ai rischi di confusione insiti nell'evoluzione estremamente rapida della normativa, causata dal susseguirsi di decreti-legge riguardanti l'emergenza sanitaria, anche in riferimento alla questione della vaccinazione dei minori di 12 anni.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La PRESIDENTE comunica che è stato assegnato alla Commissione in sede referente il disegno di legge n. 2475, recante delega al Governo in materia di disabilità, trasmesso dalla Camera dei deputati. Specifica che l'ordine del giorno è integrato di conseguenza e che l'esame del disegno dilegge n. 2475 sarà avviato nella seduta pomeridiana di oggi, nella quale si procederà anche all'incardinamento dello schema di decreto legislativo in materia di assegno unico e universale.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 12,30.

1.3.2.1.2. 11ª Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 282 (pom.) del 14/12/2021

collegamento al documento su www.senato.it

LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)
MARTEDÌ 14 DICEMBRE 2021
282ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza della Presidente
MATRISCIANO

Intervengono il ministro per le pari opportunità e la famiglia Elena Bonetti e il ministro per le disabilità Erika Stefani.

La seduta inizia alle ore 14,10.

IN SEDE CONSULTIVA

(2463) ***Conversione in legge del decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, recante misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali***
(Parere alla 1a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.

Ha la parola il relatore FLORIS (*FIBP-UDC*), il quale propone di esprimere parere favorevole.

La proposta di parere è quindi posta in votazione.

Il senatore MAFFONI (*FdI*) interviene per dichiarazione di voto contrario a nome del proprio Gruppo.

Il senatore DE VECCHIS (*L-SP-PSd'Az*) dichiara il voto di astensione del proprio Gruppo.

Previa verifica della presenza del numero legale per deliberare, la Commissione approva infine la proposta di parere formulata dal relatore.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante istituzione dell'assegno unico e universale per i figli a carico (n. 333)
(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1, 2 e 5 della legge 1° aprile 2021, n. 46. Esame e rinvio)

La relatrice GUIDOLIN (*M5S*) delinea inizialmente l'inquadramento giuridico e le finalità fondamentali dello schema di decreto legislativo in esame, volto a disciplinare il nuovo istituto dell'assegno unico e universale per i figli a carico, che decorre, in base all'articolo 1, dal 1° marzo 2022.
Illustra quindi l'articolo 2, concernente il riconoscimento del diritto all'assegno, ripartito in pari misura tra chi esercita la responsabilità genitoriale, relativamente ai figli minorenni a carico, ai figli con disabilità a carico, senza limiti di età, e ai figli maggiorenni a carico, fino al ventunesimo anno di età, nonché a ogni nuovo nato, anche retroattivamente, con decorrenza dal settimo mese di gravidanza.
Dà quindi conto dell'articolo 3, che subordina il riconoscimento dell'assegno al possesso, in via cumulativa, di alcuni requisiti concernenti i profili di cittadinanza, residenza e soggiorno.
Riferisce poi in merito ai criteri per la determinazione dell'ammontare dell'assegno stabiliti dall'articolo 4, nonché alla maggiorazione transitoria disposta dall'articolo 5 in base alla sussistenza di requisiti specifici.
Passa quindi all'illustrazione dell'articolo 6, recante la disciplina relativa alla presentazione all'INPS delle domande per l'assegno unico e universale.
Successivamente dà conto dell'articolo 7, volto a stabilire la compatibilità dell'assegno con eventuali altre prestazioni in favore dei figli a carico erogate da regioni, province autonome ed enti locali, nonché con il reddito di cittadinanza, di cui viene prevista l'integrazione in base a specifici criteri di calcolo.
Osservato che l'articolo 8 esclude l'assegno unico in esame dal computo del reddito complessivo ai fini delle imposte sui redditi, rileva che l'articolo 9 istituisce, presso il Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri, l'Osservatorio nazionale per l'assegno unico e universale per i figli a carico, con funzioni di supporto tecnico-scientifico, mentre l'articolo 10 reca disposizioni di coordinamento e abrogative e l'articolo 11 dispone la proroga dal 31 dicembre 2021 al 28 febbraio 2022 dell'istituto dell'assegno temporaneo per i figli minori.
Si sofferma infine sugli articoli 12 e 13, finalizzati a consentire all'INPS l'assunzione di un contingente di personale non dirigenziale.
Infine, pur esplicitando il proprio favore rispetto al testo in esame, si dichiara disponibile a valutare eventuali proposte volte all'integrazione del parere.

La presidente MATRISCIANO propone quindi di fissare alle ore 18 di domani, mercoledì 15 dicembre, il termine entro il quale tramettere alla relatrice eventuali proposte relative alla redazione del parere.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(2475) ***Delega al Governo in materia di disabilità*** , approvato dalla Camera dei deputati
(Esame e rinvio)

Il relatore DE VECCHIS (*L-SP-PSd'Az*) specifica in primo luogo le finalità generali del disegno di legge di delega in esame, consistenti nel garantire alla persona con disabilità il riconoscimento della

propria condizione, l'esercizio dei diritti civili e sociali, l'accesso effettivo al sistema dei servizi e delle prestazioni e la condizione di autonomia. Segnala quindi le disposizioni concernenti le risorse finanziarie, finalizzate in particolare all'incremento della dotazione del Fondo per la disabilità e la non autosufficienza e al potenziamento dell'Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilità. Fa presente l'alto valore civile e morale del provvedimento in esame, che ha già ottenuto l'unanimità del consenso dell'altro ramo del Parlamento e chiede a tutte le componenti politiche di rinunciare a porre il termine per la presentazione degli emendamenti e degli ordini del giorno, così da consentire la massima speditezza dell'*iter*.

La senatrice FEDELI (*PD*) richiama l'attenzione sulla questione dell'inserimento scolastico degli alunni con disabilità, che richiede lo sforzo mirato dell'intero sistema di istruzione.

La presidente MATRISCIANO conviene circa l'importanza del tema richiamato.

Il senatore ROMAGNOLI (*M5S*) ritiene decisivo un adeguamento a livello culturale nei confronti della disabilità, che implica l'impegno del sistema scolastico.

Il senatore MAFFONI (*FdI*) ricorda le aspettative nei confronti del disegno di legge in esame e garantisce il massimo impegno ai fini di un'approvazione in tempi rapidi.

Il senatore FLORIS (*FIBP-UDC*) mette in evidenza il carattere essenziale della formazione professionale nella prospettiva dell'inserimento nel mondo del lavoro. Esprime quindi perplessità nei confronti della clausola di invarianza finanziaria, di cui all'articolo 3, comma 3, relativa all'azione delle amministrazioni pubbliche.

La senatrice ALESSANDRINI (*L-SP-PSd'Az*) rimarca il carattere fortemente innovativo del testo in esame, sottolineando la qualità dell'apporto del Ministro competente. Condivide inoltre l'interesse rivolto alla scuola, in quanto sede essenziale per un rinnovato approccio alla disabilità.

La senatrice ANGRISANI (*Misto*) considera opportuno un investimento adeguato a garantire l'inquadramento degli assistenti alla comunicazione nell'ambito del sistema scolastico.

La presidente MATRISCIANO rileva la costante attenzione della Commissione riguardo ai temi emersi nel dibattito. Sollecita inoltre un'attenzione congrua nei confronti delle disabilità intellettive e cognitive.

Il ministro Erika STEFANI ricapitola le fasi essenziali della predisposizione del disegno di legge in titolo, organico all'approvazione e all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, osservando la conseguente necessità dell'approvazione entro la fine dell'anno. Ricorda quindi l'ampiezza del confronto in sede di trattazione presso la Camera dei deputati, che si è concretizzato nell'approvazione di numerosi emendamenti al testo originario, consentendone un proficuo arricchimento. Esprime dunque rammarico in relazione alla mancanza di analoga possibilità in Senato, per cui può acquistare notevole importanza lo strumento dell'ordine del giorno, in quanto stimolo a ulteriori interventi del Governo.

Prosegue rilevando la natura procedurale del disegno di legge, che non comporta modifiche sostanziali al quadro dei diritti già definito dalla legislazione vigente, che peraltro non reca una definizione di disabilità ed è caratterizzato dalla frammentazione delle competenze fra numerose amministrazioni. A tale riguardo, si sofferma sull'importanza dell'approccio multidimensionale, teso a considerare la singola disabilità in relazione al contesto, fino a sfumarne, in condizioni idonee, la portata effettiva. Richiama quindi la necessità di un impegno mirato alla definizione dei livelli essenziali delle prestazioni, funzionali al concreto godimento dei diritti della persona con disabilità,

tema al quale deve essere riconosciuta centralità da parte del sistema delle istituzioni.

Il senatore SERAFINI (*FIBP-UDC*) si esprime a favore della massima speditezza e agilità dei lavori.

Il relatore DE VECCHIS (*L-SP-PSd'Az*) registra la convergenza della Commissione e del Governo sulla questione fondamentale dell'inclusione e apprezza il richiamo della rappresentante del Governo all'utilità del ricorso agli ordini del giorno.

La presidente MATRISCIANO osserva che gli ordini del giorno potranno essere oggetto di trattazione in sede di discussione in Assemblea.
Rileva infine il consenso della Commissione nei confronti della proposta di rinunciare a porre il termine per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI

In considerazione dell'andamento dei lavori, la presidente MATRISCIANO avverte che la seduta già convocata alle ore 8,45 di domani, mercoledì 15 dicembre, non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,10.

1.3.2.1.3. 11ª Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 283 (ant.) del 16/12/2021

collegamento al documento su www.senato.it

LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)
GIOVEDÌ 16 DICEMBRE 2021
283ª Seduta

Presidenza della Presidente
MATRISCIANO

Intervengono i ministri per le pari opportunità e la famiglia Elena Bonetti e per le disabilità Erika Stefani.

La seduta inizia alle ore 10,35.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante istituzione dell'assegno unico e universale per i figli a carico (n. 333)
(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1, 2 e 5 della legge 1° aprile 2021, n. 46. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana del 14 dicembre.

La relatrice GUIDOLIN (*M5S*) presenta uno schema di parere favorevole con osservazioni (il cui testo è pubblicato in allegato), che viene posto in votazione.

La senatrice FEDELI (*PD*) osserva che la relatrice ha tenuto conto delle questioni principali poste in discussione generale e, in particolare, riconosce l'opportunità di rilevare la necessità di evitare possibili penalizzazioni per le famiglie in conseguenza dell'introduzione dell'assegno unico e universale e di valorizzare il parere sul provvedimento in esame dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome. Sottolinea inoltre la natura innovativa dell'indirizzo in materia di assegno unico e universale, che pone i figli al centro delle politiche di sostegno alla famiglia e preannuncia il voto favorevole del proprio Gruppo.

Interviene per dichiarazione di voto favorevole a nome del proprio Gruppo la senatrice DRAGO (*FdI*), la quale richiede peraltro una valutazione circa l'opportunità di integrare lo schema di parere con un'osservazione volta a sollecitare una revisione dello strumento dell'ISEE, anche dando seguito a specifici atti parlamentari di indirizzo, tale da consentire una giusta ponderazione delle spese gravanti

sui nuclei familiari, particolarmente quelli più numerosi.

Il senatore DE VECCHIS (*L-SP-PSd'Az*) annuncia il voto favorevole del proprio Gruppo, rilevando l'importanza dello schema di decreto legislativo in esame in quanto passo per il complessivo miglioramento del sostegno alla famiglia.

La relatrice GUIDOLIN (*M5S*) ritiene di non modificare la formulazione equilibrata dello schema di parere per mezzo dell'inserimento di un'osservazione relativa a un tema caratterizzato da una propria specificità.

Verificata la presenza del numero legale per deliberare, la Commissione approva infine all'unanimità lo schema di parere posto in votazione.

La presidente MATRISCIANO esprime apprezzamento riguardo la capacità di coesione ancora una volta dimostrata dalla Commissione rispetto a un tema delicato e di particolare rilievo.

IN SEDE REFERENTE

(2475) ***Delega al Governo in materia di disabilità*** , approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana del 14 dicembre.

La presidente MATRISCIANO dà conto dei pareri trasmessi dalle Commissioni consultate e, considerata l'assenza di emendamenti proposti, pone in votazione il conferimento del mandato al relatore.

La senatrice FEDELI (*PD*) dichiara il voto favorevole del proprio Gruppo, preannunciando l'intenzione di presentare uno specifico ordine del giorno all'Assemblea.

La senatrice DRAGO (*FdI*) preannuncia il voto favorevole del proprio Gruppo, facendo presente l'opportunità di dare priorità alla questione dell'inserimento lavorativo delle persone con disabilità.

La senatrice GUIDOLIN (*M5S*) interviene per dichiarazione di voto favorevole a nome del proprio Gruppo.

Previa verifica della presenza del prescritto numero legale, la Commissione unanime conferisce mandato al relatore a riferire in Assemblea in senso favorevole al disegno di legge in titolo, autorizzandolo a richiedere lo svolgimento orale della relazione.

SCONVOCAZIONE DI SEDUTE

In considerazione dell'andamento dei lavori, la presidente MATRISCIANO avverte che le sedute già convocate alle ore 13,30 di oggi, giovedì 16 dicembre, e alle ore 8,45 di domani, venerdì 15 dicembre, non avranno luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 10,50.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 333

L'11a Commissione permanente,
esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo,
considerato che:
lo schema di decreto legislativo in titolo è stato predisposto in attuazione della disciplina di delega stabilita dalla legge 1° aprile 2021, n. 46, che ha previsto il riordino, la semplificazione e il potenziamento delle misure a sostegno dei figli a carico attraverso l'istituzione dell'assegno unico e universale;
quest'ultimo istituto, come specifica l'articolo 1, comma 1, della citata legge n. 46, costituisce, sulla base del principio universalistico, un beneficio economico attribuito progressivamente a tutti i nuclei familiari con figli a carico, nell'ambito delle risorse disponibili;
il finanziamento del nuovo istituto si basa sulla soppressione - prevista dalla medesima disciplina di delega e disposta dall'articolo 10 dello schema in esame - di varie altre misure, nonché sull'utilizzo delle risorse del Fondo assegno universale e servizi alla famiglia, che era stato istituito ai fini dell'adozione di una normativa in materia,
esprime, per quanto di competenza, parere favorevole con le seguenti osservazioni.
Si invita anzitutto il Governo a tener conto di quanto indicato nel proprio parere dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano.
La Commissione rimarca inoltre il rischio che l'introduzione dell'assegno unico e la conseguente soppressione delle misure di sostegno previste dalle normative previgenti possano eventualmente determinare una riduzione delle misure di sostegno erogate in favore delle famiglie e, di conseguenza, produrre effetti negativi sul reddito delle stesse, invitando pertanto il Governo a valutare la predisposizione di appositi strumenti di salvaguardia volti ad evitarlo.

1.4. Trattazione in consultiva

1.4.1. Sedute

collegamento al documento su www.senato.it

Disegni di legge
Atto Senato n. 2475
XVIII Legislatura

Delega al Governo in materia di disabilità

Trattazione in consultiva

Sedute di Commissioni consultive

Seduta

1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali)

N. 147 (pom.)
14 dicembre 2021
Sottocomm. pareri

N. 149 (ant.)
20 dicembre 2021
Sottocomm. pareri

5ª Commissione permanente (Bilancio)

N. 494 (nott.)
15 dicembre 2021

7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) (sui lavori della Commissione)

N. 281 (pom.)
15 dicembre 2021

12ª Commissione permanente (Igiene e sanita')

N. 2 (pom.)
15 dicembre 2021
Sottocomm. pareri

14ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea)

N. 279 (pom.)
15 dicembre 2021

Commissione parlamentare questioni regionali

16 dicembre 2021
(ant.)

1.4.2. Resoconti sommari

1.4.2.1. 1^ Commissione permanente (Affari Costituzionali)

1.4.2.1.1. 1ªCommissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 147 (pom., Sottocomm. pareri) del 14/12/2021

collegamento al documento su www.senato.it

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 14 DICEMBRE 2021
147ª Seduta

Presidenza del Presidente della Commissione
PARRINI

La seduta inizia alle ore 14,50.

(882-A) ***Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale*** , approvato dalla Camera dei deputati
(Parere all'Assemblea. Esame. Parere non ostativo)

Il senatore PARRINI (*PD*), relatore, dopo aver illustrato il testo proposto all'Assemblea dalla Commissione di merito per il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, con riferimento al riparto delle competenze normative fra lo Stato e le Regioni, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(2086-A) ***Modifiche al codice penale in materia di istigazione alla violenza, all'autolesionismo e al suicidio***
(Parere all'Assemblea. Esame. Parere non ostativo)

Il senatore PARRINI (*PD*), relatore, dopo aver illustrato il testo proposto all'Assemblea dalla Commissione di merito per il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, con riferimento al riparto delle competenze normative fra lo Stato e le Regioni, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(2475) ***Delega al Governo in materia di disabilità*** , approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 11ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il senatore PARRINI (*PD*), relatore, dopo aver illustrato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

La seduta termina alle ore 14,55.

1.4.2.1.2. 1ªCommissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 149 (ant., Sottocomm. pareri) del 20/12/2021

collegamento al documento su www.senato.it

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
Sottocommissione per i pareri

LUNEDÌ 20 DICEMBRE 2021
149ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente
GARRUTI

La seduta inizia alle ore 12,30.

(2475) ***Delega al Governo in materia di disabilità*** , approvato dalla Camera dei deputati
(Parere all'Assemblea. Esame. Parere non ostativo)

Il senatore GARRUTI (*M5S*), relatore, dopo aver illustrato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, con riferimento al riparto delle competenze normative fra lo Stato e le Regioni, parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

La seduta termina alle ore 12,35.

1.4.2.2. 5^ Commissione permanente (Bilancio)

1.4.2.2.1. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 494 (nott.) del 15/12/2021

collegamento al documento su www.senato.it

BILANCIO (5ª)
MERCOLEDÌ 15 DICEMBRE 2021
494ª Seduta

Presidenza del Presidente
PESCO

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alessandra Sartore.

La seduta inizia alle ore 20,50.

IN SEDE CONSULTIVA

(2475) ***Delega al Governo in materia di disabilità*** , approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 11a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

La relatrice TESTOR (*L-SP-PSd'Az*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che l'articolo 3, recante le disposizioni finanziarie, stabilisce al comma 1 che ai nuovi o maggiori oneri derivanti dall'attuazione della legge delega si provvede secondo tre modalità di copertura: con le risorse del Fondo per la disabilità e la non autosufficienza, di cui all'articolo 1, comma 330, della legge 27 dicembre 2019, n. 160; con le risorse disponibili nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, per l'attuazione degli interventi rientranti nell'ambito del provvedimento; infine, mediante razionalizzazione e riprogrammazione delle risorse previste a legislazione vigente per il settore della disabilità. Al riguardo, rappresenta l'esigenza di avere più puntuali indicazioni sulle componenti del PNRR a cui si intende attingere per le finalità del provvedimento in esame, nonché informazioni più specifiche sulla terza modalità di copertura che, oltre a gravare sulle risorse a legislazione vigente, prefigura il riassetto finanziario della disciplina in tema di disabilità.
Segnala poi che il comma 2, introdotto dalla Camera dei deputati, che dispone in ordine alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 2, comma 2, lettera *g*), concernente il potenziamento dell'Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilità: a tale onere, pari a 800.000 euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione (di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014).
Il comma 3 stabilisce, quindi, che le amministrazioni competenti provvedono agli adempimenti previsti dai decreti attuativi con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Infine, osserva che, ai sensi del comma 4, gli schemi dei decreti legislativi, predisposti in attuazione

della delega in esame, devono essere corredati di una relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura; viene quindi riportato quanto previsto all'articolo 17, comma 2, della legge di contabilità e finanza pubblica, ossia, qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione all'interno degli stessi decreti, essi sono emanati solo successivamente o contestualmente alla data di entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.
Tenuto conto dei chiarimenti forniti e delle modifiche apportate presso l'altro ramo del Parlamento, al fine di avere ulteriori delucidazioni sui profili segnalati, evidenzia l'opportunità di acquisire, ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica, la relazione tecnica aggiornata sul provvedimento in titolo.
Per ulteriori approfondimenti, rinvia alla nota n. 280 del Servizio del bilancio del Senato.

La sottosegretaria SARTORE consegna la relazione tecnica aggiornata, di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica, positivamente verificata.

La relatrice TESTOR (*L-SP-PSd'Az*), alla luce delle rassicurazioni contenute nella relazione tecnica aggiornata, propone l'espressione di un parere non ostativo.

La sottosegretaria SARTORE si esprime in senso conforme.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva la proposta di parere non ostativo avanzata dalla relatrice.

Il presidente PESCO avverte che, qualora il testo del provvedimento non venisse modificato dalla Commissione di merito, il parere testé reso sarà ribadito d'ufficio per l'Assemblea.

La Commissione prende atto.

(2463) ***Conversione in legge del decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, recante misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali***
(Parere alla 1a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame del testo. Parere non ostativo con presupposto. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore Marco PELLEGRINI (*M5S*) propone l'approvazione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisiti gli elementi istruttori forniti dal Governo, preso atto che:
- con riguardo all'articolo 1, viene fatto presente che la disposizione in oggetto non reca innovazioni rispetto alla vigente normativa circa le procedure di comunicazioni e controlli che, nella sostanza, sono solo prorogate e riferite alla terza dose vaccinale. Di conseguenza, non si dovrebbero determinare criticità sull'organizzazione del Servizio sanitario nazionale e sui servizi sociosanitari, nell'ipotesi, verosimile, che chi si sia sottoposto alle prime due dosi di vaccino completerà il ciclo vaccinale con la terza dose;
- in merito all'articolo 2, viene rappresentato che anche per le regioni e gli enti locali le spese relative alle sostituzioni del personale privo di vaccinazioni saranno coperte dalle economie derivanti dalle mancate retribuzioni del personale sprovvisto di certificazione verde;
- relativamente all'articolo 4, viene confermato, come riportato nella relazione tecnica, che la

disposizione riveste carattere ordinamentale e dalla stessa, pertanto, non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Altresì, viene precisato che i gestori dei servizi di trasporto indicati dall'articolo 9-*quater*, comma 1, del decreto-legge n. 52 del 2021, come modificato dall'articolo 4 del decreto-legge in esame, ivi inclusi quelli che ricadono nel perimetro della pubblica amministrazione, svolgono le prescritte attività di controllo con le risorse disponibili a legislazione vigente, nell'ambito delle ordinarie attività di organizzazione e gestione dei medesimi servizi che già prevedono l'effettuazione dei controlli sull'utenza relativamente al possesso dei necessari titoli di viaggio. Con riferimento poi alla prospettata eventualità di "perdita di parte del bacino d'utenza anche da parte di imprese di trasporto partecipate da pubbliche amministrazioni, con riflessi sui ricavi e sugli utili d'esercizio (e quindi sui dividendi retrocessi alla pubblica amministrazione)", si evidenzia che, in considerazione dell'attuale livello di vaccinazione della popolazione e degli obblighi vaccinali previsti a legislazione vigente, non è stimata alcuna apprezzabile riduzione del bacino d'utenza;

- per quanto attiene all'articolo 7, viene fatto presente che, sin dall'inizio della pandemia, l'azione di controllo del rispetto delle misure di contenimento della diffusione del virus è sempre stata assicurata dalla polizia di Stato, così come anche dalle altre forze di polizia e dalle polizie locali, sotto il coordinamento dei prefetti. In tal senso, l'articolo 4 del decreto-legge n. 19 del 2020, mettendo a sistema le previsioni recate dai primi dPCm emanati, ha previsto una chiara attribuzione di competenza, i cui effetti sono destinati a durare per l'intera fase di emergenza. ln tale quadro, la norma di cui all'articolo 7 in commento non aggiunge nuove e diverse attribuzioni, ma le modula e le procedimentalizza, rendendo obbligatoria l'acquisizione del parere del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica; ne consegue, pertanto, che i controlli previsti dal decreto-legge in commento ed effettuati dal personale della polizia di Stato sono sostenibili con le risorse disponibili a legislazione vigente, anche alla luce del fatto che tali verifiche possono essere effettuate anche a "campione" e che le stesse possono essere abbinate all'azione coordinata di controllo del territorio;
- in merito all'articolo 8, viene ribadito che tale disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, dal momento che alle attività ivi previste si provvede nei limiti delle risorse iscritte nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri e destinate alle finalità indicate dal presente articolo,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo nel presupposto che alle iniziative formative e informative di cui all'articolo 8 si faccia fronte nei limiti delle risorse iscritte nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri e destinate alle finalità indicate dal medesimo articolo."

La rappresentante del GOVERNO esprime un avviso conforme al relatore.

La senatrice FERRERO (*L-SP-PSd'Az*) annuncia il voto di astensione del proprio Gruppo, esprimendo una valutazione critica circa le restrizioni previste per le regioni rientranti nella cosiddetta "zona bianca".

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva la proposta di parere avanzata dal relatore.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2463) ***Conversione in legge del decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, recante misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali***
(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame del testo. Parere non ostativo con presupposto. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Il relatore Marco PELLEGRINI (*M5S*) propone di ribadire per l'Assemblea il parere non ostativo con presupposto precedentemente reso alla Commissione di merito.

Con l'avviso conforme della rappresentante del GOVERNO e previa verifica del numero legale, la Commissione approva la proposta di parere avanzata dal relatore.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante istituzione dell'assegno unico e universale per i figli a carico (n. 333)
(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1, 2 e 5 della legge 1° aprile 2021, n. 46. Esame e rinvio)

La relatrice CONZATTI (*IV-PSI*) illustra lo schema di decreto in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che con riferimento agli articoli da 1 a 8, che istituiscono e disciplinano l'assegno unico per i figli a carico, in merito ai profili di quantificazione evidenzia in primo luogo che la relazione tecnica descrive il procedimento di quantificazione utilizzando un modello di microsimulazione *Tax-Ben* del Dipartimento delle Finanze, ma non fornisce tutti i dati necessari per una verifica puntuale della stima dell'onere recato dalla norma in esame - o almeno per un congruo riscontro del relativo ordine di grandezza - quali ad esempio la distribuzione della platea potenziale per classi di ISEE e per numero di componenti e gli importi medi, per classi di ISEE, considerati per la stima dell'onere: ai fini di una verifica, sia pur di massima, delle quantificazioni, appare quindi necessario che siano esplicitati tali dati.
Inoltre, rileva che il tasso di adesione ("*take up rate*") considerato nella stima per i nuclei cui non spettava l'Assegno per il Nucleo Familiare (ANF), ora soppresso, è considerato dalla Relazione tecnica in misura inferiore al 100 per cento: tale parametro - peraltro ivi non esplicitato in termini numerici - è stato calcolato in base all'andamento delle domande presentate per l'assegno temporaneo istituito nel secondo semestre del 2021. In proposito, andrebbe acquisita una valutazione del Governo circa l'effettiva prudenzialità della scelta di basare le stime su tale andamento delle adesioni all'assegno temporaneo. Ciò in considerazione del fatto che la stessa Relazione tecnica, con riguardo all'articolo 11 dello schema in esame, nello stimare gli oneri per la proroga dell'assegno temporaneo, prudenzialmente opera un incremento, per possibili maggiori domande, in luogo di un mero riproporzionamento del livello di spesa risultante per l'anno 2021.
Con riferimento alla rivalutazione degli importi dell'assegno unico, la Relazione tecnica afferma che la spesa prevista viene rivalutata annualmente sulla base del costo della vita: dalle informazioni fornite non è tuttavia possibile dedurre con certezza le percentuali di incremento considerate ai fini della stima, che andrebbero quindi esplicitate. Considerando infatti gli oneri che la relazione tecnica espone nella tabella riferita agli articoli 1-8 - con esclusione delle prime annualità su cui potrebbero incidere anche fattori ulteriori, come l'incremento dell'adesione o la disciplina temporanea - per le annualità 2025 e 2026 gli incrementi percentuali risultano di poco superiori all'1 per cento, mentre dal 2027 in poi gli incrementi annui risultano costantemente dello 0,60 per cento: circa gli elementi posti alla base di tali valutazioni, non esplicitati nella relazione tecnica ma che sembrano presupporre un'inflazione bassa, appare quindi opportuno acquisire chiarimenti dal Governo.
Con riferimento ai requisiti concernenti la residenza (per cittadini di uno Stato membro UE o extraUE), andrebbe acquisita conferma dal Governo circa la compatibilità di tali limitazioni con la pertinente disciplina europea sulle prestazioni sociali accessibili ai cittadini di Paesi terzi titolari di alcune categorie di permessi di soggiorno per lavoro, studio e ricerca.
Infine, con riferimento agli adempimenti in capo all'INPS (monitoraggio degli oneri, erogazione degli importi entro 60 giorni dalla presentazione della domanda, gestione della misura), appare utile acquisire conferma che gli stessi possano effettivamente essere svolti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Con riguardo all'articolo 10, commi 4 e 5, recante l'abrogazione delle detrazioni IRPEF per figli a carico, in merito ai profili di quantificazione si rileva che la relazione tecnica fornisce una stima di recupero di gettito evidenziando che il risultato è stato ottenuto mediante utilizzo di un modello di microsimulazione: per consentire la verifica parlamentare della predetta stima occorrerebbe quindi acquisire gli elementi (quali ad esempio il numero dei contribuenti interessati, la detrazione media fruita per le singole sottovoci oggetto di intervento, il carattere costante o variabile degli importi nel corso degli anni) sottostanti la quantificazioni, non esplicitati dalla Relazione tecnica.
Inoltre, andrebbero esplicitate le ragioni dell'andamento crescente (fino al 2029) del risparmio determinato dalla minore fruizione della detrazione IRPEF, ciò anche in considerazione del fatto che la disciplina vigente non prevede un incremento graduale dell'importo del beneficio spettante.
Con riferimento all'articolo 10, comma 6, in merito ai profili di quantificazione, andrebbero forniti elementi di valutazione circa gli effetti di minore spesa (per 5,6 milioni di euro annui sui tre saldi di finanza pubblica) ascritti alla soppressione del Fondo di sostegno alla natalità. Infatti, alla norma che istituiva il Fondo erano stati ascritti effetti di maggiore spesa per 6 milioni di euro annui a decorrere dal 2021, esclusivamente ai fini del saldo di indebitamento netto e del saldo netto da finanziare.
Con riguardo all'articolo 12, che autorizza l'INPS ad assumere un contingente di personale non dirigenziale pari a 300 unità, considerato che i relativi oneri assunzionali sono configurati come limite massimo di spesa, occorre valutare la formulazione delle suddette assunzioni all'interno di un contingente massimo: circa tale aspetto, andrebbe acquisito l'avviso del Governo.
Da ultimo, rappresenta la necessità di verificare che i benefici in denaro per sostenere le famiglie con figli a carico erogati dalle regioni, dalle provincie autonome e dagli enti locali non vengano computati ai fini dell'accesso, della quantificazione e del mantenimento dell'assegno unico e universale, in coerenza peraltro con il criterio direttivo affermato dall'articolo 1, comma 2, lettera *h)* della legge delega n. 46 del 2021, secondo cui l'assegno è pienamente compatibile con la fruizione di eventuali altre misure in denaro a favore dei figli a carico erogate da regioni, provincie autonome ed enti locali.
Per ulteriori approfondimenti, rinvia al dossier n. 277 dei Servizi del bilancio del Senato e della Camera dei deputati.

La sottosegretaria SARTORE si riserva di fornire gli elementi di risposta richiesti dalla relatrice.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(2448) ***Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024*** ,
(Tab. 1) - Stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 2022 e per il triennio 2022-2024 *(limitatamente alle parti di competenza)*
(Tab. 2) - Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2022 e per il triennio 2022-2024 *(limitatamente alle parti di competenza)*
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il PRESIDENTE avverte che sono state presentate le riformulazioni 25.8 (testo 4), 25.0.5 (testo 2), 32.0.24 (testo 2), 39.0.23 (testo 3), 46.0.1 (testo 3), 50.5 (testo 2), 50.0.39 (testo 2), 51.5 (testo 2), 51.0.71 (testo 2), 51.0.80 (testo 5), 84.0.3 (testo 2), 92.46 (testo 3), 94.19 (testo 2), 102.0.14 (testo 2), 109.0.7 (testo 3), 112.0.10 (testo 2), 116.23 (testo 3), 131.0.2 (testo 2), 135.0.8 (testo 2), 165.0.28 (testo 2), 166.20 (testo 2), 180.0.16 (testo 2) e 192.0.26 (testo 3), pubblicate in allegato.
Segnala inoltre che gli emendamenti 142.4, 141.9, 152.0.9 (testo 2), 39.0.7, 51.0.34, 91.5, 96.0.9, 32.1,

43.25, 101.0.17, 10.0.4 (testo 2) e 13.0.13 sono stati ritirati e trasformati rispettivamente negli ordini del giorno G/2448/67/5, G/2448/68/5, G/2448/69/5, G/2448/70/5, G/2448/71/5, G/2448/72/5, G/2448/73/5, G/2448/74/5, G/2448/75/5, G/24476/5, G/2448/77/5 e G/2448/78/5, pubblicati in allegato.

Avverte poi che sono stati inseriti tra gli emendamenti segnalati dai Gruppi parlamentari anche le proposte 41.0.1, 104.5, 131.0.90, 165.0.62, 166.20, 180.0.16 e 181.0.74.

Da ultimo, rileva criticamente che - nonostante l'impegno di tutti a non presentare riformulazioni oltre le ore 12 di ieri, 14 dicembre - continuano a pervenire ulteriori riformulazioni. Chiede pertanto a tutti i componenti della Commissione di attenersi agli accordi presi.

Si passa quindi all'illustrazione degli emendamenti e degli ordini del giorno.

Il senatore NASTRI (*FdI*) rivolge una critica sia di metodo che di merito al provvedimento in titolo: quanto al metodo, lamenta che il Governo abbia ritardato eccessivamente la presentazione del disegno di legge alle Camere; quanto al merito, ritiene che siano previsti stanziamenti per spese a suo giudizio improduttive, come il reddito di cittadinanza, e che invece non siano adeguatamente finanziate misure, come il *Superbonus* 110 per cento, che hanno rappresentato un volano per l'economia.
Illustra quindi l'emendamento 9.209 che proroga il *Superbonus* per interventi trainanti, nonché l'emendamento 9.108, sottolineando la necessità di estendere il *Superbonus* anche alle ville unifamiliari. Dopo essersi soffermato sulle proposte emendative del suo Gruppo che prorogano il *Superbonus* 110 per cento anche per gli enti del terzo settore, rimarca l'esigenza di ridurre gli appesantimenti burocratici sia per le imprese che per le famiglie, rammentando che il cosiddetto "caro materiali" ha messo a rischio le imprese.
Dà indi conto delle proposte emendative volte a prorogare gli incentivi per la ristrutturazione edilizia, soffermandosi in particolare sulla proposta 9.136, e richiama il tema del prezzo dei materiali. Illustra anche l'emendamento 9.330, finalizzato a semplificare la realizzazione di interventi di isolamento termico degli edifici, nonché l'8.0.82, in materia di teleriscaldamento. In conclusione, raccomanda l'approvazione delle proposte emendative del suo Gruppo in materia di bonus per favorire i cittadini che vogliono apportare migliorie alle rispettive abitazioni.

La senatrice ABATE (*Misto*) illustra l'emendamento 30.0.7 (testo 2) finalizzato a sostenere le piccole e medie imprese dell'agricoltura le quali, nel periodo difficile della pandemia, hanno assicurato l'approvvigionamento dei beni di prima necessità, mantenendo inalterati i livelli salariali. A fronte dello sforzo compiuto per preservare occupazione e produttività, occorrono a suo giudizio forme di sostegno in termini di riduzione dei contributi relativi alle gestioni previdenziali e assistenziali dovuti dal datore di lavoro agricolo per il proprio personale dipendente.
Ulteriori proposte, come il 165.0.21, sono finalizzate al rifinanziamento della cambiale agraria per le imprese agricole e della pesca, messe alla prova dall'aumento dal costo delle materie prime e dell'energia.

La senatrice MODENA (*FIBP-UDC*) illustra l'emendamento 8.0.4, volto ad istituire un codice ATECO per gli incaricati alle vendite a domicilio. Dà indi conto della proposta 6.0.10, relativa all'imposta di bollo della patente di guida per coloro i quali hanno più di 75 anni, soffermandosi poi sul 9.0.17 relativo alla verifica sismica degli immobili con possibilità di credito di imposta. Illustra inoltre l'emendamento 12.0.6, in materia di cosiddette "società di comodo", nonché l'emendamento 15.0.50, relativo alla dilazione di pagamento della rata per il 2022 dell'asta del 5G.
Dopo aver sollecitato l'impegno del Governo ad ampliare il Fondo per la povertà, illustra le proposte emendative a sostegno delle edicole e dell'editoria, con particolare riferimento alle proposte 114.0.1, 117.2, 122.5, 122.0.14 e 122.0.17.
Evidenzia altresì l'esigenza di tutelare i rapporti concessori delle Autorità portuali, affrontata dall'emendamento 132.0.4, rilevando poi la necessità di un risarcimento omogeneo per la tutela degli

orfani dei morti per COVID-19, discussa anche in 12ª Commissione e sottesa all'emendamento 94.0.13.
In conclusione, dà brevemente conto del subemendamento 9.2000/54, relativo alla tutela dei liberi professionisti coinvolti nei rapporti contrattuali tra privati.

Il senatore BALBONI (*FdI*) rammenta che il ministro Marta Cartabia, pochi giorni fa, ha annunciato una riforma della Magistratura onoraria attraverso la presentazione di uno specifico emendamento al disegno di legge di bilancio, volto a risolvere la questione delle mancate tutele dei magistrati onorari. Nel lamentare come tale proposta emendativa non sia ancora pervenuta né se ne conoscano i contenuti, puntualizza che i problemi della Magistratura onoraria sono noti da anni, nonostante siano proprio tali magistrati a consentire il funzionamento della giustizia. Afferma infatti che i giudici di pace risolvono circa il 40 per cento del contenzioso civile e il 50 per cento di quello penale, anche in materie che incidono sui diritti dei cittadini. Sottolinea peraltro che i giudici onorari risultano fondamentali anche per la composizione dei collegi. In tale ottica, l'emendamento 196.1 propone la stabilizzazione dei magistrati onorari al fine di riconoscerne il lavoro svolto e attribuire loro le tutele dovute.
Manifesta peraltro perplessità rispetto alle dichiarazioni del Governo sulla presunta parificazione tra magistrato onorario e funzionario di cancelleria, esprimendo inoltre preoccupazione per l'intenzione di introdurre un meccanismo di rinuncia ai diritti pregressi.

La senatrice MODENA (*FIBP-UDC*) aggiunge la firma all'emendamento 41.0.3.

Il senatore MAFFONI (*FdI*) richiama brevemente la propria esperienza di amministratore locale con riferimento al funzionamento del reddito di cittadinanza, rilevando criticamente che gli enti locali non hanno la possibilità di impiegare i percettori del reddito in attività o servizi utili alla collettività. Sottoscrive quindi la proposta 20.0.1, che abroga il reddito di cittadinanza e il reddito di emergenza, sostituendoli con un assegno di solidarietà per determinati nuclei familiari in possesso di requisiti di numerosità e di reddito. Illustra quindi in dettaglio il citato emendamento, richiamandone le modalità di attuazione e i requisiti dei beneficiari.

Il senatore DE BONIS (*Misto*) aggiunge la propria firma agli emendamenti 30.0.7 (testo 2) e 14.0.31.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI

Il PRESIDENTE avverte che la seduta antimeridiana di domani, giovedì 16 dicembre 2021, già convocata alle 9, non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 22.

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE
N. 2448

G/2448/67/5 (già em. 142.4)
Di Girolamo, Santillo, Faggi
La Commissione,

in sede di esame del disegno di legge 2448 recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024"

in sede di esame del disegno di legge recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024" (A.S. 2448),

premesso che:

il Titolo X del provvedimento in esame reca misure in materia di infrastrutture e mobilità sostenibili, transizione ecologica, energia e sisma;

l'articolo 142, in particolare, istituisce un Fondo per la progettazione degli interventi di rimessa in efficienza delle opere idrauliche e di recupero e miglioramento della funzionalità idraulica dei reticoli idrografici;

considerato che:

l'elevato numero di incombenze tecniche che gravano sulla struttura di supporto del Commissario Straordinario per la Sicurezza Idrica del Gran Sasso renderebbe necessario l'incremento di due unità di personale con figure specializzate che possano seguire la realizzazione degli interventi in corso di progettazione;

le risorse necessarie all'incremento di due unità di personale sarebbero già disponibili nella contabilità speciale n. 6169/401,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di incrementare di due unità di personale la struttura di supporto del Commissario Straordinario per la Sicurezza Idrica del Gran Sasso.

G/2448/68/5 (già em. 141.9)

Candura, Fregolent, Briziarelli, Ferrero, Faggi, Testor, Tosato

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024,

premesso che:

l'art. 10 comma 1 del Decreto legge 16 luglio 2020 n. 76, recante *"Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale"* convertito con la Legge 11 settembre 2020, n. 120 ha modificato l'art. 3 comma 1 lettera d) del Decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, introducendo di fatto "l'impossibilità all'utilizzo dei bonus edilizi" per quegli edifici che rientrano in ambiti sottoposti a vincolo paesaggistico, seppur privi di valore storico, artistico o architettonico, ma che necessitano di una radicale trasformazione e ricomposizione planivolumetrica;

in base alla suddetta modifica normativa, per identici edifici privi di valore storico, artistico e architettonico ubicati, il primo su area vincolata paesaggisticamente, il secondo su area non vincolata, solo per il secondo può essere eseguita la demolizione e ricostruzione con sagoma, prospetti e sedime diversi dall'originario, rientrando tale intervento nella fattispecie della ristrutturazione edilizia e quindi meritevole dei bonus edilizi quali l'ecobonus e sismabonus;

il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, a seguito di istanza presentata da alcuni Comuni delle Province di Vicenza e di Treviso, con propria nota del 11.08.2021 di Prot. 7944 ha fornito una precisazione applicativa della Legge 120 del 2020, ripresa dalla nota informativa dell'ANCI del 9 settembre 2021 di prot. 78, chiarendo la distinzione tra "*beni culturali"* e "*beni paesaggistici"*, consentendo anche agli immobili inseriti in aree di vincolo paesaggistico, di rientrare nella fattispecie della "ristrutturazione edilizia" senza il vincolo di mantenimento di sagoma, prospetti, sedime e volume, ai fini dell'applicazione del regime dei bonus edilizi;

tuttavia un recente parere il Ministero della Cultura ha ribadito l'interpretazione letterale della modifica normativa di cui all'art. 10 c.1 lettera b) punto 2) della Legge 120/2020, secondo cui l'equiparazione tra "*beni culturali"* e "*beni paesaggistici"* in un'unica fattispecie, vanifica la possibilità, per gli immobili posti in aree con vincolo paesaggistico, di essere sottoposti al regime della

Ristrutturazione Edilizia, in caso di non mantenimento di sagoma, prospetti e sedime,

considerato che:

vi sono molteplici immobili che, pur essendo inseriti in ambiti paesaggisticamente vincolati, oltre a non avere alcun tipo di pregio, sono antiestetici, staticamente pericolosi, energivori, obsoleti e degradati e che, per tali immobili, interventi di demolizione e ricostruzione comporterebbero evidenti benefici per il rinnovamento del paesaggio, con un impatto positivo sul contenimento del consumo del suolo, favorendo altresì operazioni di rinaturalizzazione del suolo occupato da fabbricati e/o da elementi incongrui o di degrado;

la disposizione introdotta dal Decreto legge n.76 del 2020 avrà come conseguenza il blocco dei lavori di rifacimento di molti di quei manufatti che, per loro natura o età, necessiterebbero di interventi, a discapito del necessario un miglioramento del decoro architettonico, ambientale e della sicurezza e soprattutto in contraddizione con la volontà del legislatore di promuovere un "ammodernamento e miglioramento" del patrimonio immobiliare esistente,

impegna il Governo:

a valutare interventi normativi, anche nell'ambito del Decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, affinché venga consentita, fatta salva la necessità di acquisire il parere favorevole della Soprintendenza e fatte salve le specifiche previsioni degli strumenti urbanistici comunali, la ristrutturazione edilizia senza vincoli di mantenimento di sagoma, prospetti e sedime, per gli immobili privi di valore storico, artistico o architettonico, ricadenti in aree con vincolo paesaggistico, e quindi consentire loro l'accesso ai bonus edilizi.

G/2448/69/5 [già em. 152.0.9 (testo 2)]

Candura, Fusco, Casolati, Ferrero, Faggi, Testor, Tosato, Fregolent

La Commissione,

in sede di esame del disegno di legge 2448 recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024"

premesso che:

l'articolo 152 della legge di Bilancio reca misure per l'ammodernamento del parco infrastrutturale dell'Arma dei carabinieri;

viene pertanto istituito un fondo, presso il Ministero della difesa, con una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2022, 30 milioni di euro per l'anno 2023 e 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2036, per la costruzione di nuove caserme demaniali con le annesse pertinenze e l'acquisto dei relativi arredi e la ristrutturazione, l'ampliamento, il completamento, l'esecuzione di interventi straordinari, l'efficientamento energetico e l'adeguamento antisismico di quelle già esistenti, comprese quelle confiscate alla criminalità organizzata;

considerato che, risulta pertanto necessario provvedere ad una importante opera di ristrutturazione e rinnovamento delle infrastrutture militari, come le caserme, che sono in gran parte risalenti al secondo dopoguerra;

al contempo, la crisi pandemica ha esacerbato alcune difficoltà strutturali di diversi comuni in Italia, che hanno visto diminuire i propri introiti ed hanno al contempo dovuto far fronte alle emergenze della propria cittadinanza;

di conseguenza, sono venute meno alcune opere di manutenzione per le caserme di proprietà dei comuni,

si impegna il governo:

a valutare l'opportunità di individuare le caserme di proprietà dei comuni, il cui stato di manutenzione richieda una ristrutturazione dell'opera ovvero la sua demolizione con conseguente realizzazione di nuova opera, e di finanziare conseguentemente interventi di ristrutturazione e ammodernamento delle predette caserme

G/2448/70/5 (già em. 39.0.7)

Modena

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024",

premesso che:

la figura professionale del consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede ha ormai consolidato la propria funzione sociale, particolarmente evidenziata dall'assistenza offerta alla clientela nel periodo pandemico e la prevenzione di azioni basate su emotività potenzialmente dannose per i risparmiatori. La stessa pandemia ha però evidenziato un problema già esistente in precedenza, ma ora acuito ai massimi livelli degli ultimi decenni: la difficoltà per i giovani nel trovare occupazione;

nell' analisi su come coniugare una professione in crescita, per rispondere alla domanda del mercato e della società contemporanea, con la disponibilità di grandi quantità e qualità di giovani presenti sul mercato del lavoro, ci si è resi conto della necessità di creare stimoli verso i professionisti senior, affinché questi siano portati ad agevolare l'ingresso di nuove leve e a farle crescere mediante la condivisione di esperienze e competenze maturate negli anni. Il risultato previsto sarebbe l'inizio di un processo virtuoso e continuativo di ricambio generazionale, che coniugherebbe a sistema esperienze consolidate e capacità tecnologiche e comunicazionali tipiche della cultura contemporanea, con conseguente azione di sviluppo della cultura finanziaria media nei cittadini, obiettivo ormai ineludibile e nel quale, purtroppo, l'Italia non eccelle certamente nelle graduatorie europee e mondiali. Considerato il complesso delle funzioni sociali svolte, lo Stato potrebbe fare la sua parte fornendo alcuni benefici fiscali ai professionisti disponibili a diventare parte attiva nel processo ipotizzato, vincolati all'effettivo adempimento della funzione di sviluppo prevista attraverso ad esempio la concessione di un credito d'imposta ai consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede di cui dall'articolo 31 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 che, agendo quale soggetto ospitante, si impegnano ad accogliere presso le proprie strutture studenti in tirocinio di formazione e orientamento;

è ipotizzabile che la crescita del settore porti a un fabbisogno incrementale dai 10.000 ai 15.000 professionisti nei prossimi 5 anni, oltre ad un ricambio generazionale tra il 5 ed il 10% dei consulenti finanziari attivi iscritti all'albo per anno nei prossimi 10 anni, quindi tra i 1.500 ed i 3.000 soggetti annui, numeri necessari in considerazione dell'età media degli iscritti all'Albo professionale, attualmente di circa 52 anni;

va sottolineato, per l'erario, che i soggetti che verrebbero così inseriti nel mondo del lavoro svolgerebbero attività remunerata in modo certificato, con effettivo aumento futuro del gettito, tale da giustificare ampiamente i benefici fiscali concessi,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di adottare misure volte a riconoscere un credito d'imposta ai consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede di cui dall'articolo 31 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 che, agendo quale soggetto ospitante, si impegnano ad accogliere presso le proprie strutture studenti in tirocinio di formazione e orientamento.

G/2448/71/5 (già em. 51.0.34)

Damiani

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024",

premesso che:

con decisione del 13 dicembre 2019, la Banca d'Italia ha sottoposto la Banca Popolare di Bari alla procedura di amministrazione straordinaria ai sensi dell'articolo 70, comma 1, e 98 del decreto legislativo n. 385 del 1993 (TUB) e successive modifiche ed integrazioni;

a seguito di tale decisione moltissimi investitori e risparmiatori hanno registrato ingenti perdite

del valore dei titoli azionari vanificando in alcuni casi i risparmi di una vita;

sarebbe opportuno, in questa particolare fase economica e sociale del nostro paese istituire un fondo presso il Ministero dell'economia e delle finanze finalizzato ad indennizzare le persone fisiche o i loro successori mortis causa, nonché il coniuge, il convivente more uxorio o i parenti entro il secondo grado che hanno registrato perdite del valore dei titoli azionari a seguito della decisione della Banca di Italia di sottoporre la Banca Popolare di Bari alla procedura di amministrazione straordinaria,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di istituire presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze un fondo destinato al ristoro dei risparmiatori e soci della Banca popolare di Bari che hanno registrato perdite del valore dei titoli azionari posseduti alla data del 1° dicembre 2019.

G/2448/72/5 (già em. 91.5)

Damiani, Ferro, Saccone, Modena

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024",

premesso che:

l'articolo 91 del disegno di legge dispone un incremento delle risorse pluriennali per gli interventi in materia di edilizia sanitaria e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico;

sarebbe opportuno garantire che una quota minima delle risorse utilizzate per gli interventi di ristrutturazione edilizia, dell'ammodernamento del patrimonio strutturale e tecnologico, di cui all'articolo 20 della legge 67/88, venga destinata agli IRCCS, senza discriminazioni tra quelli di diritto pubblico e quelli di diritto privato;

tale esigenza nasce dalla constatazione che, sino ad oggi, tali Istituti sono stati penalizzati in sede di definizione dei programmi di intervento e di allocazione delle risorse;

l'articolo 4 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, - rubricato "Assistenza sanitaria" - al comma 15, prevedeva, infatti, che: "Gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, i policlinici universitari a diretta gestione, gli ospedali classificati, gli istituti zooprofilattici sperimentali e l'Istituto superiore di sanità possono essere ammessi direttamente a beneficiare degli interventi di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, su una apposita quota di riserva determinata dal CIPE, su proposta del Ministro della sanità, previo conforme parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in sede di definizione della disponibilità per i mutui";

tale modalità di finanziamento (c.d. ammissione diretta) è di fatto caduta in disuso per la mancata allocazione di risorse da parte del CIPE;

nell'attuale contesto storico, in cui la salute dei cittadini è strettamente legata alla ricerca scientifica sanitaria, occorre fornire adeguati strumenti di finanziamento anche agli IRCSS che, in qualità di centri di eccellenza di ricerca, necessitano di sostegno economico per dotarsi di strutture moderne e tecnologicamente avanzate;

la previsione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, essendo le linee di finanziamento per la ricerca sanitaria già previste,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di adottare misure volte a garantire che una quota minima delle risorse utilizzate per gli interventi di ristrutturazione edilizia, dell'ammodernamento del patrimonio strutturale e tecnologico, di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988 n.67, sia destinata agli IRCCS, senza discriminazioni tra quelli di diritto pubblico e quelli di diritto privato.

G/2448/73/5 (già em. 96.0.9)

Rizzotti, Ferro

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024",

premesso che:

i medicinali plasmaderivati (MPD) sono utilizzati per il trattamento di numerose condizioni cliniche acute, croniche e rare, spesso genetiche e nella maggior parte dei casi pericolose per la vita;

l'efficacia di tali cure, in grado di prevenire la morte prematura, ridurre le disabilità e migliorare la qualità della vita dei pazienti è di tale importanza da aver comportato negli ultimi trent'anni un continuo aumento del fabbisogno mondiale di plasmaderivati, ed in particolar modo di immunoglobuline, di cui vi è una cronica carenza;

le stringenti regole sul prezzo dei plasmaderivati imposte da AIFA e la presenza di misure fiscali per il contenimento della spesa farmaceutica, il c.d. payback, unitamente alla carenza globale di plasma, comportano un formidabile deterrente per l'allocazione dei farmaci plasmaderivati nel nostro Paese, e conseguentemente un uso pro-capite di MPD inferiore rispetto a quello di altri Paesi UE, con un significativo pericolo per la continuità terapeutica dei pazienti;

il decreto-legge 95/2012 - recante " Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini" - nel regolare la spesa sanitaria italiana, riconosce il ruolo strategico e la peculiarità dei plasmaderivati prevedendone l'esclusione dal ripiano della spesa farmaceutica (art. 15, co. 5);

l'esenzione dal payback non ricomprende tuttavia l'intera categoria degli MPD ma esclusivamente quelli prodotti in conto lavoro;

alla luce della necessità di incrementare la disponibilità di immunoglobuline in Italia, sarebbe quindi opportuno escludere le immunoglobuline dal payback per il ripiano della spesa farmaceutica,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di adottare misure volte a prevedere che l'esclusione delle immunoglobuline dal calcolo del payback per il ripiano della spesa farmaceutica. La copertura della misura, pari a 180 milioni di euro l'anno, è individuata nel Fondo per le esigenze indifferibili e urgenti di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.190.

G/2448/74/5 (già em. 32.1)

Floris, Evangelista, Fenu, Toffanin, Sciascia, Serafini, Doria, Lunesu, De Vecchis, Alessandrini, Marilotti

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024",

premesso che:

l'articolo 10 del Decreto Legge 21 ottobre 2021, n. 146 recante misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili, prevede misure di integrazione salariale per i lavoratori di Alitalia Cityliner in amministrazione straordinaria;

al fine di garantire la continuità del sostegno al reddito dei lavoratori dipendenti di Alitalia Sai e Alitalia Cityliner coinvolti dall'attuazione del programma della procedura di amministrazione straordinaria di cui all'articolo 79, comma 4-*bis*, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sarebbe opportuno che il trattamento di integrazione salariale di cui al citato articolo 10, comma 1, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, sia prorogato di ulteriori 12 mesi;

considerata la particolare condizione che stanno vivendo i lavoratori di Air Italy, sarebbe necessario estendere tali misure anche ai suddetti lavoratori,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di estendere i trattamenti di integrazione salariale anche ai lavoratori di Air Italy prorogando contestualmente di ulteriori 12 mesi le misure di cui articolo 10, comma 1, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146

G/2448/75/5 (già em. 43.25)

Ferro, Damiani, Rizzotti

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024",

premesso che:

il perdurare dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 ha messo a dura prova le già impegnative attività di cura non professionale svolte dal caregiver familiare;

in questo quadro sarebbe opportuno che il fondo per il sostegno del ruolo di cura e assistenza del caregiver familiare di cui all'articolo 1 commi 483-484 della legge 30 dicembre 2018 n. 145 venisse ulteriormente incrementato almeno per il triennio dall'anno 2022 al 2024;

è inoltre auspicabile che parte dell'assegnazione delle risorse destinate alle Regioni sia subordinata, da parte delle stesse alla presentazione di progetti che prevedono la formazione per il caregiver familiare,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di adottare misure volte ad incrementare l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1 commi 483-484 della legge 30 dicembre 2018 n. 145 almeno per il triennio 2022-2024, subordinando parte dell'assegnazione delle risorse destinate alle Regioni alla presentazione, da parte delle stesse, di progetti che prevedono la formazione per il *caregiver* familiare.

G/2448/76/5 (già em. 101.0.17)

Papatheu

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024",

premesso che:

l'attuale situazione epidemiologica ha ulteriormente aggravato l'attività usurante del personale infermieristico operante in "area critica", quali, pronto soccorso, ospedali e reparti adibiti a centro COVID-19, le terapie intensive e le sale operatorie;

tale condizione potrebbe in parte essere compensata attraverso un trattamento pensionistico anticipato per il personale citato;

sarebbe opportuno prevedere in via transitoria e sperimentale per il triennio 2022-2024 la possibilità di usufruire per tale personale di un trattamento pensionistico anticipato in funzione dell'attività usurante che svolgono,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di prevedere in via transitoria e sperimentale per il triennio 2022- 2024 un trattamento pensionistico anticipato per tutto il personale infermieristico operante in "area critica".

G/2448/77/5 [già em. 10.0.4 (testo 2)]

Ferro, Damiani, Rizzotti

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024",

premesso che:

l'articolo 10 reca la proroga del credito d'imposta per investimenti in beni strumentali

«?Transizione 4.0?» e del credito d'imposta per investimenti in ricerca e sviluppo, in transizione ecologica, in innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività innovative;

occorre sostenere le attività di ricerca, sviluppo e innovazione in campo scientifico o tecnologico;

l'articolo 31-*bis* del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla Legge 23 luglio 2021, n. 106, ha previsto in via sperimentale per il 2021 un credito di imposta per la ricerca biomedica, con la funzione di restituire ai soggetti che concorrono senza scopo di lucro allo sviluppo della ricerca sanitaria una percentuale - pari al 17% - della spesa sostenuta per il pagamento IVA su apparecchiature e reagenti,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di prevedere: misure di aiuto, sotto forma di credito di imposta, per le attività di ricerca, sviluppo e innovazione, in favore di imprese residenti e di stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti che svolgono attività di ricerca, sviluppo e innovazione in esecuzione di contratti stipulati con imprese residenti o localizzate in altri Stati membri dell'Unione europea, negli Stati aderenti all'accordo sullo Spazio economico europeo; la stabilizzazione del credito d'imposta ricerca biomedica previsto in via sperimentale per il 2021 dal citato articolo 31-*bis* del decreto legge 73/2021 - c.d. DL Sostegni-*bis*.

G/2448/78/5 (già em. 13.0.13)

Ferro, Damiani

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024",

premesso che:

il comma 185 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n.160 - legge di bilancio 2020 - ha riconosciuto un credito d'imposta alle imprese che a decorrere dal 1° gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, ovvero entro il 30 giugno 2021 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2020 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, effettuano investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, alle condizioni e nelle misure stabilite dai commi 188, 189 e 190 in relazione alle diverse tipologie di beni agevolabili,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di adottare misure volte a prorogare la misura di cui al comma 185 citato in premessa, alle imprese che a decorrere dal 1°gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2022, ovvero entro il 30 giugno 2023 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, effettuano investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato.

Art. 25

25.8 (testo 4)

De Petris, Buccarella, Ruotolo, Grasso, Laforgia, Catalfo

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

1. Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

"1-*bis*. All'articolo 1 comma 179 dopo la lettera d) e all'articolo 1 comma 199 dopo la lettera d) sono aggiunte le seguenti lettere e) ed f):

e) ai lavoratori cessati dal rapporto di lavoro per morte del titolare di impresa, licenziati per mancato superamento del periodo di prova, cessati dal rapporto di lavoro per decesso della persona a cui prestano assistenza.

f) ai lavoratori in Cassa integrazione a zero ore e ai lavoratori disoccupati da oltre 24 mesi."

1-*ter*. All'articolo 1 comma 199 della legge 11 dicembre 2016 n. 232 lettera a) le parole "da almeno tre mesi" sono soppresse.

2. Al comma 2, dopo le parole "Le disposizioni di cui alla lettera d) del comma 179" aggiungere le parole "e della lettera d) del comma 199";
3. Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:

"2 - bis. Al comma 179, lettera c), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo le parole "uguale al 74 per cento", sono aggiunte le seguenti: "o risultino tra i lavoratori maggiormente esposti al rischio di contagio ai sensi dell'articolo 83, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e che verranno giudicati inidonei alla mansione".

"2 - ter. Al comma 199, lettera c), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo le parole "uguale al 74 per cento", sono aggiunte le seguenti: "o risultino tra i lavoratori maggiormente esposti al rischio di contagio ai sensi dell'articolo 83, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e che verranno giudicati inidonei alla mansione".

4. Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

"3-*bis*. A decorrere dal 1° gennaio 2022, ai fini del riconoscimento dell'indennità di cui al comma 179, dell'articolo 1, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, il requisito contributivo richiesto alla lettera d) del medesimo comma è ridotto a 30 anni per le professioni indicate nell'allegato 2 bis.

3-*ter*. Gli ormeggiatori e i barcaioli iscritti nei registri di cui agli articoli 208 e 216 del Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione, adottato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, sono dichiarati inabili al lavoro portuale esclusivamente dal personale medico dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, ai fini della cancellazione dai predetti registri e del riconoscimento della pensione di inabilità di cui all'articolo 2 della legge 12 giugno 1984, n. 222. Le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente comma con particolare riguardo ai requisiti sanitari per l'accertamento della inabilità al lavoro portuale, sono disciplinate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e con il Ministro della salute, da adottare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Agli oneri derivanti dal presente comma pari a 0,3 milioni per il 2022, a 0,4 milioni per il 2023, a 0,4 milioni per il 2024, a 0,5 milioni per il 2025, 0,5 milioni per il 2026, a 0,6 milioni per il 2027, a 0,6 milioni per il 2028, a 0,6 milioni per il 2029, a 0,7 milioni per il 2030, a 0,7 milioni per il 2031, a 0,7 milioni per il 2032, a 0,7 milioni per il 2033 e a 0,7 milioni per il 2034, si provvede corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rideterminato dall'articolo 194 della presente legge.

3-*quater*. All' articolo 1, comma 1 del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, alla lettera a) aggiungere in fine le seguenti parole "come integrato dalle lettere d-*bis*) e d-*ter*) del presente comma" e dopo la lettera d) aggiungere le seguenti "d-*bis*) addetti nelle fabbriche e in altri impianti per la lavorazione della ceramica;

d-*ter*) Lavoratori nei porti a turni svolgenti le seguenti mansioni: gruista, addetto a rizzaggio e derizzaggio, operaio di manutenzione o di officina addetto a manutenzione e riparazione di gru banchina e piazzale, ormeggiatore, barcaiolo e pilota del porto, identificati con i codici ISTAT 3.1.6.1.3; 6.2.3.4; 7.4; 7.4.5.3; 8.1.3».

3-*quinquies*. Le disposizioni di cui alla lettera d) del comma 199, dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 si applicano ai lavoratori dipendenti di cui alle professioni indicate nell'allegato 2 annesso alla presente legge e che pertanto dovrà avere come intestazione: "Modifica della normativa su ape sociale e precoci";

3-*sexies*. A decorrere dal 1°gennaio 2022 alla lettera a), del comma 199, dell'articolo 1, della legge 11 dicembre 2016 n.232 sono abrogate le parole: "da almeno tre mesi"."

3-*septies*. Ai maggiori oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi da 3-*bis* a 3-*sexies*, valutati in 150 milioni per il 2022, 260 milioni per 2023 e 280 per il 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rideterminato dall'articolo 194 della presente legge.

Conseguentemente dopo l'allegato 2 inserire il seguente

Allegato 2 bis

Professioni sulla base della classificazione Istat

6.1 Operai specializzati dell'industria estrattiva, edilizia e manutenzione edifici

6.4 Operai specializzati dell'agricoltura, foreste, zootecnia, pesca e caccia

7.4.4 Conduttori macchine movimento terra, sollevamento e maneggio materiali

8.3 Professioni non qualificate dell'agricoltura, manutenzione verde, allevamento, silvicoltura e pesca.

8.4.1 Personale non qualificato delle miniere e delle cave

8.4.2 Personale non qualificato delle costruzioni e professioni assimilate";

25.0.5 (testo 2)

Conzatti

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 25- ***bis.***

(Rifinanziamento Fondo distribuzione derrate alimentari agli indigenti)

1. La dotazione del fondo di cui all'articolo 58, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è incrementata di 4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 194.».

Art. 32

32.0.24 (testo 2)

Tosato, Ferrero, Faggi, Testor

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Art. 32-bis.

(Disposizioni in materia di trattamento straordinario di integrazione salariale per le imprese del settore dell'editoria)

1. All'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 69, le parole: «richiesti dal 1° gennaio 2018» sono sostituite dalle seguenti: «richiesti dal 1° gennaio 2023 per le imprese editrici e stampatrici di periodici, le quali abbiano presentato al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in data compresa tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2023, piani di riorganizzazione o ristrutturazione aziendale in presenza di crisi, ai sensi dell'articolo 25-bis, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.».".

Conseguentemente,

all'articolo 194, comma 1, sostituire le parole: «600 milioni di euro per l'anno 2022 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023» con le seguenti: «595 milioni di euro per l'anno 2022, di 495 milioni di euro per l'anno 2023 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024».

Art. 39

39.0.23 (testo 3)

Damiani, Cangini, Ferro, Saccone, Modena, Binetti, De Poli, Gallone

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 39-bis.

1. Al fine di favorire la diffusione delle attività assistenziali sia nel campo sociale che sanitario, nonché le attività educative della Fondazione "Istituto Filippo Cremonesi" è riconosciuto per l'anno 2022 un contributo straordinario pari a 150.000 euro in favore della stessa allo scopo di sostenere le fondamentali attività che svolge all'interno della comunità in cui opera. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a euro 150.000 euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.

2. Ai fini di mettere a disposizione del pubblico e degli studiosi il patrimonio artistico e culturale di Franco Zeffirelli, risultato di quasi settant'anni di carriera e dichiarato "di particolare interesse storico" da parte del Ministero per i beni e le attività culturali ai sensi del decreto legislativo n. 42 del 2004 in data 29 gennaio 2009, è riconosciuto un contributo di 100.000 euro per l'anno 2022 a favore della Fondazione privata senza fini di lucro "Franco Zeffirelli onlus", istituita nel 2015. Agli oneri derivanti dal presente comma pari a 100.000 euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.

3. In occasione dell'ottantesimo anniversario della nascita della Democrazia Cristiana è autorizzata la spesa di euro 100.000 per l'anno 2022 a favore della Fondazione De Gasperi ai fini del programma straordinario di valorizzazione dell'archivio degasperiano inedito, oltreché della promozione di ricerche, seminari e convegni da svolgere presso scuole superiori, università e amministrazioni locali. Agli oneri derivanti dal presente comma pari a 100.000 euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.

4. Al fine di sostenere i lavori di messa in sicurezza della Chiesa di San Pietro in Colle nel Comune di Caldiero (VR) che presenta l'interesse culturale di cui agli articoli 10, comma 1 e 12 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n.42 è autorizzato per l'anno 2022 un contributo di 200.000 euro a favore della Parrocchia di Caldiero. Agli oneri derivanti dal presente comma pari a 200.000 euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.

Art. 46

46.0.1 (testo 3)

Faraone, Cucca, Marino, Sbrollini

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 46-*bis*

(Modifiche alla misura agevolativa "Resto al Sud" di cui all'articolo 1 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91)

1.vA seguito del perdurare dello stato di emergenza pandemico da Covid-19 e delle forti ripercussioni nei confronti del tessuto produttivo e delle imprese, nel caso in cui l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A. - Invitalia, accerti che il mancato rispetto del

requisito di cui all'articolo 13, comma 1, lett. g) del D.M. 9 novembre 2017, n. 174 da parte del soggetto beneficiario della misura di cui all'articolo 1 del decreto legge 20 giugno 2017, n. 91, derivi da fatti o atti non imputabili al medesimo soggetto e ricollegabili all'emergenza pandemica, lo stesso non è tenuto alla restituzione dei contributi eventualmente ricevuti.

Art. 50

50.5 (testo 2)

Alessandrini, Ferrero, Faggi, Testor, Tosato

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

"2-*bis*. All'articolo 34 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, dopo il comma 2-*bis* è inserito il seguente: «*2*-ter. *Una quota del fondo di cui al comma 1, non minore del 10 per cento, è utilizzata per finanziare interventi e progetti in favore degli studenti con disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico, per le finalità di cui alla legge 8 ottobre 2010, n. 170*».".

50.0.39 (testo 2)

Augussori, Ferrero, Faggi, Testor, Tosato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 50-*bis*.

(*Disposizioni in materia di indennità di malattia per lavoratori fragili e temporaneamente inidonei alla mansione per causa COVID-19*)

1. All'articolo 26 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo il comma 2-*bis* è inserito il seguente: «*2*-ter. *Fino al 31 marzo 2022, i lavoratori di cui al comma 2, nonché i lavoratori dipendenti pubblici e privati riconosciuti temporaneamente inidonei alla mansione lavorativa per cause legate all'emergenza epidemiologica da COVID-19, di cui all'articolo 83, comma 3, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, la cui assenza dal servizio sia superiore al massimo indennizzabile, conservano il diritto a percepire l'indennità di malattia per ulteriori 30 giorni*.».".

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche per il periodo compreso tra il 18 marzo 2020 e la data di entrata in vigore della presente legge.

3. In deroga alle disposizioni vigenti, gli oneri a carico del datore di lavoro, che presenta domanda all'ente previdenziale, e dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) connessi con le tutele di cui al comma 1 sono posti a carico dello Stato nel limite massimo di spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2022. L'INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa di cui al primo periodo del presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto, anche in via prospettica, il limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande.".

*Conseguentemente, all'articolo 194, comma 1, sostituire le parole: «*600 milioni di euro per l'anno 2022*» con le seguenti: «*595 milioni di euro per l'anno 2022*».*

Art. 51

51.5 (testo 2)

Sbrollini, Conzatti

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-*bis*. Per sostenere le attività sportive universitarie e la gestione delle strutture e degli impianti per la pratica dello sport nelle università la dotazione finanziaria della legge 28 giugno 1977, n. 394, è integrata di 1 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024.

3-*ter*. All'onere derivante dal comma 3-*bis*, pari a 1 milioni di euro per gli anni 2022, 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 194.».

51.0.71 (testo 2)

Garavini, Conzatti, Giacobbe

"font-size:medium">Dopo l' ***articolo*** *, inserire il seguente:*

«Art. 51- ***bis.***

(Unità immobiliari possedute da residenti all'estero)

1. I commi 48 e 49 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono sostituiti dai seguenti:

"48. A partire dall'anno 2022 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, l'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è applicata nella misura del 25% e la tassa sui rifiuti avente natura di tributo o la tariffa sui rifiuti avente natura di corrispettivo, di cui, rispettivamente, al comma 639 e al comma 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è dovuta in misura ridotta di due terzi.

49. Per il ristoro ai comuni delle minori entrate derivanti dal comma 48 è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione su base annua di 18 milioni di euro. Alla ripartizione del fondo si provvede con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge".

2. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 6 milioni di euro a decorrere dal 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 194.».

51.0.80 (testo 5)

Fedeli, Malpezzi, Manca, Ferrazzi, Rossomando

"font-size:medium">Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 51-bis.

(Disposizioni in materia di Terzo settore)

1. Al fine di sostenere le attività delle organizzazioni di volontariato, delle associazioni di promozione sociale e delle fondazioni del Terzo settore, anche per fronteggiare le conseguenze determinate dalla pandemia da Covid-19, la dotazione della seconda sezione del Fondo di cui all'articolo 72 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, è incrementata di 100 milioni di euro per l'anno 2022, 100 milioni di euro per l'anno 2023 e 100 milioni di euro per l'anno 2024. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2022, 100 milioni di euro per l'anno 2023 e 100 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal comma 1 dell'articolo 194.

2. Le rendite patrimoniali di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 117 del 3 luglio 2017 degli Enti Filantropici del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 117 del 3 luglio 2017 sono esenti dalle imposte sui redditi. Ad esse non si applicano le ritenute previste dai commi 2 e 3 dell'articolo 26 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e successive modificazioni, sugli interessi ed altri proventi dei conti correnti e depositi bancari, e le ritenute previste dai commi 3-bis e 5 del medesimo articolo 26 e dall'articolo 26-quinquies del predetto decreto nonché dall'articolo 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77, e successive modificazioni. Il regime fiscale di cui al presente comma 1 condizionato al rispetto dei requisiti indicati agli articoli 37, 38 e 39 del decreto legislativo 117 del 3 luglio 2017. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal comma 1 dell'articolo 194.

3. Al fine di sostenere gli enti del Terzo settore colpiti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, le concessioni loro affidate degli immobili ubicati su terreni demaniali o comunali, che siano in attesa di rinnovo o scadute ovvero in scadenza entro il 31 dicembre 2021, sono prorogate fino al 31

dicembre 2023, allo scopo di consentire un riequilibrio economico-finanziario in vista delle procedure di affidamento, da espletare ai sensi delle vigenti disposizioni legislative.

4. Al primo comma dell'articolo 81 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, le parole: "con modalità non commerciali" sono soppresse. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal comma 1 dell'articolo 194.

5. Al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 79:

1) al comma 2-bis le parole: "e per non oltre due periodi d'imposta consecutivi" sono soppresse.

2) dopo il comma 2-bis è aggiunto il seguente comma:

"2-ter. Gli enti del Terzo settore possono applicare i criteri di cui ai precedenti commi 2 e 2-bis con riguardo al totale delle attività di interesse generale svolte ovvero per gruppi omogenei, tenendo conto delle caratteristiche delle stesse".

3) al comma 4, le parole: "di cui al comma 5", sono sostituite dalle seguenti: "di natura non commerciale ai sensi del comma 5".

4) al comma 5-bis, dopo le parole: "le quote associative dell'ente,", sono aggiunte le seguenti: "i proventi de-commercializzati di cui agli articoli 84 e 85,".

5) al comma 5-ter, dopo le parole: "a partire dal periodo d'imposta" sono aggiunte le seguenti: "successivo a quello".

6) al comma 6, al terzo alinea, alla fine sono aggiunte le seguenti parole: ", salvo che le relative attività siano svolte alle condizioni di cui ai commi 2 e 2-bis";

b) all'articolo 82:

1) al comma 3, alla fine è aggiunto il seguente periodo: "Per tutti gli altri enti del terzo settore l'imposta di registro si applica in misura fissa agli atti, contratti, convenzioni e a ogni altro documento relativo alle attività di interesse generale di cui all'articolo 5 accreditate o contrattualizzate o convenzionate con le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con l'Unione europea, con amministrazioni pubbliche straniere o con altri organismi pubblici di diritto internazionale.";

2) dopo il comma 5, è aggiunto il seguente comma:

"5-bis. I prodotti finanziari, i conti correnti ed i libretti di risparmio detenuti all'estero dai soggetti di cui al comma 1, sono esenti dall'imposta sul valore dei prodotti finanziari esteri di cui al comma 18 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 22 dicembre 2011, n. 214.";

3) dopo il comma 6, è aggiunto il seguente comma:

"6-bis. Gli immobili posseduti e utilizzati dagli enti non commerciali del Terzo settore di cui all'articolo 79, comma 5, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali, di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, comma 1, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222, sono esenti dall'imposta sul valore degli immobili situati all'estero di cui al comma 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 22 dicembre 2011, n. 214. Qualora l'unità immobiliare abbia un'utilizzazione mista, l'esenzione di cui al precedente periodo si applica solo alla frazione di unità nella quale si svolge l'attività di natura non commerciale, se identificabile attraverso l'individuazione degli immobili o porzioni di immobili adibiti esclusivamente a tale attività. Nel caso in cui non sia possibile procedere ai sensi del precedente periodo, l'esenzione si applica in proporzione all'utilizzazione non commerciale dell'immobile. La percentuale di utilizzazione non commerciale dell'immobile va individuata in funzione del rapporto esistente fra le entrate derivanti da attività non commerciali e

quelle derivanti da attività commerciali, secondo i criteri di cui all'articolo 79.";

4) al comma 8, alla fine è aggiunto il seguente periodo: "Dopo il n. 2) della lettera a) del comma 1 dell'articolo 11 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 è aggiunto il seguente numero: 2-bis) per gli enti del Terzo settore che si qualificano come non commerciali ai sensi di quanto disposto dal comma 5 dell'articolo 79 del Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, un importo pari alla retribuzione lorda corrisposta su base annua, per ogni lavoratore dipendente a tempo indeterminato impiegato nel periodo di imposta;'";

c) all'articolo 83:

1) al comma 1, le parole: "enti del Terzo settore non commerciali di cui all'articolo 79, comma 5" sono sostituite dalle seguenti: "enti del Terzo settore di cui all'articolo 82, comma 1".

2) al comma 2, le parole: "enti del Terzo settore non commerciali di cui all'articolo 79, comma 5" sono sostituite dalle seguenti: "enti del Terzo settore di cui all'articolo 82, comma 1"; al medesimo comma 2, le parole: "qualora la deduzione sia di ammontare superiore al reddito complessivo dichiarato, diminuito di tutte le deduzioni,", sono sostituite dalle parole: "L'eventuale";

3) il comma 3 è abrogato;

e) all'articolo 85:

1) nella rubrica, dopo le parole: "associazioni di promozione sociale", sono aggiunte le seguenti "e delle società di mutuo soccorso";

2) al comma 1, dopo le parole: "associazioni di promozione sociale", sono aggiunte le seguenti "e dalle società di mutuo soccorso";

3) al medesimo comma 1, le parole "ovvero degli associati di altre associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento, atto costitutivo o statuto fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale" sono sostituite dalle seguenti: "degli iscritti o partecipanti, di altre associazioni di promozione sociale che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento, atto costitutivo o statuto fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale, dei rispettivi associati o iscritti o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali";

4) al comma 4, alla lettera a) le parole "degli associati e dei familiari conviventi degli stessi" sono sostituite dalle seguenti: "degli stessi soggetti indicati al comma 1"; alla lettera b) le parole "diversi dagli associati" sono sostituite dalle seguenti: "diversi dai soggetti indicati al comma 1";

f) all'articolo 86:

1) al comma 5, dopo le parole: "dagli obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture contabili" sono aggiunte le seguenti: ", nonché degli obblighi di certificazione e trasmissione dei corrispettivi";

g) all'articolo 87:

1) al comma 1, lettera b), le parole "di cui agli articoli 5 e 6" sono sostituite dalle seguenti "di cui agli articoli 5, 6 e 7";

2) al comma 5, alla fine sono aggiunte le seguenti parole: "nonché all'obbligo di adozione del registratore di cassa e di trasmissione dei corrispettivi.";

3) al comma 7, al primo alinea, le parole: "dal momento in cui si verificano" sono sostituite dalle seguenti: "dalla data di chiusura dell'esercizio nel quale si sono verificati"; il secondo alinea è sostituito dal seguente: "Le registrazioni nelle scritture cronologiche delle operazioni comprese dall'inizio del periodo di imposta in cui si verifica il mutamento della qualifica ai sensi dell'articolo 79, comma 5-ter, devono essere eseguite, in deroga alla disciplina ordinaria, entro tre mesi decorrenti dalla data di chiusura dell'esercizio precedente.";

h) All'articolo 88, dopo le parole "agli aiuti de minimis," sono aggiunte le seguenti: "del regolamento (UE) n. 360/2012 del 25 aprile 2012 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti di importanza minore (de minimis) concessi alle imprese che forniscono servizi di interesse economico generale".

6. Al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 16, comma 1 le parole "Le imprese sociali possono" sono sostituite dalle seguenti: "Le imprese sociali devono".

b) all'articolo 18, comma 5, alla fine è aggiunto il seguente periodo: "Fino al quinto periodo d'imposta successivo all'autorizzazione di cui al comma 9, le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 si applicano anche alle somme investite nel capitale delle società che hanno acquisito la qualifica di impresa sociale successivamente all'entrata in vigore del presente decreto.".

7. All'articolo 5 del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, i commi da 15-quater a 15-sexsies sono abrogati.».

Art. 84

84.0.3 (testo 2)

Sbrollini, Conzatti

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 84- ***bis.***

(Disposizioni in materia di formazione e rafforzamento dell'offerta professionale)

1. Al fine di assicurare l'aggiornamento professionale e la formazione continua dei soggetti che abbiano conseguito, nel biennio 2019-2020, la laurea magistrale a ciclo unico in odontoiatria e protesi dentaria (LM-46), nello stato di previsione del Ministero della salute è istituito un fondo con una dotazione di 1 milione di euro per l'anno 2022. Le risorse del predetto fondo sono utilizzate per l'erogazione di corsi specialistici di aggiornamento e di alta formazione, in particolare con riguardo alle disposizioni di cui al comma 2. Con decreto del Ministero della salute, da adottarsi, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministero dell'università e della ricerca, entro il 28 febbraio 2022, sono stabilite modalità e condizioni di funzionamento del fondo.

2. Alla legge 24 luglio 1985, n. 409, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 2:

1) al primo comma, le parole: "relativi tessuti" sono sostituite dalle seguenti: "tessuti attigui";

2) il secondo comma è sostituito dal seguente:

"2. Gli odontoiatri possono prescrivere e utilizzare tutti i farmaci, i trattamenti, i presidi e i dispositivi medici necessari all'esercizio della loro professione, eseguire tecniche anestesiologiche a livello topico, locale, loco-regionale e di analgesia, terapie e trattamenti con finalità estetiche del viso";

b) all'articolo 4:

1) il primo comma è sostituito dal seguente:

"1. Presso ogni Ordine dei medici-chirurghi è istituito un separato Albo professionale, con autonome competenze e funzioni gestionali e appropriate risorse economiche, per la iscrizione di coloro che sono in possesso della laurea in odontoiatria e protesi dentaria e dell'abilitazione all'esercizio professionale.";

2) il terzo comma è abrogato.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1 milione di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 194.».

Art. 92

92.46 (testo 3)

Urraro, Ferrero, Faggi, Testor, Tosato

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-*bis*. All'articolo 1757 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

"3-*bis*. L'articolo 1 della legge 10 giugno 1940, n. 653, continua ad applicarsi al personale richiamato del Corpo militare volontario della Croce Rossa Italiana.";».

Conseguentemente, all'articolo 194 sostituire le parole: «600 milioni» con le seguenti: «**599** milioni», e le parole: «500 milioni» con le seguenti: «499 milioni».

Art. 94

94.19 (testo 2)

Damiani

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. All'articolo 1, comma 496, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: "può essere garantito" sono sostituite dalle seguenti: "è garantito"».

Art. 102

102.0.14 (testo 2)

Parente, Conzatti

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente*

«Art. 102 ***-bis.***

(Interventi relativi agli screening neonatali)

1. Per le finalità di cui all'articolo 1 della legge 19 agosto 2016, n. 167, è stanziata la somma ulteriore di 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2022.

2. Il comma 2, articolo 4, della legge 19 agosto 2016, n. 167, è abrogato.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni contenute nel presente articolo, pari a 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come incrementato dall'articolo 194».

Art. 109

109.0.7 (testo 3)

Ferrero, Faggi, Testor, Tosato, Saponara

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 109-*bis*.

1. Alla legge 20 agosto 2019, n. 92, apportare le seguenti modifiche:

a) all'articolo 1, comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente:

"Nella scuola secondaria di primo e secondo grado, il diritto al benessere della persona deve essere inteso anche come possibilità fornita agli studenti di imparare a sviluppare nuove competenze e nuovi linguaggi, secondo quanto previsto dal PNRR, attraverso l'insegnamento dell'autoconsapevolezza, della comunicazione efficace e delle tecniche per cambiare in positivo i propri schemi di comportamento e emozionali (Programmazione Neuorolinguistica PNL)";

b) dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

"Art. 5-*bis*.

(Apprendimento di nuove competenze e nuovi linguaggi per lo sviluppo del potenziale positivo degli studenti)

1. Sulla base di quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, nell'ambito dell'insegnamento di educazione civica, nella scuola secondaria di primo e secondo grado, in via sperimentale per il triennio 2023-2025, le istituzioni scolastiche, nel rispetto della loro autonomia, implementano attività per consentire agli studenti di intraprendere un percorso educativo che ha come scopo lo sviluppo nuove competenze e nuovi linguaggi al fine di: sviluppare il loro potenziale positivo nell'ottica di individuare un progetto di vita e per orientare le scelte formative future, sviluppando le proprie potenzialità in termini di valori, competenze e talenti, nonché come capacità di reagire alle difficoltà, viste come occasioni di crescita.";

c) all'articolo 6, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

"2-*bis*. Riguardo all'attuazione del percorso educativo di cui all'articolo 5-*bis*, per la formazione dei docenti è prevista una spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025".».

Conseguentemente, all'articolo 194 sostituire le parole: «e 500 milioni annui a decorrere dall'anno 2023», con le seguenti: «, 499 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, e 500 milioni di euro annui a decorrere dal 2025».

Art. 112

112.0.10 (testo 2)

De Petris, Buccarella, Grasso, Laforgia, Ruotolo, Rampi

Dopo l'articolo 112, aggiungere il seguente:

Articolo 112-*bis*

(*Misure straordinarie assegnazioni e utilizzazioni personale scuola*)

1. Al fine di corrispondere alle esigenze scolastiche connesse alla emergenza epidemiologica, all'art. 1, comma 17 *novies* del Decreto Legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla Legge 20 dicembre 2019, n. 159, dopo le parole "del presente articolo", aggiungere le seguenti: "nonché, a decorrere dall'anno scolastico 2022/23, i procedimenti per le assegnazioni provvisiorie e per l'utilizzazione in altra Istituzione scolastica".

Art. 116

116.23 (testo 3)

Calandrini, De Carlo

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

«5-*bis*. Presso il Ministero del turismo è istituito un Fondo per i cammini religiosi, con una dotazione di 3 milioni di euro per il 2022, per il rilancio e la promozione turistica dei percorsi "cammini" religiosi e il recupero e valorizzazione degli immobili che li caratterizzano.

Conseguentemente, all'articolo 194 sostituire le parole «600 milioni» con le seguenti: «597 milioni».

Art. 131

131.0.2 (testo 2)

Garavini, Conzatti, Faraone

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 131

(Osservatorio euro mediterraneo Mar Nero)

1. È autorizzata la spesa di euro 500.000 annui per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024 per l'erogazione di un contributo in favore dell'Osservatorio euro-mediterraneo - Mar Nero con sede nella città di Venezia.»

Conseguentemente a ll'articolo 194, sostituire il comma 1 con il seguente: «Il fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di euro 599,5 milioni per l'anno 2022, di euro 499,5 milioni annui per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e di euro 500 milioni a decorrere dall'anno 2025.»

Art. 135

135.0.8 (testo 2)

Pepe, Ferrero, Faggi, Testor, Tosato, Margiotta

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 135-*bis*.

(Realizzazione IV tratta Salerno-Potenza-Bari)

1. Ai fini della realizzazione della IV Tratta "Zona industriale Vaglio SS96 BIS Inizio Variante di Gravina", dell'Itinerario Salerno- Potenza-Bari, prevista del programma "Italia Veloce", è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2024, 20 milioni di euro per gli anni 2025 e 2026, 30 milioni di euro per l'anno 2027, 40 milioni di euro per gli anni 2028 e 2029, 50 milioni di euro per gli anni 2030, 2031 e 2032, 25 milioni di euro per l'anno 2033 e 20 milioni di euro per l'anno 2034.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2024, 20 milioni di euro per gli anni 2025 e 2026, 30 milioni di euro per l'anno 2027, 40 milioni di euro per gli anni 2028 e 2029, 50 milioni di euro per gli anni 2030, 2031 e 2032, 25 milioni di euro per l'anno 2033 e 20 milioni di euro per l'anno 2034, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo Sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.».

Art. 165

165.0.28 (testo 2)

De Carlo, La Pietra, Calandrini

Dopo l' **articolo** *aggiungere il seguente:*

«Art. 165- ***bis.***

(Disposizioni per il sostegno della produzione agricola)

1. Gli imprenditori agricoli che a causa di calamità naturali, di eventi epidemiologici, di epizozie o fitopatie, dichiarati eccezionali ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, non siano in grado di rispettare il criterio della prevalenza di cui all'articolo 2135 del codice civile, mantengono ad ogni effetto di legge la propria qualifica ancorché, in attesa della ripresa produttiva della propria azienda e comunque per un periodo non superiore a tre anni dalla suddetta declaratoria, si approvvigionino di prodotti agricoli del comparto agronomico in cui operano prevalentemente da altri imprenditori agricoli.».

Art. 166

166.20 (testo 2)

Ferrero, Testor, Tosato, Faggi

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-*bis*. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 891, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è incrementato di **3** milioni di euro per l'anno 2022 e **3** milioni di euro per l'anno 2023, da destinare esclusivamente alla messa in sicurezza del Ponte sul Fiume Dora Baltea di svincolo dell'Autostrada A5 del comune di Quincinetto».

Conseguentemente, alla Tabella B, voce Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili apportare le seguenti variazioni:

2022: - **3**.000.000;

2023: - **3**.000.000.

Art. 180

180.0.16 (testo 2)

Sudano, Ferrero, Faggi, Testor, Tosato, Mollame

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art.180-*bis*.

1. Per la realizzazione di interventi straordinari finalizzati al superamento dell'emergenza cimiteriale nel Comune di Palermo è autorizzata per l'anno 2022 la spesa di **2** milioni di euro.

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «600 milioni» con le seguenti: «**598** milioni».

Art. 192

192.0.26 (testo 3)

Salvini, Ferrero, Faggi, Testor, Tosato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 192-*bis*.

(Disposizioni di contrasto alle frodi sul versamento dell'imposta sul valore aggiunto)

1. Le cessioni di beni mobili, da individuare con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, esistenti nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 7-*bis*, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1973, n. 633, effettuate nei confronti di cessionari non soggetti passivi, realizzate tramite l'uso di un'interfaccia elettronica, quale un mercato virtuale, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, sono documentate mediante l'emissione di fattura elettronica, ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127.

2. I cedenti dei beni di cui al comma 1 eseguono il versamento dell'imposta sul valore aggiunto con modello F24 di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza possibilità di compensazione, cumulativamente per ogni mese, entro cinque giorni successivi alla fine del mese in cui, ai sensi dell'articolo 6 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1973, n. 633, si considerano effettuate le cessioni di cui al comma 1.

3. La ricevuta di versamento è consegnata in originale al gestore dell'interfaccia elettronica per il cui tramite sono state realizzate le cessioni di cui al comma 1; in mancanza di tale ricevuta di versamento, il gestore dell'interfaccia elettronica è solidalmente responsabile dell'imposta sul valore aggiunto non versata. In caso di omesso o ritardato versamento, la responsabilità solidale del gestore dell'interfaccia elettronica si estende anche agli interessi e alle sanzioni.

4. I cedenti dei beni di cui al comma 1 possono conferire mandato al gestore dell'interfaccia elettronica di eseguire per loro conto il versamento di cui al comma 2, con le modalità stabilite con il decreto di cui al comma 1. In tal caso il gestore dell'interfaccia elettronica trattiene l'importo dell'IVA da versare dal corrispettivo pagato dai cessionari dei beni di cui al comma 1.

5. Le disposizioni dei commi da 1 a 4 non si applicano ai cedenti di cui al comma 1 che integrino i criteri di affidabilità stabiliti con il decreto di cui al medesimo comma e che prestino idonea garanzia con le modalità e i termini stabiliti con il medesimo decreto.

6. Al comma 41 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 dopo le parole: "corso dell'anno solare." sono aggiunte le seguenti: "Ai soggetti di cui ai commi 36 e 43 è fatto divieto di qualsiasi rivalsa, anche parziale o indiretta, dell'imposta nei confronti dei clienti o degli utenti dei servizi di cui al comma 37."».

1.4.2.3. 7^ Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali)

1.4.2.3.1. 7ªCommissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 281 (pom.) del 15/12/2021

collegamento al documento su www.senato.it

ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7ª)
MERCOLEDÌ 15 DICEMBRE 2021
281ª Seduta

Presidenza del Presidente
NENCINI

La seduta inizia alle ore 14,05.

IN SEDE CONSULTIVA
(2463) ***Conversione in legge del decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, recante misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali***
(Parere alla 1ª Commissione. Esame. Parere favorevole con una osservazione)

Il relatore LANIECE (*Aut (SVP-PATT, UV)*) illustra, per le parti di competenza, il provvedimento in titolo, adottato sulla base della considerazione - come evidenziato nelle premesse del medesimo decreto-legge - che l'attuale contesto di rischio impone la prosecuzione delle iniziative di carattere straordinario e urgente intraprese al fine di fronteggiare adeguatamente possibili situazioni di pregiudizio per la collettività. Sotto tale profilo il Governo ritiene imprescindibile, ai fini del contenimento della pandemia: estendere l'obbligo vaccinale ad alcune categorie di soggetti che prestano la propria attività lavorativa in settori particolarmente esposti; adeguare le previsioni sul rilascio e sulla durata delle certificazioni verdi COVID-19; integrare il quadro delle vigenti misure di contenimento alla diffusione del predetto virus anche in occasione delle prossime festività, adottando adeguate e immediate misure di prevenzione e contrasto all'aggravamento dell'emergenza epidemiologica.
Si sofferma quindi sull'articolo 1, che estende - con decorrenza dal 15 dicembre 2021 - l'obbligo di vaccinazione vigente per gli esercenti le professioni sanitarie, per gli operatori di interesse sanitario e per i lavoratori operanti a qualsiasi titolo in determinate strutture alla somministrazione della dose di richiamo (cd. dose "*booster*").
L'articolo 2 estende l'obbligo di vaccinazione relativo sia al ciclo primario che alla somministrazione della dose di richiamo successiva ad esso al personale operante in alcuni settori, fra cui quello scolastico. La norma si riferisce, nello specifico, al personale scolastico del sistema nazionale di istruzione, delle scuole non paritarie, dei servizi educativi per l'infanzia, dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti, dei sistemi regionali di istruzione e formazione professionale, dei sistemi regionali che realizzano i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore. Al riguardo, ricorda che, prima del presente intervento normativo, era previsto che, dal 1° settembre 2021 al 31 dicembre

2021, il personale scolastico del sistema nazionale di istruzione, delle scuole non paritarie, dei servizi educativi per l'infanzia, dei Centri provinciali per l'istruzione degli adulti (CPIA), dei sistemi regionali che realizzano i percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP) e i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS), nonché il personale universitario e degli Istituti tecnici superiori (ITS) e quello delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), dovesse possedere ed esibire la certificazione verde COVID-19.
Ai sensi dell'articolo 2 del provvedimento d'urgenza in esame, nel caso in cui non risulti l'effettuazione della vaccinazione, o la presentazione della richiesta di vaccinazione, i dirigenti scolastici e i responsabili delle altre istituzioni invitano l'interessato a produrre entro 5 giorni la documentazione comprovante l'effettuazione della vaccinazione, o la richiesta di vaccinazione, o l'insussistenza dei presupposti per l'obbligo vaccinale. Nel caso di presentazione della richiesta di vaccinazione, la stessa deve essere eseguita entro 20 giorni dalla ricezione dell'invito e la documentazione deve essere trasmessa non oltre 3 giorni dalla somministrazione. In caso di mancata presentazione dei documenti da produrre entro 5 giorni dall'invito, i medesimi dirigenti scolastici e i responsabili delle altre istituzioni accertano l'inosservanza dell'obbligo vaccinale e ne danno comunicazione scritta all'interessato. L'accertamento dell'inadempimento determina l'immediata sospensione del diritto di svolgere l'attività lavorativa, senza retribuzione, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del posto di lavoro. La sospensione è efficace fino alla comunicazione dell'avvio o del successivo completamento del ciclo vaccinale o della somministrazione della dose di richiamo e comunque non oltre sei mesi a decorrere dal 15 dicembre 2021. I dirigenti scolastici e i responsabili delle altre istituzioni sostituiscono il personale docente sospeso mediante l'attribuzione di contratti a tempo determinato che si risolvono di diritto a seguito della vaccinazione del titolare.
L'articolo 3 riduce - con decorrenza dal 15 dicembre 2021 - a nove mesi, anziché dodici, la validità del certificato verde Covid-19 generato dal completamento del ciclo primario di vaccinazione o dalla somministrazione della dose di richiamo.
L'articolo 4 dispone un ampliamento del novero di attività e strutture per accedere alle quali sono richieste le certificazioni verdi. Per quanto di interesse della Commissione, segnala che il comma 1, lettera a) sopprime la disposizione del decreto-legge n. 52 del 2021 ai sensi della quale, in zona gialla, è interdetto l'utilizzo degli spogliatoi, se non diversamente stabilito dalle linee guida adottate dal Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri. Rammenta che tale interdizione era stata introdotta contestualmente alla previsione che ha consentito - a partire dal 26 aprile scorso - lo svolgimento all'aperto di qualsiasi attività sportiva anche di squadra e di contatto, nel rispetto delle richiamate linee guida. Segnala inoltre che il comma 1, lettera b), n. 3, dell'articolo 4 si novella la disposizione che aveva consentito - a far data dal 6 agosto scorso sino al termine di cessazione dello stato di emergenza - a coloro che fossero in possesso di una certificazione verde COVID-19 in corso di validità, l'accesso a piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche se ubicati all'interno di strutture ricettive e, in ogni caso, limitatamente alle attività al chiuso. Con la modifica in esame si mira a consentire, alle medesime condizioni, altresì l'accesso a spazi adibiti a spogliatoi e docce, con esclusione dell'obbligo di certificazione per gli accompagnatori delle persone non autosufficienti in ragione dell'età o di disabilità.
Di interesse, seppur indiretto, della Commissione è altresì l'estensione - ai sensi della lettera c) dell'art. 4, comma 1 - dell'obbligo di certificazione verde COVID-19 per l'accesso a specifici mezzi di trasporto, che possono essere evidentemente utilizzati da alunni e studenti, come ad esempio quelli relativi al trasporto pubblico locale e regionale, in precedenza esclusi.
Si sofferma poi sull'articolo 5, che pone il principio secondo cui, nelle zone gialle e arancione, la fruizione dei servizi, lo svolgimento delle attività e gli spostamenti, oggetto di sospensione o di limitazione in base alle misure inerenti all'emergenza epidemiologica da COVID-19, sono ammessi secondo le stesse condizioni e modalità previste per le zone bianche ed esclusivamente per i soggetti in possesso di un certificato verde COVID-19 generato in base a vaccinazione contro il COVID-19 o in base a guarigione dal medesimo, oltre che per i minori di età inferiore a dodici anni e per i soggetti per i quali sussista una controindicazione clinica alla vaccinazione. Il ricorso ai certificati verdi generati in

base ad un test molecolare o ad un test antigenico rapido resta invece ammesso per le attività - come le attività lavorative - per le quali non sono previste limitazioni specifiche. Al riguardo, sottolinea come la norma in questione riguardi, fra gli altri, l'accesso a istituti e luoghi della cultura e a mostre, agli spettacoli aperti al pubblico, nonché la partecipazione del pubblico ad eventi e competizioni sportivi, lo svolgimento della pratica delle discipline sportive e l'accesso alle strutture in cui si svolgono. L'articolo 6 dispone che nelle zone bianche, per il periodo 6 dicembre 2021-15 gennaio 2022, lo svolgimento delle attività e la fruizione dei servizi per i quali nelle zone gialle siano previste limitazioni, siano consentiti ai soggetti in possesso di un certificato verde conseguente esclusivamente a vaccinazione o guarigione,nonché ai minori di età inferiore a dodici anni ed ai soggetti per i quali sussista una controindicazione clinica alla vaccinazione. Dà quindi brevemente conto di altre disposizioni di interesse, tra cui quelle che disciplinano i controlli, secondo un piano da predisporsi da parte del Prefetto (articolo 7) e la previsione di campagne di informazione (articolo 8).
Conclude proponendo di esprimersi favorevolmente.

La senatrice SAPONARA (*L-SP-PSd'Az*) interviene per dichiarare l'astensione del suo Gruppo, in coerenza con le riserve espresse anche in Consiglio dei ministri sul provvedimento in titolo.

La senatrice MONTEVECCHI (*M5S*) ricorda come per gli studenti non sia previsto un obbligo di *green pass* per accedere agli istituti scolastici, mentre con il provvedimento in titolo questo viene sancito per l'utilizzo dei mezzi pubblici di trasporto: al riguardo, sottolinea le gravi difficoltà che molti studenti potrebbero dover affrontare, soprattutto ove non dispongano di mezzi di trasporto privati per raggiungere i rispettivi istituti scolastici o abbiano comunque difficoltà a poterli utilizzare a tale scopo, per esempio per le difficoltà dei genitori ad accompagnarli; un problema particolarmente rilevante per coloro che risiedono lontano dalla scuola, non di rado anche in un Comune diverso. Ciò comporta il rischio di incrementare la dispersione scolastica, un fenomeno su cui ha già inciso negativamente la didattica a distanza (cosiddetta DAD). Nel sottolineare l'importanza vitale di frequentare in presenza le lezioni, non solo sotto il profilo didattico, bensì anche sotto il profilo sociale, chiede al relatore di integrare la sua proposta con una osservazione in merito.

Il PRESIDENTE dispone una breve sospensione, al fine di favorire un'interlocuzione con il relatore e il necessario approfondimento del tema sollevato.

La seduta, sospesa alle ore 14,20 riprende alle ore 14,25.

La senatrice DE LUCIA (*M5S*), all'esito dell'interlocuzione con il relatore e con la senatrice Montevecchi, illustra un'osservazione che si chiede al relatore di inserire nella sua proposta di parere.

Il relatore LANIECE (*Aut (SVP-PATT, UV)*), accogliendo la richiesta testé formulata, presenta una proposta di parere favorevole con una osservazione, pubblicata in allegato, che sottolinea la discrasia tra le condizioni per l'accesso alle lezioni e quelle per l'utilizzo dei mezzi pubblici, sui quali a suo giudizio è corretto si possa accedere muniti di *green pass*.

Nessun altro chiedendo di intervenire, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere favorevole con una osservazione presentata dal relatore è posta ai voti e approvata.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE avverte che è stato assegnato, in sede consultiva su atti del Governo, lo schema di decreto ministeriale recante adozione del Piano nazionale d'azione per la promozione della lettura, per gli anni 2021-2023, atto del Governo n. 339, e che il termine per esprimere il parere scade il 13 gennaio. Propone di avviarne l'esame nelle sedute che saranno convocate la prossima settimana.

In tali sedute la Commissione potrà esaminare anche il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 152, recante attuazione del PNRR, ove trasmesso dalla Camera dei deputati e se assegnato. Avverte infine che è stato assegnato in sede consultiva il disegno di legge recante "Delega al Governo in materia di disabilità", atto Senato n. 2475, collegato alla manovra di bilancio. Segnala che tale disegno di legge, che la Commissione 11a esamina in sede referente, è già stato approvato dalla Camera dei deputati e che il calendario dei lavori dell'Assemblea ne prevede l'esame a partire dalla seduta convocata alle ore 12 di lunedì 20 dicembre. Considerato che si tratta di un disegno di legge che il Senato dovrebbe approvare in via definitiva, senza modificazioni, propone di non procedere al suo esame in sede consultiva.

Su tutte le proposte del Presidente conviene la Commissione.

Ha quindi la parola la senatrice SAPONARA (*L-SP-PSd'Az*) che preannuncia una proposta volta a sollecitare il deferimento di un affare assegnato in materia di autorizzazione all'utilizzo di apparecchiature per la rilevazione dei metalli (c.d. *metal detector*): si tratta un tema che è stato oggetto dell'emendamento 1.0.1 a sua prima firma, presentato al disegno di legge n. 882, recante "Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale", trasformato poi nell'ordine del giorno n. G/882/2/2 a quel disegno di legge, sulle cui finalità a tutela del patrimonio storico e culturale si sofferma.

Il PRESIDENTE invita la senatrice Saponara a sottoporre la questione in altra seduta della Commissione o in una riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, corredando la sua proposta con gli elementi informativi utili a deliberare.

La seduta termina alle ore 14,45.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2463

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole invitando la Commissione di merito a tenere conto che il divieto di accesso ai mezzi pubblici per gli studenti minorenni sprovvisti di *green pass* crea una discrasia tra la mancanza del vincolo per l'accesso alle lezioni e l'obbligo per l'utilizzo di un mezzo pubblico per raggiungere la scuola, con il rischio di incoraggiare la dispersione scolastica.

1.4.2.4. 12^ Commissione permanente (Igiene e sanita')

1.4.2.4.1. 12ªCommissione permanente (Igiene e sanita') - Seduta n. 2 (pom., Sottocomm. pareri) del 15/12/2021

collegamento al documento su www.senato.it

IGIENE E SANITA' (12ª)
Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 15 DICEMBRE 2021
2ª Seduta

Presidenza della Presidente
PARENTE

Orario: dalla ore 15,15 alle ore 15,35

La Sottocommissione ha adottato la seguente deliberazione per il provvedimento deferito:

alla 11a Commissione:

(2475) ***Delega al Governo in materia di disabilità*** , approvato dalla Camera dei deputati : parere favorevole.

1.4.2.5. 14^ Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea)

1.4.2.5.1. 14ªCommissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 279 (pom.) del 15/12/2021

collegamento al documento su www.senato.it

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14ª)
MERCOLEDÌ 15 DICEMBRE 2021
279ª Seduta

Presidenza del Presidente
STEFANO

La seduta inizia alle ore 14,05.

IN SEDE CONSULTIVA
(2463) ***Conversione in legge del decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, recante misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali***
(Parere alla 1a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il PRESIDENTE, relatore, comunica di non aver ricevuto contributi rispetto allo schema di parere già esposto nella seduta precedente.

La senatrice GIANNUZZI (*Misto*) preannuncia il suo voto contrario, adducendo motivazioni di merito e di metodo, che non condivide, rispetto all'operato del Governo espresso con il provvedimento in esame.
Ritiene che l'atto rechi una complessità di dettaglio normativo che ostacola il lineare raggiungimento degli obiettivi dichiarati, peraltro con un arco temporale limitato. Richiama quindi la pronuncia del tribunale di Namur, in Belgio, citata ieri dal senatore Simone Bossi, per stigmatizzare il metodo impositivo utilizzato dall'attuale Governo, privo di quel dialogo partecipativo e informativo con i cittadini, tentato dal precedente Governo, in grado di sollecitare quell'intelligenza collettiva nazionale che consente una fluida elaborazione e implementazione delle politiche pubbliche.
Per quanto riguarda il testo dello schema di parere, ritiene che il riferimento all'articolo 11 del regolamento (UE) 2021/953 non riprenda esattamente il senso della norma.

Il senatore LOREFICE (*M5S*) preannuncia il voto di astensione dei Senatori del suo Gruppo di appartenenza.

Similmente, il senatore Simone BOSSI (*L-SP-PSd'Az*) preannuncia il voto di astensione dei Senatori del suo Gruppo di appartenenza.

La senatrice BOTTO (*Misto*) preannuncia il suo voto di astensione, sottolineando il carattere incerto dell'azione del Governo in materia di vaccini.
Lamenta la scarsa trasparenza sui dati e sulle informazioni che vengono comunicati ai cittadini, che non contribuisce alla coesione sociale e culturale in tale ambito.

La senatrice BONINO (*Misto-+Eu-Az*) preannuncia il suo voto favorevole, ma ribadisce di non ritenere opportuno che la Commissione si soffermi su aspetti di merito che non rientrano nei confini delle proprie competenze.

La senatrice GIANNUZZI (*Misto*), intervenendo sull'ordine dei lavori, ritiene che la stessa senatrice Bonino, in passato abbia perorato la discussione politica in questa Commissione.

Il PRESIDENTE ribadisce che, stante la libertà di intervento di ciascun senatore, l'importante è che la Commissione resti nei limiti delle proprie competenze nei documenti che vengono approvati.
Previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, pone ai voti lo schema di parere, pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

(2475) ***Delega al Governo in materia di disabilità*** , approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 11a Commissione. Esame. Parere favorevole)

La senatrice MASINI (*FIBP-UDC*), relatrice, introduce l'esame del disegno di legge in titolo, di iniziativa governativa e già approvato dalla Camera dei deputati, recante una disciplina di delega al Governo in materia di disabilità.
Si tratta di uno dei provvedimenti "collegati" alla manovra di bilancio, come indicato nella Nota di aggiornamento al DEF 2021. Inoltre, esso si colloca quale provvedimento di attuazione del PNRR, approvato dal Consiglio dell'Unione europea, la cui scadenza per l'entrata in vigore è prevista entro il 31 dicembre 2021, ai fini dell'erogazione della successiva *tranche* di finanziamenti europei.
L'obiettivo della delega, indicato all'articolo 1, è quello di garantire alla persona con disabilità il riconoscimento della propria condizione, al fine di consentire l'esercizio dei diritti civili e sociali, e di promuovere l'autonomia della persona e le condizioni di pari opportunità con gli altri. A tal fine, il Governo è delegato ad adottare, entro venti mesi dall'entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi per la revisione e il riordino delle disposizioni vigenti in materia di disabilità.
L'articolo 2, comma 1, specifica che nell'esercizio della delega si deve provvedere al coordinamento delle disposizioni legislative vigenti, ivi comprese quelle di recepimento e attuazione della normativa europea, apportando ad esse le opportune modifiche.
Nel dettaglio, i princìpi e i criteri direttivi per l'esercizio della delega sono contenuti nel comma 2 dell'articolo 2 e concernono, alla lettera *a)*: l'adozione di una definizione di disabilità coerente con la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità del 2006; l'adozione della Classificazione internazionale ICF del funzionamento, della disabilità e della salute, e dei correlati strumenti tecnico-operativi, per la valutazione di base della condizione di disabilità; la separazione dei percorsi valutativi per le persone anziane da quelli previsti per gli adulti e da quelli previsti per i minori; l'introduzione in termini generali della nozione di accomodamento ragionevole e dei relativi strumenti di tutela.
La lettera *b)* dello stesso comma 2 dell'articolo 2, indica come criteri direttivi: la previsione che la suddetta valutazione di base accerti la condizione di disabilità e le necessità di sostegno, sostegno intensivo o restrizione della partecipazione della persona; l'unificazione in un'unica procedura -

demandata ad un solo soggetto pubblico - del processo valutativo della disabilità con le altre valutazioni attualmente previste; la previsione che, con decreto ministeriale, si provveda all'aggiornamento di definizioni, criteri e modalità di accertamento di invalidità; l'adozione di un sistema di controlli sull'adeguatezza delle prestazioni, garantendo l'interoperabilità tra le banche dati e definendo specifiche fattispecie di esonero dalle procedure di nuova verifica delle condizioni di disabilità.

La lettera *c)* prescrive: la previsione che la valutazione multidimensionale della disabilità sia svolta attraverso l'istituzione e l'organizzazione di unità di valutazione, che consentano di predisporre il progetto di vita individuale e il suo monitoraggio, con l'individuazione di quanto necessario per assicurare l'esercizio di diritti e libertà, la realizzazione degli obiettivi della persona e l'eventuale possibilità di vivere in autonomia. Riguardo a quest'ultima finalità, si prevedono forme di finanziamento aggiuntivo e meccanismi di riconversione delle risorse attualmente destinate all'assistenza nell'ambito di istituti; l'adozione degli accomodamenti necessari a consentire l'individuazione della volontà dell'interessato e la sua comprensione delle misure e dei sostegni; la previsione che, su richiesta della persona con disabilità o di chi la rappresenta, all'elaborazione del progetto individuale partecipino anche gli enti del Terzo settore; la previsione che nel progetto siano individuate figure professionali aventi il compito di curarne la realizzazione, monitorarne l'attuazione e assicurare il confronto con la persona con disabilità e i suoi referenti familiari.

La lettera *d)*, sempre dell'articolo 2, comma 2, indica come criteri: la creazione di piattaforme informatiche utili a coadiuvare i processi di valutazione e l'elaborazione dei progetti di vita individuali, che consentano la consultazione delle certificazioni e delle informazioni riguardanti i benefici e gli interventi di assistenza sociosanitaria che spettano alla persona con disabilità e le informazioni relative ai benefici spettanti ai familiari o alle persone che hanno cura della persona medesima.

La lettera *e)* indica: la previsione di una figura dirigenziale presso ciascuna amministrazione, preposta all'accessibilità delle persone con disabilità; la partecipazione dei rappresentanti delle associazioni delle persone con disabilità maggiormente rappresentative alla formazione della sezione relativa all'accessibilità del Piano integrato di attività e organizzazione; l'introduzione da parte delle pubbliche amministrazioni di obiettivi di produttività volti a rendere effettive l'inclusione e la possibilità di accesso delle persone con disabilità; la nomina, da parte dei datori di lavoro pubblici, di un responsabile del processo di inserimento dei lavoratori con disabilità nell'ambiente di lavoro; l'obbligo, per i concessionari dei pubblici servizi, di indicare nella carta dei servizi i livelli di qualità del servizio erogato sul piano dell'accessibilità delle prestazioni; l'estensione della vigente categoria del "ricorso per l'efficienza delle amministrazioni e dei concessionari di servizi pubblici" alla mancata attuazione degli obblighi di cui sopra e di quelli previsti dalla normativa vigente in materia.

La lettera *f)* prevede l'istituzione del Garante nazionale delle disabilità, con obbligo di trasmettere alle Camere e al Presidente del Consiglio dei ministri una relazione annuale sull'attività svolta.

La lettera *g)* richiede il potenziamento dell'Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilità, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, mentre la lettera *h)* il coordinamento con la normativa vigente e la definizione delle procedure per la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni e l'individuazione di una disciplina transitoria.

L'articolo 3 prevede che, agli oneri derivanti dall'attuazione della legge, si provveda attingendo anche alle risorse disponibili nel PNRR per l'attuazione dei previsti interventi in materia, oltre che mediante la razionalizzazione e la riprogrammazione delle risorse già previste per il settore della disabilità e mediante le risorse del Fondo per la disabilità e la non autosufficienza.

L'articolo 4 reca la clausola di salvaguardia per le regioni a statuto speciale, mentre l'articolo 5 dispone ai fini dell'entrata in vigore della legge.

La Relatrice presenta, quindi, uno conferente schema di parere favorevole, ritenendo che il provvedimento miri a dare concreta attuazione agli impegni assunti dallo Stato con il PNRR, concordato con l'UE, e che non sussistano profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento europeo.

Il PRESIDENTE, stante l'assenza di richieste di intervento, previa verifica della presenza del numero legale, pone ai voti lo schema di parere, pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI DELL'UNIONE EUROPEA
Proposta di direttiva del Consiglio che ristruttura il quadro dell'Unione per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità (rifusione) (n. COM(2021) 563 definitivo)
(Seguito e conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, del progetto di atto legislativo dell'Unione europea)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 1° dicembre.

Il PRESIDENTE, in assenza del relatore, senatore Nannicini, ricorda che la proposta di direttiva in titolo modifica l'attuale quadro sulla tassazione dell'energia, per allinearlo ai nuovi obiettivi europei in materia di clima ed energia, di ridurre di almeno il 55 per cento le emissioni di gas a effetto serra entro il 2030, rispetto ai livelli del 1990, e ribadisce di poter confermare l'orientamento favorevole, già esposto nella precedente seduta, sul rispetto dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, da parte della proposta.

La Commissione prende atto.

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a misure nei confronti degli operatori di trasporto che agevolano o praticano la tratta di persone o il traffico di migranti in relazione all'ingresso illegale nel territorio dell'Unione europea (n. COM(2021) 753 definitivo)
(Esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, del progetto di atto legislativo dell'Unione europea e rinvio)

La senatrice RICCIARDI (*M5S*), relatrice, introduce l'esame della proposta di regolamento in titolo, che stabilisce norme volte a prevenire e contrastare l'uso di mezzi di trasporto commerciale per agevolare o praticare il traffico di migranti o la tratta di persone, in relazione all'ingresso illegale nel territorio dell'Unione.
L'obiettivo specifico della proposta di regolamento in esame è quello di fornire un quadro giuridico che consenta all'Unione di adottare misure nei confronti degli operatori di qualsiasi modalità di trasporto (via aerea, via mare, per vie navigabili interne, per ferrovia e su strada): che utilizzano tali mezzi di trasporto per il traffico di migranti o per la tratta di persone; che partecipano attivamente all'attività di un gruppo criminale organizzato attivo nel traffico di migranti o nella tratta di persone; o che organizzano, dirigono, aiutano, agevolano, consigliano la commissione di atti di traffico di migranti o tratta di persone da parte di un gruppo criminale organizzato o sono complici nella commissione di tali atti.
La proposta, inoltre, stabilisce modalità di applicazione che si pongono in linea con quelle previste dalla Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale, e i relativi protocolli addizionali, ratificata dalla gran parte dei Paesi del mondo, compresi tutti gli Stati membri dell'Unione, in modo tale che l'Unione possa utilizzare appieno gli strumenti messi a disposizione da tale Convenzione.
Fatte salve le misure penali e amministrative nazionali, le azioni che possono essere disposte dalla Commissione europea, mediante atti di esecuzione, nei confronti dell'operatore di trasporto che abbia

agevolato o praticato la tratta di persone o il traffico di migranti, sono elencate all'articolo 3, paragrafo 2. Si tratta delle seguenti: a) divieto di un'ulteriore espansione o la limitazione delle attuali operazioni di trasporto nel mercato dell'Unione; b) sospensione del diritto di prestare servizi di trasporto da e verso l'Unione nonché al suo interno; c) sospensione del diritto di sorvolare il territorio dell'Unione; d) sospensione del diritto di fare rifornimento o di effettuare la manutenzione all'interno dell'Unione; e) sospensione del diritto di scalo e di ingresso nei porti dell'Unione; f) sospensione del diritto di transitare nel territorio dell'Unione; g) sospensione delle licenze o delle autorizzazioni concesse che consentono l'esercizio all'interno dell'Unione o lo svolgimento di attività di trasporto internazionale di passeggeri.
La proposta prevede che, prima dell'adozione di tali misure nei confronti di operatori di trasporto stabiliti in un Paese terzo, la Commissione possa consultare le autorità competenti di tale Paese.
L'articolo 4 garantisce, all'operatore accusato della commissione degli atti in questione, il diritto ad essere ascoltato prima dell'adozione delle misure di cui all'articolo 3.
Per quanto riguarda la valutazione sul rispetto del principio di sussidiarietà e di proporzionalità, si osserva anzitutto che la proposta si basa sugli articoli 91 e 100, paragrafo 2, del TFUE, che prevedono la procedura legislativa ordinaria per stabilire le disposizioni di attuazione della politica europea dei trasporti, riferita ai trasporti ferroviari, su strada, per le vie navigabili, nonché alla navigazione marittima e aerea.
La proposta appare conforme al principio di sussidiarietà poiché l'obiettivo di contrastare il coinvolgimento degli operatori di trasporto nella tratta di persone o nel traffico di migranti, in relazione all'ingresso illegale nel territorio dell'Unione, in considerazione dei suoi effetti, della sua complessità e del suo carattere transfrontaliero e internazionale, può essere conseguito meglio con un approccio armonizzato a livello dell'Unione, anziché mediante azioni non coordinate degli Stati membri.
Per quanto riguarda il principio di proporzionalità, la proposta non va oltre quanto necessario per il raggiungimento del predetto obiettivo, limitandosi a stabilire la relativa disciplina e i poteri della Commissione europea. In particolare, sebbene la proposta di regolamento in esame incida sulla libertà d'impresa sancita dall'articolo 16 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, essa rispetta l'essenza di tale libertà e la limita solo nella misura necessaria a conseguire gli obiettivi di prevenzione e contrasto dell'uso di mezzi di trasporto commerciale per il traffico di migranti e la tratta di persone.
La Commissione europea, considerata l'urgenza, dettata dalle circostanze eccezionali causate dalla situazione alle frontiere esterne dell'UE con la Bielorussia, ha sottoposto la proposta di regolamento al cosiddetto *fast track*, previsto dall'articolo 4 del Protocollo n. 1 sul ruolo dei parlamenti nazionali, che consente di derogare al periodo delle otto settimane (in scadenza il prossimo 22 febbraio) previste dal Protocollo n. 2 sullo scrutinio di sussidiarietà da parte dei Parlamenti nazionali.
La proposta è attualmente oggetto di esame da parte di quattro Camere dei Parlamenti nazionali dell'Unione, che non hanno, finora, sollevato criticità in ordine al rispetto del principio di sussidiarietà.
Infine, non risulta pervenuta la relazione del Governo ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 234 del 2012.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a un Anno europeo dei giovani 2022 (n. COM(2021) 634 definitivo)
(Seguito e conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, del progetto di atto legislativo dell'Unione europea)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 1° dicembre.

Il PRESIDENTE, in assenza della relatrice, senatrice Giammanco, svolge una relazione integrativa

sulla proposta di decisione in titolo, che proclama il 2022 quale Anno europeo dei giovani. Gli obiettivi dell'Anno europeo dei giovani sono quelli di intensificare gli sforzi dell'Unione, degli Stati membri e delle autorità regionali e locali per celebrare i giovani, sostenerli e coinvolgerli in una prospettiva post-pandemica.
Il tipo di misure da adottare nell'Anno europeo dei giovani 2022 sono elencate all'articolo 3. Si tratta di: a) conferenze, eventi e iniziative; b) promozione della partecipazione giovanile; c) raccolta di idee attraverso metodi partecipativi; d) campagne di informazione, educazione e sensibilizzazione; e) creazione di uno spazio di scambio sulla trasformazione delle sfide in opportunità; f) realizzazione di studi e ricerche sulla situazione dei giovani nell'Unione; g) promozione di programmi, opportunità di finanziamento, progetti, azioni e reti di interesse per i giovani.
L'*iter* negoziale della proposta è stato avviato sia dal Parlamento europeo che dal Consiglio che, secondo la procedura europea, hanno proceduto separatamente e contestualmente all'esame del testo sino allo svolgimento del trilogo del 6 dicembre, dove è stato raggiunto un accordo tra le due istituzioni europee. Ora, il Parlamento europeo e il Consiglio dovranno approvare formalmente l'atto, come modificato nell'accordo del 6 dicembre, in modo tale che entri in vigore il 1° gennaio 2022.
La proposta è oggetto di esame in altre dodici camere dei Parlamenti nazionali dell'UE, che non hanno allo stato sollevato profili di criticità in ordine al rispetto dei principi di sussidiarietà e proporzionalità.
Sulla proposta è pervenuta la relazione del Governo ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 234 del 2012, in cui si valutano positivamente le finalità generali del progetto e si indica che il Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio civile universale assicureranno il coordinamento delle attività pertinenti a livello nazionale. Va ricordato l'articolo 41 del disegno di legge di bilancio 2022 che, ai fini della celebrazione nell'anno 2022 dell'Anno europeo dei giovani, stanzia 5 milioni di euro per la realizzazione di iniziative di valenza nazionale ispirate ai principi guida della strategia dell'Unione europea per la gioventù e volte a favorire l'attivazione e la più ampia partecipazione dei giovani.
È stato trasmesso anche, ai sensi dell'articolo 28 della legge n. 234 del 2012, il parere del CNEL, reso nell'Assemblea del 1° dicembre, secondo cui, porre al centro dell'attenzione e coinvolgere le nuove generazioni nel processo di ricostruzione post-pandemico è una priorità assoluta per la crescita economico-sociale del Paese e per il futuro dell'Unione.
Si ritiene, quindi, anche alla luce della meritevolezza degli interessi perseguiti, di poter confermare l'orientamento favorevole sul rispetto dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità.

La Commissione prende atto.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il PRESIDENTE comunica che la seduta della Commissione, già convocata domani, 16 dicembre 2021, alle ore 13, non avrà più luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 14,45.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2463

La 14a Commissione permanente,
esaminato il disegno di legge in titolo, di conversione in legge del decreto-legge n. 172 del 2021, in materia di obblighi vaccinali e rafforzamento delle certificazioni verdi Covid-19;

considerato che, per quanto riguarda i profili di competenza della Commissione, vengono in rilievo le disposizioni degli articoli 1, 2, 4, 5 e 6, in relazione al regolamento (UE) 2021/953 su un quadro per il rilascio, la verifica e l'accettazione del certificato Covid digitale dell'UE;
considerato che l'articolo 1 dispone l'estensione, anche alla dose di richiamo (cd. *booster*), dell'obbligo di vaccinazione vigente, per gli esercenti le professioni sanitarie, gli operatori sanitari e i lavoratori del settore, e detta disposizioni relative alle modalità di verifica dell'adempimento di tale obbligo e alle conseguenze in caso di inadempimento;
considerato che l'articolo 2 estende, anche alla dose di richiamo, il vigente obbligo di vaccinazione per il personale scolastico, il personale del comparto della difesa, sicurezza e soccorso pubblico, il personale che svolga la propria attività lavorativa nelle strutture sanitarie e socio-sanitarie e il personale del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria o del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità;
considerato che l'articolo 4 prevede un ampliamento del novero delle attività (o mezzi di trasporto) al cui accesso è richiesto il certificato di vaccinazione, di test o di guarigione dal Covid-19;
considerato che gli articoli 5 e 6 prevedono una revisione delle misure restrittive, riservando la libera fruizione di servizi, circolazione e svolgimento di attività ai soli possessori del certificato verde conseguente a vaccinazione o guarigione;
valutato che le citate disposizioni risultano conformi all'articolo 11 del regolamento (UE) 2021/953, che consente agli Stati membri di imporre ulteriori misure restrittive, in quanto necessarie e proporzionate allo scopo di tutelare la salute pubblica;
tenuto conto della dichiarazione rilasciata il 1° dicembre scorso dalla Presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, rispetto alla necessità di avviare un dialogo tra gli Stati membri dell'Unione sull'introduzione dell'obbligo vaccinale;
valutato che il disegno di legge non presenta profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea,
esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2475

La 14a Commissione permanente,
esaminato il disegno di legge in titolo, recante delega al Governo in materia di disabilità;
considerato che l'adozione della legge quadro per le disabilità rientra tra le riforme previste dal PNRR nell'ambito della Missione 5 «Inclusione e Coesione» Componente 2 «Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e Terzo settore», con la finalità di intercettare e supportare situazioni di fragilità sociale, garantire alla persona con disabilità il riconoscimento della propria condizione in modo da permettere il pieno esercizio dei suoi diritti civili e sociali ivi inclusi i diritti alla vita indipendente, alla piena inclusione sociale e lavorativa e il pieno accesso ai servizi, e consentire alle persone con disabilità di essere protagoniste della propria vita e di realizzare una piena ed effettiva inclusione nella società;
rilevato che, nel cronoprogramma di attuazione dei traguardi e degli obiettivi del PNRR, per l'erogazione delle successive tranche di finanziamenti europei, contenuto nella decisione di esecuzione del Consiglio UE, del 13 luglio 2021, di approvazione del PNRR dell'Italia, l'adozione della legge di delegazione per la riforma sulle disabilità è prevista entro la fine del 2021, mentre l'approvazione dei relativi decreti legislativi di attuazione è prevista entro il secondo trimestre del 2024;
ricordato che il disegno di legge in titolo è stato dichiarato collegato alla manovra di bilancio 2022-2024, nell'ambito della Nota di aggiornamento al DEF 2021;
preso atto che l'articolo 1 specifica che l'esercizio della delega deve avvenire, non solo nel rispetto dei principi e criteri direttivi previsti dall'articolo 2, ma anche in conformità alle previsioni della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità del 2006 e del relativo

Protocollo opzionale, nonché in conformità alla Strategia europea per i diritti delle persone con disabilità 2021-2030 (COM(2021) 101) e alla risoluzione del Parlamento europeo, del 7 ottobre 2021, sulla protezione delle persone con disabilità;
valutato che il provvedimento mira a dare concreta attuazione agli impegni assunti dallo Stato con il PNRR, concordato con l'UE, e che non sussistono profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento europeo;
esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

1.5. Trattazione in Assemblea

1.5.1. Sedute

collegamento al documento su www.senato.it

Disegni di legge
Atto Senato n. 2475
XVIII Legislatura

Delega al Governo in materia di disabilità

Trattazione in Assemblea

Sedute dell'Aula

Seduta	Attività (esito)
N. 388 20 dicembre 2021	**Discussione generale** *Replica del Governo* Autorizzata la relazione orale. Il relatore di maggioranza svolge relazione orale. Conclusa la discussione generale. **Trattazione articoli** Esame art. *da 1 a 5 (accolti odg)*. **Voto finale** *Approvato all'unanimità* **Dichiarazioni di voto** Votazione nominale a scrutinio simultaneo: favorevoli 206, contrari 0, astenuti 0, votanti 206, presenti 207.

1.5.2. Resoconti stenografici

1.5.2.1. Seduta n. 388 del 20/12/2021

collegamento al documento su www.senato.it

SENATO DELLA REPUBBLICA
------ XVIII LEGISLATURA ------

388a SEDUTA PUBBLICA
RESOCONTO STENOGRAFICO
LUNEDÌ 20 DICEMBRE 2021

Presidenza del vice presidente CALDEROLI,
indi del vice presidente TAVERNA

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia Berlusconi Presidente-UDC: FIBP-UDC; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva-P.S.I.: IV-PSI; Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: L-SP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP-PATT, UV): Aut (SVP-PATT, UV); Misto: Misto; Misto-IDEA-CAMBIAMO!-EUROPEISTI: Misto-I-C-EU; Misto-Italexit per l'Italia-Partito Valore Umano: Misto-IpI-PVU; Misto-Italia dei Valori: Misto-IdV; Misto-Liberi e Uguali-Ecosolidali: Misto-LeU-Eco; Misto-MAIE: Misto-MAIE; Misto-+Europa - Azione: Misto-+Eu-Az; Misto-PARTITO COMUNISTA: Misto-PC; Misto-Potere al Popolo: Misto-PaP.

RESOCONTO STENOGRAFICO
Presidenza del vice presidente CALDEROLI

PRESIDENTE. La seduta è aperta *(ore 12,01)*.
Si dia lettura del processo verbale.
MARGIOTTA, *segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del 15 dicembre.*
PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Sull'ordine dei lavori

PRESIDENTE. Informo l'Assemblea che all'inizio della seduta il Presidente del Gruppo MoVimento 5 Stelle ha fatto pervenire, ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Regolamento, la richiesta di votazione con procedimento elettronico per tutte le votazioni da effettuare nel corso della seduta. La richiesta è accolta ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Regolamento.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

(2475) ***Delega al Governo in materia di disabilità*** *(Approvato dalla Camera dei deputati) (Collegato alla manovra finanziaria) (Votazione finale qualificata, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento) (Relazione orale)* **(ore 12,04)**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 2475, già approvato dalla Camera dei deputati.
Il relatore, senatore De Vecchis, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.
Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.
DE VECCHIS, *relatore*. Signor Presidente, non nascondo una certa emozione per l'incarico che mi è stato affidato, quello di relatore di un provvedimento così importante e impattante sulla vita di milioni di persone.

Ringrazio dunque il presidente Matrisciano, la Commissione tutta e gli Uffici per il bellissimo lavoro svolto in comunione di intenti. Voglio usare questa espressione perché, quando si parla di persone, di vite umane e di famiglie, la comunione di intenti è importante.

È impossibile affrontare un provvedimento simile in maniera fredda e tecnica, perché l'emozione è tanta, soprattutto per chi viene dal territorio, per chi ha svolto ruoli in Commissioni che hanno competenza sui servizi sociali, di cui sono stato Presidente. Ho conosciuto tantissime persone che lavorano nel mondo del terzo settore e dell'associazionismo, dunque ringrazio tutte le forze politiche per il confronto e per l'ascolto di queste persone e di queste associazioni.

L'altro giorno stavo parlando con un genitore che vive questa problematica con i propri figli e mi ha fatto notare una cosa interessantissima. Si può parlare di disabilità solo se uno la affronta e la conosce e spesso e volentieri la vive, quindi svolgerò la mia relazione con molta umiltà e rispetto, perché è un concetto importantissimo quello che stiamo portando all'attenzione dei nostri parlamentari e cittadini.

Vorrei quindi ringraziare anche la senatrice Fedeli per il passaggio che ha fatto sul concetto culturale, parlando di una piccola rivoluzione culturale, perché mettiamo al centro la persona e non semplicemente la disabilità. La persona è al centro di questo provvedimento. *(Applausi)*.

Ringrazio altresì il ministro Stefani, che ci ha anche commosso su alcuni passaggi, perché per la prima volta, entrando pian piano nel merito di questo provvedimento veramente in punta di piedi e con rispetto, parliamo di valutazione multidimensionale, che rispetta non solo le aspettative, ma anche le attitudini: passiamo dalla fase di assistenza alla fase di inclusione sociale, dei diritti e del miglioramento delle caratteristiche amministrative del territorio.

Per questo è importante anche il lavoro svolto in Commissione e ringrazio tutti i firmatari dell'ordine del giorno, che auspico sarà votato all'unanimità, per la promozione e l'integrazione nel mondo del lavoro, perché non dobbiamo semplicemente assistere, ma dare anche opportunità lavorative degne di ogni singolo cittadino, perché dobbiamo aprire alla libertà; è importante anche fare un ragionamento sull'abbattimento delle barriere architettoniche, perché i cittadini devono anche essere liberi nel movimento.

Per questo ritengo importante il provvedimento in discussione. Forse esagero parlando di piccola rivoluzione sociale dei diritti, ma la voglio leggere così, perché tutti noi abbiamo messo l'anima nel disegno di legge in esame. Ringrazio i colleghi della Camera che hanno fatto un grandissimo lavoro di coordinamento, arrivando al voto unanime, che chiederò anche qui in Aula; abbiamo collaborato tutti insieme, infatti, e per questo ringrazio tutte le forze politiche, soprattutto quelle di opposizione, che non hanno presentato emendamenti su richiesta del relatore e del Presidente della Commissione; abbiamo presentato degli ordini del giorno, che stiamo valutando, i quali comunque lasciano una testimonianza, come è giusto che sia, delle posizioni dei Gruppi parlamentari, perché tutti dobbiamo lasciare una testimonianza in questo atto così importante, che reca articoli a mio avviso fondamentali sui percorsi valutativi distinti fra persone anziane, adulti e minori, fra persone che vivono la disabilità dalla nascita e coloro ai quali, purtroppo, una disabilità capita durante la vita.

Vorrei fare un plauso anche a chi ha presentato l'emendamento sugli infortuni sul lavoro, soprattutto dopo quello che è successo a Torino - lo dico con il cuore a pezzi - perché dobbiamo pensare anche a chi purtroppo subisce l'invalidità e ai familiari che vivono tale condizione, perché pensiamo anche alla famiglia, partendo anche dalla volontà dell'interessato, dalla sua piena comprensione e dalle misure di sostegno attivabili. Si tratta di un progetto individuale che fa parte anche del contesto territoriale nel quale la persona vive. Importantissimo è il coinvolgimento del terzo settore nell'elaborazione dei progetti.

Vorrei poi entrare nel merito tecnico anche sotto il profilo economico. Questo Governo investirà tantissimi denari: si parla, a decorrere dal 2023, di 800.000 euro annui, compresi altri provvedimenti che porteremo avanti nel percorso della legge di bilancio, perché questo disegno di legge è collegato alla legge di bilancio.

Stiamo lavorando, quindi, affinché vi sia la massima inclusione.

Non voglio dilungarmi, in modo da lasciare spazio ai partiti, ai ragionamenti sugli ordini del giorno. Vorrei anche ascoltare quello che eventualmente avrà da dire il Ministro, al quale va il mio plauso

perché, se è vero che ancora non c'è un Ministero, finalmente abbiamo un Ministro per le disabilità, che sta dimostrando umanità e preparazione tecnica, che, se si vuole, possono migliorare la vita dei cittadini.

Concludo dicendo che sono orgoglioso di essere relatore del provvedimento all'esame dell'Assemblea e ringrazio ancora una volta tutti i colleghi senatori. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Augussori. Ne ha facoltà.

AUGUSSORI *(L-SP-PSd'Az)*. Signor Presidente, colleghi, con l'approvazione della legge delega in esame, il Senato dà il via libera oggi a un intervento epocale, atteso da tanti, troppi anni, di riforma generale del mondo delle disabilità.

L'attuazione dei decreti previsti da questa legge delega porterà innumerevoli vantaggi, innanzitutto in termini di semplificazione.

Vi sarà un soggetto unico che eviterà al disabile di attraversare l'attuale giungla burocratica tra valutazioni ed esami di vari enti e soggetti che spesso si duplicano, si sovrappongono e generano rimpalli di competenze che paiono fatti apposta per far desistere chi, invece, dovrebbe semplicemente vedere riconosciuto un proprio diritto. Ciò significa anche avere la possibilità di pieno accesso ai servizi, alle prestazioni e alle agevolazioni finanziarie che permettono una maggiore autonomia e indipendenza, percorsi personalizzati per consentire una reale inclusione, che deve passare, ove possibile, dal pieno inserimento nel mondo del lavoro, che non deve essere una misura para-assistenziale, ma lo strumento per raggiungere la piena dignità dell'individuo, facendolo sentire parte attiva della società.

Anche l'approccio dell'abitare dovrà essere completamente rivisto, per permettere, tramite soluzioni *ad hoc*, la più ampia autosufficienza possibile.

È un progetto ampio e ambizioso, ma è un percorso che dobbiamo iniziare a intraprendere, anche se consapevoli che il traguardo non sarà nell'immediato futuro: oggi dobbiamo avere la lungimiranza di colui che semina la pianta di datteri, sapendo che chi ne raccoglierà il frutto verrà dopo di lui.

Tutto questo avviene sotto la forte spinta di questo Governo, che, mai come altri, sta prestando attenzione alla dura realtà di questa categoria, grazie unicamente - ciò va riconosciuto e sottolineato con orgoglio - alla forte richiesta della Lega di istituire un Ministero *ad hoc*, che potesse coordinare in maniera trasversale le politiche in materia, e soprattutto allo spessore e all'esperienza del ministro Erika Stefani, che in dieci mesi è stata in grado di mettere a terra tanti provvedimenti quanti non se ne erano mai visti negli ultimi dieci anni. *(Applausi)*. È a lei che, tramite il convinto plauso del Gruppo Lega, va il ringraziamento da parte di tutti i disabili.

Sono stati tanti i risultati già ottenuti ed è giusto ricordarli: l'incremento del fondo per la non autosufficienza, il fondo per l'inclusione, il riconoscimento della lingua dei segni italiana e della lingua dei segni tattile, la *disability card*, le maggiorazioni all'assegno unico universale per chi ha figli disabili e il ripristino degli assegni di invalidità a seguito della decisione di INPS che tagliava le pensioni agli invalidi parziali occupati.

Anche nella legge di bilancio in esame ci saranno importanti interventi voluti dal Gruppo Lega per l'autismo, per i sordomuti, per l'Unione italiana dei cechi, nonché ulteriori fondi a disposizione del Ministero guidato dalla senatrice Stefani.

Anche in occasione dell'emergenza Covid c'è stato un grande sforzo da parte del Ministro per prestare attenzione agli ultimi: ricordo la priorità vaccinale per le persone con disabilità, per i loro familiari *caregiver*, la possibilità per gli assistenti e gli accompagnatori di pazienti con disabilità di prestare loro sostegno in pronto soccorso e in ospedale, la didattica in presenza per gli alunni con disabilità anche in zona rossa, la distribuzione di mascherine trasparenti per le persone con disabilità uditiva e l'istituzione di un fondo *ad hoc* per garantire tamponi *gratis* per i cosiddetti fragili che non possono vaccinarsi.

Lodevole anche il continuo sforzo in favore dei lavoratori fragili e dei lavoratori temporaneamente inidonei, anche se in questo caso dobbiamo registrare incomprensibili resistenze da parte dell'INPS e di altri Ministeri. Ancora oggi, nel pieno della quarta andata dell'epidemia, registriamo che le tutele necessarie non vengono assicurate con automatismo, ma vengono ancora una volta negate nei decreti e

rimandate a un eventuale correttivo in fase di conversione parlamentare.
Mi riferisco, nello specifico, all'esenzione dal lavoro e all'assenza equiparata al ricovero ospedaliero, senza incidenza sul compenso, che permette a chi non può lavorare in *smart working* di anteporre la salute all'attività lavorativa. Pagare l'indennità di malattia costa, ma se il Ministero dell'economia e finanze trova i fondi per ristorare chi rischia di fallire, li deve trovare anche per chi rischia di morire. *(Applausi)*.
Mi avvio alla conclusione, Presidente. Deve essere inoltre detto all'INPS, con un chiara norma di legge, che, anche se raggiunto il limite del massimo indennizzabile contrattualmente previsto, l'indennità di malattia deve continuare ad essere erogata a chi, per decisione del medico, non può lavorare. In sede di discussione del disegno di legge di bilancio è possibile che venga accolto un emendamento del Gruppo Lega che prevede almeno un mese aggiuntivo e questo è importante, perché definisce il principio che quel limite non è un dogma insuperabile, ma ciò non basta. È inaccettabile che il Governo dica ai lavoratori fragili di stare a casa per tutelarsi dal Covid-19, ma di morire di fame, perché non sarà dato loro un euro.
Concludo richiamando Voltaire, il quale diceva: «Il grado di civiltà di un Paese si misura osservando le sue prigioni». Ebbene, non c'è peggior prigione, ossia limitazione di libertà, di quella che affronta il disabile che vi si trova soggetto, non per una propria colpa, ma per scelta del destino. È a loro che dobbiamo guardare ogni giorno, se vogliamo continuare a definirci un Paese civile. *(Applausi)*.
PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Binetti. Ne ha facoltà.
BINETTI *(FIBP-UDC)*. Signor Presidente, signor Ministro, colleghi, la cosa più interessante del disegno di legge di delega al nostro esame è proprio il punto di partenza, ossia la convenzione ONU che riconosce il diritto delle persone con disabilità alla rimozione di tutti gli ostacoli che in qualche modo impediscono loro una vita il più possibile autonoma e di piena soddisfazione, quando sono più giovani, nel mondo della scuola, quando sono più avanti con l'età, nel mondo del lavoro, e sempre, in tutte le situazioni e circostanze in cui si va svolgendo la loro vita sociale.
Partire dal tema dei diritti significa ribaltare sostanzialmente una posizione che negli anni si è parzialmente stratificata, per cui sembra un gesto di benevolenza accogliere richieste che vengono dalla loro parte. Penso, per esempio, al tema dell'abbattimento delle barriere architettoniche, oppure alla necessità di avere l'insegnante di sostegno a scuola o nel mondo del lavoro e professionale, un progetto che tenga conto realmente non solo e non tanto di ciò che non possono fare, ma tanto e soprattutto di ciò che possono fare.
Il tema fondamentale è che, se mi pongo in una logica del "tuo diritto", evidentemente ciò rimanda immediatamente a una logica del "mio dovere". Se questo è un diritto per loro, costituisce un dovere per la politica, ma poi per la scuola, soprattutto per il mondo professionale e anche per quanto riguarda, ad esempio, il mondo dello sport.
L'affermazione del diritto di una persona con disabilità a fare sport è stata veramente una grande vittoria, che è esplosa quest'estate, in occasione delle Olimpiadi di Tokyo, in cui abbiamo visto persone con disabilità raggiungere risultati di un tale livello, di una tale appassionante capacità di sconfiggere quello che ognuno di noi per molto meno avrebbe considerato un impedimento sostanziale, da buttare davvero il cuore oltre l'ostacolo e ottenere risultati importanti. Sappiamo tutti però come anche quella vittoria, che è particolarmente importante sul piano simbolico, sia stata frutto di una lotta concreta di chi ha intensamente voluto che le persone con disabilità potessero avere le loro Olimpiadi nelle stesse sedi e utilizzando gli stessi impianti che pochi giorni prima erano stati utilizzati dalle persone non disabili.
Il concetto vero su cui dobbiamo lavorare, grazie forse all'aiuto che verrà da questo disegno di legge di delega (io stessa ho presentato un ordine del giorno che va in tal senso), è riuscire a modificare la percezione della disabilità, non come condizione eccezionale nella vita, ma come un rischio permanente nella vita di ognuno di noi. È un rischio che peraltro si dichiara in modo conclamato quando invecchiamo, quando diventa difficile vedere, ascoltare e muoversi, o quando riscontriamo disabilità nel fare anche le cose che più comunemente abbiamo fatto prima. Tutti scopriamo sulla nostra pelle quel tanto di disabilità che deve aumentare la sensibilità ad andare incontro alle disabilità

degli altri, secondo un concetto che non è quello dell'indipendenza - attenzione - ma è quello dell'interdipendenza, perché ciò che l'approfondimento del concetto di disabilità regala ad ognuno di noi è proprio farci sentire tutti dipendenti gli uni dagli altri, secondo un *quid*, in una cosa, in un'altra o in un'altra ancora.

Occorre, quindi una grande mobilizzazione di risorse e di energie, il più possibile per anticiparci a queste difficoltà. Risalgono a circa venti-trent'anni fa i *disability study,* cioè gli studi sulla disabilità con cui si cercava di prevenirla. Attenzione: a volte non si può prevenire la disabilità, ma aumentare la consapevolezza al riguardo in determinate situazioni e circostanze. Faccio alcuni esempi: i gradoni degli autobus troppo alti mi impediscono di salire; la necessità, se vado in stazione, di chiedere che qualcuno mi sollevi per farmi salire, perché c'è un dislivello eccessivamente alto; le strade di Roma, nelle loro disconnessioni, rendono facile l'incidente e la caduta. Un *disability study* permette di pensare in anticipo alle situazioni in cui ci si potrebbe trovare e a rimuoverle prima ancora che ci si debba impattare.

Penso, da questo punto di vista, alla grande ricchezza, sul piano della formazione didattica e pedagogica, degli insegnanti, che riguarda non solo l'insegnante di sostegno, che ha una specifica *mission* al servizio dei ragazzi con una disabilità dichiarata, ma quella cultura dell'insegnante che è in grado di modulare lo svolgimento del proprio programma, evitando le accelerazioni e i ristagni successivi che sono dovuti al fatto che la classe non ha capito e non segue, per cui si crea una sorta di disabilità collettiva. Anticiparsi rispetto a tutto questo, cioè entrare nei panni e nelle condizioni delle persone che potrebbero trovarsi in queste condizioni, è veramente il frutto che mi auguro derivi, sotto il profilo culturale, da questo disegno di legge.

Esattamente come accennava prima il collega che è intervenuto, mi riferisco a tutto quello che previene la disabilità, che comporta l'incorrere in quelli che possiamo chiamare gli incidenti sul campo di lavoro; prevenire gli incidenti e garantire la sicurezza sui posti di lavoro ci permette di evitare che tante persone diventino disabili dopo, perché abbiamo disabili che lo sono dalla nascita e disabili che lo diventano per un'intercorsa patologia di qualunque tipo, anche legata a un incidente sul lavoro, e poi abbiamo quella disabilità fisiologica dell'anziano a cui mi riferivo prima, a cui probabilmente siamo tutti candidati nel tempo. Queste diverse forme di disabilità ci danno l'idea del perché dobbiamo ripensare la disabilità, modulandola continuamente nel tempo, nello spazio e nelle sollecitazioni con cui entriamo in contatto, cercando sempre di ragionare anticipando le situazioni ed evitando che le persone debbano sperimentare la sensazione di essere inferiori o di non poter fare cose che fanno gli altri.

È l'intelligenza della legge che credo debba orientare tutte le prossime politiche a cui andiamo incontro. Questo può essere un aiuto enorme, perché è chiaro che una legge pensata in questo modo è trasversale, in quanto interessa il Ministero della pubblica istruzione, il Ministero della salute e il Ministero del lavoro.

Il provvedimento interessa però anche il Ministero dello sviluppo economico, perché si tratta di pensare e progettare situazioni. Pensiamo, ad esempio, a ciò con cui ci si impatta nel centro storico di Roma, quando si ha la fortuna di avere una casa con l'ascensore, ma per arrivare al quale ci si imbatte in una serie di gradini o comunque dislivelli. Pensiamo all'idea di progettare utilizzando tutte le risorse che le nuove tecnologie, compresa quella che chiamiamo transizione digitale, mettono oggi a disposizione delle persone. Pensiamo all'efficacia dello *smart working* (anche detto lavoro agile), che permette a queste persone di affrontare il proprio lavoro con serenità, sentendosi capaci di produrre le fonti del loro reddito.

L'inverno scorso abbiamo avuto esempi di pensione di disabilità che ci hanno fatto inorridire: una pensione per disabilità al 100 per cento pari a 280 euro è chiaramente uno schiaffo alla disabilità e un'umiliazione ulteriore.

Ciò che le persone con disabilità ci chiedono è di metterle in condizione di guadagnare ciò che serve per la loro vita. Dobbiamo sviluppare questa grande creatività ricca di umanità, ma anche di competenza scientifica, sociale, umana e organizzativa. *(Applausi. Congratulazioni)*.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Alessandrini. Ne ha facoltà.

ALESSANDRINI *(L-SP-PSd'Az)*. Signor Presidente, membri del Governo, onorevoli colleghi senatori, il disegno di legge oggi in discussione è volto a rendere effettivi i diritti riconosciuti nella Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità del 2006. Si tratta di un provvedimento importante, riconosciuto e considerato tale anche dei nostri colleghi della Camera dei deputati, che in prima lettura lo hanno approvato all'unanimità.

Il disegno di legge è volto a migliorare l'approccio al tema, che si concentra non più sulla disabilità, ma sulle persone con disabilità. Il *focus* si sposta quindi direttamente sulla persona, sull'individuo e sulla sua unicità. È un momento storico per oltre tre milioni di persone e le loro famiglie. Finalmente la legge sancisce il principio cardine e sacrosanto, cui da oggi non si potrà più derogare, dell'autodeterminazione della persona, con i suoi bisogni, attitudini e peculiarità.

La *mission* del provvedimento, per il quale ringrazio il Governo e, in particolare, il ministro Erika Stefani, che dal giorno del suo insediamento ha dimostrato come si debba agire per migliorare la quotidianità delle persone con disabilità, è quella di introdurre misure che partano dai bisogni delle donne e degli uomini nella pienezza dei loro desideri e con le loro passioni, ambizioni e progetti di vita futura, arrivando a un progetto di vita personalizzato ed indipendente, a un sostegno specifico per ognuno e a un percorso *ad hoc*, basati su approcci multidisciplinari che rispettino e tengano conto dell'unicità di ogni vita. Dobbiamo tenere presente che dietro a ognuno di questi tre milioni e oltre di individui ci sono una storia e un bisogno diversi, che lo Stato ha il dovere di soddisfare, e un futuro che dev'essere preservato e garantito, seguendo le linee dettate dalla persona coinvolta e dalla sua famiglia.

Questo disegno di legge restituisce dignità e pone un mattone fondamentale nel muro portante del percorso che si sta facendo, grazie all'impegno concreto del ministro Stefani, verso un'inclusione vera della persona con disabilità dal punto di vista lavorativo e sociale. La misura garantisce alla persona il riconoscimento della propria condizione anche attraverso una valutazione della stessa congruente, trasparente e agevole, che consenta l'esercizio di tutti i diritti civili e sociali, compresi il diritto alla vita indipendente e, quindi, all'inclusione sociale e lavorativa.

Inoltre, il disegno di legge promuove l'autonomia della persona con disabilità e le condizioni di pari opportunità con gli altri, nel rispetto dei principi di autodeterminazione e di non discriminazione. Sono convinta che anche quest'Assemblea dimostrerà lo stesso senso di responsabilità dei nostri colleghi della Camera dei deputati.

Stiamo scrivendo la storia su questo tema e abbiamo l'opportunità di far fare al nostro Paese un balzo in avanti di civiltà, con un decisivo stato di qualità. Per concretizzare questo aspetto, per passare dalla potenza all'atto, occorreva intervenire con un provvedimento che semplificasse e sburocratizzasse, rendendo più rapido e snello anche il sistema di riconoscimento della condizione di disabilità e allineandolo ai principi della Convenzione ONU. Sono queste le richieste delle persone con disabilità, delle loro famiglie, delle associazioni che si occupano di loro e delle amministrazioni, che finalmente hanno un punto di riferimento istituzionale e un canale aperto di dialogo e confronto costante. Dopo anni in cui si è parlato di inclusione in maniera *spot*, come uno *slogan* da sbandierare all'occorrenza, dopo anni in cui milioni di persone si sono sentite abbandonate, tutelate soltanto da normative farraginose e da troppi tecnicismi, finalmente si è cominciato a parlare in maniera seria di progetti e di soluzioni.

Quello al nostro esame è dunque un provvedimento di civiltà, che tra le altre novità introduce la figura del Garante nazionale delle disabilità: una figura necessaria, che agevolerà il percorso di inclusione sociale. Si tratta di un tema che non ha colore politico e di un provvedimento che va al di là degli schieramenti e delle ideologie e che sta evidenziando una grande cooperazione tra i partiti, per arrivare il prima possibile al traguardo finale. In quest'Aula, infatti, grazie al nostro voto contribuiremo in maniera fattiva a migliorare la vita di moltissimi nostri concittadini e potremo dire di aver lasciato il nostro Paese un po' meglio - e un po' più equo - di come l'abbiamo trovato. Vi confesso che ho deciso di entrare in politica proprio per questo. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Mautone. Ne ha facoltà.

MAUTONE *(M5S)*. Signor Presidente, rappresentanti del Governo, onorevoli colleghi, il disegno di

legge di delega in materia di disabilità, già votato all'umanità dalla Camera dei deputati, rappresenta l'attuazione di una delle riforme previste nella missione 5 del PNRR, Inclusione e coesione, componente 2, Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore.

In Italia, nel 2019, le persone con disabilità erano più di 3 milioni e rappresentavano il 5,2 per cento della popolazione: una vera e propria emergenza sociale e una problematica complessa, con tantissime sfaccettature, che il provvedimento in esame affronta cercando di mettere dei punti fermi e di dare risposte concrete e chiare alle tantissime persone colpite da disabilità. Si tratta di persone la cui vita è stata segnata da una patologia che ne compromette, più o meno precocemente e per sempre, l'esistenza e il modo di vivere la quotidianità. Il fulcro di questo provvedimento è rappresentato da un progetto di vita personalizzato e partecipato, che consenta alle persone con disabilità di ridiventare protagoniste della propria vita e di ritrovare un vero e attivo percorso di inclusione sociale, comprendente progetti di vita indipendente, cercando di rimuovere le barriere e di semplificare l'accesso ai servizi.

Come più volte ribadito dal presidente Conte, il MoVimento 5 Stelle ha fatto della problematica della disabilità e dell'attenzione alle persone fragili uno dei temi cardine delle sue politiche sociali. Il disegno di legge che oggi ci accingiamo ad approvare crea le condizioni normative adeguate a garantire alla persona con disabilità la piena cittadinanza, intesa come completa applicazione dei suoi diritti civili e sociali, e la sua inclusione lavorativa nella collettività, rispettando i principi della non discriminazione. Essa sancisce, ove mai ce ne fosse ancora bisogno, quello che lo spirito umanitario e la solidarietà sociale hanno sempre difeso e rispettato come valore fondante e inglobante del nostro essere collettività coesa, rispettosa dei diritti altrui e attenta soprattutto alle persone in difficoltà. Il messaggio è chiaro: non lasciare indietro nessuno. Questo non dev'essere semplicemente uno *slogan* propagandistico, ma un comportamento responsabile, che impegna e segna il nostro vivere comune, affinché sia rispettoso dei diritti delle persone con disabilità e attento alla loro piena inclusione sociale. Questa è l'Italia che vogliamo: più diritti e meno discriminazioni. *(Applausi)*.

Punti fermi della legge sono gli obiettivi che essa vuole raggiungere per le persone con disabilità: un progetto di vita individuale personalizzato e partecipato che comporti una nuova prospettiva di vita in cui l'affettività, la socialità, il rispetto, il soddisfacimento dei loro bisogni sanitari, relazionali e ambientali, la valorizzazione delle loro potenzialità, il supporto e l'aiuto ai loro nuclei familiari rappresentino non più l'eccezione, ma la regola. Mettere al centro le persone con disabilità e non più ai margini della vita sociale è il cardine di questo progetto. Si tratta di un cambiamento, di uno stravolgimento radicale. La disabilità è vista non più come un *handicap* o motivo di discriminazione individuale, ma come rispetto del singolo e forte segnale di solidarietà sociale, garantendo a ognuno il pieno esercizio dei propri diritti civili, la piena inclusione sociale e lavorativa. Più diritti e meno discriminazioni è il presupposto fondamentale per fare un passo in avanti importante, per garantire il diritto all'autodeterminazione dei cittadini più fragili.

Signor Presidente, voglio sottolineare altri aspetti caratterizzanti presenti in questa legge, come la prevista riqualificazione dei servizi pubblici in materia di inclusione, di accessibilità e l'istituzione di un Garante nazionale della disabilità, che sarà un organo indipendente e collegiale. Secondo me, la grossa novità, la spina dorsale che pervade e anima l'intero provvedimento e ne rappresenta un nuovo aspetto quasi rivoluzionario è che la disabilità non è più vista come un peso da surrogare o una semplice passività per la collettività, ma le dà un ruolo attivo di partecipazione e la possibilità di utilizzare il contributo che ogni persona disabile può offrire, pur nelle oggettive difficoltà, alla crescita comune.

La legge rappresenta un punto fermo per il nostro Paese: non è e non può essere un punto di arrivo, ma è certamente un passo in avanti. C'è ancora parecchia strada da percorrere, ma il MoVimento 5 Stelle c'è, è presente e sa bene qual è la direzione giusta da seguire per il bene comune e per soddisfare le richieste e le necessità dei cittadini tutti e delle persone più fragili in particolare. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Urraro. Ne ha facoltà.

URRARO *(L-SP-PSd'Az)*. Signor Presidente, Ministro, onorevoli colleghi, in un contesto nazionale con oltre tre milioni di persone con disabilità questa giornata ha davvero un valore importante, un valore aggiunto. Il ringraziamento va al ministro Erika Stefani *in primis* e a tutti coloro i quali hanno

contribuito a questo importante testo.

Il disegno di legge rappresenta l'attuazione di una delle riforme previste dalla Missione 5, inclusione e coesione, del PNRR, che include la Componente infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore. La riforma prevede una legge di delegazione riguardante tutte le persone con disabilità avente il suo fulcro nel progetto di vita personalizzato e partecipato diretto a consentire alle persone con disabilità di essere protagonisti della propria vita e realizzare un'effettiva inclusione nella società. L'obiettivo principale di questa riforma è modificare la legislazione sulle disabilità e promuovere la deistituzionalizzazione, vale a dire il trasferimento dalle istituzioni pubbliche o private alla famiglia o alle case della comunità per un'autonomia delle persone con disabilità. Ciò deve comportare il rafforzamento dell'offerta dei servizi sociali; la semplificazione dell'accesso ai servizi sociali e sanitari; la riforma delle procedure di accertamento delle disabilità; la promozione di progetti di vita indipendente; la promozione del lavoro dei gruppi di esperti in grado di sostenere le persone con disabilità con esigenze multidimensionali; la definizione -gli ambiti sono molto chiari e delimitati - della condizione di disabilità; il riassetto e la semplificazione della normativa di settore; l'accertamento della condizione di disabilità e la revisione dei suoi processi valutativi di base, unificando tutti gli accertamenti concernenti l'invalidità civile, la cecità civile, la sordità, la sordo-cecità, l'*handicap* anche ai fini scolastici, la disabilità prevista ai fini del collocamento mirato e ogni altra normativa vigente in tema di accertamento di invalidità; una valutazione, quindi, multidimensionale della disabilità; il progetto personalizzato della vita indipendente; l'informatizzazione dei processi valutativi e di archiviazione; la riqualificazione dei servizi pubblici in materia di inclusione e accessibilità; l'istituzione di un Garante nazionale delle disabilità.

Chiaramente viene attuata in maniera molto diretta e concreta la Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, la stessa strategia 2021-2030 della Commissione europea. La finalità perseguita è quella di garantire alla persona il riconoscimento della propria condizione anche mediante una valutazione della stessa congruente, trasparente e agevole, in modo da consentire l'esercizio pieno dei suoi diritti civili e sociali, inclusi i diritti alla vita indipendente e alla piena inclusione sociale e lavorativa, ma anche l'effettivo e pieno accesso al sistema dei servizi, delle prestazioni, dei trasferimenti finanziari previsti e di ogni altra relativa agevolazione per promuovere l'autonomia della persona con disabilità e il suo vivere su basi di pari opportunità con gli altri, nel rispetto dei principi di autodeterminazione e di non discriminazione.

Sono, poi, intervenute alcune modifiche nel corso dell'esame alla Camera dei deputati. Otto sono gli ambiti molto chiari, all'interno di ciascuno dei quali sono previsti principi specifici e criteri direttivi: in particolare, l'adozione di una definizione di disabilità, anche integrando la legge n. 104 del 1992 e introducendo disposizioni che prevedano una valutazione di base della disabilità, distinta da una successiva valutazione multidimensionale; una valutazione di base attivabile dalla persona con disabilità o da chi la rappresenta, previa adeguata informazione sugli interventi, sui sostegni, sui benefici cui può accedere, finalizzata al progetto di vita individuale personalizzato e partecipato, e assicurando in merito alla stessa valutazione di base l'applicazione di criteri idonei a tenere nella dovuta considerazione le differenze di genere.

È davvero questo un giorno importante e significativo: rappresenta il valore uomo e la dignità dell'uomo in una Costituzione amplificata attraverso questo testo. *(Applausi).*

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Parente. Ne ha facoltà.

PARENTE *(IV-PSI)*. Signor Presidente, il disegno di legge concernente la delega al Governo in materia di disabilità è previsto dal Piano nazionale di ripresa e resilienza e già questo di per sé è un fatto politico rilevante, perché vuol dire che le risorse del PNRR messe a disposizione dalla nostra Casa comune europea per risollevarsi dalla terribile pandemia da Covid-19 nell'ambito della Missione 5 (coesione e inclusione) sono dirette anzitutto a migliorare la condizione delle persone con disabilità.

Obiettivi principali sono la deistituzionalizzazione e l'autonomia delle persone con disabilità per attuare davvero la Convenzione ONU del 2006, con l'aggiornamento *in primis* della disciplina dell'accertamento anche attraverso modifiche legislative.

Il nostro Paese ha oggi una grande occasione: intervenire anche sul linguaggio legislativo - ormai da

bandire - come quello contenuto nella legge n. 104 del 1992, che si riferisce ancora al termine handicappati e non alle persone con disabilità come parte della diversità umana e titolari di diritti umani. Ad ogni modo, in Italia non cominciamo da zero: abbiamo avuto leggi importantissime, come la n. 328 del 2000, che per prima ha sancito il progetto individuale per la presa in carico delle persone con disabilità. È un concetto questo richiamato, poi, dalla legge n. 112 del 2016, la cosiddetta legge dopo di noi, che tra l'altro ha posto l'accento anche sul diritto all'autonomia abitativa e sull'attuazione dell'articolo 19 della Convenzione ONU sul diritto di scegliere dove e con chi vivere; una legge, quella del dopo di noi, di grande innovazione, che purtroppo vede attuazioni molto differenti tra le varie Regioni.

Ministra Stefani, la legge delega deve creare le condizioni procedurali perché il progetto individuale effettivamente si realizzi, per creare un sistema capace di individuare i meccanismi che in concreto consentano alla persona con disabilità di vivere la vita che si è scelta per sé. A questo proposito, voglio ricordare un punto inserito nel testo dalla Camera, ossia la garanzia che, ove sia soggetta a una misura di protezione giuridica o abbia necessità di sostegno ad altissima intensità, la persona con disabilità sia sempre messa nella condizione, al massimo delle sue possibilità, di esprimere la propria volontà e comprendere quanto le viene proposto, perché senza il protagonismo della persona alcun progetto di vita può essere rispettoso della sua dignità: questa è la nostra sfida.

La delega deve dunque rafforzare i percorsi multidimensionali, metodo che dovrebbe essere patrimonio della pubblica amministrazione. Anche tramite le risorse del PNRR - e non solo - bisogna realizzare nella pratica l'integrazione socio-sanitaria sull'intero territorio nazionale. Dobbiamo rafforzare i servizi sociali dei Comuni, anche abrogando il precariato delle e degli assistenti sociali. Contiamo che la legge di bilancio in discussione qui in Senato in queste ore faccia passi avanti in questo senso: rafforzare i punti di accesso degli ambiti territoriali e la collaborazione stretta tra Comuni e ASL. È apprezzabile che la legge delega riprenda l'adozione della classificazione internazionale sul funzionamento. Ma mi auguro che su questo punto ci sia un ragionamento approfondito e profondo in sede di decreti attuativi per adottare studi scientifici che prendano in considerazioni valutazioni non tanto quantitative, o non solo quantitative, ma anche e soprattutto qualitative e che tengano conto innanzitutto del benessere biopsicosociale delle persone con disabilità.

Molto importante è il lavoro della Camera sul distinguere i percorsi valutativi - lo ricordava il relatore, senatore De Vecchis - previsti per le persone anziane da quelli previsti per gli adulti e da quelli per i minori, e l'aver posto l'accento sulle differenze di genere in tema di disabilità. Per questo, in particolare, ringrazio l'onorevole Lisa Noia che, insieme all'altra collega relatrice, hanno compiuto un ottimo lavoro nel poco tempo loro concesso.

Sappiamo che il Senato non potrà apportare modifiche al testo, perché esso deve essere concluso entro il 31 dicembre. Di questa contrazione dell'attività parlamentare naturalmente non siamo felici, ma mi sento di ringraziare le associazioni che, anche in questa occasione, non hanno fatto mancare il loro apporto in termini di proposte e di idee, e la ministra Stefani che ha interloquito con i Gruppi parlamentari durante l'*iter* legislativo. Siamo certi che, nella predisposizione dei decreti attuativi, importantissimi, la Ministra si farà carico del coinvolgimento delle innumerevoli esperienze parlamentari presenti sia alla Camera che al Senato.

Approfitto inoltre per ribadire che, in questa fase di aumento dei contagi e di diffusione della variante Omicron, dobbiamo vaccinarci, accelerare la somministrazione della terza dose e la sua prenotazione, proprio per proteggere noi stessi, le persone fragili e le loro famiglie.

In definitiva, la legge che oggi voteremo fornisce a tutti noi la grande opportunità di rinnovare davvero il nostro *welfare*, verso un *welfare* di prossimità, partecipato e adulto, che promuove l'autonomia di tutte le persone, nessuno escluso. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Iori. Ne ha facoltà.

IORI *(PD)*. Signor Presidente, signora Ministra, colleghi e colleghe, il Senato discute oggi un provvedimento importante, il disegno di legge recante la delega al Governo in materia di disabilità.

La riforma prevede finalità molto chiare già nel primo articolo e indica la sua ragione fondamentale nel progetto di vita personalizzato e partecipato, diretto a consentire alle persone con disabilità non

solo una maggiore autonomia, ma anche di essere protagoniste della propria vita e di realizzare un'effettiva e piena inclusione nella società. Se è vero che il progetto personalizzato esiste dai tempi dell'approvazione della legge n. 328 del 2000, è altrettanto vero che non si sono mai create le condizioni affinché finalmente si costruisse un sistema effettivamente capace di individuare le modalità perché questa autonomia si realizzasse pienamente sul piano esistenziale. Sono concetti questi che saranno sottolineati e arricchiti anche dagli ordini del giorno presentati.

La centralità della persona implica il rispetto dei suoi progetti in qualunque situazione di vincoli o di limiti essi vengano concepiti. Questo è il principio democratico fondamentale in cui l'autentica relazione di cura, il prendersi cura si riferisce non a un corpo organismo, quindi a sintomi o patologie, ma a un corpo persona, con i suoi desideri, le sue ansie, le sue gioie e i suoi affetti; la persona quindi come soggetto di cura e non come oggetto di cura.

La legge consente di concepire la speranza per costruire percorsi che possano contrastare la solitudine e l'emarginazione delle persone con diverse fragilità, anche quando viene a mancare loro il sostegno familiare, investendo sul diritto a vedersi riconosciute la specificità individuale e la dignità di una vita accompagnata e aiutata, rispettata nelle sue differenze.

Si tratta di un investimento culturale che comporta sia un riconoscimento dei limiti e dei vincoli, ma anche la dimensione della possibilità, cioè del poter essere, del progetto di sé, concepito da una persona concreta, singola, irripetibile e in diritto di perseguire un suo progetto di vita personalizzato, da realizzare coinvolgendo certamente le famiglie, le istituzioni e la comunità territoriale contro le diverse forme di omologazione e, purtroppo, peggio, di segregazione.

Nel documento della Commissione europea relativo alla valutazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) nel nostro Paese è indicato che la suddetta legge quadro per la disabilità debba entrare in vigore entro il 31 dicembre 2021, pena la perdita dei relativi fondi europei.

Siamo qui dunque oggi per concludere un percorso così importante per la vita di milioni di cittadini e delle loro famiglie, nel pieno rispetto del percorso indicato dall'Europa. Se l'obiettivo è promuovere la deistituzionalizzazione e l'autonomia, questo significa rafforzare e - sottolineo - innovare l'offerta dei servizi sociali e sanitari, socio-sanitari e socio-assistenziali; semplificare l'accesso; intervenire nelle procedure di accertamento; promuovere esperienze di vita indipendente; creare gruppi di lavoro in grado di sostenere le persone con esigenze multidisciplinari - le persone sono diverse tra loro - attraverso risposte pluriprofessionali.

Il principale obiettivo è, dunque, garantire alle persone con disabilità il riconoscimento della propria condizione, mediante una valutazione trasparente e agevole, tale da consentire il pieno esercizio dei propri diritti sociali e civili e delle pari opportunità, nel rispetto dei principi di autodeterminazione e di contrasto delle discriminazioni.

È importantissimo, allora, che nella disciplina sull'accertamento della condizione di disabilità si assuma la definizione sancita dalla Convenzione ONU, perché si dà finalmente attuazione alla visione culturale che la Convenzione stessa promuove, partendo da una visione non più fondata sul modello medicalistico, che pone al centro la patologia, ma riferita al risultato dell'interazione tra le diverse forme di fragilità e le caratteristiche individuali della persona e dell'ambiente circostante.

In questo senso, si afferma la titolarità degli stessi diritti umani riconosciuti a ogni persona già al suo venire al mondo, con i diritti universali esigibili da tutti, ma che possono essere esercitati da tutti soltanto rimuovendo gli ostacoli ambientali, culturali, sociali, relazionali e comportamentali che impediscono una piena ed effettiva partecipazione nella società.

Si tratta di un decisivo superamento della dimensione esclusivamente tecnico medicalistica, prevalsa per tanto tempo nell'accertamento e nella definizione delle condizioni di invalidità, con l'obiettivo rinnovato, invece, di accertare le capacità residue e di valorizzarle in una logica di riconoscimento di ciò che ogni persona con disabilità è in grado di fare; una valutazione multidimensionale unitaria, nel rispetto delle fragilità e delle esistenze ferite.

Dobbiamo, quindi, cambiare anche il nostro lessico. Non dobbiamo più dire «i disabili», perché stiamo parlando di persone, di persone diverse tra loro. Ritengo, perciò, molto importante anche aver previsto percorsi valutativi distinti tra persone adulte, persone anziane e minori, e per aver stabilito criteri

idonei nella valutazione per le differenze di genere. In questo senso, ringrazio i colleghi della Camera che hanno lavorato in questa direzione in sede referente.

La delega rappresenta, dunque, un passo fondamentale e occorrono risorse importanti per i decreti attuativi. Nel PNRR sono previsti 500 milioni per la deistituzionalizzazione, con il passaggio dal *welfare* di protezione al riconoscimento dei diritti. Avremo non più servizi standardizzati, in cui le persone devono adattarsi, ma un livello essenziale delle prestazioni che vada verso il riconoscimento dei bisogni specifici di ogni persona. Si rinnovano i servizi mettendo al centro questi bisogni e costruendoli capaci di rispondervi.

La disabilità deve essere considerata non più solo in riferimento, dunque, alle politiche assistenziali, ma anche a un contesto ampio, di tutela dei diritti, che investe la politica e l'amministrazione in tutte le sue articolazioni nazionali, regionali, locali. Si tratta, insomma, di riconoscere il diritto alla costruzione di progetti di vita a partire da qualunque condizione. Ne abbiamo tanti di esempi che potremmo citare, di persone che, partendo da situazioni apparentemente svantaggiatissime, sono riuscite a costruire di sé un progetto di vita.

Riconoscere il diritto alla costruzione dei progetti, alla accessibilità universale come bisogno primario e inalienabile di libertà, di autonomia, di autodeterminazione, di uguaglianza di tutti i cittadini, di diritto al lavoro, di diritto a una vita autonoma: tutto questo, colleghi, contribuisce a dare la misura della qualità democratica di un Paese. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Angrisani. Ne ha facoltà.

ANGRISANI *(Misto)*. Signor Presidente, colleghe e colleghi, finalmente giunge all'esame del Senato il disegno di legge delega in materia di disabilità, rispetto al quale sarebbe stato più auspicabile un vero passaggio in entrambi i rami del Parlamento. Invece, come ormai avviene continuamente nella legislazione più recente, la prassi vuole che tutti i nodi, politici e non, vengano affrontati e sciolti in una sola Camera, relegando la seconda a un mero compito di ratifica.

E ciò, tra l'altro riguarda l'esame non esclusivamente dei provvedimenti sui quali il Governo pone la questione di fiducia - anche se essi rappresentano indubbiamente la maggior parte dei casi - ma anche degli atti, come il presente disegno di legge, su cui pare essersi svolto in modo formalmente legittimo l'esame parlamentare. Tuttavia, è sufficiente vedere i resoconti della 11a Commissione, l'organo deputato all'esame in sede referente del provvedimento, per osservare - come si suol dire - che non abbiamo toccato palla. Naturalmente questa critica è rivolta, gioco forza, anche all'esame del disegno di legge di bilancio che si appresta a essere votato dall'Assemblea del Senato senza che ne sia stato ancora svolto alcun esame vero in Commissione. Se il Governo Draghi ritiene che queste procedure siano rispettose del principio democratico e della sovranità del Parlamento, trova la mia forte opposizione.

Tornando al provvedimento in esame, è indubbio che la finalità di realizzare una piena inclusione sociale e lavorativa delle persone con disabilità non può che rappresentare un obiettivo generale da perseguire in modo più soddisfacente rispetto all'assetto attuale. La riforma, difatti, ha un obiettivo ambizioso e penso che ogni cittadino di buon senso non possa che approvare l'idea secondo cui il sistema pubblico e la società civile in cui vive possono agevolare la vita delle persone disabili. Per questo uno Stato che si professi realmente democratico ha il dovere di garantire che a un cittadino disabile sia assicurato il pieno esercizio dei suoi diritti civili e sociali, come recita l'articolo 1 del disegno di legge, compresi il diritto alla vita indipendente, alla piena inclusione sociale e lavorativa, nonché l'effettivo e pieno accesso al sistema dei servizi, delle prestazioni e dei trasferimenti finanziari previsti e ad ogni altra relativa agevolazione.

La delega, dunque, è rivolta alla promozione di un sistema di maggiore autonomia della persona con disabilità, affinché il suo vivere si basi su taluni principi non negoziabili: pari opportunità, autodeterminazione, non discriminazione e uguaglianza sostanziale. La mia speranza da cittadina, da docente e da senatrice della Repubblica, è che questo disegno di legge delega possa essere riempito di contenuti affinché possa realizzarsi un migliore processo di integrazione e inclusione personale nella società, in tutte le vesti in cui esso possa esplicarsi.

Non posso tuttavia non notare alcune lacune che riguardano la riforma, nella consapevolezza che la

precondizione affinché possa essere migliorata la vita di un soggetto con disabilità è la presa di coscienza della comunità locale in cui un soggetto vive dal punto di vista sia civile che pubblico. Mi riferisco all'esigenza secondo cui le comunità di riferimento e le amministrazioni locali debbano essere le prime a rendere più agevole la vita di un disabile, essendo chiamate a comprendere le maggiori difficoltà fisiche e psicologiche di tale stato e a facilitare i processi inclusivi.

Come dicevo, il disegno di legge delega che ci apprestiamo a votare, pur nella speranza che possa essere utile ai diretti interessati, è privo di una visione di struttura e d'insieme. Ben venga - per esempio - una razionalizzazione delle diverse procedure con cui un soggetto disabile si approccia al rapporto con il settore pubblico. Ma i riferimenti concreti alle modalità con cui si intende migliorare la qualità della vita di una persona disabile sotto ogni aspetto, in riferimento ai quotidiani contesti scolastici, lavorativi, culturali o sportivi sono solo accennati. Resta dunque da vedere in quale modo l'idea di una progettazione di vita individuale, personalizzata e partecipata, compresa l'attuazione della stessa in modo da garantire la soddisfazione della persona interessata, sarà realizzata, onde valutare *ex post* quelle che appaiono certamente buone intenzioni.

Tuttavia, anche se voterò a favore, il mio giudizio non può che restare sospeso, anche in ragione del fatto che il tema dell'inclusione scolastica non viene adeguatamente focalizzato. Ne approfitto per informare l'Assemblea che ho predisposto un ordine del giorno anche sul tema del riconoscimento professionale degli assistenti all'autonomia e alla comunicazione, sul quale si registra un preoccupante e ingiustificabile ritardo da parte dello Stato, nonostante il cosiddetto decreto dell'inclusione, il decreto legislativo n. 66 del 2019, avesse dato un tempo massimo entro cui addivenire ad un accordo in Conferenza unificata, e il termine era il marzo 2020. D'altra parte, non posso esimermi dal notare che da anni il Parlamento tenta, impotente, di imprimere una svolta per aumentare il numero dei docenti di sostegno in servizio.

Ogni anno scolastico che viene avviato senza fornire un docente in possesso del relativo titolo all'alunno o all'alunna che ne avrebbe diritto rappresenta un fallimento del nostro sistema, non in grado di rispondere con una dotazione organica idonea alle esigenze che emergono dalla società. Ecco dunque un esempio che dimostra la parzialità della delega legislativa, che pure annovera l'inclusione scolastica tra gli obiettivi della riforma.

Non parlo poi dell'università. Se è vero che vengono previsti fondi nel PNRR per garantire che nella ricerca non siano fatte discriminazioni, ricordo però che in Italia ci sono oltre 16.000 iscritti all'università con DSA (disturbi specifici dell'apprendimento) che non riescono a superare i test per l'iscrizione o a portare avanti un percorso di studi - addirittura in alcuni casi con tragiche conseguenze - perché non vengono loro garantiti gli strumenti dispensativi e compensativi che restano ancora a discrezione dei docenti. Di conseguenza, non c'è certezza del diritto, nonostante una legge votata nel 2010.

Concludo nella speranza che l'ordine del giorno presentato dalla Presidente della Commissione lavoro, che ho sottoscritto, sulla revisione della legge n. 68 del 1999, in materia di inclusione lavorativa, possa trovare un'effettiva applicazione. Tanti sono i lavoratori disabili privi di occupazione; basterebbe dare loro gli strumenti adatti per poter superare i colloqui o le prove di lavoro e fare emergere le loro professionalità.

Non nego che l'occasione potrebbe essere utile per fare un tagliando complessivo sui rapporti tra legislazione e burocrazia - da una parte - e universo della disabilità - dall'altra - al fine di giungere a una ristrutturazione dei rapporti generali in grado di agevolare e migliorare la qualità della vita dei soggetti disabili.

L'occasione, dunque, può essere propizia e non va gettata alle ortiche, ma un'eventuale soddisfazione non potrà che essere dichiarata in una fase successiva, quando si vedrà in che modo si saranno perseguiti gli obiettivi della legge e, soprattutto, quale sarà l'impatto tangibile sulla qualità della vita dei diretti interessati. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Gallone. Ne ha facoltà.

GALLONE *(FIBP-UDC)*. Signor Presidente, oggi è un bel giorno che penso che ognuno di noi possa dedicare a qualcuno di speciale che gli è vicino, a quelle persone che noi chiamiamo fragili, ma che in

realtà sono fortissime. *(Applausi)*. Io lo dedico a mio padre, lo dedico a Betta, a Mauro, a Davide, a Omar, a Mori, a Ferruccio e a tutte quelle persone che possono essere i nostri amici supereroi e che oggi meritano di essere protagoniste in quest'Aula.

Dall'approvazione dell'ultima legge quadro sulla disabilità - la famosa legge n. 104 del 1992, che è stata e resterà un caposaldo della nostra legislazione - sono trascorsi trenta anni e in questo tempo è cambiato il mondo; sono cambiate le terminologie; sono cambiati gli approcci alla disabilità; sono cambiati - per fortuna - la sensibilità e il concetto stesso di pari opportunità e di inclusione sociale; sta cambiando, se Dio vuole, la cultura.

Si sente continuamente ripetere a ogni livello istituzionale e sociale che nessuna persona deve essere lasciata indietro. E in questo momento storico così particolare, in cui parliamo di innovazione, di digitalizzazione e di evoluzione di ogni sistema, la rivoluzione deve riguardare anche il livello di civiltà di un Paese come l'Italia che, a pieno titolo, è stato riconosciuto da «The Economist» Paese dell'anno, e non perché sia il più grande, il più ricco o il più felice, ma perché è quello che è migliorato di più nel corso dell'anno e oggi ne stiamo dando orgogliosamente prova.

Per questo non poteva mancare un'attenzione concreta al mondo della disabilità per intervenire in maniera veloce, vista la necessità di aggiornare il più possibile definizioni obsolete, se non proprio inaccettabili, e mettere ordine in quell'arcipelago di norme giuste, ma sparpagliate, spesso inapplicate, come - ad esempio - per citarne una su tutte, quella sui piani per l'eliminazione delle barriere architettoniche, obbligatori, ma - ahimè - ancora assenti in oltre il 90 per cento dei Comuni.

L'obiettivo della delega vuole essere quello di rendere effettivi i diritti e la tutela di tutti i cittadini con disabilità e ha al centro la realizzazione di un progetto di vita personalizzato e partecipato, diretto a consentire alle persone con disabilità di essere protagoniste - come abbiamo sentito da più voci - della propria vita e di realizzare un'effettiva inclusione nella società.

Inoltre, abbiamo preferito lavorare su un progressivo aggiornamento delle definizioni, dei criteri e delle modalità di accertamento dell'invalidità - è una questione molto importante - non toccando le tabelle vigenti. Soprattutto abbiamo voluto salvaguardare i diritti acquisiti in precedenti valutazioni, garantendo sempre la possibilità di usufruire delle condizioni migliori.

Tra i progetti di vita indipendente trova spazio per la prima volta lo sport, grazie a un emendamento di Giusy Versace, che approfitto per ringraziare per l'impegno e l'instancabile lavoro quotidiano. *(Applausi)*. È stato inserito, infatti, anche il diritto alla pratica sportiva e all'attività ludico-motoria, in un'ottica di inclusione sociale e promozione di benessere.

Infine, la delega accoglie un'altra importante iniziativa legislativa del nostro collega deputato Roberto Novelli, che prevede anche l'istituzione dell'Autorità garante delle persone fragili: una figura istituzionale importantissima, di natura collegiale e indipendente, che non si limiterà a raccogliere segnalazioni, ma avrà anche specifici poteri, anche correttivi.

Non entro nel merito. Abbiamo integrato diversi parametri internazionali di riferimento nell'accertamento delle varie disabilità e ottenuto una maggiore partecipazione delle associazioni; associazioni che approfitto oggi per ringraziare, a partire da Anmic, per arrivare a tutte le associazioni territoriali dei disabili.

Insomma, noi speriamo che l'approvazione all'unanimità di questa legge possa essere un bel segnale, anche - perché no? - natalizio. Ringrazio di cuore il ministro Stefani, perché ha fatto un lavoro bellissimo di raccordo e ci ha fatto lavorare come un'unica squadra. E questo vuol dire veramente avere ben chiari quali sono gli obiettivi di un Governo che vuole cambiare l'Italia.

Da parte di Forza Italia ci saranno sempre il massimo sostegno e la massima collaborazione, convinti come siamo che tutto ciò che è necessario per alcuni sia comunque sempre utile per tutti. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Mollame. Ne ha facoltà.

MOLLAME *(L-SP-PSd'Az)*. Signor Presidente, signor Ministro, cari colleghi, si è già entrati nel dettaglio di tanti aspetti della norma in esame.

Noi partiamo dalla Convenzione delle Nazioni Unite, ma anche dalla nostra Costituzione. Oggi possiamo fare un grande passo avanti sul tema della disabilità, per cercare di alleviare tutte le difficoltà delle famiglie coinvolte. Nel corso del mio mandato, ho incontrato spesso genitori che hanno figli

disabili e mi hanno raccontato le tante difficoltà che incontrano.

Oggi il Piano nazionale di ripresa e resilienza può rappresentare uno strumento sicuramente utile per cercare di migliorare e soprattutto di semplificare la normativa, andando verso i principi di autodeterminazione e di non discriminazione. Magari chi non ha un'esperienza diretta in questo campo e non è costretto a vivere dure situazioni dimentica; forse sarebbe anche bene ricordare che disabili lo possiamo diventare tutti.

Consentitemi una digressione. Sono venuto a conoscenza di un fatto: due ragazzi, Vito e Gianni, di Castellammare del Golfo, per promuovere l'ippoterapia, una terapia assai utile e riconosciuta soprattutto per i bambini, stanno percorrendo tutta l'Italia a cavallo. Sono partiti da Trieste e fra qualche giorno arriveranno a Castellammare del Golfo, che è il loro Comune di nascita e residenza. Voglio esprimere un plauso verso quei due ragazzi, perché qui stiamo lavorando, ma anche la società civile e gli italiani stanno cercando di fare del loro meglio su questo tema. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Pirro. Ne ha facoltà.

PIRRO *(M5S)*. Signor Presidente, oggi siamo in quest'Aula per discutere un provvedimento importante e atteso, purtroppo compresso nei lavori parlamentari di fine anno e della legge di bilancio e con una scarsa possibilità di approfondimento da parte di questo ramo del Parlamento. Ma responsabilmente guardiamo alle necessità dei cittadini italiani e valutiamo positivamente il contenuto della delega, che punta all'esercizio dei diritti civili e sociali, compresi il diritto alla vita indipendente e all'inclusione sociale e lavorativa, e a promuovere l'autonomia della persona con disabilità e le condizioni di pari opportunità con gli altri.

Finalmente stabiliamo che si deve provvedere al coordinamento e alla semplificazione delle norme esistenti. In particolare, voglio sottolineare i passaggi per me più importanti in questa direzione: prevediamo la separazione dei percorsi valutativi per le persone anziane da quelli per gli adulti e per i minori; l'introduzione in termini generali della nozione di accomodamento ragionevole e dei relativi strumenti di tutela in ambito lavorativo, per far sì che diventi realtà la previsione generica già esistente che i datori di lavoro, sia pubblici che privati, garantiscano, mediante accomodamenti ragionevoli, la piena eguaglianza dei disabili agli altri lavoratori. Prevediamo la razionalizzazione e l'unificazione, in un'unica procedura demandata ad un solo soggetto, del processo valutativo di base della disabilità con le altre valutazioni attualmente previste, sui trattamenti assistenziali, l'integrazione e inclusione scolastica, il collocamento obbligatorio, l'assistenza protesica sanitaria e riabilitativa, il concetto di non autosufficienza e le agevolazioni sia tributarie che sulla mobilità. Tutte queste procedure fino ad oggi richiedevano singoli accessi e la necessità di rivolgersi a strutture diverse; finalmente una procedura che debba contemplare procedimenti semplificativi anche di riesame e rivalutazione.

Vi è poi la previsione che si provveda al progressivo aggiornamento delle definizioni dei criteri e delle modalità di accertamento delle percentuali di invalidità, fermi restando i diritti che sono già stati acquisiti. Si prevede inoltre previsione che la valutazione multidimensionale della disabilità sia svolta attraverso l'istituzione e l'organizzazione di unità di valutazione multidimensionale, composte in modo da assicurare l'integrazione degli interventi di presa in carico, di valutazione e di progettazione da parte delle amministrazioni competenti in ambito socio sanitario e socioassistenziale, interventi che garantiscano l'effettivo godimento dei diritti e delle libertà fondamentali, la realizzazione degli obiettivi della persona secondo i suoi desideri, aspettative e scelte, nonché la possibilità in alcuni casi di vivere in autonomia e secondo modelli di assistenza personale autogestita. Vi sono infine la previsione che sia garantita comunque l'attuazione del progetto individuale al variare del contesto territoriale e di vita della persona con disabilità; la definizione delle ipotesi in cui tale progetto individuale possa anche, in tutto o in parte, essere autogestito; la nomina da parte dei datori di lavoro pubblici di un responsabile del processo di inserimento dei lavoratori con disabilità all'interno dell'ambiente di lavoro e l'istituzione di un Garante nazionale delle disabilità, che faccia da raccordo rispetto alle figure già esistenti.

Da ultimo, si prevede la definizione delle procedure per la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni relative alle persone con disabilità e l'individuazione di una disciplina di carattere transitorio che garantisca obiettivi di servizio, promuovendo la collaborazione tra i soggetti pubblici e

privati, inclusi gli enti operanti nel terzo settore.
Fin qui gli aspetti positivi, ma c'è qualcosa che a mio avviso è rimasto indietro e mi riferisco a due aspetti in particolare. All'interno delle norme sulla disabilità esistono quelle che... *(Brusio)*.
PRESIDENTE. Colleghi, per cortesia.
PIRRO *(M5S)*. Ci vorrebbe un po' più di attenzione su una tematica così importante e delicata.
Le tutele previste per i genitori di minori disabili guardano sempre ai lavoratori dipendenti, ma un bambino può anche avere entrambi i genitori che siano lavoratori autonomi o liberi professionisti.
Per il futuro allora dobbiamo lavorare tutti insieme e intervenire anche per estendere a questi casi delle tutele appositamente valutate e studiate.
È inoltre necessario operare un miglioramento dei percorsi di inclusione delle persone disabili finalizzati al raggiungimento della maggiore età, perché troppo spesso, dopo la scuola, c'è poco a disposizione per i nostri ragazzi e le loro famiglie. La situazione in cui versano i centri diurni fa sì che essi non possano attualmente costituire una risposta adeguata a queste necessità, essendo pochi e mal distribuiti sul territorio nazionale (talvolta anche di bassa qualità professionale), diventando di fatto strutture ghettizzanti. È dunque necessaria una programmazione dell'inclusione pensata all'interno della società come parte centrale adeguata alla fragilità, dove ruotano le quotidianità delle persone e che possa offrire a chi ha bisogno uno scambio di competenze e crescita continua. Bisogna prevedere percorsi di inclusione che, anche attraverso l'aumento e il miglioramento dell'offerta dei centri diurni, seguano il periodo dell'inclusione scolastica per coloro che non sono avviabili all'inclusione lavorativa e a vita autonoma, ma restano residenti in famiglia e non in istituti.
Signor Presidente, colleghi, molto è stato fatto con il disegno di legge delega al nostro esame, ma molto ancora c'è da fare e, per questo, attendiamo i decreti attuativi e la possibilità per noi di espletare interamente il nostro mandato parlamentare. *(Applausi)*.
PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.
Il relatore non intende intervenire in sede di replica.
Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.
STEFANI, *ministro per le disabilità*. Signor Presidente, vorrei anzitutto ringraziare tutti i colleghi senatori per il contributo e l'apporto dati anche oggi sul disegno di legge delega. Siamo a conoscenza del grande dibattito che si è svolto alla Camera dei deputati, nel corso del quale sono stati apportati modifiche e miglioramenti al testo originario.
Passo rapidamente a replicare agli spunti offerti dai senatori intervenuti. Il senatore Augussori ha detto che l'aspetto fondamentale del provvedimento in esame, insieme a tutte le misure che si vorranno adottare per il futuro, è quello di passare da un impianto assistenzialistico a un sistema di riconoscimento dei diritti. Questa sarà la grande evoluzione che investirà il mondo delle disabilità.
Sono contenta che il senatore abbia elencato i risultati e i provvedimenti che abbiamo adottato nel corso di quest'anno, da quando mi sono insediata. È vero, abbiamo agito, ma c'è ancora veramente tanto da fare e da affrontare tutti insieme: il Governo, il Parlamento e i protagonisti del mondo delle disabilità (Regioni, Comuni ed enti del terzo settore).
Il senatore Augussori ha fatto anche un appunto sul tema di lavoratori fragili. Nel corso del mio mandato abbiamo affrontato più volte la tematica con vari provvedimenti e sono state prorogate le tutele. Di certo si tratta di un tema particolarmente complesso, che spero verrà affrontato anche con la legge di bilancio, cercando di dare una risposta a questi lavoratori.
Condivido quanto detto dalla senatrice Binetti, che ha parlato della percezione della disabilità. Si tratta di un tema fondamentale. Come detto anche dal senatore Augussori, occorrerà sorpassare quella visione del mondo delle disabilità legata solo all'assistenzialismo o - peggio ancora - a una dimensione pietistica (perdonatemi l'espressione). Cambieremo questa percezione nel momento in cui il tema delle disabilità verrà veramente messo a sistema, ripensandolo correttamente.
La senatrice Alessandrini si è soffermata su un tema fondamentale, ossia mettere la persona con disabilità al centro della propria vita. L'asse portante del provvedimento è proprio costituito dal mettere le persone con disabilità al centro della loro vita, costruendo attorno ad essa il proprio progetto.

Il senatore Mautone ha fatto riferimento ad un tema davvero fondante, che è il grande concetto di collettività. Dopo quello che abbiamo passato in questo terribile periodo di emergenza sanitaria, che poi è diventata un'emergenza economica e sociale, è emerso quanto sia fondamentale ricostruire e ripensare veramente la nostra società in termini di vera collettività e di vera solidarietà.

Ringrazio il senatore Urraro per aver ripercorso tecnicamente, come egli sa fare, le tematiche che riguardano questo disegno di legge delega, che è fortemente procedurale e non va incidere sui diritti esistenti ed acquisiti, ma propone un sistema di procedure volto ad ottenere snellimento e sburocratizzazione. Vorrei che venisse addirittura interpretato come un LEP procedurale, ovvero come un livello essenziale delle prestazioni dal punto di vista procedurale.

La senatrice Parente ha fatto una considerazione sui tempi della trattazione del disegno di legge delega in esame, che discendono delle tempistiche che sono state imposte nel PNRR. Queste hanno un po' ridotto lo spazio del confronto, soprattutto in questo ramo del Parlamento. Da questo punto di vista, voglio ringraziare nuovamente tutti i colleghi deputati e senatori, il relatore di oggi, le relatrici del provvedimento alla Camera dei deputati, onorevoli Noja e Sportiello, e tutti i Gruppi parlamentari. Il disegno di legge in esame è infatti diventato un contenitore all'interno del quale inserire tutte le varie sensibilità, le considerazioni e le argomentazioni svolte dai Gruppi parlamentari, che si sono resi veicolo di rappresentanza e anche di visioni, così come hanno fatto le grandi associazioni e le federazioni.

Devo assolutamente sottolineare l'aspetto su cui si è soffermata la senatrice Iori, a proposito della cultura e del cambiamento vero nella visione del mondo delle disabilità, affinché si possa arrivare a una vera solidarietà. Penso che nel periodo del Covid, se vi erano e vi sono delle crepe nelle istituzioni e nei meccanismi, esse sono state ancor più evidenziate. La disabilità ha proprio la caratteristica di mettere sotto *stress* il sistema e se vediamo che un sistema, messo sotto *stress*, funziona per le persone con disabilità, allora può funzionare veramente per tutti. Questa è la grande sfida che dobbiamo raccogliere dal mondo della disabilità. La senatrice Iori ha parlato anche di risorse: è vero che le riforme e gli interventi non camminano se non sulle gambe delle risorse. Vi è uno stanziamento che è stato predisposto per questa legge delega, che riguarda in particolare i nuclei di valutazione multidimensionale e multidisciplinare. Sono però certa che, nel momento in cui partirà il volano del mondo delle disabilità, tutti i Governi a venire e chi deciderà delle future legge di bilancio terranno in debita considerazione un sistema che dovrà essere sottratto al pietismo e alla donazione di Natale, e che deve poter contare su risorse strutturali e fondamentali: solo così si riuscirà veramente a dare una risposta alle esigenze.

La senatrice Iori ha fatto poi un riferimento fondamentale alle articolazioni presenti nei vari livelli di governo e non solo. Il mondo delle disabilità non ha un solo comandante, non c'è un ramo dell'amministrazione dello Stato che disciplina esclusivamente il mondo delle disabilità. Quest'ultimo è frutto di una grandissima rete, che funziona nel momento in cui vi è collaborazione e co-progettazione e in cui si crea l'interdisciplinarietà: vi sono competenze dello Stato, delle Regioni e dei Comuni e c'è il coordinamento con il terzo settore e con il mondo delle famiglie. Solo così si può dare una risposta effettiva.

La senatrice Angrisani ha fatto un riferimento ai tempi e, soprattutto, alla tematica degli assistenti alla comunicazione: so che è stato presentato anche un ordine del giorno, su cui poi esprimeremo il parere.

Per quanto riguarda il fondo per gli assistenti per la comunicazione mi sono adoperata io stessa, con il mio ufficio, affinché possa essere aumentato al fine di poter dare delle risposte agli stessi Comuni per queste figure particolari molto importanti nel mondo delle disabilità.

Presidenza del vice presidente TAVERNA (ore 13,31)

(*Segue* STEFANI). La senatrice Gallone ha fatto un riferimento agli uomini e alle donne con disabilità che danno grande prova e dimostrazione anche a noi di come possa essere affrontata la vita. Il mondo delle disabilità ha molte complicazioni e difficoltà, ma al contempo vi sono grandissime energie e grandissime progettualità.

Lei parla in particolare del sport. Il risultato dell'Italia di quest'anno alle Paralimpiadi non è occasionale; non è frutto del caso, ma di una grande preparazione e di un investimento che l'Italia ha

fatto sul mondo dello sport e delle disabilità. È per questa ragione che, quando l'onorevole Versace ha fatto quella proposta abbiamo inteso accoglierla con grande convinzione perché fa parte del modo di vivere la società. Lo sport è un grande veicolo per sentirsi partecipi della nostra società. Lo sport è un mondo in cui, avendo ognuno il suo ruolo, fa sì che anche la persona con disabilità possa essere valorizzata sotto il profilo della sua potenzialità.

Faccio solo un appunto. L'onorevole Novelli - è vero - ha fatto degli interventi e non ha previsto lui la figura del Garante; è intervenuto sulla sua natura, che è indipendente e collegiale.

Ringrazio ancora il senatore Mollame per le sue osservazioni e per le buone parole che ha usato anche nei miei confronti, e che non merito.

La senatrice Pirro ha fatto una considerazione sulla condizione dei lavoratori dipendenti e sulla loro possibilità di godere di congedi e di permessi e di poter eventualmente estendere tale disciplina anche ai liberi professionisti ha presentato un apposito ordine del giorno. In questa sede ha fatto delle considerazioni e usato parole anche dure sui centri diurni. Possono esserci delle difficoltà, però vi sono anche grandi realtà eccellenti e di riferimento nel mondo del lavoro e dovremmo lavorare tutti insieme in modo corale per un futuro sul mondo della disabilità, come abbiamo fatto nell'esame e nella discussione di questo disegno di legge delega e come stiamo facendo ora all'interno del Governo. Seguirà l'importante fase dell'attuazione della legge delega per cui chiederò aiuto a tutti perché possa essere la più grande condivisione e la più grande coralità. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Comunico che sono pervenuti alla Presidenza - e sono in distribuzione - i pareri espressi dalla 1a e dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge in esame e sugli ordini del giorno, che verranno pubblicati in allegato al Resoconto della seduta odierna.

Passiamo all'esame degli articoli, nel testo approvato dalla Camera dei deputati.

Procediamo all'esame dell'articolo 1, sul quale sono stati presentati ordini del giorno che invito i presentatori ad illustrare.

MATRISCIANO *(M5S)*. Signor Presidente, colleghi, intervengo per illustrare l'ordine del giorno G1.3.

Mi associo alle parole del relatore per ringraziare tutti i membri della Commissione lavoro del Senato, che ho l'onore di presiedere, che ha dimostrato grande sintesi e sensibilità sul provvedimento. Ringrazio anche le opposizioni che hanno fatto un ottimo lavoro insieme a noi in Commissione.

Ritrovo questa stessa sensibilità nell'ordine del giorno che reca le firme di tutti. Ringrazio i colleghi Catalfo, Romagnoli, Guidolin, Romano, Laus, Fedeli, Bressa, Carbone, Laforgia, De Vecchis, Alessandrini, Angrisani, Floris e Serafini perché tocca un tema molto caro alla nostra Commissione che riguarda l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità. Si tratta di un tema che abbiamo affrontato e che abbiamo proposto anche nel nostro parere al PNRR in relazione alla Missione 5 (Inclusione e coesione).

Oggi si parla di disabilità e la si affronta - o almeno fino ad ora è stato così - soltanto da un punto di vista sanitario. La disabilità deve invece essere considerata - e ringrazio il Governo per questo disegno di legge delega - anche da un punto di vista sociale. Lo si può fare attraverso l'inclusione lavorativa laddove ovviamente la disabilità lo consenta.

L'ordine del giorno G1.3 propone una revisione non più rinviabile della legge n. 68 del 1999. Soprattutto prevede di considerare, all'interno di questa disciplina che oggi vede sul collocamento obbligatorio la possibilità che le persone con disabilità superino delle prove, che queste ultime contengano test differenziati a seconda del tipo di disabilità di cui la persona è affetta. Questo perché occorre fare grande attenzione anche alle disabilità intellettive.

Oggi questo tema diventa per noi fondamentale. Ringrazio ancora i colleghi per avere sottoscritto l'ordine del giorno a mia prima firma e concludo sottolineando un concetto che dobbiamo sempre tenere a mente, ovvero che la disabilità va considerata non come capacità residua, ma come potenziale da sviluppare. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. I restanti ordini del giorno si intendono illustrati.

Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli ordini del giorno in esame.

DE VECCHIS, *relatore*. Esprimo parere favorevole all'ordine del giorno G1.1. Sul G1.2 il parere è favorevole con la seguente riformulazione del dispositivo: «a valutare l'opportunità di prevedere futuri

interventi normativi volti a tutelare anche i lavoratori autonomi e i liberi professionisti».
Il parere è poi favorevole al G1.3.
STEFANI, *ministro per le disabilità*. Esprimo parere conforme a quello del relatore.
PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G1.1 non verrà posto ai voti.
Chiedo alla senatrice Pirro se intenda accettare la riformulazione proposta dal relatore.
PIRRO *(M5S)*. Sì, Presidente, accetto.
PRESIDENTE. Essendo stati accolti dal Governo, gli ordini del giorno G1.2 (testo 2) G1.3 non verranno posti ai voti.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 1.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.
Passiamo all'esame dell'articolo 2, sul quale sono stati presentati ordini del giorno che invito i presentatori a illustrare.
DRAGO *(FdI)*. Signor Presidente, l'ordine del giorno G2.3 riprende sostanzialmente il denominatore comune degli altri ordini del giorno che abbiamo depositato, che è anche la filosofia sottesa a questo disegno di legge delega, ovvero quella di guardare all'interezza della persona, tenendo conto delle dichiarazioni internazionali dei diritti per i disabili e di altri atti come l'ICF o l'ICD.
L'ordine del giorno in questione impegna il Governo all'attuazione della delega nell'adozione della definizione del profilo di funzionamento; l'attenzione è ai bisogni flessibili della persona e l'annotazione è rivolta alla figura dei *caregiver* familiari.
PRESIDENTE. La ringrazio, senatrice Drago. Quindi, con l'illustrazione dell'ordine del giorno G2.3 ha illustrato anche gli altri a sua prima firma. I restanti ordini del giorno si intendono illustrati.
Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli ordini del giorno in esame.
DE VECCHIS, *relatore*. Sul G2.1 esprimo parere favorevole previa la seguente riformulazione: «a dare attuazione, nel più breve tempo possibile, a quanto previsto dall'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo n. 66 del 2017, come modificato dal decreto legislativo n. 96 del 2019».
PRESIDENTE. Senatrice Angrisani, accetta la riformulazione?
ANGRISANI *(Misto)*. Sì, signor Presidente.
PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G2.1 (testo 2) non verrà posto ai voti.
DE VECCHIS, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere favorevole sull'ordine del giorno G2.2.
Sull'ordine del giorno G2.3 chiedo che venga riformulato il dispositivo come segue: «a tener conto, nell'attuazione della delega, dei bisogni flessibili della persona, nonché del sostegno dei *caregiver* e della famiglia».
PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G2.2 non verrà posto ai voti.
Senatrice Drago, accetta la riformulazione dell'ordine del giorno G2.3 proposta dal relatore?
DRAGO *(FdI)*. Signor Presidente, accetto la riformulazione, ma colgo l'occasione per dirle che non rinuncio a illustrare gli altri ordini del giorno. Ho semplicemente detto che il denominatore comune è quello dell'attenzione alla persona nella sua interezza.
PRESIDENTE. Io invece ero andata avanti. Prima di chiedere il parere al relatore sugli altri ordini del giorno, vuole illustrare anche gli altri ordini del giorno a sua firma? Non mi è chiaro, senatrice Drago.
DRAGO *(FdI)*. Mi rimetto alla sua volontà. Tali ordini del giorno hanno una loro importanza anche sul piano pedagogico. Tra l'altro, colgo l'occasione per dire che l'ordine del giorno che è già stato votato, firmato dalla maggioranza, in verità già alla Camera è stato votato favorevolmente in quanto è rivolto al collocamento mirato proprio da un ordine del giorno...
PRESIDENTE. Senatrice, non abbiamo votato alcun ordine del giorno.
DRAGO *(FdI)*. Accolto, mi perdoni. Dicevo, è stato accolto alla Camera l'ordine del giorno dell'onorevole Maria Teresa Bellucci, e riguarda proprio il collocamento mirato. Con questo voglio dire che sono contenta che la maggioranza sottoscriva.
PRESIDENTE. Senatrice, do quindi per illustrati gli ordini del giorno a sua firma? Se poi, dopo il parere del relatore, lei chiederà di metterli in votazione o di fare una dichiarazione di voto...

DRAGO *(FdI)*. No, signor Presidente. Lo ribadisco: mi rimetto alla sua volontà. Non avevo detto che erano tutti illustrati; ho detto semplicemente che avevano un denominatore comune.
PRESIDENTE. Senatrice Drago, però le avevo dato la parola per illustrare i suoi ordini del giorno e credevo che lei li avesse illustrati in maniera sintetica sottolineando il comune denominatore, quindi sono passata alla fase successiva e non posso ridarle la parola.
Senatrice Drago, mi ha detto che accetta la riformulazione dell'ordine del giorno G2.3?
DRAGO *(FdI)*. Sì, signor Presidente.
PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G2.3 (testo 2) non verrà posto ai voti.
L'ordine del giorno G2.4 è stato ritirato.
DE VECCHIS, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere favorevole sull'ordine del giorno G2.5.
PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G2.5 non verrà posto ai voti.
DE VECCHIS, *relatore*. Signor Presidente, chiedo che il dispositivo dell'ordine del giorno G2.6 sia riformulato con le seguenti parole: «impegna il Governo: a riconoscere, coerentemente a quanto previsto in premessa, alla persona con disabilità il diritto all'autodeterminazione».
PRESIDENTE. Senatrice Drago, accetta la riformulazione?
DRAGO *(FdI)*. Signor Presidente, è un po' discutibile. Nel testo del dispositivo dell'ordine del giorno G2.6 si parla di «diritto di scelta tra forme di assistenza indiretta e forme dirette o miste». Lo scopo è semplicemente quello di far vedere che sono delle persone con una loro unicità e ognuno deve trovare una collocazione di vita adeguata.
PRESIDENTE. Mi sembra che la riformulazione vada in questo verso. Accetta la riformulazione? Altrimenti credo che il parere del relatore potrebbe cambiare. Ho bisogno quindi di sapere se la accetta o meno.
DRAGO *(FdI)*. Signor Presidente, accetto, nell'ottica che si tratta di una legge delega quindi il lavoro più cospicuo sarà fatto dopo. *(Commenti)*.
PRESIDENTE. Mi è chiaro e la ringrazio.
Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G2.6 (testo 2) non verrà posto ai voti.
DE VECCHIS, *relatore*. Signor Presidente, chiedo che l'ordine del giorno G2.7 sia riformulato sostituendo il dispositivo con le seguenti parole: «impegna il Governo: a valutare l'opportunità di prevedere percorsi di inclusione anche attraverso l'aumento e il miglioramento dell'offerta dei centri diurni».
PRESIDENTE. Senatrice Pirro, accetta la riformulazione?
PIRRO *(M5S)*. Sì, signor Presidente.
PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G2.7 (testo 2) non verrà posto ai voti.
DE VECCHIS, *relatore*. Signor Presidente, chiedo che l'ordine del giorno G2.8 sia riformulato inserendo all'inizio del dispositivo, dopo le parole: «impegna il Governo:» la dizione: «a valutare l'opportunità di».
PRESIDENTE. Senatrice Drago, accetta la riformulazione?
DRAGO *(FdI)*. Sì, signor Presidente.
PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G2.8 (testo 2) non verrà posto ai voti.
DE VECCHIS, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere favorevole sull'ordine del giorno G2.9.
PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G2.9 non verrà posto ai voti.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 2.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 3.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 4.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 5.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione finale.

FARAONE *(IV-PSI)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FARAONE *(IV-PSI)*. Signor Presidente, signora Ministra, credo che sia assolutamente importante che il provvedimento al nostro esame sia approvato con rapidità e con unità da parte di tutte le forze politiche. È un segnale di attenzione rilevante che non va sottovalutato.

Tuttavia, signora Ministra, le voglio dire che noi dobbiamo riuscire a distinguere fra quello che approva il Parlamento, le leggi che abbiamo approvato negli anni nel Paese in materia di disabilità e quello che però è il Paese reale. *(Brusio)*.

PRESIDENTE. Senatore Faraone, mi perdoni un attimo. I colleghi che stanno abbandonando l'Aula dovrebbero cortesemente farlo in silenzio e quelli che invece si stanno trattenendo dovrebbero rispettare il senatore Faraone che attualmente sta intervenendo in dichiarazione di voto, consentendo così al Ministro di seguire l'intervento.

FARAONE *(IV-PSI)*. Signora Ministra, credo che noi diventeremo un Paese realmente civile e democratico quando riusciremo a ridurre le distanze fra gli intendimenti che abbiamo nel momento in cui approviamo una legge in materia di disabilità e quello che accade realmente nella nostra società. Purtroppo infatti ancora oggi il divario è tanto grande e molto spesso gli intendimenti e i princìpi che sono scritti nelle leggi dello Stato che approviamo e che sono pubblicati in *Gazzetta Ufficiale*, come accadrà per la legge al nostro esame, sono distanti da quello che effettivamente accade. Nella vita reale, infatti, signora Ministra, c'è la residenza per persone con disabilità psichica «Suor Rosina La Grua» a Castelbuono, dove le persone con disabilità sono state tenute senza cibo e senza acqua, sono state torturate e maltrattate. Ciò è avvenuto in strutture, signora Ministra, accreditate da istituzioni pubbliche, che pagate dallo Stato e dalle Regioni per assistere le persone con disabilità, sono invece diventate *lager* per persone che soffrivano.

I genitori molto spesso si affidano a tali strutture, avendo fiducia nel pubblico e in chi sostiene queste strutture; sono tranquilli che lì dentro saranno assistiti al meglio e invece scoprono che quei luoghi diventano di isolamento e di tortura.

Così come la vita reale, signora Ministra, è quella delle scuole. Ricordo che in questo Paese, anche quando abbiamo approvato leggi che hanno chiuso, per fortuna, classi e scuole speciali, ancora oggi purtroppo percorsi di inclusione sono messi in difficoltà da scuole che nonostante la grande buona volontà degli insegnanti, prevalentemente quelli di sostegno, non riescono a favorire sempre percorsi inclusivi. Lo dico perché troppo spesso mi capita di incontrare mamme e papà che mi dicono che sono costretti ad avviare nelle scuole progetti individuali con dirigenti scolastici e insegnanti, mettendo dentro le nostre aule terapisti pagati privatamente perché, ancora oggi, signora Ministra, non c'è una formazione specifica per disabilità.

Ricordo quando tentammo di prevedere una formazione specifica sulle singole disabilità, perché, se parliamo di soggettività, dobbiamo parlare anche di interventi differenziati a seconda della disabilità di cui quel soggetto è vittima e sulle quali, sostanzialmente, gli insegnanti di sostegno dovrebbero prevedere interventi individuali con delle specifiche formazioni.

Quando tentammo di fare percorsi formativi per gli insegnanti di sostegno (sull'autismo, sui non vedenti, sul disagio psichico, sulla sindrome di Down o comunque su tutte le disabilità), ci fu detto che noi volevamo sanitarizzare l'insegnamento. Quindi, la specializzazione sulle singole disabilità affinché fosse efficace nei percorsi di inclusione era diventata una sanitarizzazione del sostegno.

Fin quando ci sarà questa impostazione le nostre scuole non potranno agevolare percorsi inclusivi. Lo dico perché ancora troppo spesso nelle nostre scuole i genitori si devono rivolgere agli avvocati per avere garantita un'assistenza nella comunicazione, per avere garantiti insegnanti di sostegno in

proporzione rispetto ai bambini e ai ragazzi con disabilità negli istituti scolastici. Noi su questo dobbiamo intervenire.

Sto parlando della distanza fra quello che prevediamo nella legge e quello che è il Paese reale anche sull'inclusione lavorativa. Signora Ministro, esiste una legge, la n. 68 del 1999, ma gli imprenditori, ancora oggi, preferiscono pagare eventuali multe, solo nel caso in cui individuasse il mancato rispetto della legge, piuttosto che assumere persone con disabilità. Poi, accade che persone con disabilità, attraverso persone sensibili, devono costruirsi attività imprenditoriali *ad hoc*, come nel caso di eccellenze quali l'associazione PizzAut e la cooperativa Chicco Cotto.

Sono eccellenze, persone che decidono di investire su percorsi complessi, ma sono strumenti straordinari, che nascono perché le imprese, che ordinariamente svolgono attività e che dovrebbero per legge assumere persone con disabilità, non lo fanno. Molto spesso, il percorso inclusivo lavorativo è un percorso anche questo mancato, che non dà i risultati sperati.

Lo stesso vale per le strutture sanitarie, signor Ministro. Troppo spesso non ci sono strutture sanitarie abilitate a curare persone con disabilità, quali un dentista o un medico. Oggi è difficile, per una persona con disabilità, per la sua famiglia, per i genitori, andare in una struttura ospedaliera e trovare un medico sensibile e capace nella cura di persone con disabilità. Anche qui, esistono le leggi. Ma una cosa sono le leggi che approviamo in questo Parlamento, altra cosa è il Paese reale.

Così come per il dopo di noi. Io mi vanto di essere stato tra quelli che hanno contribuito a scrivere quella legge, grazie al Governo Renzi. *(Applausi)*. Tuttavia, le strutture sul dopo di noi continuano a essere poche nei territori e, soprattutto in alcuni territori, non esistono proprio.

Io so che i genitori sono insostituibili per le persone con disabilità. Quindi, non saremo mai in grado, come Stato, di realizzare strutture che possano coprire l'affetto e il sentimento che i genitori devono e possono garantire. Tuttavia, dobbiamo avvicinarci il più possibile a quel livello. Ad oggi, signor Ministro, vi è ancora troppa distanza tra il Paese reale e quello che scriviamo e che, in questo caso, non abbiamo proprio scritto. E su questo dobbiamo intervenire.

Per quanto concerne le figure dei *caregiver*, non è un capriccio dei genitori il volerle disciplinare. Troppo spesso incontro mamme e papà costretti a lasciare il proprio lavoro per assistere i propri figli. E quando ti viene a mancare lo stipendio, con cui magari paghi il terapista, non hai come costruire quel percorso positivo di assistenza per i tuoi figli.

Vorrei dire ai colleghi senatori che, anziché votare ordini del giorno, vi è una proposta di legge, in una Commissione qui in Senato che deve essere approvata, perché soltanto attraverso quella legge e con la disciplina dei *caregiver* saremo effettivamente nelle condizioni di dare ai genitori la possibilità di smettere di lavorare per assistere i propri figli. Oggi, purtroppo, tutto questo non è possibile.

L'ultima questione, signora Ministra, riguarda il modello che ci apprestiamo a garantire attraverso questa delega e che poi naturalmente andrà concretizzato con quei provvedimenti che il Governo dovrà mettere in campo: i cosiddetti percorsi di vita. Questo è il modello corretto, perché riconosce una soggettività a tutte le persone che molto spesso massifichiamo nella parola «disabilità», all'interno della quale mettiamo dentro tutto, donne e uomini che hanno un carattere, un intelletto, capacità e caratteristiche differenti. Se invece saremo in grado di riconoscere queste soggettività e di costruire percorsi di vita garantiti e sostenuti dallo Stato, avremo fatto il nostro dovere, altrimenti continueremo a tenere una distanza troppo alta fra gli intendimenti che i legislatori, in perfetta buona fede, hanno quando approvano le leggi e la vita reale, che purtroppo è molto più dura di come la possiamo immaginare. *(Applausi)*.

RAUTI *(FdI)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RAUTI *(FdI)*. Signor Presidente, dopo l'approvazione all'unanimità alla Camera del disegno di legge delega sulla disabilità, ora questo passaggio spetta a noi e desidero chiarire subito che, come alla Camera, anche al Senato Fratelli d'Italia voterà a favore del provvedimento. Il nostro partito non ha mai fatto mancare, né mai lo farà, il proprio contributo propositivo e il sostegno a provvedimenti ispirati al riconoscimento della dignità della persona e finalizzati a migliorare le condizioni di vita e di lavoro di chi si trova in una situazione di fragilità. Lo abbiamo dimostrato nel caso di specie in

Commissione alla Camera, ma lo abbiamo fatto anche con le nostre proposte continue e da ultimo lo abbiamo confermato con gli emendamenti da noi presentati alla manovra finanziaria, tra i quali ricordo gli incentivi per l'eliminazione delle barriere architettoniche con detrazioni fino al 75 per cento, ma anche con il reddito di solidarietà alle famiglie con disabili a carico. Potrei continuare, ma torno al provvedimento in questione, che è uno degli impegni presi dall'Italia nel PNRR.

Dobbiamo però ricordare che questo provvedimento arriva a ridosso della scadenza, viaggia con ritardo e deve avere l'approvazione definitiva entro la fine dell'anno, secondo gli impegni presi dall'Italia nel citato PNRR. Signor rappresentante del Governo, votando a favore noi compiamo quindi un atto di responsabilità, ma anche un atto di fiducia, perché stiamo approvando un contenitore delegando all'Esecutivo il compito di riempirlo di contenuti utili e virtuosi, con lo scopo e la speranza che si arrivi veramente ad offrire alle persone con disabilità un progetto di vita personalizzato - lo ribadisco - basato sull'inclusione sociale e lavorativa: tema centrale della Conferenza nazionale sulla disabilità del 13 dicembre scorso. Bisogna che il Governo accolga le proposte di cittadini ed associazioni pervenute in quella sede, così come sono state formulate lì, ma anche in passato, per dare al mondo della disabilità una legge facilmente applicabile in ogni Regione, senza differenze né discriminazioni di fatto. Lo scopo, infatti, è garantire una valutazione omogenea su tutto il territorio nazionale, razionalizzando anche le procedure di valutazione di base.

Preoccupano sempre, cari colleghi, i tempi delle leggi delega, perché è un meccanismo - lo dico al Ministro - che va governato con determinazione. Penso ad esempio al pasticciaccio che, invece, ha circondato l'assegno unico universale per i figli, con rinvii, ritardi e calcoli approssimativi. Dall'entrata in vigore della legge, il Governo deve adottare entro venti mesi i decreti legislativi per la revisione e il riordino delle disposizioni vigenti in materia di disabilità. A nostro avviso dovete prendere oggi l'impegno solenne, non solo di riempire di contenuti il contenitore, ma di rispettare i tempi e quel compito previsto di revisione dei processi valutativi di base, ai fini del collocamento mirato, sulla base di una valutazione multidimensionale della disabilità.

L'orizzonte è quello - sempre lo stesso, purtroppo - della rimozione delle tante barriere (burocratiche, architettoniche, sociali, lavorative), affinché il progetto personalizzato conduca all'inclusione piena e a una vita indipendente, a quello che la persona con disabilità più sconta e più desidera, ovvero l'autodeterminazione e l'autonomia.

Il ministro Stefani sa che Fratelli d'Italia ha collaborato concretamente in Commissione per migliorare il provvedimento. Molte nostre proposte sono state accettate. Abbiamo chiesto di inserire tra le finalità il diritto a una vita indipendente e alla piena inclusione sociale. Abbiamo sostenuto il pieno coinvolgimento dell'Osservatorio nazionale e la necessità della sua centralità, così come abbiamo chiesto ed è stato accolto - lo ricordava la collega Bellucci nel suo intervento alla Camera - il potenziamento dell'Ufficio nazionale per le politiche in favore delle persone con disabilità e, ancora, nodo nevralgico, che la valutazione di base riconosca le varie intensità e non la gravità. È stata accolta anche l'indicazione, condivisa da molti Gruppi parlamentari, di un necessario superamento delle tabelle con le percentuali di invalidità, che tante ingiustizie hanno prodotto, così com'è stato individuato il terzo settore quale interlocutore importante nelle fasi di programmazione e progettazione.

Abbiamo anche condiviso l'introduzione, prevista da questa legge, della figura del Garante nazionale per la tutela e la promozione dei diritti delle persone con disabilità e ci auguriamo che non si finisca per attribuire una stelletta a qualcuno, ma che si tratti piuttosto di un organismo di natura indipendente e collegiale e con un potere di intervento e di monitoraggio a reale garanzia del rispetto dei diritti fondamentali. Allo stesso modo affidiamo alla clausola di salvaguardia il compito di una riforma che garantisca equità di accesso alle prestazioni, ai servizi, all'esercizio dei diritti stabiliti; saranno poi i tempi e i modi dei decreti legislativi - come dicevo - la prova, direi l'onere della prova, sul reale riordino della normativa e sulla sua efficacia in termini di certezze e tutele alle persone con disabilità.

I decreti legislativi - il Ministro lo sa - dovranno corrispondere a quel principio guida contenuto nella frase: «Niente su di noi, senza di noi». Signor Ministro, c'è infatti un mondo intero, stimato intorno al 15 per cento della popolazione, quello delle persone con disabilità, ma anche delle loro famiglie, delle

associazioni e delle categorie di rappresentanza che sa che cosa serve, sa che cosa manca e da troppo tempo attende una riforma.

I nodi da sciogliere sono sempre gli stessi purtroppo: le barriere architettoniche, i trasporti, l'inclusione nel mondo del lavoro e, ancora, il ruolo dei *caregiver* familiari, troppo spesso abbandonati a loro stessi dalle istituzioni, che svolgono un ruolo fondamentale.*(Applausi)*.

Avviandomi a concludere, voglio ricordare ancora due questioni.

Il 3 dicembre, in occasione della Giornata internazionale per le persone con disabilità, è stata presentata una ricerca sulla percezione della disabilità, commissionata dall'Osservatorio cittadino e curata dalla SWG SpA. Tra i tanti dati interessanti emersi, ne riporto soltanto alcuni.

Gli italiani credono che si faccia poco o niente da parte dello Stato per garantire la reale inclusione delle persone con disabilità, che la stampa ne parli poco e, ancora, che siano insufficienti i servizi erogati dai Comuni. La percezione generale che emerge è che le persone con disabilità siano dimenticate dallo Stato, dai *media*, dai servizi, che siano un po' - lasciatemi dire - dei fratelli invisibili, come invisibili sono le loro esigenze. C'è, per fortuna, un clima di solidarietà e sensibilità, ma non mancano purtroppo condotte discriminatorie, pregiudizi e anche indifferenza. La stessa ricerca ci comunica che solo il 19 per cento degli intervistati considera l'immensa questione del "dopo di noi", ovvero il futuro dei disabili dopo la scomparsa dei genitori. Potrei snocciolare altri dati di quella ricerca sulla percezione, perché è importante il quadro che ne emerge.

Signor Ministro, lei sa meglio di chiunque altro oggi che la strada è lunga.

Voglio raccontare un aneddoto. C'è un bagnino che nel suo stabilimento balneare a Tirrenia si è inventato un semplice corrimano per scavallare il gradino sulla sabbia, problema che riguarda anche molti anziani e non soltanto i disabili.

Questo bagnino lo ha fatto, di sua iniziativa ed inventiva, ed è finito sugli articoli dei giornali. Ha scritto, raccontando quello che aveva fatto, al presidente Mattarella, il quale gli ha espresso il suo plauso e l'ha invitato a presentare il progetto agli uffici competenti. Insomma, questo bagnino, con una semplice idea, è diventato un eroe, avendo fatto una cosa semplice e di grande utilità. Ebbene, prendo questo esempio, di cui sono stata messa al corrente dall'interessato, veramente come una metafora: la strada è lunga ma non è impossibile.

Oggi, tutti insieme, anche con il nostro voto favorevole, ci assumiamo un'enorme responsabilità. Non possiamo tradire le aspettative e la fiducia, a fronte della drammaticità delle condizioni di fragilità dei disabili e delle loro famiglie. *(Applausi)*.

NANNICINI *(PD)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NANNICINI *(PD)*. Signor Presidente, colleghe senatrici, colleghi senatori, il disegno di legge delega che ci apprestiamo ad approvare è una riforma importante e ambiziosa per dare risposte e rafforzare le tutele a oltre 3 milioni di cittadine e cittadini italiani. Un'ambizione che si vede nella volontà e nel lavoro del Governo, anche in interlocuzione con l'Unione europea nel quadro del Piano nazionale di ripresa e resilienza; un'ambizione che si è vista nel lavoro delle colleghe e dei colleghi della Camera dei deputati, che non solo hanno approvato il disegno di legge all'unanimità, ma hanno anche apportato modifiche importanti al testo.

Questa stessa ambizione, un momento dopo l'approvazione della delega, dovremo metterla nella scrittura dei decreti legislativi e nell'attuazione dei principi della delega, che hanno bisogno non solo di decreti attuativi, ma anche di altri provvedimenti di riforma e di altre risorse, per rafforzare le tutele delle persone con disabilità.

Da domani saremo chiamati tutti insieme a fare, in venti mesi, quello che non abbiamo fatto in venti anni e lo faremo solo se saremo consapevoli dei limiti che hanno rallentato l'ampliamento delle tutele per le persone con disabilità negli ultimi decenni.

Il primo limite è che spesso Governo, Stato centrale, INPS, Regioni, Comuni hanno interpretazioni diverse dello stesso criterio o hanno modi diversi per farsi carico delle proprie responsabilità. Nella strada solcata dalla delega ci attende quindi un forte lavoro di coordinamento e di semplificazione.

Il secondo limite è che il nostro sistema di *welfare* lascia spesso le famiglie da sole, come

ammortizzatore sociale di ultima istanza, rispetto ai bisogni delle persone con disabilità. L'ha dimostrato purtroppo anche la pandemia, questo enorme *stress test* del nostro Stato sociale, che ha lasciato spesso da soli gli ultimi e le persone con fragilità. Questi buchi di copertura, questi strumenti, sia sotto forma di trasferimenti che di servizi dovremo rafforzarli per rendere più forti le promesse e gli impegni che ci assumiamo con questa delega.

Il terzo limite è che troppo spesso lasciamo da solo il terzo settore nel dare aiuto e sostegno alle persone con disabilità. Non dobbiamo ricordarci del ruolo importante del terzo settore solo nei nostri convegni; dobbiamo ridisegnare i processi e i servizi in modo che ci sia una forte ed effettiva sussidiarietà.

La pietra angolare della legge delega è la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità. Sottolineo la parola "diritti"; è quindi una Convenzione sui diritti delle persone, non solo sui criteri di accesso e di accertamento delle condizioni di disabilità. Servono criteri oggettivi, certi, graduati in base alla condizione soggettiva di bisogno, per rendere esigibili quei diritti; ma la nostra bussola devono essere i diritti delle persone. Diritti che vogliamo più forti e che vogliamo per tutti. Diritti soprattutto alla vita indipendente e alla piena inclusione sociale, educativa e lavorativa. Diritti all'effettivo accesso a servizi e trasferimenti, che promuovano l'autonomia della persona.

Ben venga quindi una nuova definizione della condizione di disabilità coerente con la Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, ma soprattutto ben venga quella valutazione multidimensionale della disabilità mirata alla realizzazione del progetto personalizzato e di vita indipendente. Di nuovo, gli aggettivi sono importanti: personalizzato e indipendente. Abbiamo bisogno di un progetto personalizzato, quindi ripensando i nostri servizi sanitari, sociali, lavorativi ed educativi per fornire risposte davvero incentrate sulla persona, e indipendente, con una rete di servizi e un programma diretto a realizzare gli obiettivi della persona secondo i suoi desideri, le sue aspettative e le sue scelte. Per farlo davvero, per scongiurare che il progetto personalizzato e di vita indipendente, che sta al centro del disegno di legge delega al nostro esame, resti nella carta delle nostre leggi e non raggiunga la vita delle persone, avremo bisogno da domani di tre ingredienti: strumenti adeguati, risorse adeguate e semplicità.

Avremo bisogno di strumenti adeguati. Come ricordava nella discussione generale la collega Iori, il Piano nazionale di ripresa e resilienza stanzia risorse importanti sulla deistituzionalizzazione delle risposte da dare alle persone con disabilità, così come sulla telemedicina e sui servizi di prossimità, ma quelle risorse pluriennali non bastano, perché non dobbiamo solo fare investimenti, dobbiamo ripensare i processi e i servizi, anche investendo sulla valorizzazione delle risorse umane che devono portare quei servizi alla vita delle persone. Saranno necessarie riforme ambiziose e nuove risorse per allargare la rete dei servizi e avremo bisogno che in quel progetto di vita indipendente ci sia l'individuazione chiara di risorse umane, professionali, tecnologiche ed economiche attivabili per attuare quel processo, che sia davvero un progetto personalizzato che aiuti le persone nell'accesso a diritti adeguati.

Il secondo ingrediente di cui avremo bisogno sono risorse adeguate: per questo è importante anche che la scrittura dei decreti legislativi e gli altri passi che seguiranno all'approvazione della legge delega si coordinino al massimo con un altro impegno del Governo, che è la riforma organica della non autosufficienza, perché lì si potranno trovare anche altre risorse e perché anche nel ridisegnare una parte del nostro sistema di *welfare* ci saranno luoghi e criteri di accertamento e di presa in carico da riscrivere, che dovranno essere coordinati con quelli presenti nella legge delega che ci apprestiamo ad approvare.

Il terzo ingrediente è la semplicità: abbiamo bisogno di una presa in carico vera, che preveda per le persone con disabilità e per le loro famiglie un interlocutore unico dalla parte dei cittadini; non un censore, non un mero guardiano della spesa pubblica, ma una guida che favorisca l'accesso ai diritti. È per questo che nell'ordine del giorno che è stato appena accolto, con parere favorevole del Governo, con i colleghi Laus e Fedeli abbiamo voluto chiedere all'Esecutivo l'impegno ad attuare i decreti legislativi solo a fronte di una valutazione chiara anche delle risorse che servono, perché ci sia un passo avanti nei diritti e affinché nessun diritto acquisito delle platee esistenti venga intaccato.

Per queste ragioni e con questa consapevolezza annuncio il voto favorevole del Partito Democratico al disegno di legge delega e ribadisco il nostro impegno a far sì che i principi ambiziosi contenuti in questa delega raggiungano davvero la vita delle persone, mettendo al centro non tanto le convenzioni, le strategie e i piani, ma le persone, i loro bisogni e i loro sogni. *(Applausi)*.

BUCCARELLA *(Misto-LeU-Eco)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BUCCARELLA *(Misto-LeU-Eco)*. Signor Presidente, signor Ministro, gentili colleghe ed egregi colleghi, il disegno di legge che ci apprestiamo a votare si rivolge, come già detto, a una parte importante della popolazione, anche a livello numerico. Secondo i dati Istat, sono oltre tre milioni le persone disabili in Italia, pari al 5,2 per cento degli abitanti.

Limitata partecipazione al lavoro, ridotta vita sociale e culturale, ricadute sulle famiglie che sostengono il peso dell'assistenza di un familiare con disabilità, profonde differenze territoriali tra Nord e Sud relativamente all'offerta di servizi e assistenza: sono queste le fotografie preoccupanti di un Paese che vuole raccogliere la sfida del PNRR.

La lotta alle disuguaglianze e la piena realizzazione dei principi della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità hanno animato il confronto parlamentare per una vera rivoluzione culturale e sociale che consenta alla persona con disabilità di essere protagonista delle scelte che la riguardano, con progetti di vita individualizzati, inclusione scolastica e nel mondo del lavoro.

Nella strategia della lotta alle disuguaglianze c'è il seme della democrazia e si misura la sua qualità per affermare il principio dei valori, riconoscendo al *welfare* e alla spesa pubblica una finalità produttiva a garanzia dei diritti dell'uomo che non sono negoziabili.

Il provvedimento in esame rappresenta una sfida ambiziosa, sul sentiero accidentato della lotta alle disuguaglianze, per ricucire la trama sfilacciata dei diritti civili e sociali di ogni persona che, per la sua fragilità nell'avventura della vita, si troverà a vivere una condizione di disabilità anche solo transitoria.

La disuguaglianza è sempre frutto di una scelta politica che occorre contrastare, perché impedisce una visione condivisa del futuro e indebolisce la democrazia, che ha il dovere di rimuovere gli ostacoli alla partecipazione dei singoli come membri uguali della società.

Oggi ci occupiamo della disabilità, che è un argomento centrale nell'impegno politico e che deve interessare tutti. È il caso di ricordare che il contrasto alla disuguaglianza interessa anche altri settori della popolazione cui la politica dovrà interessarsi con maggior vigore. Il pensiero va ai migranti, agli operai costretti al lavoro precario, ai lavoratori licenziati con messaggi WhatsApp e altro ancora.

Affrontare il tema della disabilità significa trattare un tema estremamente delicato perché occorre superare, in primo luogo, le barriere culturali per la costruzione di una società che non lasci nessuno indietro.

La Convenzione ONU offre un approccio nuovo al tema, che rappresenta una vera rivoluzione culturale da declinare anche sul piano giuridico. In questa nuova ottica, la disabilità rappresenta una dimensione della vita e non una mancanza. Il capovolgimento di prospettiva rende la disabilità una dimensione della vita in cui il problema è rappresentato non dalla disabilità, ma dal contesto sociale e culturale in cui essa emerge (la disabilità, dunque, non ha più una cornice personale, ma diventa collettiva) e su cui occorre incidere per modificare un ambiente sfavorevole.

La vulnerabilità dell'uomo è una caratteristica ontologica imprescindibile dell'essere umano, in quanto tutti hanno le loro fragilità e dipendono, per svariati motivi, dall'altro. Si tratta, dunque, di una condizione umana che impone una dipendenza reciproca che si sostanzia nella cura e nell'aiuto degli uni verso gli altri. Tale reciprocità se, da un lato, riduce le reciproche sofferenze, dall'altro valorizza le capacità di ognuno in un vincolo solidaristico all'interno di una società in cui l'eguaglianza sostanziale deve essere non un'utopia, ma la semplice normalità.

Il provvedimento apre a questa visione, nella consapevolezza che, finché non cadranno le barriere culturali, non si riuscirà a comprendere che l'inserimento delle persone con disabilità rappresenta un patrimonio di civiltà e nessuna norma sarà sufficiente a cambiare la situazione. La persona, i suoi diritti e la sua dignità devono dunque tornare a essere il baricentro del lavoro del legislatore, come

auspicato dalla Costituzione e dal lavoro dei Padri costituenti. Non è certo una questione terminologica: restituire dignità attraverso il diritto è segno di civiltà e la nostra Costituzione, sempre attuale, insegna, riconoscendo un principio costituzionale irrinunciabile, che la persona non è la sua disabilità e che quest'ultima - qualunque essa sia - non attinge alla dignità umana, che è prerogativa di ogni essere umano titolare di diritti uguali e inalienabili. Si tratta, come noto, di un principio contenuto negli articoli 2 e 3 della Costituzione, che assegnano allo Stato il compito di rimuovere quegli ostacoli di carattere economico e sociale che impediscono l'effettiva partecipazione di ognuno alla vita politica e sociale.

In una Costituzione come la nostra, che si fonda sul sintagma libertà-dignità, che ruota intorno al primato della persona umana con i suoi diritti e il loro effettivo godimento attraverso l'intervento del potere pubblico, si inserisce questo provvedimento, che armonizza la già importante produzione normativa italiana (a cominciare dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104) con i principi della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità del 2006 e la Strategia sui diritti delle persone con disabilità 2021-2030.

Alle persone con disabilità deve essere garantito il riconoscimento della condizione, anche attraverso una valutazione della stessa, congruente, trasparente e agevole, che consenta alla persona con disabilità il pieno esercizio dei propri diritti civili e sociali, compreso il diritto alla vita indipendente e alla piena inclusione sociale. I principi di autodeterminazione e di non discriminazione sono alla base della promozione dell'autonomia della persona con disabilità e del suo vivere su basi di pari opportunità con gli altri.

È in tale contesto che l'*iter* del provvedimento in esame è iniziato il 27 ottobre scorso, quando il Consiglio dei ministri ha approvato il disegno di legge quadro sulla disabilità, con l'impegno di emanare i decreti attuativi nei venti mesi successivi all'entrata in vigore della norma. Si tratta di un disegno di legge delega che, come già sappiamo, rientra tra le riforme previste dal PNRR. Tra i contenuti più importanti oggetto della delega vi è il sistema di riconoscimento della condizione di disabilità, in linea con le convenzioni ONU. Il nuovo sistema, che sarà oggetto degli schemi di decreti legislativi che il Governo presenterà al Parlamento per il parere, si basa sulla valutazione multidisciplinare della persona, finalizzata all'elaborazione di progetti di vita personalizzati. Il Governo, nella predisposizione dei decreti legislativi, garantirà collaborazione con le Regioni e gli enti locali. In particolare, all'articolo 2, dove in fase emendativa sono state apportate delle modifiche significative, è prevista l'introduzione di una valutazione di base della disabilità, distinta da una successiva valutazione multidimensionale. La volontà che si evidenzia nel testo in esame è sostenere in maniera coerente e concreta i percorsi di autonomia e di vita indipendente, percorrendo la strada della deistituzionalizzazione ed evitando quindi forme di istituzionalizzazione negli istituti e nelle strutture residenziali.

Una rinnovata attenzione alle persone disabili ha bisogno di attuazione trasversale, con una legislazione a misura di famiglia, di studente e di lavoratore e con un adeguato stanziamento di risorse disponibili, che sicuramente non devono essere sprecate, ma la cui mancanza non può essere motivo della mancata attuazione delle misure previste nella legge delega. Salutiamo quindi il voto odierno, che auspicabilmente e verosimilmente vedrà il Parlamento esprimersi a favore con un voto unanime, come un momento felice e a volte raro, in cui la politica riesce a raggiungere un accordo e a valorizzare le sinergie anche con il lato governativo della produzione normativa. Quindi, per questi motivi esprimo il voto favorevole del Gruppo Misto e della componente Liberi e Uguali-Ecosolidali. *(Applausi)*.

FLORIS *(FIBP-UDC)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FLORIS *(FIBP-UDC)*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor Ministro, innanzitutto va subito messo in evidenza che il tema della disabilità riguarda noi tutti - proprio tutti - non solo perché in molte famiglie ci sono dei disabili, cioè delle persone che soffrono, a causa di problemi di salute, di gravi limitazioni che impediscono loro di svolgere le attività abituali, ma per i numeri che altri colleghi hanno citato prima di me. Sono infatti 3.150.000 le persone affette da disabilità, ovvero il 5 per cento

della popolazione italiana e devo dire che, leggendo i dati europei, questo 5 per cento è un valore sicuramente sottostimato. Gli anziani ultrasettantacinquenni che si trovano in condizione di disabilità sono quasi 1,5 milioni e un milione di costoro sono donne. Ecco perché la disabilità può riguardare proprio tutti; anche coloro che, fino ad una certa età, possono svolgere ogni tipo di attività, se colpiti dalle patologie legate all'anzianità possono vedere venir meno la propria autonomia o almeno una parte di essa. Si tratta di limitazioni che riguardano la normale attività quotidiana, come l'utilizzo dei mezzi pubblici.

Ovviamente una legge di tale importanza affronta il tema della disabilità anche dei soggetti più giovani e delle incombenze per le loro famiglie. Quasi sempre l'onere di garantire un livello di vita adeguato alle persone con disabilità è infatti a carico delle famiglie e proprio la famiglia si trova ad affrontare tutti i problemi legati all'avere una persona disabile nella propria casa. Le famiglie più segnate sono quelle con i redditi più bassi. Due famiglie su tre, nelle quali vive almeno una persona disabile, non possono permettersi nessun momento di distrazione e nessuna vacanza, neppure per una settimana. Di più, una famiglia su due non può affrontare una spesa improvvisa di 800 euro. Il presente disegno di legge delega il Governo a sfidare questo tema per trovare le soluzioni volte a sostenere le famiglie italiane con disabili. Si tratta di una delega importante voluta e affidata alla Ministra qui presente, Erika Stefani, cui va la nostra stima e riconoscenza per come ha lavorato finora e per come - ne siamo certi - porterà a termine questa delega. *(Applausi)*. Anche se non si può dire che al Senato abbiamo influito molto sulla legge delega, abbiamo seguito i lavori della Camera, dove ha fatto un ottimo lavoro di raccordo.

Le disposizioni provenienti dalla Camera hanno trovato il pieno accoglimento delle associazioni e mirano a raggiungere la piena accettazione dei disabili in una società che sia alla loro portata. Una forte accelerazione a questo disegno di legge che attendevamo da tanti anni è venuta anche dall'aver inserito un esplicito riferimento tra le riforme richieste dall'Europa e da adottare nell'ambito del PNRR di una legge quadro per la disabilità e, infatti, dalla prima legge quadro in materia sono passati quasi trent'anni e tanti tentativi di modifica sono stati vani. Negli anni sono stati posti tanti tasselli con norme a favore dei disabili. Penso, ad esempio, alle disposizioni sulle barriere architettoniche oppure a quelle sull'accesso al mondo del lavoro, in gran parte disattese, come sappiamo.

Finalmente la delega intende porre ordine alle tante disposizioni venute fuori in ordine sparso dopo la legge del 1992 e dare un quadro organico all'insieme delle disposizioni. La delega intende verificare, inoltre, quanto di buono e quanto di cattivo esiste nella legislazione vigente aggiornando il quadro normativo e persino talune definizioni ormai superate e desuete. La delega interverrà su una stratificazione normativa prodottasi negli anni e che necessita senza dubbio di essere rivista, riordinata e resa coerente. Il risultato sarà una legge che darà certamente più tutele e più opportunità ai disabili. Infatti, ora al centro dell'azione normativa di questa delega viene rimessa la persona nell'esercizio pieno del proprio diritto di cittadinanza e nel suo diritto di scegliere sulle proposte dei servizi o sui progetti che lo riguardano. *(Applausi)*. Lo scopo è proprio rendere effettivi i diritti e la tutela delle persone con disabilità che soffrono di problemi di salute o gravi limitazioni che impediscono loro di svolgere attività quotidiana anche in autonomia.

La revisione parte dall'accertamento delle varie condizioni di disabilità che dovranno avere parametri internazionali di riferimento a garanzia di una maggiore obiettività delle valutazioni, ma anche dal superamento dell'aggiornamento della tabella indicativa delle percentuali di invalidità, sostituendolo con un progressivo aggiornamento delle definizioni, dei criteri e delle modalità multidimensionali nell'accertamento dell'invalidità e, allo stesso tempo, salvaguardando i diritti acquisiti in precedenti valutazioni, garantendo sempre la possibilità di poter usufruire delle condizioni migliori ed evitando eventuali penalizzazioni dovute anche agli aggiornamenti dei parametri valutativi.

A dare garanzia dei diritti acquisiti, a volte negati o compressi, sta anche l'istituzione della figura del Garante nazionale della disabilità. Tale figura viene istituita grazie a un emendamento di Forza Italia alla Camera, dove sono stati approvati, tra l'altro, diversi emendamenti di sostanza. Mi pare sia stato il deputato Novelli ad aver presentato la legge assorbita all'interno di questa legge delega per la riforma sulla disabilità.

La nuova normativa sulla disabilità è inoltre lo strumento per definire il rafforzamento e la qualificazione dell'offerta dei servizi sociali, ma anche il modo per attivare la semplificazione dell'accesso ai servizi socio-sanitari. È inoltre il momento per promuovere progetti di vita indipendente anche attraverso le unità di valutazione multidisciplinari, come dicevo prima, sui territori in grado di definire progetti individuali e personalizzati.

Ci auguriamo che vengano ora fissati i criteri per superare quelli che ancora oggi sono i divari nella fornitura di servizi tra le diverse Regioni italiane. Questo deve essere un suo impegno massimo, Ministro, perché la situazione nel Sud è diversa da quella del Nord, soprattutto nel mondo della scuola.

Torniamo a quanto dicevamo prima. L'onere di garantire un livello di vita adeguato alle persone con disabilità è spesso a carico delle famiglie. Quindi, al tema delle diverse forme di assistenza a livello regionale si lega anche il tema dei *caregiver*, che spesso riescono a colmare queste differenze.

Attraverso coloro che forniscono assistenza si può davvero riuscire a migliorare la condizione di vita familiare delle persone disabili e di chi sta al loro fianco.

La vita quotidiana anche per loro non deve avere limiti; per questo abbiamo valutato con estremo favore l'inserimento della parola «sport» nella delega in esame. Sappiamo benissimo che anche in questo caso la collega Giusy Versace è stata sicuramente propositiva. *(Applausi)*. È stato infatti inserito, tra i progetti di vita indipendente, il diritto alla pratica sportiva e all'attività ludico-motoria in un'ottica di inclusione sociale e promozione di benessere. Sarà inoltre necessario, Ministro, prevedere un aggiornamento del nomenclatore all'interno dei livelli essenziali di assistenza (LEA) o dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP) per l'erogazione di protesi e ausili di tecnologia avanzata. I tanti esempi di grandi campioni paralimpici ci devono motivare in questa direzione, alla ricerca di tanti campioni nella vita di ogni giorno che possono trovare nello sport una forte motivazione e uno stimolo per la loro vita.

Ora guardiamo con fiducia ai decreti legislativi che dovranno dare sostanza e tradurre in atti concreti numerosi princìpi e criteri direttivi affermati da questo disegno di legge.

Intanto, nel dichiarare il voto favorevole dei senatori di Forza Italia, ribadiamo tanta fiducia nel suo lavoro, nell'attesa che nei prossimi venti mesi si dia luogo all'emanazione dei decreti attuativi. Certo, il periodo va oltre quello di questa legislatura, Ministro. Cerchiamo, allora, alla luce del consenso positivo da parte di tutta l'Assemblea, di tradurre i venti mesi in un periodo molto più breve in modo da arrivare alla fine della legislatura o anche prima della fine *(Applausi)* ad avere i decreti delegati.

Ministro, sarebbe un notevole successo per le nostre famiglie, per tutti quanti noi e per l'intero Senato. *(Applausi)*.

PELLEGRINI Emanuele *(L-SP-PSd'Az)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PELLEGRINI Emanuele *(L-SP-PSd'Az)*. Signor Presidente, inizio il mio intervento con alcune parole: inclusione, partecipazione, progetto di vita, dignità della persona. Sono parole - queste - troppo spesso utilizzate a sproposito nel passato e semplicemente per riempirsi la bocca di concetti certamente belli, ma non attuati, non realmente recepiti o compresi.

Non lo dico solo io, ma anche molti altri colleghi della Camera - e non del Gruppo della Lega - hanno detto che questo testo di legge rappresenta oggi una prima pietra che deve essere il fondamento di una costruzione nuova; una costruzione che debba portare al vero rispetto di tutte le persone. In questo senso ho apprezzato il riferimento della senatrice Iori quando, poco fa, ha detto che non dobbiamo parlare di disabili, ma di persone.

Dobbiamo mettere al centro la persona, che è ciò che questo disegno di legge fa, e lo fa in modo epocale, perché siamo il primo Paese europeo a introdurre il riconoscimento della condizione di disabilità basandoci sulla convenzione dell'ONU del 2006, recepita e ratificata dall'Italia nel 2009. Siamo dovuti arrivare alla fine del 2021 per recepire quello che dovrebbe essere semplicemente un passaggio obbligato.

Devo dare atto - dobbiamo farlo tutti - del percorso che è stato fatto per arrivare a questo testo, perché da parte del ministro Stefani è stato portato avanti un percorso che ha visto l'ascolto, con l'osservatorio, di tutto l'associazionismo che lavora all'interno del mondo delle disabilità. Facendo questo percorso, si

è riusciti a raccogliere tutti quegli elementi fondamentali che hanno portato poi al testo estremamente tecnico del disegno di legge che oggi ci apprestiamo ad approvare.

Introduciamo un nuovo percorso; oltre ai passaggi contenuti anche all'interno di una delle leggi fondamentali, ossia la n. 104 del 1992, andiamo ad introdurre un nuovo percorso. Non ci limitiamo semplicemente ad accertare quella che è denominata "invalidità", non andiamo semplicemente ad accertare la condizione dell'*handicap*, non andiamo semplicemente ad individuare le modalità con cui viene presa in carico - termine bruttissimo - la condizione di disabilità. Passiamo dal dare un'analisi di un problema a voler portare avanti una soluzione. *(Applausi)*. Questa soluzione andiamo giustamente ad approntarla con un progetto personalizzato e partecipato. Tutti noi abbiamo ribadito questa centralità all'interno del disegno di legge in esame. È un progetto perché parliamo del futuro della persona; è personalizzato perché è reale e concreto, adatto alla singola persona; è partecipato, ossia non è calato dall'alto, non è scelto da una Commissione, ma è partecipato con la persona che vive la condizione di disabilità. In questo modo diamo dignità alla persona, la dignità di un progetto di vita; a tale proposito, ci sarà da lavorare sulla legge sul dopo di noi. È stato ampiamente trattato e si è discusso sulle prospettive di riforma nella conferenza nazionale sulla disabilità, che si è recentemente tenuta e che ha visto una grande partecipazione dal punto di vista tecnico e contenutistico, e che ha dato un basamento per quello che sarà il lavoro successivo, oltre a questa legge.

Quanto a quest'ultimo provvedimento, dovranno seguire i decreti: ci sono venti mesi di grande lavoro ed io apprezzo - tutti quanti apprezziamo - il fatto che il Ministro abbia detto che questi decreti dovranno essere scritti tutti insieme, come si è fatto alla Camera per il primo passaggio di questo disegno di legge.

Il tema centrale - lo ribadisco una volta di più - deve essere sempre questo: il diritto di ciascuna persona al proprio percorso di vita; diritto che deve essere sempre garantito. Nell'ambito della discussione che è stata fatta, anche sui *social* ho letto molti commenti in cui si ripete: che si devono stanziare più soldi per la disabilità. Io dico che è vero, perché una riforma non si fa senza la benzina da mettere dentro la macchina. Però è anche vero che con questo disegno di legge oggi mettiamo dei cardini fondamentali grazie ai quali le risorse potranno essere spese realmente invece che essere distribuite semplicemente a pioggia.

Per garantire che questo percorso venga fatto in maniera corretta, devo fare un plauso anche a proposito dell'istituzione del Garante nazionale delle disabilità, che è un passaggio fondamentale per garantire i diritti delle persone; lo ribadisco ancora: i diritti non dei disabili, ma delle persone.

Ci sono molti altri contenuti che - lo ripeto - sono estremamente tecnici e molti di essi sono stati già esaminati. A me preme sottolineare anche il dato politico a cui si arriva oggi, che è probabilmente il punto più alto di un passaggio politico più generale che andiamo ad analizzare. I tempi sono stati ristretti, le tappe sono state forzate e il passaggio di fatto è avvenuto in una sola Camera, ma noi che abbiamo seguito comunque i lavori che sono stati fatti anche alla Camera, dobbiamo dare atto che il Ministro e tutti coloro che hanno lavorato insieme si sono seduti attorno a un tavolo.

È un insegnamento che un po' tutti noi dovremmo acquisire e probabilmente applicare anche in altri ambiti, a cominciare magari dalla legge di bilancio, guardandoci in faccia e ascoltandoci di più, al fine di trovare soluzioni più concrete per i nostri datori di lavoro, cioè i cittadini italiani.

Il dato politico fondamentale è che alla Camera il disegno di legge è stato votato all'unanimità, il lavoro di Commissione è stato *bipartisan* e di questo bisogna dare atto a tutti gli attori che hanno preso parte al percorso politico.

Da rappresentante oggi del Gruppo Lega, non posso però che ricordare un percorso iniziato molto tempo fa, quando nel Governo Conte I, l'allora ministro Lorenzo Fontana, aveva già portato in Consiglio dei ministri il codice delle disabilità. Era quindi già iniziato un percorso fondamentale, e la Lega ha sempre creduto che il mondo della disabilità sia un mondo che deve essere ascoltato, capito e sostenuto. *(Applausi)*.

Il Governo Conte II purtroppo ha messo un po' in un angolo questo passaggio, ma oggi, con il nuovo Governo e con il ministro Erika Stefani, abbiamo portato a termine un percorso iniziato già nel 2018.

Nell'annunciare il voto favorevole da parte del Gruppo della Lega-Salvini Premier-Partito Sardo

d'Azione, sono orgoglioso di ringraziare tutti coloro, a prescindere dal colore politico, che hanno permesso di arrivare a questo risultato politico. Se infatti avete letto, come abbiamo fatto noi, tutte le dichiarazioni di voto che sono state svolte alla Camera, avrete visto che c'è un dato comune: si sono messe da parte la volontà e la bandierina del partito e si sono messe davanti le persone che dobbiamo aiutare, a cui dobbiamo fornire degli strumenti per far sì che la loro vita sia vera vita, insieme a noi, all'interno della società, e che non ci siano discriminazioni e persone di serie A o di serie B. *(Applausi)*
.

Presidenza del vice presidente CALDEROLI (ore 14,42)

DI PIAZZA *(M5S)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI PIAZZA *(M5S)*. Signor Presidente, rappresentanti del Governo, gentili senatrici, colleghi senatori, il fatto che il 9 dicembre alla Camera dei deputati sia stato dato il primo via libera, all'unanimità, alla legge delega sulla disabilità, sottolinea quanto l'Italia fosse in emergenza rispetto a un tema così sensibile, che riguarda l'intera comunità.

Come MoVimento 5 Stelle abbiamo fortemente voluto che il tema della disabilità fosse un'azione imprescindibile da realizzare nell'ambito delle missioni del PNRR. L'obiettivo è quello di inaugurare l'epoca della piena, effettiva e significativa partecipazione e inclusione.

Nel nostro Paese nel 2019 le persone con disabilità erano 3.150.000, il 5,2 per cento della popolazione. Gli anziani sono i più colpiti, quasi un milione e mezzo di ultrasettantacinquenni. La capacità di spostarsi liberamente è molto limitata tra le persone con disabilità; i dati sulla mobilità relativi al 2019 mostrano che solo il 14,4 per cento delle persone con disabilità si sposta con mezzi pubblici urbani, contro il 25,5 del resto della popolazione.

Il ventaglio di aiuti assicurato dalla rete comprende assistenza alla persona, accompagnamento e ospitalità, attività domestiche, espletamento di pratiche burocratiche e prestazioni sanitarie.

Il *welfare* e il sistema di trasferimenti sociali finalizzati a compensare le minori capacità di reddito delle persone con disabilità svolgono un ruolo fondamentale, spesso costituendo una quota significativa del reddito familiare disponibile.

Grazie ai trasferimenti sociali legati alla disabilità infatti, l'incidenza del rischio di povertà tra le famiglie con disabilità non supera quello osservato a livello nazionale.

Tuttavia, i trasferimenti non sono sufficienti a garantire a queste famiglie condizioni di vita analoghe al resto della popolazione. Ciò a causa dei costi aggiuntivi, di natura medica e sanitaria, indotti proprio dalla disabilità. Il disegno di legge delega che rientra tra le azioni chiave del PNRR, da compiersi entro il 31 dicembre 2021, nasce dunque dall'esigenza di poter rappresentare un importante traguardo al fine di garantire condizioni di uguaglianza e pari opportunità alle persone che versano in una situazione di oggettiva e incolpevole difficoltà e che sovente sono vittime di discriminazioni.

In particolare, la missione 5, Inclusione e Coesione, alla componente 2, Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e Terzo settore, del Piano nazionale, prevede una riforma costituita dalla realizzazione di una legge quadro della disabilità, che semplificherà l'accesso ai servizi, i meccanismi di accertamento della disabilità che semplificherà l'accesso ai servizi, i meccanismi di accertamento della disabilità e potenzierà gli strumenti finalizzati alla definizione del progetto di intervento individualizzato.

Da una prima lettura dei vari punti previsti dal disegno di legge, appare evidente una visione innovativa del compito di *welfare* di uno Stato, che ha il dovere di perseguire inclusione e giustizia sociale. In questi anni, si invoca un principio da assumere come assoluto: la centralità della persona. Per troppo tempo il sistema giuridico ha trascurato le falle assolutamente discriminatorie in tema di disabilità. Si sono, al massimo, medicalizzate le patologie a più evidenza scientifica, senza ricondurle ad azioni di sostanziale benessere.

Va detto, con responsabilità, che la disabilità è spesso una condizione estremamente difficile da portare addosso, rappresentandone le necessità. Ci può essere un visibile connotato della disabilità stessa e uno invisibile, ancor più doloroso e complesso da superare: patologie complesse nella fase di accertamento, soggetti con difficoltà a verbalizzare il proprio disagio, nuove fragilità causate da emarginazione, vulnerabilità e nuove povertà.

In questo margine di sofferenza si sono valorosamente adoperate forze sane e virtuose. Sono quelle delle famiglie, del terzo settore e del volontariato in genere. Adesso servono nuovi processi, che mettano in condizione ciascuna persona di essere protagonista della propria vita, in relazione positiva a contenitori e comunità.

Il dibattito che ha portato all'elaborazione di questo disegno di legge è pieno di considerazioni e valutazioni metodologicamente ed eticamente innovative. Di ciò hanno preso atto le associazioni e tutte le realtà che si occupano di disabilità, che hanno accolto con favore questo *iter*. Cari colleghi, io vado oltre, però, permettendomi di sottolineare che l'approvazione del disegno di legge, per cui oggi esprimiamo, come MoVimento 5 stelle, il voto favorevole, avrà un compito profondo per tutti noi e in generale per tutti le parti sociali. L'attuazione. *(Applausi)*.

Il nostro sì è l'assunzione di un impegno sostanziale e notevole: la reciprocità. Quel principio secondo cui siamo comunità se e in quanto ciascuno di noi prende in carico il benessere dell'altro. Diciamo sì, dunque, non ad una scatola vuota pronta a contenere dolore e disagio per emarginarlo o, peggio, renderlo invisibile.

Cari colleghi, la disabilità è tutto tranne che un evento straordinario. È malattia, bisogno, fragilità e vulnerabilità. È una curva ostile della vita, che travolge persone e famiglie, spesso senza dare il tempo di frapporre troppi ragionamenti e, ancor di più, spiegazioni sul suo significato. La disabilità è circondata da confini labili, che rischiano ogni giorno di farla sprofondare in discriminazione. Oppure può essere altro: una vita di relazioni e opportunità, in cui si mantengono alti i diritti imprescindibili di ciascuna persona.

Mi piace citare Amartya Sen e la sua idea di capacità. Economista e filosofo indiano nato nel 1933, premio Nobel per l'economia nel 1998, Sen teorizzò l'etica delle capacità: lo sviluppo consiste nel promuovere l'insieme delle capacità umane che consentono di essere effettivamente persone libere; ciascuno, al di là delle proprie abilità, deve essere capacitato a vivere un'esistenza dignitosa fatta di relazioni, diritti e protagonismo nella piena realizzazione della propria vita e nella dimensione comunitaria del bene comune. La libertà e la giustizia sociale sono direttamente connesse allo sviluppo; il concetto di libertà si lega al concetto di capacità, cioè di possibilità effettiva per l'individuo di esercitarla, che Sen chiama libertà positiva. *(Applausi)*. È lo Stato, dunque, a dover fare in modo che tutti i cittadini abbiano l'opportunità di esprimere le proprie capacità, potenziare le abilità, dare un senso anche alla più gravosa disabilità. Questo perché si possa parlare, più che di *welfare state,* di *welfare society.*

Quale sarà, dunque, l'agire che darà senso e respiro alla legge? La delicata fase dei decreti attuativi è quella che darà la misura della credibilità del Parlamento e del Governo. L'Italia è patria del diritto e ha una notevole vocazione alla solidarietà. Arrivando alle conclusioni, affermo dunque che con il disegno di legge in esame creiamo il contesto normativo adeguato a garantire alla persona con disabilità piena cittadinanza, attraverso l'esercizio dei suoi diritti civili e sociali, inclusi i diritti alla vita indipendente e all'inclusione sociale e lavorativa, nel rispetto dei principi di autodeterminazione e di non discriminazione. Inoltre, l'approvazione di tale provvedimento consentirebbe all'Italia un avvicinamento verso i principi di autodeterminazione e di non discriminazione sanciti dalla Convenzione delle Nazioni unite sui diritti delle persone con disabilità del 2006, per garantire piena cittadinanza alle persone con disabilità, assicurando loro un esercizio compiuto dei diritti civili e sociali, compresi i diritti alla vita indipendente e alla piena inclusione sociale. L'Italia che vogliamo è quella che non lascia indietro nessuno, un Paese con più diritti e meno discriminazioni. *(Applausi)*.

Esprimendo, a nome del MoVimento 5 Stelle, il voto favorevole sul provvedimento in esame, auspico che dopo il passaggio in Senato, il Governo approvi quanto prima i decreti attuativi per rendere concretamente fruibili le innovazioni contenute nel testo. *(Applausi)*.

Presidenza del vice presidente TAVERNA (ore 14,54)

PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di legge, nel suo complesso.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).(Applausi).*

Interventi su argomenti non iscritti all'ordine del giorno

DE BONIS *(Misto)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE BONIS *(Misto)*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, ho chiesto di intervenire per unirmi al lutto dei familiari di Rossella Mastromartino l'operaia deceduta perché investita da un autobus alla fine del suo turno nella zona industriale di Melfi, in provincia di Potenza, dove lavorava in una delle aziende di *automotive*.

Rossella aveva solo 36 anni ed era madre di due bambini. È una morte che colpisce tutta la Regione Basilicata e che dovrebbe indignare il Paese intero. La strada su cui centinaia di operai transitano ogni giorno era completamente al buio.

Come si fa anche solo a pensare che si possa morire per questo? Che cosa costava dotare quella strada di un'adeguata illuminazione? Eppure mi risulta da testimonianze dei lavoratori di Melfi che fossero stati erogati soldi per illuminare la strada e che da diversi mesi operai e sindacati avessero fatto presente alle varie istituzioni la pericolosità di quella via.

Pochi giorni prima altri tre operai sono morti a Torino.

Noi ce ne stiamo al sicuro, ma ci sono migliaia di persone che lavorano ogni giorno in condizioni di scarsa sicurezza e precarietà.

Di pochissimi giorni fa sono i dati che ci dicono che gli infortuni sul lavoro sono aumentati dell'8,1 per cento dal 2020 al 2021, passando da 366.000 a 396.000 casi. Qui non c'è pandemia che tenga. Abbiamo il dovere morale di dare la massima priorità a tali questioni. Due mesi fa lo ha ribadito per l'ennesima volta anche il presidente Mattarella: le vittime degli incidenti sul lavoro sono persone che escono di casa con progetti per il futuro e il luogo di lavoro deve essere il posto da cui si torna sempre, ha ribadito il Presidente.

Ebbene, che cosa vogliamo fare per assicurare che i lavoratori tornino sempre dal loro luogo di lavoro? Che cosa intende fare la Regione Basilicata per migliorare le condizioni e la sicurezza dell'area industriale di Melfi?

Chiedo, a questo proposito, perché non accelerare in Commissione l'*iter* del disegno di legge presentato in Senato per una procura nazionale *ad hoc* per gli incidenti sul lavoro: perché non si riprende in mano quella proposta? Chiedo anche come mai non vi sia un controllo più serrato sui fondi che vengono stanziati per mettere in sicurezza i luoghi di lavoro.

Che una lavoratrice muoia perché la strada imboccata per tornare a casa dai suoi figli era al buio è inaccettabile.

Cerchiamo allora di rendere i luoghi di lavoro posti, non solo sicuri, ma anche dignitosi, in cui trascorrere le proprie giornate. Lo dobbiamo a Rossella, lo dobbiamo ai tre operai morti pochi giorni prima a Torino; lo dobbiamo a tutti i nostri cittadini.

MAUTONE *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAUTONE *(M5S)*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, ogni giorno nel mondo tante persone gravemente ammalate si riescono a salvare grazie a un trapianto di midollo osseo da donatore compatibile.

Le associazioni dei donatori di midollo osseo, tra cui l'ADMO, sollecitano con forza un impegno maggiore delle istituzioni per informare e sensibilizzare i cittadini sulla necessità di impegnarsi a diventare donatori di midollo osseo, un gesto di solidarietà e di amore verso il prossimo.

Un minimo sforzo è richiesto ad ognuno di noi, capace però di dare grandi risultati: tipizzarsi, cioè esprimere la ferma volontà ad essere disponibili per un altro individuo, un nostro fratello, che magari vive in un'altra parte del mondo, che non conosciamo, il quale allo stesso modo non sa niente del potenziale donatore. Possiamo dare in tal modo a chi è in difficoltà o è sofferente per una patologia grave una speranza nel futuro, una speranza di vita.

Per chi è ammalato di patologie, soprattutto ematologiche, il trapianto di cellule staminali del midollo osseo rappresenta l'ancora di salvezza cui aggrapparsi, una vera iniezione di vita. Una cosa è certa: in un angolo del mondo, vicino o lontano che sia, vi è un gemello geneticamente compatibile, che

rappresenta un pezzo di un *puzzle* variegato nella vita di chiunque altro.
Chi soffre o è ammalato, nel profondo del suo cuore spera che esista un potenziale donatore, il suo salvatore. Ognuno di noi può esserlo e lo potrà diventare in un futuro più o meno prossimo. Occorre solo fare una promessa, un piccolo gesto: iscriversi al registro dei donatori di midollo osseo. Chi lo farà potrà dire «Io per te ci sarò» e far nascere una catena di solidarietà vera. Abbattiamo realmente le frontiere e salviamo la vita di un essere umano, un "mister x"; regaliamogli una seconda possibilità di vita, doniamo a lui un futuro.
Combattere sempre, arrendersi mai. L'unica cura efficace contro malattie del sangue, come leucemie, linfomi, mielomi ed emoglobinopatie, è rappresentata dal trapianto del midollo osseo. Purtroppo solo una persona su 100.000 è compatibile. È importante diventare donatori di midollo osseo: si può salvare una vita.
Per facilitare il diffondersi della cultura della donazione, ho presentato un disegno di legge che prevede l'istituzione nel nostro Paese di una giornata nazionale della donazione di midollo osseo, per sensibilizzare, attenzionare e coinvolgere. C'è chi dona con gioia e, in quella gioia, vi è la sua ricompensa. *(Applausi)*.

Atti e documenti, annunzio

PRESIDENTE. Le mozioni, le interpellanze e le interrogazioni pervenute alla Presidenza, nonché gli atti e i documenti trasmessi alle Commissioni permanenti ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento sono pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ordine del giorno
per la seduta di martedì 21 dicembre 2021

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani, martedì 21 dicembre, alle ore 9,30, con il seguente ordine del giorno:
(Vedi ordine del giorno)
La seduta è tolta *(ore 15,02)*.
Allegato A
DISEGNO DI LEGGE
Delega al Governo in materia di disabilità (**2475**)
ARTICOLO 1 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI
Art. 1.
Approvato
(Oggetto e finalità della delega)
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro venti mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 2, uno o più decreti legislativi per la revisione e il riordino delle disposizioni vigenti in materia di disabilità, in attuazione degli articoli 2, 3, 31 e 38 della Costituzione e in conformità alle disposizioni della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità e del relativo Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006, ratificata ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18, alla Strategia per i diritti delle persone con disabilità 2021-2030, di cui alla comunicazione della Commissione europea COM(2021) 101 final, del 3 marzo 2021, e alla risoluzione del Parlamento europeo del 7 ottobre 2021, sulla protezione delle persone con disabilità, al fine di garantire alla persona con disabilità di ottenere il riconoscimento della propria condizione, anche attraverso una valutazione della stessa congruente, trasparente e agevole che consenta il pieno esercizio dei suoi diritti civili e sociali, compresi il diritto alla vita indipendente e alla piena inclusione sociale e lavorativa, nonché l'effettivo e pieno accesso al sistema dei servizi, delle prestazioni, dei trasferimenti finanziari previsti e di ogni altra relativa agevolazione, e di promuovere l'autonomia della persona con disabilità e il suo vivere su base di pari opportunità con gli altri, nel rispetto dei princìpi di autodeterminazione e di non discriminazione.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono emanati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica delegata in materia di disabilità, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro della salute e con gli altri Ministri eventualmente competenti nelle materie oggetto di tali decreti. Gli schemi dei decreti

legislativi, previa intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono trasmessi al Consiglio di Stato per l'espressione del parere, che è reso nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il Governo può comunque procedere. I medesimi schemi sono quindi trasmessi alle Camere, perché su di essi sia espresso il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e delle Commissioni parlamentari competenti per i profili di carattere finanziario, da rendere entro il termine di quaranta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti possono essere comunque adottati. In mancanza dell'intesa nel termine di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il Consiglio dei ministri delibera, approvando una relazione, che è trasmessa alle Camere, nella quale sono indicati gli specifici motivi per cui l'intesa non è stata raggiunta. Qualora il termine per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari scada nei trenta giorni che precedono il termine finale per l'esercizio della delega o successivamente, quest'ultimo è prorogato di novanta giorni. Il Governo, qualora, a seguito dell'espressione dei pareri parlamentari, non intenda conformarsi all'intesa raggiunta nella Conferenza unificata, trasmette alle Camere e alla stessa Conferenza unificata una relazione nella quale sono indicate le specifiche motivazioni della difformità dall'intesa. La Conferenza unificata assume le conseguenti determinazioni entro il termine di quindici giorni dalla data di trasmissione della relazione, decorso il quale i decreti possono essere comunque adottati. Qualora, anche a seguito delle determinazioni della Conferenza unificata di cui al periodo precedente, il Governo non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari si esprimono entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono comunque essere adottati.
3. Il Governo, nella predisposizione dei decreti legislativi di cui al comma 1, assicura la leale collaborazione con le regioni e gli enti locali e si avvale del supporto dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità.
4. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, possono essere adottati decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi previsti dalla presente legge e con la procedura di cui al comma 2.
5. I decreti legislativi di cui al comma 1 intervengono, progressivamente nei limiti delle risorse disponibili, ivi comprese quelle del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), nei seguenti ambiti:
a) definizione della condizione di disabilità nonché revisione, riordino e semplificazione della normativa di settore;
b) accertamento della condizione di disabilità e revisione dei suoi processi valutativi di base;
c) valutazione multidimensionale della disabilità, realizzazione del progetto di vita individuale, personalizzato e partecipato;
d) informatizzazione dei processi valutativi e di archiviazione;
e) riqualificazione dei servizi pubblici in materia di inclusione e accessibilità;
f) istituzione di un Garante nazionale delle disabilità;
g) potenziamento dell'Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilità, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri;
h) disposizioni finali e transitorie.
ORDINI DEL GIORNO
G1.1
Binetti
Non posto in votazione (*)
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge recante delega al Governo in materia di disabilità (A.S. 2475),

premesso che:

la presente legge delega ha come premessa l'applicazione piena della Convenzione ONU sui Diritti delle persone con disabilità e ciò rappresenta un indubbio passo avanti rispetto ai precedenti approcci, sia quello prevalentemente sanitario che quello socio-sanitario. Ma è più semplice enunciare alcuni diritti, come quello all'inclusione e all'emancipazione, che non garantirne la piena applicazione. La Convenzione riconosce alle persone con disabilità un uguale diritto a vivere con la stessa libertà di scelta delle altre persone ed orienta la politica a facilitare il diritto alla piena inclusione e partecipazione alla comunità. Sfondo, questo, importante e decisivo per un'emancipazione delle persone con disabilità, ma che pone però una serie di interrogativi che vanno dal costrutto teorico necessario per condividere l'interpretazione degli enunciati, alla loro possibile e concreta applicazione. Come spesso accade i principi vengono enunciati con una voluta ambiguità del linguaggio, per renderli accettabili a tutti, mentre non di rado hanno significati diversi che, se non espressamente dichiarati, rischiano di accomunare in modo superficiale una pluralità di visioni diverse e distanti tra di loro. Diventa allora difficile schierarsi in modo univoco dalla parte dei diritti, che stentano a concretizzarsi in scelte concrete;

il lessico della Convezione del 2006 utilizza indifferentemente inclusione ed integrazione, come se fossero sinonimi; ma non è così: si può essere inclusi in un contesto senza essere veramente integrati; senza aver stabilito relazioni personali forti o senza sentirsi in grado di contribuire al contesto in cui si è inseriti con una collaborazione qualificata. Una persona con disabilità può essere inserita in una classe o in un ambiente di lavoro, senza mai riuscire a sentirsi parte integrante di quell'ambiente e così sperimentare anche una disabilità sociale da scarsa integrazione. Appare chiaramente che una cosa è dichiararsi a favore dell'accoglienza e della integrazione, ma altra cosa è saperla realizzare. Essere inseriti nel mondo professionale, senza riuscire ad integrarsi con i colleghi, può comportare un rischio di esclusione, le cui responsabilità possono coinvolgere molte persone, a volte un intero sistema. Non a caso, nel paradigma dell'inclusione conta molto l'insieme di norme e codici comportamentali stabiliti a priori, ma l'attenzione va posta soprattutto sulle barriere che condizionano l'intero processo di inclusione e cominciano con la mancata integrazione. L'obiettivo è allora quello di modificare le diverse realtà con cui il soggetto con disabilità entra in contatto, i contesti economici, scolastici e sociali in modo tale che le differenze possano essere considerate come elemento di arricchimento sociale e non come prerequisito di impoverimento individuale;

i tre concetti chiave, quali: inserimento-integrazione-inclusione, vanno affrontati in un'ottica relazionale in cui si condividono diritti e doveri, responsabilità e aspirazioni, sogni e bisogni. Sono i genitori, gli insegnanti, i responsabili organizzativi di un'azienda che stabiliscono norme e criteri per decidere in merito all'inserimento dei soggetti con disabilità; sono loro che creano le condizioni per la loro integrazione e per una piena inclusione. Il passaggio dall'inserimento alla integrazione deve mobilitare la volontà di tutti, la loro apertura ad accogliere, a guardare con interesse, a collaborare, a compensare se necessario, perché per la disabilità di uno ci sono le competenze degli altri in un gioco di ritmi e di volumi, di colori e di significati che realmente arricchisce tutti, senza lasciare indietro nessuno. La disabilità, come sottolinea l'OMS, è una condizione ordinaria del genere umano, dal momento che ogni essere umano, nell'arco della propria vita, vivrà esperienze di disabilità sia a causa dell'età: oggi è abbastanza frequente superare i 90 anni; che a causa di particolari condizioni biologiche e sociali: una malattia, un incidente domestico o automobilistico; oppure a causa di condizioni sociali ed economiche. La condizione di disabilità è un'esperienza comune a tutti gli esseri umani, per cui è importante considerarla come una delle tante caratteristiche della diversità umana;

in questo quadro è necessario avviare una grande campagna di informazione e sensibilizzazione;

alla base di questo concetto c'è la responsabilità della società nel prevenire e nel rimuovere le eventuali condizioni di disabilità. Il diritto umano ad essere incluso non dipende dalle risorse disponibili, bensì dalla consapevolezza che tutti gli esseri umani hanno gli stessi diritti. Il principio di responsabilità diventa il criterio guida di un agire sociale che voglia garantire a tutti i diritti di tutti. La

protezione dei diritti umani delle persone con disabilità si applica a tutti i loro diritti, senza alcuna eccezione: dal diritto alla salute, al diritto all'istruzione; dal diritto al lavoro al diritto alla mobilità, dal diritto a praticare sport al diritto di vivere una vita il più indipendente possibile,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità che contestualmente alla approvazione della legge si lanci una grande campagna di informazione presso l'opinione pubblica perché le persone con disabilità siano considerate come parte integrante della società.

(*) Accolto dal Governo

G1.2

Pirro (*)

V. testo 2

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge di delega al Governo in materia di disabilità (AS 2475);

considerato che:

l'articolo 33 del Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, prevede che per ogni minore con handicap in situazione di gravità, la lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre, hanno diritto, entro il compimento del dodicesimo anno di vita del bambino, al prolungamento del congedo parentale, fruibile in misura continuativa o frazionata, per un periodo massimo non superiore a tre anni, a condizione che il bambino non sia ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati, salvo che, in tal caso, sia richiesta dai sanitari la presenza del genitore;

in alternativa al prolungamento del congedo, il genitore lavoratore ha diritto a usufruire di due ore di permesso giornaliero retribuito fino al compimento del terzo anno di vita del bambino, come disposto dall'articolo 33 della legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate (legge 5 febbraio 1994, n. 104);

inoltre, il citato articolo 33 della legge 104/92 stabilisce che:

- a condizione che la persona handicappata non sia ricoverata a tempo pieno, il lavoratore dipendente, pubblico o privato, che assiste persona con handicap in situazione di gravità, coniuge, parente o affine entro il secondo grado, ovvero entro il terzo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i 65 anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti, ha diritto a fruire di tre giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa, anche in maniera continuativa;

- per l'assistenza allo stesso figlio con handicap in situazione di gravità, il diritto è riconosciuto ad entrambi i genitori, anche adottivi, che possono fruirne alternativamente;

- il dipendente ha diritto di prestare assistenza nei confronti di più persone in situazione di handicap grave, a condizione che si tratti del coniuge o di un parente o affine entro il primo grado o entro il secondo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i 65 anni di età oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di una revisione della vigente normativa al fine di prevedere l'estensione ai lavoratori autonomi e ai liberi professionisti delle agevolazioni di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, nonché di quelle previste all'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

(*) Aggiungono la firma in corso di seduta i senatori Matrisciano, Catalfo, Romano, Guidolin,

Romagnoli e Piarulli.

G1.2 (testo 2)

Pirro, Matrisciano, Catalfo, Romano, Guidolin, Romagnoli, Piarulli

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge di delega al Governo in materia di disabilità (AS 2475);

considerato che:

l'articolo 33 del Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, prevede che per ogni minore con handicap in situazione di gravità, la lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre, hanno diritto, entro il compimento del dodicesimo anno di vita del bambino, al prolungamento del congedo parentale, fruibile in misura continuativa o frazionata, per un periodo massimo non superiore a tre anni, a condizione che il bambino non sia ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati, salvo che, in tal caso, sia richiesta dai sanitari la presenza del genitore;

in alternativa al prolungamento del congedo, il genitore lavoratore ha diritto a usufruire di due ore di permesso giornaliero retribuito fino al compimento del terzo anno di vita del bambino, come disposto dall'articolo 33 della legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate (legge 5 febbraio 1994, n. 104);

inoltre, il citato articolo 33 della legge 104/92 stabilisce che:

- a condizione che la persona handicappata non sia ricoverata a tempo pieno, il lavoratore dipendente, pubblico o privato, che assiste persona con handicap in situazione di gravità, coniuge, parente o affine entro il secondo grado, ovvero entro il terzo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i 65 anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti, ha diritto a fruire di tre giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa, anche in maniera continuativa;

- per l'assistenza allo stesso figlio con handicap in situazione di gravità, il diritto è riconosciuto ad entrambi i genitori, anche adottivi, che possono fruirne alternativamente;

- il dipendente ha diritto di prestare assistenza nei confronti di più persone in situazione di handicap grave, a condizione che si tratti del coniuge o di un parente o affine entro il primo grado o entro il secondo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i 65 anni di età oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di prevedere futuri interventi normativi volti a tutelare anche i lavoratori autonomi e i liberi professionisti.

(*) Accolto dal Governo

G1.3

Matrisciano, Catalfo, Romagnoli, Guidolin, Romano, Laus, Fedeli, Bressa, Carbone, Laforgia, De Vecchis, Alessandrini, Angrisani, Floris, Serafini

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge di delega al Governo in materia di disabilità (AS 2475);

premesso che:

l'articolo 1, comma 1, reca tra le finalità del provvedimento la piena inclusione sociale e lavorativa della persona con disabilità;

considerato che:

la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante "Norme per il diritto al lavoro dei disabili", ha come finalità la promozione dell'inserimento e dell'integrazione lavorativa delle persone disabili nel mondo del lavoro attraverso servizi di sostegno e di collocamento mirato;

l'articolo 3, rubricato "Assunzioni obbligatorie. Quote di riserva", al comma 1, stabilisce che i datori di lavoro pubblici e privati sono tenuti ad assumere lavoratori appartenenti alle categorie protette con quote di riserva proporzionali al numero totale dei dipendenti dell'azienda;

il successivo articolo 7 (ampiamente modificato dal decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151) prevede in via generale l'assunzione dei soggetti disabili attraverso richiesta nominativa;

esso stabilisce che i datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici assumono i lavoratori mediante richiesta nominativa di avviamento agli uffici competenti o mediante la stipula delle convenzioni e che "la richiesta nominativa può essere preceduta dalla richiesta agli uffici competenti di effettuare la preselezione delle persone con disabilità iscritte nell'elenco di cui all'articolo 8 che aderiscono alla specifica occasione di lavoro, sulla base delle qualifiche e secondo le modalità concordate dagli uffici con il datore di lavoro";

anche i datori di lavoro pubblici effettuano le assunzioni dei soggetti con disabilità con avviamento mediante chiamata numerica, anche se per le sole categorie e profili per cui è richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo. In base all'articolo 35, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per le altre qualifiche le pubbliche amministrazioni ricorrono invece al concorso (con riserva di posti, secondo l'articolo 16 della legge n. 68 del 1999) e alle convenzioni ai sensi dell'articolo 11 della medesima legge n. 68 del 1999;

considerato altresì che:

per quanto concerne l'assunzione nelle pubbliche amministrazioni mediante avviamento, essa avviene, in base al già citato articolo 35, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, mediante chiamata numerica degli iscritti nelle liste di collocamento ai sensi della vigente normativa, previa verifica della compatibilità dell'invalidità dell'interessato con le mansioni da svolgere e facendo salvi gli eventuali ulteriori requisiti per specifiche professionalità;

a tal fine i centri per l'impiego avviano i soggetti aventi titolo all'assunzione obbligatoria ad un'apposita prova tendente ad accertare l'idoneità a svolgere le mansioni del profilo nel quale avviene l'assunzione;

a norma dell'articolo 1 della legge n. 68 del 1999 sono ricompresi tra i soggetti interessati dalle assunzioni obbligatorie persone in età lavorativa affette da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali, portatori di *handicap* intellettivo, invalidi del lavoro, persone non vedenti o sordomute, invalidi di guerra, invalidi civili di guerra e invalidi per servizio;

la platea dei soggetti interessati da queste procedure è dunque assai ampia e diversificata essendovi potenzialmente ricompresi soggetti con disabilità (fisiche o psichiche) spesso molto differenti tra loro;

tuttavia è stato segnalato come spesso le prove per l'accertamento dell'idoneità risultino essere somministrate in maniera standardizzata ed indifferenziata per i vari candidati senza tenere conto delle diverse caratteristiche dei soggetti e rischiando dunque inevitabilmente di falsarne la valutazione,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di una revisione della legge n. 68 del 1999 al fine di prevedere una disciplina maggiormente dettagliata in merito alle modalità di svolgimento delle prove per l'accertamento dell'idoneità nelle procedure di avviamento mediante chiamata numerica, stabilendo criteri e modalità di selezione diversificati per le varie categorie di soggetti interessati tenendo maggiormente conto delle specificità delle disabilità di ciascuna categoria in relazione al posto di lavoro ed alla mansione per il quali sono richiesti.

(*) Accolto dal Governo

ARTICOLO 2 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 2.

Approvato

(Princìpi e criteri direttivi della delega)

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il Governo provvede al coordinamento, sotto il profilo formale e sostanziale, delle disposizioni legislative vigenti, anche di recepimento e attuazione della normativa europea, apportando a esse le opportune modifiche volte a garantire e migliorare la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa di settore, ad adeguare, aggiornare e semplificare il linguaggio normativo e a individuare espressamente le disposizioni da abrogare, fatta salva comunque l'applicazione dell'articolo 15 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile.

2. Il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) con riguardo alle definizioni concernenti la condizione di disabilità e alla revisione, al riordino e alla semplificazione della normativa di settore:

1) adozione di una definizione di « disabilità » coerente con l'articolo 1, secondo paragrafo, della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, anche integrando la legge 5 febbraio 1992, n. 104, e introducendo disposizioni che prevedano una valutazione di base della disabilità distinta da una successiva valutazione multidimensionale fondata sull'approccio bio-psico-sociale, attivabile dalla persona con disabilità o da chi la rappresenta, previa adeguata informazione sugli interventi, sostegni e benefìci cui può accedere, finalizzata al progetto di vita individuale, personalizzato e partecipato di cui alla lettera *c)* del presente comma e assicurando l'adozione di criteri idonei a tenere nella dovuta considerazione le differenze di genere;

2) adozione della Classificazione internazionale del funzionamento, della disabilità e della salute - *International Classification of Functioning Disability and Health* (ICF), approvata dalla 54a Assemblea mondiale della sanità il 22 maggio 2001, e dei correlati strumenti tecnico-operativi di valutazione, ai fini della descrizione e dell'analisi del funzionamento, della disabilità e della salute, congiuntamente alla versione adottata in Italia della Classificazione internazionale delle malattie (ICD) dell'Organizzazione mondiale della sanità e a ogni altra eventuale scala di valutazione disponibile e consolidata nella letteratura scientifica e nella pratica clinica;

3) separazione dei percorsi valutativi previsti per le persone anziane da quelli previsti per gli adulti e da quelli previsti per i minori;

4) adozione di una definizione di « profilo di funzionamento » coerente con l'ICF e con le disposizioni della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità e che tenga conto dell'ICD;

5) introduzione nella legge 5 febbraio 1992, n. 104, della definizione di « accomodamento ragionevole », prevedendo adeguati strumenti di tutela coerenti con le disposizioni della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità;

b) con riguardo all'accertamento della disabilità e alla revisione dei suoi processi valutativi di base:

1) previsione che, in conformità alle indicazioni dell'ICF e tenuto conto dell'ICD, la valutazione di base accerti, ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, come modificato in coerenza con la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, la condizione di disabilità e le necessità di sostegno, di sostegno intensivo o di restrizione della partecipazione della persona ai fini dei correlati benefìci o istituti;

2) al fine di semplificare gli aspetti procedurali e organizzativi in modo da assicurare tempestività, efficienza, trasparenza e tutela della persona con disabilità, razionalizzazione e unificazione in un'unica procedura del processo valutativo di base ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, degli accertamenti afferenti all'invalidità civile ai sensi della legge 30 marzo 1971, n. 118, alla cecità civile ai sensi della legge 27 maggio 1970, n. 382, e della legge 3 aprile 2001, n. 138, alla sordità civile ai sensi della legge 26 maggio 1970, n. 381, alla sordocecità ai sensi della legge 24 giugno 2010, n. 107, delle valutazioni propedeutiche all'individuazione degli alunni con disabilità di cui all'articolo 1, comma 181, lettera *c)*, numero 5), della legge 13 luglio 2015, n. 107, all'accertamento della disabilità

ai fini dell'inclusione lavorativa ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68, e dell'articolo 1, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151, e alla concessione di assistenza protesica, sanitaria e riabilitativa, delle valutazioni utili alla definizione del concetto di non autosufficienza e delle valutazioni relative al possesso dei requisiti necessari per l'accesso ad agevolazioni fiscali, tributarie e relative alla mobilità nonché di ogni altro accertamento dell'invalidità previsto dalla normativa vigente, confermando e garantendo la specificità e l'autonoma rilevanza di ciascuna forma di disabilità;

3) previsione che, in conformità alla definizione di disabilità e in coerenza con le classificazioni ICD e ICF, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con l'Autorità politica delegata in materia di disabilità e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, si provveda al progressivo aggiornamento delle definizioni, dei criteri e delle modalità di accertamento dell'invalidità previsti dal decreto del Ministro della sanità 5 febbraio 1992, pubblicato nel supplemento ordinario n. 43 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 47 del 26 febbraio 1992;

4) affidamento a un unico soggetto pubblico dell'esclusiva competenza medico-legale sulle procedure valutative di cui al numero 2), garantendone l'omogeneità nel territorio nazionale e realizzando, anche a fini deflativi del contenzioso giudiziario, una semplificazione e razionalizzazione degli aspetti procedurali e organizzativi del processo valutativo di base, anche prevedendo procedimenti semplificati di riesame o di rivalutazione, in modo che siano assicurate la tempestività, l'efficienza e la trasparenza e siano riconosciute la tutela e la rappresentanza della persona con disabilità, in tutte le fasi della procedura di accertamento della condizione di disabilità, garantendo la partecipazione delle associazioni di categoria di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 15 ottobre 1990, n. 295;

5) previsione di un efficace e trasparente sistema di controlli sull'adeguatezza delle prestazioni rese, garantendo l'interoperabilità tra le banche di dati già esistenti, prevedendo anche specifiche situazioni comportanti l'irrivedibilità nel tempo, fermi restando i casi di esonero già stabiliti dalla normativa vigente;

c) con riguardo alla valutazione multidimensionale della disabilità e alla realizzazione del progetto di vita individuale, personalizzato e partecipato:

1) prevedere modalità di coordinamento tra le amministrazioni competenti per l'integrazione della programmazione sociale e sanitaria nazionale e regionale;

2) prevedere che la valutazione multidimensionale sia svolta attraverso l'istituzione e l'organizzazione di unità di valutazione multidimensionale composte in modo da assicurare l'integrazione degli interventi di presa in carico, di valutazione e di progettazione da parte delle amministrazioni competenti in ambito sociosanitario e socio-assistenziale, ferme restando le prestazioni già individuate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, concernente la definizione dei livelli essenziali di assistenza nel settore sanitario, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 65 del 18 marzo 2017;

3) prevedere che la valutazione multidimensionale sia svolta tenendo conto delle indicazioni dell'ICF e dell'ICD e che definisca un profilo di funzionamento della persona, necessario alla predisposizione del progetto di vita individuale, personalizzato e partecipato e al monitoraggio dei suoi effetti nel tempo, tenendo conto delle differenti disabilità nell'ambito della valutazione;

4) prevedere che la valutazione multidimensionale assicuri, sulla base di un approccio multidisciplinare e con la partecipazione della persona con disabilità e di chi la rappresenta, l'elaborazione di un progetto di vita individuale, personalizzato e partecipato, il quale individui i sostegni e gli accomodamenti ragionevoli che garantiscano l'effettivo godimento dei diritti e delle libertà fondamentali, tra cui la possibilità di scegliere, in assenza di discriminazioni, il proprio luogo di residenza e un'adeguata soluzione abitativa, anche promuovendo il diritto alla domiciliarità delle cure e dei sostegni socio-assistenziali;

5) prevedere che il progetto di vita individuale, personalizzato e partecipato sia diretto a realizzare gli obiettivi della persona con disabilità secondo i suoi desideri, le sue aspettative e le sue scelte, migliorandone le condizioni personali e di salute nonché la qualità di vita nei suoi vari ambiti, individuando le barriere e i facilitatori che incidono sui contesti di vita e rispettando i princìpi al

riguardo sanciti dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, indicando gli strumenti, le risorse, i servizi, le misure, gli accomodamenti ragionevoli che devono essere adottati per la realizzazione del progetto e che sono necessari a compensare le limitazioni alle attività e a favorire la partecipazione della persona con disabilità nei diversi ambiti della vita e nei diversi contesti di riferimento, compresi quelli lavorativi e scolastici nonché quelli culturali e sportivi, e in ogni altro contesto di inclusione sociale;

6) assicurare l'adozione degli accomodamenti ragionevoli necessari a consentire l'effettiva individuazione ed espressione della volontà dell'interessato e la sua piena comprensione delle misure e dei sostegni attivabili, al fine di garantire alla persona con disabilità, anche quando sia soggetta a una misura di protezione giuridica o abbia necessità di sostegni ad altissima intensità, la piena partecipazione alla valutazione multidimensionale, all'elaborazione del progetto di vita individuale, personalizzato e partecipato e all'attuazione dello stesso con modalità tali da garantire la soddisfazione della persona interessata;

7) prevedere che sia garantita comunque l'attuazione del progetto di vita individuale, personalizzato e partecipato, al variare del contesto territoriale e di vita della persona con disabilità, mediante le risorse umane e strumentali di rispettiva competenza degli enti locali e delle regioni ai sensi della normativa vigente;

8) assicurare che, su richiesta della persona con disabilità o di chi la rappresenta, l'elaborazione del progetto di vita individuale, personalizzato e partecipato coinvolga attivamente anche gli enti del Terzo settore, attraverso forme di co-programmazione e co-progettazione ai sensi degli articoli 55 e 56 del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;

9) prevedere che nel progetto di vita individuale, personalizzato e partecipato sia indicato l'insieme delle risorse umane, professionali, tecnologiche, strumentali ed economiche, pubbliche e private, attivabili anche in seno alla comunità territoriale e al sistema dei supporti informali, volte a dare attuazione al progetto medesimo, stabilendo ipotesi in cui lo stesso, in tutto o in parte, possa essere autogestito, con obbligo di rendicontazione secondo criteri predefiniti nel progetto stesso;

10) prevedere che, nell'ambito del progetto di vita individuale, personalizzato e partecipato, siano individuati tutti i sostegni e gli interventi idonei e pertinenti a garantire il superamento delle condizioni di emarginazione e il godimento, su base di eguaglianza con gli altri, dei diritti e delle libertà fondamentali e che la loro attuazione sia garantita anche attraverso l'accomodamento ragionevole di cui all'articolo 2 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità;

11) prevedere che nel progetto di vita individuale, personalizzato e partecipato siano individuate figure professionali aventi il compito di curare la realizzazione del progetto, monitorarne l'attuazione e assicurare il confronto con la persona con disabilità e con i suoi referenti familiari, ferma restando la facoltà di autogestione del progetto da parte della persona con disabilità;

12) prevedere che, nell'ambito del progetto di vita individuale, personalizzato e partecipato diretto ad assicurare l'inclusione e la partecipazione sociale, compreso l'esercizio dei diritti all'affettività e alla socialità, possano essere individuati sostegni e servizi per l'abitare in autonomia e modelli di assistenza personale autogestita che supportino la vita indipendente delle persone con disabilità in età adulta, favorendone la deistituzionalizzazione e prevenendone l'istituzionalizzazione, come previsto dall'articolo 8 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e dall'articolo 19 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, anche mediante l'attuazione coordinata dei progetti delle missioni 5 e 6 del PNRR e attraverso le misure previste dalla legge 22 giugno 2016, n. 112;

13) prevedere eventuali forme di finanziamento aggiuntivo per le finalità di cui al numero 12) e meccanismi di riconversione delle risorse attualmente destinate all'assistenza nell'ambito di istituti a favore dei servizi di supporto alla domiciliarità e alla vita indipendente;

d) con riguardo all'informatizzazione dei processi valutativi e di archiviazione, istituire, nell'ambito degli interventi previsti nel PNRR, piattaforme informatiche, accessibili e fruibili ai sensi della legge 9 gennaio 2004, n. 4, e interoperabili con quelle esistenti alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi, che, nel rispetto del principio della riservatezza dei dati personali, coadiuvino i processi valutativi e l'elaborazione dei progetti di vita individuali, personalizzati e partecipati, consentano la

consultazione delle certificazioni e delle informazioni riguardanti i benefici economici, previdenziali e assistenziali e gli interventi di assistenza sociosanitaria che spettano alla persona con disabilità, garantendo comunque la semplificazione delle condizioni di esercizio dei diritti delle persone con disabilità e la possibilità di effettuare controlli, e contengano anche le informazioni relative ai benefici eventualmente spettanti ai familiari o alle persone che hanno cura della persona con disabilità;
e) con riguardo alla riqualificazione dei servizi pubblici in materia di inclusione e accessibilità, fermi restando gli obblighi derivanti dalla normativa vigente:
1) prevedere che presso ciascuna amministrazione possa essere individuata una figura dirigenziale preposta alla programmazione strategica della piena accessibilità, fisica e digitale, delle amministrazioni da parte delle persone con disabilità, nell'ambito del piano integrato di attività e organizzazione previsto dall'articolo 6 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113;
2) prevedere la partecipazione dei rappresentanti delle associazioni delle persone con disabilità maggiormente rappresentative alla formazione della sezione del piano relativa alla programmazione strategica di cui al numero 1);
3) introdurre, anche al fine di una corretta allocazione delle risorse, tra gli obiettivi di produttività delle amministrazioni, di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, quelli specificamente volti a rendere effettive l'inclusione sociale e le possibilità di accesso delle persone con disabilità;
4) prevedere che i rappresentanti delle associazioni delle persone con disabilità possano presentare osservazioni sui documenti di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, relativamente ai profili che riguardano le possibilità di accesso e l'inclusione sociale delle persone con disabilità;
5) prevedere che il rispetto degli obiettivi derivanti dalla programmazione strategica della piena accessibilità, fisica e digitale, delle amministrazioni da parte delle persone con disabilità sia inserito tra gli obiettivi da valutare ai fini della *performance* del personale dirigenziale;
6) prevedere la nomina, da parte dei datori di lavoro pubblici, di un responsabile del processo di inserimento delle persone con disabilità nell'ambiente di lavoro, ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68, anche al fine di garantire l'accomodamento ragionevole di cui all'articolo 3, comma 3-*bis*, del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216;
7) prevedere l'obbligo, per i concessionari dei pubblici servizi, di indicare nella carta dei servizi i livelli di qualità del servizio erogato che assicurino alle persone con disabilità l'effettiva accessibilità delle prestazioni, evidenziando quelli obbligatori ai sensi della normativa vigente;
8) estendere il ricorso per l'efficienza delle amministrazioni e dei concessionari di servizi pubblici, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 2009, n. 198, alla mancata attuazione o alla violazione dei livelli di qualità dei servizi essenziali per l'inclusione sociale e la possibilità di accesso delle persone con disabilità oppure degli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia;
f) con riguardo all'istituzione di un Garante nazionale delle disabilità:
1) istituire il Garante nazionale delle disabilità, quale organo di natura indipendente e collegiale, competente per la tutela e la promozione dei diritti delle persone con disabilità;
2) definire le competenze, i poteri, i requisiti e la struttura organizzativa del Garante, disciplinandone le procedure e attribuendo a esso le seguenti funzioni:
2.1) raccogliere segnalazioni da persone con disabilità che denuncino discriminazioni o violazioni dei propri diritti, anche attraverso la previsione di un centro di contatto a ciò dedicato;
2.2) vigilare sul rispetto dei diritti e sulla conformità alle norme e ai princìpi stabiliti dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, dalla Costituzione, dalle leggi dello Stato e dai regolamenti;
2.3) svolgere verifiche, d'ufficio o a seguito di segnalazione, sull'esistenza di fenomeni discriminatori e richiedere alle amministrazioni e ai concessionari di pubblici servizi le informazioni e i documenti necessari allo svolgimento delle funzioni di sua competenza;
2.4) formulare raccomandazioni e pareri alle amministrazioni e ai concessionari pubblici interessati

sulle segnalazioni raccolte, anche in relazione a specifiche situazioni e nei confronti di singoli enti, sollecitando o proponendo interventi, misure o accomodamenti ragionevoli idonei a superare le criticità riscontrate;
2.5) promuovere una cultura del rispetto dei diritti delle persone con disabilità attraverso campagne di sensibilizzazione e comunicazione e progetti di azioni positive, in particolare nelle istituzioni scolastiche, in collaborazione con le amministrazioni competenti per materia;
2.6) trasmettere annualmente una relazione sull'attività svolta alle Camere nonché al Presidente del Consiglio dei ministri ovvero all'Autorità politica delegata in materia di disabilità;
g) con riguardo al potenziamento dell'Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilità, ridefinirne le competenze e potenziarne la struttura organizzativa al fine di garantire lo svolgimento delle nuove funzioni e di promuovere le iniziative necessarie al supporto dell'Autorità politica delegata in materia di disabilità;
h) con riguardo alle disposizioni finali e transitorie:
1) coordinare le disposizioni introdotte dai decreti legislativi di cui al comma 1 con quelle ancora vigenti, comprese quelle relative agli incentivi e ai sussidi di natura economica e ai relativi fondi, facendo salvi le prestazioni, i servizi, le agevolazioni e i trasferimenti monetari già erogati ai sensi della normativa vigente in materia di invalidità civile, di cecità civile, di sordità civile e di sordocecità e della legge 5 febbraio 1992, n. 104, anche con riferimento alla nuova tabella indicativa delle percentuali d'invalidità per le minorazioni e malattie invalidanti, di cui al decreto del Ministro della sanità 5 febbraio 1992, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 47 del 26 febbraio 1992, al fine di salvaguardare i diritti già acquisiti;
2) definire, anche avvalendosi del supporto della Commissione tecnica per i fabbisogni *standard* di cui all'articolo 1, comma 29, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le procedure volte alla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni, di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera *m)*, della Costituzione, con riguardo alle prestazioni in favore delle persone con disabilità, con l'individuazione di una disciplina di carattere transitorio, nelle more dell'effettiva applicazione dei livelli essenziali delle prestazioni, volta a individuare e garantire obiettivi di servizio, promuovendo la collaborazione tra i soggetti pubblici e i privati, compresi gli enti operanti nel Terzo settore.
ORDINI DEL GIORNO
G2.1
Angrisani
V. testo 2
Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante delega al Governo in materia di disabilità (A.S. 2475),

valutato che:

tra i principi e i criteri direttivi di cui all'articolo 2 con riguardo alla valutazione multidimensionale della disabilità e alla realizzazione del progetto di vita individuale, personalizzato e partecipato, si annovera la previsione che tale progetto sia diretto a realizzare gli obiettivi della persona con disabilità secondo i suoi desideri, le sue aspettative e le sue scelte, migliorandone le condizioni personali e di salute nonché la qualità di vita nei suoi vari ambiti, includendo, tra gli altri, il contesto scolastico;

considerato che:

il Capo III del decreto legislativo n. 66 del 2017 si occupa delle prestazioni e degli indicatori di qualità dell'inclusione scolastica. In particolare, l'articolo 3, comma 4, del decreto, come modificato dal decreto correttivo n. 96 del 2019, ha previsto che entro 180 giorni dall'entrata in vigore della nuova normativa fossero individuati in sede di Conferenza unificata i criteri per una progressiva uniformità su tutto il territorio nazionale della definizione dei profili professionali del personale destinato all'assistenza per l'autonomia e per la comunicazione personale;

tuttavia, tale normativa, non risulta ancora attuata, ragion per cui la tale funzione, delegata dallo Stato agli enti locali, è svolta in modo del tutto disorganico all'interno del territorio nazionale, nell'assenza di alcun criterio di indirizzo generale, anche per ciò che riguarda il lato della formazione professionale e delle tutele giuslavoristiche, previdenziali e salariali,

impegna il Governo:

a dare attuazione, nel più breve tempo possibile, a quanto previsto dall'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo n. 66 del 2017, come modificato dal decreto legislativo n. 96 del 2019, onde garantire più ampie tutele, nonché una definizione giuridica e un trattamento salariale e previdenziale uniforme, al personale destinato all'assistenza per l'autonomia e per la comunicazione personale.

G2.1 (testo 2)

Angrisani, Granato (*)

Non posto in votazione (**)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante delega al Governo in materia di disabilità (A.S. 2475),

valutato che:

tra i principi e i criteri direttivi di cui all'articolo 2 con riguardo alla valutazione multidimensionale della disabilità e alla realizzazione del progetto di vita individuale, personalizzato e partecipato, si annovera la previsione che tale progetto sia diretto a realizzare gli obiettivi della persona con disabilità secondo i suoi desideri, le sue aspettative e le sue scelte, migliorandone le condizioni personali e di salute nonché la qualità di vita nei suoi vari ambiti, includendo, tra gli altri, il contesto scolastico;

considerato che:

il Capo III del decreto legislativo n. 66 del 2017 si occupa delle prestazioni e degli indicatori di qualità dell'inclusione scolastica. In particolare, l'articolo 3, comma 4, del decreto, come modificato dal decreto correttivo n. 96 del 2019, ha previsto che entro 180 giorni dall'entrata in vigore della nuova normativa fossero individuati in sede di Conferenza unificata i criteri per una progressiva uniformità su tutto il territorio nazionale della definizione dei profili professionali del personale destinato all'assistenza per l'autonomia e per la comunicazione personale;

tuttavia, tale normativa, non risulta ancora attuata, ragion per cui la tale funzione, delegata dallo Stato agli enti locali, è svolta in modo del tutto disorganico all'interno del territorio nazionale, nell'assenza di alcun criterio di indirizzo generale, anche per ciò che riguarda il lato della formazione professionale e delle tutele giuslavoristiche, previdenziali e salariali,

impegna il Governo:

a dare attuazione, nel più breve tempo possibile, a quanto previsto dall'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo n. 66 del 2017, come modificato dal decreto legislativo n. 96 del 2019.

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

(**) Accolto dal Governo

G2.2

Guidolin, Catalfo, Matrisciano, Romano, Romagnoli

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge di delega al Governo in materia di disabilità (AS 2475);

premesso che:

il provvedimento in esame delega il Governo ad adottare, nel rispetto dei principi e criteri direttivi espressamente previsti dall'articolo 2 del medesimo, uno o più decreti legislativi per la

revisione ed il riordino delle disposizioni vigenti in materia di disabilità, in attuazione di quanto espressamente previsto dalla Missione 5, Componente 2 del PNRR, che prevede la Riforma 1.1 "Legge quadro per le disabilità";

considerato che:

il Ministero della Salute sta lavorando ad una riforma sulla non autosufficienza delle persone anziane in attuazione di quanto indicato nella Missione 5 del PNRR, Riforma 1.2 "Sistema degli interventi in favore degli anziani non autosufficienti", che prevede interventi inclusi anche nella Missione Salute (M6) con riferimento a progetti di rafforzamento dei servizi sanitari locali e dell'assistenza a domicilio anche finalizzati alla deistituzionalizzazione;

anche il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali sta lavorando ad un disegno di legge in tema di non autosufficienza che tenga conto dei vari aspetti sociali e sanitari di questa realtà, come espressamente previsto nella Missione 5, Componente 2 del PNRR sopraccitata;

l'articolo 43 del disegno di legge di bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024, rubricato "Livelli essenziali delle prestazioni sociali per la non autosufficienza", attualmente in discussione presso la Commissione 5^, prevede al comma 4 l'erogazione di servizi socioassistenziali volti a promuovere la continuità e la qualità di vita con esclusivo riferimento alle persone anziane non autosufficienti o a persone anziane con ridotta autonomia o a rischio emarginazione, prevedendo, per le suddette finalità, l'integrazione del Fondo per le non autosufficienze per un ammontare pari a euro 100 milioni per l'anno 2022, a euro 200 milioni per l'anno 2023, a euro 250 milioni per l'anno 2024 e a euro 300 milioni a decorrere dal 2025;

considerato altresì che

le politiche per la non autosufficienza e la disabilità che coprono gli interventi sanitari e di assistenza socio-sanitaria dedicati alle categorie fragili e ai malati cronici, sono state per decenni caratterizzate dalla settorialità e frammetarietà;

nei considerata al Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza, si afferma al punto 52 che "*l'erogazione dei fondi è subordinata al conseguimento soddisfacente da parte degli Stati membri dei pertinenti traguardi ed obiettivi stabiliti nei piani per la ripresa e la resilienza*" (valutazione demandata alla Commissione Europea sulla scorta del parere espresso dal comitato economico e finanziario), quali, appunto, per l'Italia: il sostegno alle persone vulnerabili e prevenzione dell'istituzionalizzazione degli anziani non autosufficienti; la previsione di percorsi di autonomia per persone con disabilità, la legge quadro per le disabilità ed un sistema di interventi in favore degli anziani non autosufficienti. Queste condizioni, concordate tra Governo italiano e Commissione, impongono una corretta implementazione delle riforme e degli investimenti,

impegna il Governo:

a garantire la piena ed effettiva collaborazione tra tutti i Ministeri coinvolti affinché il nuovo quadro normativo riguardante la disabilità e, più in generale, la non autosufficienza delle persone anziane e non, sia frutto di un lavoro di sintonia e cooperazione tra i Ministeri stessi e le rispettive amministrazioni, nonché a vigilare affinché negli interventi in favore delle persone con disabilità/non autosufficienza anziane e non, sia assicurata una piena evoluzione da una modalità settoriale e frammentaria ad un approccio globale per la concreta costruzione di una società pienamente inclusiva.

(*) Accolto dal Governo

G2.3

Drago

V. testo 2

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "Delega al Governo in materia di disabilità" (A.S.

2475),

premesso che:

l'articolo 2 del provvedimento in esame reca i principi e criteri direttivi per l'attuazione della delega, proponendo, al comma 2, lettera a), numero 4) l'adozione di una definizione di «profilo di funzionamento» coerente con l'ICF (*International Classification of Functioning Disability and Health*) e con le disposizioni della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità che tenga conto della Classificazione internazionale delle malattie (ICD);

appare opportuno, in ragione dell'indispensabile figura dei *caregiver*, che rappresenta uno dei pilastri fondamentali per qualunque progetto di vita indipendente, specificare che tale profilo di funzionamento sia costruito altresì sui bisogni flessibili della persona, sul sostegno ai *caregiver* ed alla famiglia,

impegna il Governo:

a tener conto, nell'attuazione della delega e nell'adozione della definizione del «profilo di funzionamento» di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), numero 4), dei bisogni flessibili della persona nonché del sostegno ai *caregiver* ed alla famiglia.

G2.3 (testo 2)

Drago

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "Delega al Governo in materia di disabilità" (A.S. 2475),

premesso che:

l'articolo 2 del provvedimento in esame reca i principi e criteri direttivi per l'attuazione della delega, proponendo, al comma 2, lettera a), numero 4) l'adozione di una definizione di «profilo di funzionamento» coerente con l'ICF (*International Classification of Functioning Disability and Health*) e con le disposizioni della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità che tenga conto della Classificazione internazionale delle malattie (ICD);

appare opportuno, in ragione dell'indispensabile figura dei *caregiver*, che rappresenta uno dei pilastri fondamentali per qualunque progetto di vita indipendente, specificare che tale profilo di funzionamento sia costruito altresì sui bisogni flessibili della persona, sul sostegno ai *caregiver* ed alla famiglia,

impegna il Governo:

a tener conto, nell'attuazione della delega, dei bisogni flessibili della persona nonché del sostegno dei *caregiver* e della famiglia.

(*) Accolto dal Governo

G2.4

D'Angelo

Ritirato

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge di delega al Governo in materia di disabilità (AS 2475);

premesso che:

l'articolo 2 del disegno di legge in esame reca i principi e criteri direttivi per l'attuazione della delega;

in particolare, la lettera c) del comma 2, del citato articolo stabilisce che, con riguardo alla valutazione multidimensionale della disabilità e alla realizzazione del progetto di vita individuale, personalizzato e partecipato siano previste modalità di coordinamento tra le amministrazioni

competenti per l'integrazione della programmazione sociale e sanitaria nazionale e regionale e che la valutazione multidimensionale sia svolta attraverso l'istituzione e l'organizzazione di unità di valutazione multidimensionale composte in modo da assicurare l'integrazione degli interventi di presa in carico, di valutazione e di progettazione da parte delle amministrazioni competenti;

a tal fine appare di primaria importanza favorire il potenziamento del sistema dei servizi sociali comunali, gestiti in forma singola o associata e, contestualmente, i servizi di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, nella prospettiva del raggiungimento, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, di un livello essenziale delle prestazioni e dei servizi sociali definito da un rapporto tra assistenti sociali impiegati nei servizi sociali territoriali e popolazione residente pari a 1 a 6.500 in ogni ambito territoriale e degli ulteriori obiettivi di servizio di un rapporto tra assistenti sociali impiegati nei servizi sociali territoriali e popolazione residente pari a 1 a 5.000 e a 1 a 4.000,

impegna il Governo:

a porre in essere un apposito provvedimento normativo volto a prevedere che i comuni che fanno parte degli ambiti di cui in premessa, in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale, a valere sul Pon Inclusione e sulle quote di servizio del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, possano procedere alla stabilizzazione degli assistenti sociali e del personale dedicato alle politiche di contrasto alla povertà, assunti a tempo determinato in seguito a selezione basata sulla valutazione dei titoli e delle esperienze professionali specificate da procedure concorsuali.

G2.5

Drago

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge, recante "Delega al Governo in materia di disabilità" (A.S. 2475),

premesso che:

l'articolo 2 del provvedimento in esame reca i principi e criteri direttivi per l'attuazione della delega, proponendo, al comma 2, lettera c), numero 5), tra l'altro, che il progetto di vita individuale, personalizzato e partecipato sia diretto a realizzare gli obiettivi della persone con disabilità, secondo i suoi desideri, le sue aspettative e le sue scelte, migliorandone le condizioni personali e di salute nonché la qualità di vita nei suoi vari ambiti, individuando le barriere e i facilitatori che incidono sui contesti di vita e rispettando i principi al riguardo sanciti dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità;

si ritiene che il progetto di vita individuale debba individuare le barriere e i facilitatori che incidono sulla vita delle persone con disabilità, specificando gli strumenti, le risorse, i servizi, le misure e gli accomodamenti adeguati a compensare le limitazioni, favorendo l'inclusione della persona in tutti i contesti di vita, compresi quelli lavorativi e scolastici,

impegna il Governo:

a tener conto, nell'attuazione della delega, della necessità di prevedere che si tenga conto della necessità che il progetto di vita individuale individui le barriere e i facilitatori che incidono sui contesti di vita, indicando gli strumenti, le risorse, i servizi, le misure, nonché gli accomodamenti ragionevoli adeguati e pertinenti a compensare le limitazioni alle attività e a favorire la partecipazione della persona con disabilità nei diversi ambiti della vita e nei diversi contesti di riferimento, compresi quelli lavorativi e scolastici.

(*) Accolto dal Governo

G2.6

Drago

V. testo 2

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "Delega al Governo in materia di disabilità" (A.S. 2475),

premesso che:

l'articolo 2 del provvedimento in esame reca i principi e criteri direttivi per l'attuazione della delega, proponendo, al comma 2, lettera c), numero 6), prevede la finalità di assicurare l'adozione degli accomodamenti ragionevoli necessari a consentire l'effettiva individuazione ed espressione della volontà dell'interessato e la sua piena comprensione delle misure e dei sostegni attivabili, al fine di garantire alla persona con disabilità, anche quando sia soggetta a una misura di protezione giuridica o abbia necessità di sostegni ad altissima intensità, la piena partecipazione alla valutazione multidimensionale, all'elaborazione del progetto di vita individuale, personalizzato e partecipato e all'attuazione dello stesso con modalità tali da garantire la soddisfazione della persona interessata;

appare opportuno garantire prioritariamente il diritto di scelta effettivo della persona con disabilità in grado di autodeterminarsi, ovvero in caso di impossibilità, garantendo che tale diritto sia esercitato da chi esercita la responsabilità genitoriale, oppure la funzione di amministratore di sostegno e o di tutore nonché garantire che la persona con disabilità o chi ne fa le veci possa sempre esercitare in via prioritaria il diritto di scelta tra forme di assistenza indiretta e forme dirette o miste,

impegna il Governo:

a riconoscere, coerentemente a quanto previsto in premessa, alla persona disabile il diritto di scelta tra forme di assistenza indiretta e forme dirette o miste.

G2.6 (testo 2)

Drago

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "Delega al Governo in materia di disabilità" (A.S. 2475),

premesso che:

l'articolo 2 del provvedimento in esame reca i principi e criteri direttivi per l'attuazione della delega, proponendo, al comma 2, lettera c), numero 6), prevede la finalità di assicurare l'adozione degli accomodamenti ragionevoli necessari a consentire l'effettiva individuazione ed espressione della volontà dell'interessato e la sua piena comprensione delle misure e dei sostegni attivabili, al fine di garantire alla persona con disabilità, anche quando sia soggetta a una misura di protezione giuridica o abbia necessità di sostegni ad altissima intensità, la piena partecipazione alla valutazione multidimensionale, all'elaborazione del progetto di vita individuale, personalizzato e partecipato e all'attuazione dello stesso con modalità tali da garantire la soddisfazione della persona interessata;

appare opportuno garantire prioritariamente il diritto di scelta effettivo della persona con disabilità in grado di autodeterminarsi, ovvero in caso di impossibilità, garantendo che tale diritto sia esercitato da chi esercita la responsabilità genitoriale, oppure la funzione di amministratore di sostegno e o di tutore nonché garantire che la persona con disabilità o chi ne fa le veci possa sempre esercitare in via prioritaria il diritto di scelta tra forme di assistenza indiretta e forme dirette o miste,

impegna il Governo:

a riconoscere, coerentemente a quanto previsto in premessa, alla persona con disabilità il diritto all'autodeterminazione.

(*) Accolto dal Governo

G2.7

Pirro

V. testo 2

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge di delega al Governo in materia di disabilità (AS 2475);

premesso che:

il comma 5 dell'articolo 1 del disegno di legge in esame specifica che i decreti legislativi di attuazione della delega intervengono, progressivamente nei limiti delle risorse disponibili, ivi comprese quelle del Piano nazionale di ripresa e resilienza, tra l'altro, negli ambiti della valutazione multidimensionale della disabilità, realizzazione del progetto di vita individuale, personalizzato e partecipato e della riqualificazione dei servizi pubblici in materia di inclusione e accessibilità;

il comma 2, lettera c), numero 12), dell'articolo 2 del disegno di legge in esame stabilisce che nell'esercizio della delega si preveda che, nell'ambito del progetto di vita individuale, personalizzato e partecipato diretto ad assicurare l'inclusione e la partecipazione sociale, compreso l'esercizio dei diritti all'affettività e alla socialità, possano essere individuati modelli di assistenza personale autogestita che supportino la vita indipendente delle persone con disabilità in età adulta, favorendone la deistituzionalizzazione e prevenendone l'istituzionalizzazione, come previsto dall'articolo 8 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e dall'articolo 19 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, anche mediante l'attuazione coordinata dei progetti delle missioni 5 e 6 del PNRR e attraverso le misure previste dalla legge 22 giugno 2016, n. 112;

considerato che:

appare necessario operare un miglioramento dei percorsi di inclusione delle persone disabili finalizzati al raggiungimento della maggiore età;

la situazione in cui versano i centri diurni comporta che essi non possano attualmente costituire una risposta adeguata alle necessità sopra menzionate, in quanto, oltre ad essere molto pochi e mal distribuiti sul territorio, spesso sono di scarsa qualità professionale diventando talvolta, di fatto, strutture ghettizzanti;

è necessaria dunque una programmazione dell'inclusione pensata all'interno della società come parte centrale adeguata alla fragilità, dove ruotano le quotidianità delle persone che possono offrire a chi ha bisogno uno scambio di competenze e crescita continua,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di prevedere percorsi di inclusione che, anche attraverso l'aumento e il miglioramento dell'offerta dei centri diurni, seguano il periodo dell'inclusione scolastica per coloro che non sono avviabili a inclusione lavorativa e vita autonoma ma residenti in famiglia e non in istituti.

G2.7 (testo 2)

Pirro

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge di delega al Governo in materia di disabilità (AS 2475);

premesso che:

il comma 5 dell'articolo 1 del disegno di legge in esame specifica che i decreti legislativi di attuazione della delega intervengono, progressivamente nei limiti delle risorse disponibili, ivi comprese quelle del Piano nazionale di ripresa e resilienza, tra l'altro, negli ambiti della valutazione multidimensionale della disabilità, realizzazione del progetto di vita individuale, personalizzato e partecipato e della riqualificazione dei servizi pubblici in materia di inclusione e accessibilità;

il comma 2, lettera c), numero 12), dell'articolo 2 del disegno di legge in esame stabilisce che nell'esercizio della delega si preveda che, nell'ambito del progetto di vita individuale, personalizzato e partecipato diretto ad assicurare l'inclusione e la partecipazione sociale, compreso l'esercizio dei diritti

all'affettività e alla socialità, possano essere individuati modelli di assistenza personale autogestita che supportino la vita indipendente delle persone con disabilità in età adulta, favorendone la deistituzionalizzazione e prevenendone l'istituzionalizzazione, come previsto dall'articolo 8 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e dall'articolo 19 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, anche mediante l'attuazione coordinata dei progetti delle missioni 5 e 6 del PNRR e attraverso le misure previste dalla legge 22 giugno 2016, n. 112;

considerato che:

appare necessario operare un miglioramento dei percorsi di inclusione delle persone disabili finalizzati al raggiungimento della maggiore età;

la situazione in cui versano i centri diurni comporta che essi non possano attualmente costituire una risposta adeguata alle necessità sopra menzionate, in quanto, oltre ad essere molto pochi e mal distribuiti sul territorio, spesso sono di scarsa qualità professionale diventando talvolta, di fatto, strutture ghettizzanti;

è necessaria dunque una programmazione dell'inclusione pensata all'interno della società come parte centrale adeguata alla fragilità, dove ruotano le quotidianità delle persone che possono offrire a chi ha bisogno uno scambio di competenze e crescita continua,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di prevedere percorsi di inclusione anche attraverso l'aumento e il miglioramento dell'offerta dei centri diurni.

(*) Accolto dal Governo

G2.8

Drago

V. testo 2

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge, recante "Delega al Governo in materia di disabilità" (A.S. 2475),

premesso che:

il provvedimento in esame reca una delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di disabilità, in attuazione di una delle riforme previste dalla Missione 5 "*Inclusione e Coesione*" Componente 2 "*Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e Terzo settore*" del PNRR, avente il suo fulcro nel progetto di vita personalizzato e partecipato diretto a consentire alle persone con disabilità di essere protagoniste della propria vita e di realizzare una effettiva inclusione nella società;

non basta che i diritti siano sanciti sulla carta: essi devono essere garantiti nella pratica ed essere realizzati nella vita quotidiana, dalla scuola, prima frontiera di inclusione sociale, al lavoro, ma anche attraverso il tempo libero, il gioco e lo sport;

in particolare, il gioco è la base attraverso cui addivenire ad un sano ed armonioso sviluppo affettivo, cognitivo e sociale. È attraverso il gioco, infatti, che i bambini apprendono dell'esistenza e della complessità del mondo circostante e, mediante tali esperienze, costruiscono il loro mondo interno. Il bambino, nel giocare, impara ad essere creativo, a sviluppare le sue capacità e a relazionarsi con l'altro reale e immaginario;

per favorire una vera inclusione, peraltro, occorre partire dai piccoli, che devono essere educati all'accoglienza e al riconoscimento della diversità, stimolati all'apertura e alla solidarietà; e, invece, spesso i ragazzi con disabilità hanno un vissuto di solitudine, sperimentato sin da piccoli nel giocare da soli;

nonostante ciò, in Italia sono solo 234 i parchi gioco inclusivi, concentrati prevalentemente al centro-nord e spesso non accessibili ai ragazzi con disabilità intellettiva o con disturbi dello spettro

autistico;

compito di uno Stato di diritto è proprio la tutela dei più deboli, che significa tradurre in servizi e reali opportunità i principi democratici sanciti nella Costituzione. Il grado di civiltà di una Nazione si misura molto anche sul livello di attenzione e di servizi concreti che pone nei confronti delle persone con disabilità;

attualmente il nostro ordinamento è privo di una normativa di riferimento per la realizzazione di giochi inclusivi e tutte le iniziative portate avanti in questo ambito sono lasciate all'intraprendenza e alla sensibilità di alcune Amministrazioni pubbliche ed alla beneficenza di privati e del Terzo settore,

impegna il Governo:

ad assumere iniziative di competenza, anche di carattere normativo, volte a stabilire i criteri di accessibilità e di inclusività dei parchi giochi inclusivi, individuando un livello minimo di diffusione in relazione a ciascun ambito territoriale, stabilendo le caratteristiche tecniche, dimensionali e qualitative per la progettazione e per la riqualificazione dei parchi giochi, ai fini dell'individuazione e dell'eliminazione degli ostacoli e delle barriere all'accessibilità per ogni tipo di disabilità;

a prevedere incentivi economici per i comuni che intendono realizzare, in forma singola o associata, parchi giochi inclusivi.

G2.8 (testo 2)

Drago

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge, recante "Delega al Governo in materia di disabilità" (A.S. 2475),

premesso che:

il provvedimento in esame reca una delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di disabilità, in attuazione di una delle riforme previste dalla Missione 5 "*Inclusione e Coesione*" Componente 2 "*Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e Terzo settore*" del PNRR, avente il suo fulcro nel progetto di vita personalizzato e partecipato diretto a consentire alle persone con disabilità di essere protagoniste della propria vita e di realizzare una effettiva inclusione nella società;

non basta che i diritti siano sanciti sulla carta: essi devono essere garantiti nella pratica ed essere realizzati nella vita quotidiana, dalla scuola, prima frontiera di inclusione sociale, al lavoro, ma anche attraverso il tempo libero, il gioco e lo sport;

in particolare, il gioco è la base attraverso cui addivenire ad un sano ed armonioso sviluppo affettivo, cognitivo e sociale. È attraverso il gioco, infatti, che i bambini apprendono dell'esistenza e della complessità del mondo circostante e, mediante tali esperienze, costruiscono il loro mondo interno. Il bambino, nel giocare, impara ad essere creativo, a sviluppare le sue capacità e a relazionarsi con l'altro reale e immaginario;

per favorire una vera inclusione, peraltro, occorre partire dai piccoli, che devono essere educati all'accoglienza e al riconoscimento della diversità, stimolati all'apertura e alla solidarietà; e, invece, spesso i ragazzi con disabilità hanno un vissuto di solitudine, sperimentato sin da piccoli nel giocare da soli;

nonostante ciò, in Italia sono solo 234 i parchi gioco inclusivi, concentrati prevalentemente al centro-nord e spesso non accessibili ai ragazzi con disabilità intellettiva o con disturbi dello spettro autistico;

compito di uno Stato di diritto è proprio la tutela dei più deboli, che significa tradurre in servizi e reali opportunità i principi democratici sanciti nella Costituzione. Il grado di civiltà di una Nazione si misura molto anche sul livello di attenzione e di servizi concreti che pone nei confronti delle persone con disabilità;

attualmente il nostro ordinamento è privo di una normativa di riferimento per la realizzazione di giochi inclusivi e tutte le iniziative portate avanti in questo ambito sono lasciate all'intraprendenza e alla sensibilità di alcune Amministrazioni pubbliche ed alla beneficenza di privati e del Terzo settore,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di assumere iniziative di competenza, anche di carattere normativo, volte a stabilire i criteri di accessibilità e di inclusività dei parchi giochi inclusivi, individuando un livello minimo di diffusione in relazione a ciascun ambito territoriale, stabilendo le caratteristiche tecniche, dimensionali e qualitative per la progettazione e per la riqualificazione dei parchi giochi, ai fini dell'individuazione e dell'eliminazione degli ostacoli e delle barriere all'accessibilità per ogni tipo di disabilità;

a prevedere incentivi economici per i comuni che intendono realizzare, in forma singola o associata, parchi giochi inclusivi.

(*) Accolto dal Governo

G2.9

Nannicini, Laus, Fedeli

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge delega al Governo in materia di disabilità (A.S. 2475),

premesso che:

la Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, ratificata con la legge 3 marzo 2009, n.18, pienamente parte del nostro ordinamento giuridico, sancisce, tra le altre cose, un nuovo concetto di disabilità che deve essere integrato nella normativa italiana;

sia il primo che il secondo Programma di azione biennale per la promozione dei diritti e l'integrazione delle persone con disabilita`, di cui al D.P.R. 4 ottobre 2013 e al D.P.R. 12 ottobre 2017, prevedono chiaramente come la finalità principale e più impegnativa sia quella del riconoscimento e dell'accertamento della disabilità, identificando azioni specifiche, i soggetti coinvolti, i destinatari finali e la sostenibilità economica;

il PNRR prevede l'emanazione di una legge quadro per semplificare "l'accesso ai servizi, i meccanismi di accertamento della disabilità e potenzierà gli strumenti finalizzati alla definizione del progetto di intervento individualizzato";

il Governo, al fine di dare attuazione alle suddette finalità, ha presentato il disegno di legge delega in materia di disabilità, approvato con modificazioni e all'unanimità dalla Camera dei deputati il 9 dicembre 2021, un importante passo in avanti verso il rafforzamento delle tutele e degli strumenti per la realizzazione di un progetto di vita autonomo per le persone con disabilità;

tenuto conto che:

assumendo la nuova definizione di disabilità nella normativa italiana, si ridefiniscono le platee per l'accesso ai diritti definiti nel decreto-legge 30 gennaio 1971, n. 5, recante provvidenze in favore dei mutilati ed invalidi civili, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1971, n. 118, nella legge 5 febbraio 1922, n. 104 (legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), nella legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili) e altre a esse connesse;

non devono essere sottovalutati i rischi connessi alla ridefinizione degli aventi diritto all'accesso a misure, benefici economici e prestazioni, rischi espressi da larga parte delle formazioni sociali di promozione e tutela dei diritti delle persone con disabilità;

è necessario procedere con il corretto coinvolgimento di tutti gli attori istituzionali e delle formazioni sociali in una riforma di così ampia portata, seguendo le indicazioni contenute per la prima azione del secondo Programma biennale del Governo, ovvero ridisegnando il sistema accertativo su

due livelli, uno di base per l'accesso ai diritti e uno specifico per l'identificazione dei sostegni necessari a garantire il progetto di vita indipendente delle persone con disabilità;

l'unanimità raggiunta nella votazione alla Camera dei deputati segnala l'intento condiviso di procedere a riforme positive verso le persone con disabilità,

impegna il Governo:

a garantire che le persone con disabilità possano godere di nuove opportunità con la riforma e che quindi nessuno perda diritti acquisiti;

a procedere con l'emanazione dei decreti legislativi solo a fronte di un'adeguata valutazione dell'impatto sociale ed economico, e in presenza di uno stanziamento finanziario proporzionato per dare copertura a nuove spese collegate all'allargamento delle tutele;

a procedere, in particolare, con l'emanazione dei decreti legislativi che riguardano i criteri e i procedimenti di accertamento della disabilità solo a fronte di un'adeguata preventiva valutazione scientifica, anche ricorrendo alle più autorevoli istituzioni pubbliche;

a definire con chiarezza, nel rispetto della semplificazione e dei diversi livelli istituzionali coinvolti, la differenziazione tra l'accesso al diritto di base e la presa in carico per il progetto individuale con adeguati sostegni al fine di garantire la dignità inerente e la vita indipendente di tutte le persone con disabilità;

a far sì che la definizione del "progetto di vita" non significhi che le istituzioni si sostituiscono in alcun modo alle volontà delle persone e dalla loro capacità di identificare il proprio progetto di vita, bensì sia l'occasione per far convergere le varie istituzioni coinvolte nell'erogare adeguati sostegni a ogni singola persona con disabilità.

(*) Accolto dal Governo

ARTICOLI DA 3 A 5 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 3.

Approvato

(Disposizioni finanziarie)

1. Ai nuovi o maggiori oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, fermo restando quanto previsto dai commi 2 e 3, si provvede:

a) con le risorse del Fondo per la disabilità e la non autosufficienza, di cui all'articolo 1, comma 330, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

b) con le risorse disponibili nel PNRR per l'attuazione degli interventi rientranti nell'ambito del presente provvedimento;

c) mediante la razionalizzazione e la riprogrammazione dell'impiego delle risorse previste a legislazione vigente per il settore della disabilità.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 2, comma 2, lettera *g)*, pari a 800.000 euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

3. Le amministrazioni competenti provvedono agli adempimenti previsti dai decreti legislativi attuativi della presente legge con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

4. Gli schemi dei decreti legislativi adottati in attuazione delle deleghe conferite dalla presente legge sono corredati di una relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura. In conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al loro interno, i medesimi decreti legislativi sono emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.

Art. 4.

Approvato

(Clausola di salvaguardia)

1. Le disposizioni della presente legge e quelle dei decreti legislativi emanati in attuazione della stessa sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

Art. 5.

Approvato

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Allegato B

Pareri espressi dalla 1a e dalla 5a Commissione permanente sul testo del disegno di legge n. 2475

La Commissione affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica amministrazione, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, con riferimento al riparto delle competenze normative fra lo Stato e le Regioni, parere non ostativo.

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisita la relazione tecnica aggiornata, di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica, positivamente verificata, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo.

VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Accoto, Alderisi, Anastasi, Bagnai, Barachini, Barboni, Battistoni, Bellanova, Berardi, Bini, Bongiorno, Bonifazi, Borgonzoni, Bossi Umberto, Cattaneo, Causin, Centinaio, Cerno, Corbetta, Cucca, Dal Mas, De Carlo, De Poli, Di Marzio, Fede, Fedeli, Floridia, Galliani, Ghedini, Laus, Lomuti, Mantovani, Marino, Merlo, Messina Assunta Carmela, Moles, Montevecchi, Monti, Napolitano, Nencini, Nisini, Nocerino, Parrini, Pepe, Petrocelli, Pichetto Fratin, Pizzol, Pucciarelli, Rampi, Rizzotti, Ronzulli, Segre, Sileri, Stabile, Stefano e Vanin.

.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Giro, per attività di rappresentanza del Senato; Urso, per attività del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica.

Sono considerati in missione, ai sensi dell'art. 108, comma 2, primo periodo, del Regolamento, i senatori: Fattori e Pittella.

Elezioni contestate, presentazione di relazioni

A nome della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari il senatore Paroli ha presentato la relazione sulla elezione contestata nella regione Campania (Vincenzo Carbone) (*Doc*. III, n. 3/R).

Commissioni permanenti, variazioni nella composizione

Con lettera in data 16 dicembre 2021, il Presidente del Gruppo parlamentare Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione ha comunicato che la senatrice Minasi entra a far parte dell'11a Commissione permanente.

Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale, trasmissione di documenti

Il Presidente della Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale, con lettera in data 15 dicembre 2021, ha inviato, ai sensi dell'articolo 3, comma 5, della legge 5 maggio 2009, n. 42, la relazione semestrale sull'attuazione della medesima legge sul federalismo fiscale, approvata dalla Commissione nella seduta del 15 dicembre 2021 (*Doc*. XVI-*bis*, n. 6).

Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, presentazione di relazioni

A nome della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari la senatrice Modena ha presentato la relazione sulla questione se il Senato debba promuovere conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato

innanzi alla Corte costituzionale con riguardo agli atti posti in essere nell'ambito di un procedimento penale pendente dinanzi alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Firenze nei confronti del senatore Renzi (*Doc*. XVI, n. 9).

Disegni di legge, trasmissione dalla Camera dei deputati

Presidente del Consiglio dei ministri

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti normativi dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2021 (2481)

(presentato in data 20/12/2021)

C.3208 approvato dalla Camera dei deputati.

Disegni di legge, annunzio di presentazione

Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi:

a) Accordo tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri, con Protocollo aggiuntivo e Scambio di Lettere, fatto a Roma il 23 dicembre 2020,

b) Protocollo che modifica la Convenzione tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, con Protocollo aggiuntivo, conclusa a Roma il 9 marzo 1976, così come modificata dal Protocollo del 28 aprile 1978 e dal Protocollo del 23 febbraio 2015, fatto a Roma il 23 dicembre 2020, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno (2482)

(presentato in data 20/12/2021).

Disegni di legge, assegnazione

In sede referente

1ª Commissione permanente Affari Costituzionali

Sen. Biti Caterina

Modifica all'articolo 9 della Costituzione, in materia di promozione dello sport (2474)

(assegnato in data 20/12/2021);

1ª Commissione permanente Affari Costituzionali

Sen. Augussori Luigi

Modifica all'articolo 32 della Costituzione in materia di promozione della pratica sportiva (2478)

(assegnato in data 20/12/2021);

1ª Commissione permanente Affari Costituzionali

Sen. Garruti Vincenzo ed altri

Modifiche agli articoli 32 e 33 della Costituzione per la promozione dell'educazione sportiva (2480)

(assegnato in data 20/12/2021).

Governo, trasmissione di atti e documenti

La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 6 dicembre 2021, ha inviato, ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, l'estratto del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2021, recante l'esercizio di poteri speciali, con prescrizione, in relazione alla notifica delle società PAGAC III Nemo Holding (HK) Limited - Acquisizione indiretta da parte di PAGAC III Nemo Holdign (UK) Limited del 50,18 per cento delle azioni e dei diritti di voto di Hefei SARI Oborgen Biopharma Co. Ltd, la quale controlla indirettamente il 90 per cento di NMS Group Spa (società capogruppo di diverse imprese che operano nella ricerca e sviluppo di composti farmaceutici antitumorali ed è impegnata nella fornitura di vari servizi in campo oncologico).

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 1a, alla 8a, alla 10a e alla 12a Commissione permanente (Atto n. 1026).

La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 14 dicembre 2021, ha inviato, ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, l'estratto del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 dicembre 2021, recante l'esercizio di poteri speciali, con condizioni, in relazione alla notifica delle società Modis

Investment B.V: e Modis International AG - Acquisto da parte di Modis del 60 per cento delle azioni di AKKA Techonologies SE, operante in Italia tramite due società controllate (Akka Italia S.r.l. e Bertone Digital Mobility S.r.l.) attive nel settore della consulenza ingegneristica.
Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 1a, alla 4a e alla 10a Commissione permanente (Atto n. 1028).
Il Ministro dell'interno, con lettera in data 13 dicembre 2021, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7-*bis* del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, copia del decreto del Ministro dell'interno adottato di concerto con il Ministro della difesa, in data 11 novembre 2021, concernente la proroga dell'impiego di un contingente di personale militare appartenente alle Forze Armate, per le esigenze di vigilanza a siti e obiettivi sensibili, nonché per le attività di vigilanza e sicurezza relative al contenimento della diffusione del Covid-19.
La predetta documentazione è deferita, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 1a e alla 4a Commissione permanente (Atto n. 1029).
Il Ministro per i rapporti con il Parlamento ha trasmesso il parere reso dalla Conferenza Unificata in ordine al disegno di legge "Conversione in legge del decreto-legge 10 dicembre 2021, n. 209, recante misure urgenti finanziarie e fiscali" (2470).
Il documento è stato inviato alla 5ª Commissione permanente.
Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Ministro per gli affari europei, con lettera in data 9 dicembre 2021, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 54, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, la relazione sull'attività svolta dal Comitato per la lotta contro le frodi nei confronti dell'Unione europea (COLAF), riferita all'anno 2020.
Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 5a, alla 6a, alla 13a e alla 14a Commissione permanente (*Doc*. CCXVIII, n. 4).
Il Ministro dell'interno, con lettera in data 13 dicembre 2021, ha inviato, ai sensi dell'articolo 113 della legge 1° aprile 1981, n. 121, dell'articolo 109 del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e dell'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, la relazione sull'attività delle Forze di polizia, sullo stato dell'ordine e della sicurezza pubblica e sulla criminalità organizzata, relativa all'anno 2020.
Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 1a e alla 2a Commissione permanente (*Doc.* XXXVIII, n. 4).
Il Ministro della salute, con lettera in data 13 dicembre 2021, ha inviato, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, della legge 28 agosto 1997, n. 284, la relazione sullo stato di attuazione delle politiche concernenti la prevenzione della cecità, l'educazione e la riabilitazione visiva, relativa all'anno 2018.
Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 12a Commissione permanente (*Doc*. CXXXIII, n. 2).

Autorità garante della concorrenza e del mercato, trasmissione di documenti. Deferimento

Il Presidente dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, in data 13 dicembre 2021, ha inviato, ai sensi dell'articolo 21 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, una segnalazione relativa alle modifiche dell'articolo 71-*octies* della legge 22 aprile 1941, n. 633 operate dall'articolo 65 del D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106.
La predetta segnalazione è deferita, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 2a, alla 7a e alla 10a Commissione permanente (Atto n. 1027).

Corte dei conti, trasmissione di relazioni sulla gestione finanziaria di enti

Il Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte dei conti, con lettere in data 16 dicembre 2021, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, ha trasmesso le determinazioni e le relative relazioni sulla gestione finanziaria:
dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale, per l'esercizio 2019. Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5a e alla 8a Commissione permanente (*Doc*. XV, n. 500);
dell'Associazione della Croce Rossa Italiana - Organizzazione di volontariato, per l'esercizio 2019. Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5a e alla 12a

Commissione permanente (*Doc*. XV, n. 501).

Corte di cassazione, trasmissione di ordinanze su richieste di referendum

Il Presidente dell'Ufficio centrale per il *referendum* presso la Corte Suprema di cassazione, con lettera in data 16 dicembre 2021, ha trasmesso, ai sensi degli articoli 13 e 32 della legge 25 maggio 1970, n. 352, copia autentica dell'ordinanza, emessa dall'Ufficio in data 15 dicembre 2021, con la quale si dichiara conforme a legge la richiesta di *referendum* popolare abrogativo sul quesito individuato dalla seguente denominazione: "Abrogazione parziale dell'articolo 579 del codice penale (omicidio del consenziente)".

Detta ordinanza è depositata presso il Servizio dell'Assemblea a disposizione degli onorevoli senatori.

Parlamento europeo, trasmissione di documenti. Deferimento

Il Vice Segretario generale del Parlamento europeo, con lettera in data 8 dicembre 2021, ha inviato il testo di 5 documenti, approvati dal Parlamento stesso nella tornata del 10 e dell'11 novembre 2021, deferiti, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alle sotto indicate Commissioni competenti per materia:

risoluzione sulla posizione del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione di una direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la comunicazione delle informazioni sull'imposta sul reddito da parte di talune imprese e succursali, alla 6a e alla 14a Commissione permanente (*Doc*. XII, n. 1017);

risoluzione definita in prima lettura in vista dell'adozione della decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla partecipazione dell'Unione al partenariato europeo sulla metrologia avviato congiuntamente da più Stati membri, alla 10a e alla 14a Commissione permanente (*Doc*. XII, n. 1018);

risoluzione definita in prima lettura in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo e che abroga il regolamento (UE) n. 439/2010, alla 1a, alla 3a e alla 14a Commissione permanente (*Doc*. XII, n. 1019);

risoluzione sul progetto di decisione del Consiglio relativo alla conclusione, a nome dell'Unione, dell'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e il Commonwealth dell'Australia ai sensi dell'articolo XXVIII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994 in merito alla modifica delle concessioni per tutti i contingenti tariffari inclusi nell'elenco CLXXV dell'UE a seguito del recesso del Regno Unito dall'Unione europea, alla 3a, alla 6a, alla 10a e alla 14a Commissione permanente (*Doc*. XII, n. 1020);

risoluzione sul primo anniversario del divieto di aborto de facto in Polonia, alla 1a, alla 2a e alla 14a Commissione permanente (*Doc*. XII, n. 1021).

Mozioni

FERRAZZI, VANIN, CAUSIN, D'ARIENZO, SBROLLINI, GUIDOLIN, GIROTTO, COLLINA, LAUS - Il Senato,

premesso che:

il 6 dicembre 2021 ai 605 lavoratori della Speedline S.r.l. di Santa Maria di Sala (Venezia), azienda specializzata nella produzione di cerchioni per automobili, fornitrice di case come Ferrari e Porsche, è stata comunicata, nel corso di una riunione con una dirigente dell'azienda e due avvocati di studi legali esterni, con l'inopportuna assenza della proprietà, il gruppo svizzero Ronal, la decisione di cessare le attività dello stabilimento entro la fine del 2022 e delocalizzare la produzione verso altri Paesi europei;

tale decisione, presa senza un previo confronto con i dipendenti, le organizzazioni di rappresentanza sindacale e gli enti locali, sarà destinata non solo a privare i dipendenti del proprio posto di lavoro, lasciandoli senza alcuna prospettiva occupazionale, ma anche a mettere a repentaglio l'intero indotto, che consta di circa 150 addetti, e a far perdere al tessuto imprenditoriale locale un'importante presenza produttiva con la relativa esperienza accumulata nel corso degli oltre 45 anni di attività;

la decisione di delocalizzare si scontra, inoltre, con gli impegni presi dall'azienda a favore della realizzazione di investimenti sul territorio: impegni precisi, cui l'azienda si era formalmente impegnata a corrispondere, anche a fronte del supporto ottenuto da parte delle istituzioni pubbliche;

numerose sono state le interrogazioni parlamentari per sollecitare il Governo ad intervenire immediatamente richiedendo con forza la presenza al tavolo della proprietà; prontamente la Regione

Veneto, in collegamento con il Ministero dello sviluppo economico, ha richiesto l'avvio di un tavolo regionale di confronto, al quale tuttavia, ancora una volta, la proprietà non si è presentata;
considerato che:
la crisi aziendale che ha colpito la Speedline rientra in una più generale crisi della catena di approvvigionamento del settore automobilistico, che ha visto in Italia, nei mesi scorsi, ulteriori casi di crisi, quali quelli che hanno investito la Gianetti Ruote S.r.l. di Ceriano Laghetto (Monza e Brianza), la GKN Driveline Firenze S.p.A. di Campi Bisenzio (Firenze) e la Timken Italia S.r.l. di Villa Carcina (Brescia), e richiede pertanto l'adozione di una strategia coerente a livello nazionale per tutelare i lavoratori e la capacità produttiva dei territori;
gli elementi oggetto della produzione della Speedline, cerchioni per auto di un segmento elevato del mercato delle automobili quali Ferrari, Lamborghini e Aston Martin, non sono assolutamente misurabili sulla base del costo di produzione, ma esclusivamente sulla qualità del prodotto e dunque della ricerca tecnologica, motivo per il quale non si configura alcuna valida ragione per delocalizzare sulla base dei costi;
tali automobili, proprio alla luce del segmento di mercato di altissima qualità che ricoprono nel panorama sia nazionale che internazionale, sono spesso oggetto di interventi di customizzazione. Un tipo di investimento ulteriore, dunque, che può aprire ad un mercato importante quale l'*aftermarket* automobilistico;
appare di tutta evidenza come la Speedline S.r.l. sia particolarmente adeguata ad occupare questo spazio di mercato,
impegna il Governo:
1) ad adottare ogni iniziativa utile al fine di salvaguardare la presenza dell'azienda e l'occupazione dei lavoratori della Speedline S.r.l. e del consistente indotto;
2) a valutare la possibilità dell'utilizzo del piano Industria 4.0 e dei fondi conseguenti alla transizione ecologica al fine di scongiurare gli interventi di delocalizzazione;
3) ad intervenire affinché si proceda alla definizione di un nuovo piano industriale che garantisca al contempo il consolidamento dei posti di lavoro e la produzione dell'azienda al fine di consentirne l'economicità in termini di efficacia, efficienza e durabilità.
(1-00440)
Interpellanze
VITALI - *Al Ministro della transizione ecologica*. - Premesso che:
l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) è un ente pubblico di ricerca, dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, autonomia tecnica, scientifica, organizzativa, finanziaria, gestionale, amministrativa, patrimoniale e contabile;
è sottoposto alla vigilanza del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (ora della transizione ecologica) ed il direttore generale è nominato dal consiglio di amministrazione su proposta del presidente. La scadenza dell'incarico del direttore generale dottor Alessandro Bratti era prevista per il 15 dicembre 2021;
considerato che, a quanto risulta all'interpellante:
il presidente dell'ISPRA con nota del 16 novembre 2021, prot. n. 663146, in prossimità della scadenza del mandato del direttore generale, ha richiesto il parere dell'Avvocatura generale dello Stato in ordine alla possibilità di prorogare l'incarico, e laddove, in subordine, la proroga fosse ritenuta possibile, ha sollecitato se vi potesse provvedere lo stesso presidente dell'Istituto che si trovava, al momento della richiesta, lui stesso in regime di *prorogatio*;
l'organo di consulenza dello Stato (con nota del 23 novembre), esaminato il quadro giuridico di riferimento, ha comunicato che quanto al primo quesito debba escludersi la possibilità di prorogare l'incarico del direttore generale oltre la scadenza naturale del contratto, affermando che la normativa vigente non prevede l'istituto della proroga ed impone, di conseguenza, all'Istituto di procedere all'interpello per la copertura del posto dirigenziale in vista della scadenza del termine di durata dell'incarico dovendosi pertanto "ritenere che la proroga dell'incarico dirigenziale non sia ammissibile",

quanto al secondo quesito, l'Avvocatura, nel precisare che "già solo le argomentazioni di cui si è fatto cenno escludevano qualsivoglia possibilità per l'Amministrazione di prorogare l'incarico direttoriale", aggiunge che, ove si considerasse la seconda parte del quesito, emerge chiaramente che la proroga si configura non esercitabile durante la fase della *prorogatio* dell'attività degli organi regionali (si veda in proposito la sentenza del TAR di Lecce, sezione II, 3 giugno 2005, n. 3023);
conseguentemente, l'Avvocatura ha invitato il presidente ad avviare la procedura per la nomina del nuovo direttore generale mediante la pubblicazione dell'interpello, demandando poi ai nuovi organi il compito della selezione dei candidati. Nelle more della procedura selettiva e della nomina degli organi dell'ente, ha segnalato la possibilità per l'Istituto di assegnare *ad interim* le funzioni di direttore generale ad uno dei capi dipartimento previsti dalle norme statutarie in pianta organica;
con decreto del Ministro della transizione ecologica 11 novembre 2021 è stato nominato il nuovo consiglio di amministrazione il quale, insediatosi in data 14 dicembre, incurante del parere fornito dall'Avvocatura generale dello Stato, ha disposto la proroga dell'incarico del direttore generale per la durata di 6 mesi e comunque entro non oltre la conclusione della procedura di selezione pubblica del nuovo direttore generale,
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza della situazione, in che modo ritenga di adottare le necessarie iniziative per far cessare quelle che all'interrogante appaiono come illegittimità e se intenda segnalare tale condotta alle competenti autorità giudiziarie per le eventuali determinazioni di competenza.
(2-00097)
Interrogazioni
MATRISCIANO - *Al Ministro dell'interno*. - Premesso che:
fin da gennaio 2019 vengono segnalati, nel centro della città di Alessandria, i primi furti perpetrati con la tecnica della "spaccata" a danno di numerosi commercianti e ristoratori alessandrini;
tali episodi hanno subito una battuta d'arresto nel corso del 2020, presumibilmente a causa del primo *lockdown*, per poi riprendere nel mese di marzo 2021;
il comitato ordine e sicurezza pubblica di Alessandria si è riunito diverse volte nel corso del 2020 e del 2021 per cercare di trovare azioni utili alla risoluzione di tale fenomeno;
considerato che:
a seguito del duplice arresto nel mese di luglio 2021 di un cittadino italiano di 38 anni e, a distanza di pochi giorni, anche di un secondo giovane di 29 anni, ai quali sono state contestate oltre 20 rapine con "spaccata", gli episodi di danneggiamento e furto sembravano essere terminati;
nel corso degli ultimi 10 giorni, e precisamente nelle notti del 5 e 12 dicembre 2021, altri malviventi hanno colpito diversi esercizi commerciali in pieno centro città, così come riportato dagli organi di stampa, frantumando vetrine e porte d'ingresso dei locali, danneggiando il registratore di cassa e gli arredi, finendo con il sottrarre merce e prodotti in vendita,
si chiede di sapere:
quale sia il reale livello di sicurezza nella città di Alessandria;
se tali episodi siano da attribuire a semplici disperati alla ricerca di qualche spicciolo o se invece non siano da attribuire alla criminalità organizzata che, attraverso atti vandalici, sta cercando di intimidire i commercianti ed i ristoratori alessandrini allo scopo di farsi pagare il "pizzo";
se il Ministro in indirizzo ritenga che la decisione, annunciata a mezzo stampa dal sindaco di Alessandria, di ricorrere ad una pattuglia di vigilanza privata sia consona e risolutiva o se invece intenda intervenire con mezzi più adeguati potenziando i servizi di controllo del territorio.
(3-02990)
STEFANO, MARCUCCI, D'ALFONSO, FEDELI, COLLINA, LAUS, COMINCINI, D'ARIENZO, PITTELLA, FERRAZZI, ALFIERI, BOLDRINI, IORI, TARICCO, MARILOTTI, ROJC, GIACOBBE, VERDUCCI, BITI, ASTORRE - *Ai Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali e della salute*. - Premesso che:
in data 9 dicembre 2021, la commissione BECA (special Committee on beating cancer) del Parlamento europeo ha approvato la relazione sul piano europeo di lotta al cancro che dovrà essere

votata dall'Assemblea nelle prossime settimane;
nella relazione si legge che "non esiste un livello sicuro di consumo di alcol";
tale affermazione lascia pertanto intendere un approccio di sostanziale equiparazione tra vino, alcolici e sigarette come potenziali veicoli di tumori;
considerato che:
i dati scientifici a sostegno dell'affermazione sono isolati, deboli e contestati anche da molti esponenti della stessa comunità scientifica perché in netto ed evidente contrasto con studi impattanti quali, ad esempio, quelli sulla dieta mediterranea e sulla longevità della popolazione sarda;
la posizione risulta inoltre contraria a quanto riportato nell'European beating cancer plan della Commissione europea che invece prevede una chiara differenza tra consumo moderato ed abuso;
tenuto conto che:
questa impostazione porta alla demonizzazione di quasi tre millenni di storia, cultura e tradizione della civiltà del bere italiana, una cultura che si basa e fonda sul concetto di convivialità e socialità;
se tale linea venisse confermata si prospetterebbe l'adozione di un'etichetta cosiddetta *health warnings* , l'innalzamento generalizzato di accise e tasse sui prodotti alcolici, l'introduzione di limiti per la promozione e la pubblicità dei prodotti vitivinicoli,
si chiede di sapere quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda intraprendere, anche in sinergia con gli altri *partner* europei, al fine di tutelare quello che è un patrimonio eccezionale della nostra storia e cultura.
(3-02991)
Interrogazioni con richiesta di risposta scritta
DE POLI - *Al Ministro della salute*. - Premesso che:
in Europa una malattia si definisce rara quando colpisce non più di 5 individui ogni 10.000 persone. Si conoscono tra le 6.000 e le 8.000 malattie rare, molto diverse tra loro, ma spesso con comuni problemi di ritardo nella diagnosi, mancanza di una cura, carico assistenziale;
per le malattie rare individuate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sui livelli essenziali di assistenza del 2017 sono indicati anche i codici di esenzione dal *ticket* e i centri di diagnosi e cura. La banca dati permette di conoscere la classificazione e i sinonimi di migliaia di malattie rare, le associazioni e altre informazioni di interesse;
il Ministero della salute ha istituito una tabella indicativa delle percentuali d'invalidità per le minorazioni e per le malattie invalidanti sulla base della classificazione internazionale (ICD) dell'Organizzazione mondiale della sanità (decreto del Ministro della sanità 5 febbraio 1992), che viene aggiornata periodicamente. All'interno di questa tabella sono elencate alcune malattie rare per le quali è stata fissata una percentuale di invalidità;
una diagnosi di malattia rara non comporta automaticamente il diritto al riconoscimento all'invalidità civile;
alla malattia rara del metabolismo "Anderson-Fabry" viene concessa l'esenzione dal *ticket* (codice esenzione RCG080), ma frequentemente al malato non viene riconosciuta dalla commissione INPS la condizione di *handicap* grave di cui all'art. 3, comma 3, della legge n. 104 del 1992, nonostante la malattia sia altamente invalidante e interferisca pesantemente con l'attività lavorativa;
disconoscere la gravità della patologia nega al malato la facoltà di usufruire di tre giorni di permesso retribuito, che consentirebbero le visite specialistiche, le analisi ematochimici e strumentali necessari a stabilire il grado di malattia e il suo peggioramento, o semplicemente gli consentirebbe di rimanere a casa nell'eventualità di febbre, dolori articolari alle estremità, problemi gastrointestinali conseguenti alla malattia, senza dover ricorrere a ferie o permessi,
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non reputi necessario prevedere il riconoscimento della malattia "Anderson-Fabry" quale patologia che necessita del riconoscimento di *handicap* grave (art. 3, comma 3, della legge n. 104 del 1992) per consentire a questi pazienti, o al *caregiver* che li assiste, di assentarsi dal lavoro senza dover usufruire di giorni di ferie o permessi.
(4-06372)
VANIN, GAUDIANO, CROATTI, PAVANELLI, L'ABBATE, ROMANO, PRESUTTO,

TRENTACOSTE - *Al Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili*. - Premesso che:
si apprende dalla stampa locale ("Corriere del Veneto", "Il Gazzettino" e "La Nuova Venezia" del 26 novembre 2021) e dal TG3 che i lavori di protezione dalle acque della basilica di San Marco sono fermi a causa di una situazione di stallo che di fatto non consente alle imprese esecutrici di veder riconosciuti i pagamenti legittimamente intesi;
tale situazione, per quanto riportato dagli organi di informazione, sembrerebbe causata dalle garanzie contrattuali prestate dalle imprese consorziate per conto del Consorzio Venezia nuova in liquidazione;
considerato che:
la situazione di stallo di fatto ha determinato il fermo dei lavori per la protezione della basilica di San Marco, procrastinando ulteriormente la messa in sicurezza della stessa, già gravemente danneggiata dall'acqua alta eccezionale dell'autunno 2019 e che ulteriormente si aggrava per ogni marea ordinaria al di sopra di 90 centimetri sul medio mare;
il prefetto di Venezia, individuato come coordinatore della cabina di regia per l'attuazione degli interventi emergenziali per l'attivazione del MOSE (modulo sperimentale elettromeccanico) e la realizzazione delle opere complementari, è stato già sollecitato dalla prima firmataria della presente interrogazione a convocare urgentemente una riunione con tutti i soggetti coinvolti, ossia il primo procuratore di San Marco, il commissario straordinario al MOSE, il provveditore alle opere pubbliche di Venezia, la Ragioneria generale dello Stato di Venezia e il commissario liquidatore del Consorzio Venezia nuova, al fine di trovare tutte le soluzioni necessarie a risolvere la situazione che di fatto blocca la prosecuzione delle opere di difesa di San Marco e forse anche tutte le altre attività di completamento del MOSE,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti;
quali iniziative di propria competenza intenda intraprendere per dare corso alle opportune verifiche e scongiurare l'ulteriore fermo dei lavori.
(4-06373)

VESCOVI - *Ai Ministri della salute e degli affari esteri e della cooperazione internazionale*. - Premesso che:
il Ministro della salute, in data 14 dicembre 2021, ha firmato una nuova ordinanza relativa agli ingressi in Italia da Paesi stranieri che prevede, tra l'altro, l'obbligo del *test* negativo in partenza per tutti gli arrivi dai Paesi dell'Unione europea;
tale ordinanza, inoltre, modifica l'elenco D dell'allegato 20 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, escludendo di fatto Singapore da tale lista di Paesi;
pertanto Singapore risulta al momento inserita nell'elenco E, e di conseguenza chi rientra dal Paese deve sottoporsi a isolamento fiduciario e sorveglianza sanitaria (informando la ASL competente per attivare la sorveglianza) per un periodo di 10 giorni; al termine dei giorni di isolamento fiduciario, è inoltre obbligatorio effettuare un ulteriore *test* molecolare o antigenico;
considerato che:
al momento Singapore presenta solamente una decina di casi di variante "Omicron", tutti importati e isolati in aeroporto, l'indice Rt tra i più bassi al mondo e il 96 per cento della popolazione vaccinata;
come riporta la rete diplomatica italiana nel Paese asiatico, le restrizioni decise non sarebbero pertanto giustificate dai dati epidemiologici;
come riportano diversi organi di stampa, anche i rappresentanti della camera di commercio italiana a Singapore dichiarano di essere rimasti sorpresi dalla decisione e sottolineano la preoccupazione per le eventuali conseguenze sulle relazioni economiche tra Italia e Singapore;
valutato infine che vi sono circa 4.000 italiani che vivono a Singapore, dei quali una parte in procinto di rientrare in Italia per motivi turistici o di ricongiungimento familiare,
si chiede di sapere quali siano le motivazioni che hanno portato all'esclusione di Singapore dall'elenco D citato in premessa, e se i Ministri in indirizzo intendano porre in atto azioni di loro competenza volte a risolvere le problematiche evidenziate.
(4-06374)

ROJC - *Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale*. - Premesso che:
gli istituti italiani di cultura (IIC) sono organi periferici del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con sede all'estero, il cui obiettivo è di diffondere la storia e la cultura del nostro Paese attraverso eventi di ogni genere e sono disciplinati dalla legge n. 401 del 1990, e dal decreto ministeriale n. 392 del 1995;
nel mondo sono 83 gli istituti italiani di cultura impegnati nel promuovere all'estero l'immagine dell'Italia. Oltre ad organizzare eventi culturali, gli IIC gestiscono anche corsi di lingua e cultura italiana, creano contatti tra gli operatori culturali italiani e stranieri e facilitano il dialogo tra le culture;
tra le altre cose, la predetta legge n. 401 del 1990 stabilisce che ogni anno il Ministro degli affari esteri stanzi una certa quantità di fondi per ogni istituto e che questi possano creare delle proprie sedi distaccate da loro dipendenti con un'autorizzazione da parte del Ministero;
negli istituti italiani di cultura all'estero esistono tre figure professionali: i direttori, gli addetti e i contrattisti. I direttori e gli addetti fanno parte dell'area della promozione culturale (APC) dei ruoli del Ministero. In tale area si entra solamente mediante concorso (procedura di mobilità oppure concorso pubblico);
secondo quanto risulta all'interrogante, la pianta organica degli APC sarebbe ferma a 144 unità, costringendo dunque tutti gli IIC a lavorare sotto organico,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza della carenza di personale degli istituti di cultura italiana all'estero e se, in caso di risposta affermativa, non ritenga opportuno ampliare la pianta organica degli APC al fine di sopperire alle difficoltà nella rete degli ICC;
se non ritenga di intraprendere le opportune iniziative al fine di garantire lo scorrimento di coloro che sono risultati idonei alla carriera APC, senza l'immissione di personale interno che rallenta lo scorrimento della graduatoria del concorso pubblico;
se sia a conoscenza del fatto che nel maggio 2021 il suo stesso dicastero abbia immesso 5 unità di personale dal concorso interno 2018 nell'organico APC, anziché attingerle dalla graduatoria tra gli "idonei non vincitori" del concorso pubblico APC del 2019.
(4-06375)

DE POLI - *Al Presidente del Consiglio dei ministri*. - Premesso che:
il vuoto di attenzione per lo sport della nostra Carta costituzionale, nonostante la modifica del titolo V avvenuta nel 2001 e la legge n. 280 del 2003 che ha sancito l'autonomia dell'organizzazione sportiva sotto il controllo del Ministero per i beni culturali non è, però, ancora stato colmato malgrado pressanti ed autorevoli sollecitazioni venute da più parti, in particolare dal Panathlon International patavino;
nella nostra Carta costituzionale è assente un esplicito riferimento allo sport, salvo quello indiretto dell'articolo 32 sul diritto alla salute;
considerato che:
l'esercizio dell'attività sportiva agonistica o amatoriale abitua i giovani all'osservanza delle regole, alla lealtà, al rispetto per gli altri assumendo, perciò, carattere sociale ed educativo;
altri Stati europei hanno già introdotto nella loro Carta costituzionale il riconoscimento del diritto allo sport,
si chiede di sapere:
se il Governo non reputi opportuno attribuire allo sport la dignità di rango "costituzionale" attivandosi per sostenere le iniziative volte ad inserire nella nostra Carta costituzionale la pratica sportiva come diritto del cittadino;
se intenda assicurare, inoltre, la realizzazione degli strumenti idonei a garantire l'esercizio libero e gratuito dello sport a tutti i cittadini.
(4-06376)

SALVINI Matteo, ROMEO - *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali*. - Premesso che:
la concessione del reddito di cittadinanza, beneficio introdotto e disciplinato dal decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, è condizionata ad una serie di requisiti espressamente indicati;
il reddito è infatti riconosciuto ai nuclei familiari in possesso cumulativamente di determinati requisiti

di cittadinanza, residenza e soggiorno, nonché di reddito e patrimonio e di godimento di beni durevoli;
quanto ai requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno, è previsto che il richiedente debba essere in possesso della cittadinanza italiana o di Paesi facenti parte della UE, ovvero suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero ancora cittadino di Paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, e che debba essere residente in Italia per almeno 10 anni, di cui gli ultimi due in modo continuativo;
la *ratio* delle disposizioni è quella di fare in modo che il beneficio, il quale comporta un onere non indifferente a carico della finanza pubblica e quindi dei contribuenti, sia erogato solo a soggetti che fanno effettivamente parte della comunità statale;
gli organi di informazione evidenziano tuttavia che i casi di erogazione di reddito di cittadinanza a soggetti privi dei requisiti richiamati sono molteplici;
limitando l'analisi alle ultimissime settimane, si evince ad esempio che la Polizia di Stato di Campobasso, in seguito ad indagini molto approfondite, avrebbe riscontrato 122 domande irregolari sulle 330 oggetto di controllo, con un danno erariale di circa 625.000 euro, che coinvolgerebbero 47 cittadini nigeriani, 32 marocchini, 13 somali, 8 maliani e 3 albanesi, i quali avrebbero falsamente attestato il requisito della residenza decennale, subito segnalati alla direzione INPS di Campobasso ai fini della decadenza dal beneficio;
negli ultimissimi giorni, a Bari, la Guardia di finanza ha svolto perquisizioni e sequestri nei confronti di 512 cittadini romeni che avrebbero autocertificato, in modo fraudolento, di risiedere in Italia al fine di chiedere il reddito di cittadinanza;
nonostante le norme vigenti prevedano una serie di controlli preventivi in ordine alla regolarità delle domande e alla sussistenza dei requisiti previsti, le truffe non sembrano venire meno, con la conseguenza che molte risorse vengono impiegate per erogare trattamenti a soggetti che non ne hanno diritto e molte altre sono destinate al recupero delle somme indebitamente percepite, operazione non semplice né immediata,
si chiede di sapere:
quale sia il numero di cittadini stranieri che attualmente percepiscono il reddito di cittadinanza e il numero di quelli che percepiscono, o che hanno percepito negli ultimi anni, il beneficio pur non avendone diritto;
quali iniziative di propria competenza il Ministro in indirizzo intenda adottare al fine di assicurare che i controlli previsti dalla legge siano svolti prima dell'erogazione del beneficio e in modo rigoroso, in particolare in ordine alla sussistenza dei requisiti di cittadinanza e residenza, e se intenda valutare altresì l'opportunità di introdurre sanzioni incisive per gli stranieri che percepiscono il reddito di cittadinanza senza averne diritto.
(4-06377)
AIMI - *Al Ministro dell'interno*. - Premesso che:
da autorevoli fonti si apprende come la città di Modena sia stata purtroppo nuovamente protagonista di un brutto e violento episodio di rissa tra giovanissimi. Di recente infatti alcuni studenti dell'istituto "Barozzi", poco prima delle lezioni, sono venuti alle mani a poca distanza dall'edificio scolastico e nei pressi della stazione delle corriere;
alcuni giovani studenti sono finiti in terra e sono riusciti a rialzarsi poco prima del passaggio di un *pullman*. Sul posto sono intervenute velocemente le pattuglie della Polizia locale e attualmente sono in corso verifiche e approfondimenti su quanto accaduto;
alcuni ragazzi hanno rilasciato dichiarazioni pubbliche secondo le quali la violenta lite sarebbe scoppiata poiché il rappresentante di istituto avrebbe fatto i nomi di ragazzi che non tengono un comportamento adeguato e sarebbero responsabili di spacciare sostanze stupefacenti e rubare gli effetti personali degli studenti;
la violenta rissa è stata ripresa con cellulari ed il video ha fatto il giro del *web*. Già a fine ottobre un altro "video *choc*" era diventato virale: ritraeva un brutale pestaggio all'esterno di un istituto professionale, addirittura con spranghe;
alla luce di quanto accaduto è assolutamente necessario, a parere dell'interrogante, porre in essere

azioni mirate anche dal punto di vista normativo, volte a sancire il ripristino della legalità all'interno e all'esterno degli istituti scolastici essendo evidenti i limitati poteri in materia dei dirigenti scolastici,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo intenda acquisire elementi conoscitivi in relazione alle vicende descritte;
se intenda adottare iniziative di competenza volte, tra l'altro, a incrementare i controlli antidroga all'interno delle scuole da parte delle forze dell'ordine;
se intenda adottare iniziative normative volte ad inasprire le sanzioni anche a carico di giovanissimi che si rendano responsabili di reati particolarmente gravi e volti a sconvolgere l'ordine pubblico, soprattutto in ambiente scolastico.
(4-06378)
VITALI - *Al Ministro dell'interno*. - Premesso che:
con deliberazione della Giunta comunale di Francavilla Fontana (Brindisi) n. 374 del 30 novembre 2021, è stato riconosciuto uno stanziamento economico di 40.500 euro a favore dell'associazione sportiva dilettantistica Fortitudo Basket Francavilla 2017 finalizzato alla realizzazione di attività volte al contrasto della povertà educativa e a sostegno della cultura per l'infanzia e l'adolescenza;
le attività saranno organizzate e coordinate dalla stessa ASD la quale redigerà la rendicontazione delle spese presentate preventivamente dalle diverse organizzazioni in rete, in qualità di organizzatore e coordinatore in quanto si tratta di un'associazione autorizzata quale centro ludico-ricreativo ai sensi dell'articolo 103 del regolamento regionale n. 4 del 18 gennaio 2007;
ad opinione dell'interrogante è singolare come a fronte della proposta progettuale presentata dall'associazione con nota prot. n. 48002/2021 del 30 novembre 2021 la Giunta comunale abbia deliberato nella stessa giornata lo stanziamento delle citate risorse espletando la pratica burocratica nel giro di pochissime ore,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo non intenda verificare che l'amministrazione comunale di Francavilla Fontana abbia espletato formalmente e correttamente tutte le procedure previste per l'affidamento diretto del progetto nei confronti dell'ASD Fortitudo Basket Francavilla 2017;
se anche in altre occasioni si sia verificata tale rapidità della trasmissione di atti tra l'ufficio del protocollo e la Giunta comunale;
se non ritenga che sarebbe stato opportuno coinvolgere il Consiglio comunale e la cittadinanza, considerata la delicatezza delle attività che l'ASD dovrà svolgere nel contrasto alla povertà educativa e a sostegno della cultura per l'infanzia e l'adolescenza.
(4-06379)
GRANATO, CRUCIOLI, ANGRISANI, GIANNUZZI, MININNO, ABATE, LA MURA, ORTIS, DI MICCO, LEZZI - *Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale*. - Premesso che:
da circa 6 anni Giovanni Bocci, tecnico specializzato brindisino, non può più vedere suo figlio A., portato via dall'Italia il 27 ottobre 2015 da Aigul Abraliyeva, la madre originaria del Kazakistan, condannata, nel nostro Paese, per sottrazione di minori a 2 anni di reclusione;
per tali fatti, il Tribunale di Brindisi, con sentenza n. 368 del 2017, ha condannato la donna, oltre alla pena della reclusione, anche alla sospensione della responsabilità genitoriale per il delitto di cui all'art. 574-*bis* del codice penale e dal mese di gennaio 2018, peraltro, il Ministero della giustizia ha disposto un mandato di cattura internazionale nei confronti donna e l'Interpol ha emesso quella che viene definita una "segnalazione rossa", con richiesta di rintracciarla;
purtroppo, nonostante moltissime sollecitazioni, la questione resta irrisolta: al padre viene negata la possibilità di vedere il proprio figlio, in contrasto con la convenzione de L'Aja sottoscritta anche dal Kazakistan nel 2013, se non a mezzo di qualche sporadica videochiamata e solamente con la contemporanea presenza della madre,
si chiede di sapere quali iniziative siano state intraprese, in primo luogo nei rapporti diplomatici con le autorità del Kazakistan, per risolvere la questione della sottrazione di A.B..
(4-06380)
LANNUTTI, ANGRISANI, ORTIS - *Ai Ministri della giustizia e dell'economia e delle finanze*. -

Premesso che tra gli obiettivi dell'Agenda 2030 "per uno sviluppo sostenibile per contribuire allo sviluppo globale, promuovere il benessere umano e proteggere l'ambiente" è previsto l'obiettivo numero 16: pace, giustizia e istituzione stabile (GOALS 16 - *peace justice and strong institution*). Nel diritto fondamentale europeo è garantito che "ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente ed entro un termine ragionevole da un giudice indipendente e imparziale, precostituito; ogni persona ha la facoltà di farsi consigliare, difendere e rappresentare";
considerato che:
nell'ultima relazione della Commissione europea CEPE il sistema della giustizia italiana risulta essere molto lento rispetto ad altri Stati membri in termini di tempi processuali. Una priorità del semestre europeo è il miglioramento di efficienza, qualità e indipendenza dei sistemi giudiziari nazionali;
per rispondere alle criticità del sistema giudiziario la grande occasione in Italia viene oggi dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), che intende garantire "un pari accesso alla giustizia per tutti" e renderla più veloce ed equa. Il Piano fornisce soluzioni con una serie di riforme sia del ramo civile che di quello penale e del diritto amministrativo, mirate all'eliminazione dei blocchi che rallentano la definizione dei procedimenti, con l'istituzione di un Ufficio del Processo (introdotto in via sperimentale dal decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90) per aiutare il giudice, con una digitalizzazione completa dell'attività, e l'assunzione di personale tecnico che dovrebbe contribuire a smaltire i casi arretrati;
un enorme divario esiste tra i tribunali del nord e quelli del sud, con i secondi che potrebbero avere tempi di definizione più lunghi perché, a parità di carico di lavoro, dispongono di minori risorse (umane e finanziarie) rispetto ad altri uffici del nord. I procedimenti civili pendenti a fine anno in primo grado, come certifica l'ISTAT nell'annuario 2021, sono quasi 3,4 milioni nel 2019 tra giudice di pace, tribunali e corte di appello. I procedimenti penali pendenti a fine anno sono più di due milioni nel 2020 tra procure, GIP e tribunali, nel primo grado di giudizio;
con il PNRR si prevede la riduzione dell'arretrato giudiziario dei tribunali amministrativi regionali con la riduzione del 25 per cento del numero di cause pendenti, il dato di partenza è il 2019 (109.029), dinanzi ai tribunali amministrativi regionali (tribunali amministrativi di primo grado). Secondo l'Istituto Nazionale di Statistica invece il numero di cause pendenti dei tribunali amministrativi regionali nel 2019 è 149.958 ricorsi;
considerato che:
il personale (magistrati e figure amministrative) rappresenta il principale fattore produttivo nel settore giudiziario. Nel Conto annuale del personale del Ministero della giustizia i magistrati in servizio al 31 dicembre 2020 risultano circa 9.600 unità, di cui 1.860 sono addetti alle corti di appello e alle procure generali e 199 magistrati sono collocati fuori ruolo per incarichi amministrativi. Con la legge n. 197 del 2016, la pianta organica e il numero dei posti passa a 10.751 unità, mancano quindi all'appello 1.051 magistrati. La capacità del sistema giudiziario di svolgere i procedimenti con un numero di magistrati ridotto è un limite imprescindibile per qualsiasi riforma del procedimento della giustizia civile e penale;
secondo i dati diffusi dal Ministero dell'economia attraverso il portale "Open BDAP", il Ministero della giustizia ha registrato una capacità di spesa dell'88 per cento, lasciando in bilancio una fetta consistente di risorse finanziarie che potevano invece essere meglio utilizzate per investimenti per più di un miliardo di euro. L'incapacità di spesa del Ministero della giustizia rappresenta una criticità e un forte limite non trascurabile nell'attuazione del PNRR e delle ingenti risorse messe in campo che si rischia non verranno in parte utilizzate;
ritenuto, ad avviso degli interroganti, che nel piano non viene affrontato il tema di porre rimedio alla carenza del numero di magistrati per i tribunali e corti, e in tal modo non si possono ridurre i tempi dei processi, perché sono loro che devo determinare la sentenza. Con il PNRR "al fine di ridurre l'arretrato e i tempi di esaurimento dei procedimenti ci si affida allo strumento organizzativo, il cosiddetto 'Ufficio del processo'", che consiste nell'istituire (o rafforzare se già esistenti) risorse a supporto dei giudici, ma con personale reclutato a tempo determinato",
si chiede di sapere:

se sia stata prevista l'attività per definire i livelli essenziali delle prestazioni giudiziarie (LEPG), sui quali costruire un modello ideale di ufficio giudiziario al servizio di un determinato bacino di utenza per superare la disomogeneità dell'attuale dislocazione territoriale dei distretti giudiziari, tenendo conto dei processi di ammodernamento anche telematico dei servizi giudiziari;
se verranno resi pubblici i dati sulle spese della giustizia, e i relativi costi di mantenimento per struttura territoriale (anche a livello di singolo ufficio) attualmente non pubblici;
se sia stata analizzata la complessità del contenzioso e individuate le "best practices" in alcuni uffici giudiziari più virtuosi che sono stati in grado di utilizzare al meglio le risorse umane disponibili, ottenendo risultati (in termini di tempi di definizione prognostici) comparativamente migliori rispetto agli altri;
se si intenda investire con il nuovo personale assunto in quegli uffici che, potenzialmente, soffrono di una carenza di risorse umane rispetto al carico di lavoro esistente, generato da una notevole mole di arretrato che l'ufficio o l'elevata rotazione del personale non permette di smaltire;
come si intenda risolvere il problema dei numerosi procedimenti civili e penali pendenti a fine anno, visto che l'elevata presenza di magistrati di prima nomina che comprensibilmente possono essere meno rapidi di colleghi più esperti e pochi giudici nel definire i procedimenti non può rappresentare la soluzione alla lentezza delle sentenze;
se si intenda utilizzare un metodo della pesatura dei procedimenti giudiziari a livello nazionale, diventata una pratica comune a livello internazionale, fondamentale per analizzare i procedimenti civili penali e di criminalità;
se nella banca dati dell'amministrazione pubblica "Open BDAP" del Ministero dell'economia o sul sito del Ministero della giustizia si intenda investire per impostare un cruscotto interattivo di diversi indici (costo per caso e durata nel civile e nel penale, capacità di digitalizzazione) con diagrammi analitici per tutti i tribunali;
se e in che modo si intenda porre rimedio all'incapacità di spesa del Ministero della giustizia;
se si intenda verificare l'attendibilità dei dati utilizzati per il monitoraggio della riduzione del 25 per cento del numero di cause pendenti dei tribunali amministrativi regionali.
(4-06381)
LANNUTTI, ANGRISANI, VANIN, ROMAGNOLI - *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali*.
- Premesso che:
il 18 dicembre 2021, mentre si stava ultimando l'allestimento di una gru per la ristrutturazione della facciata di un condominio in via Genova a Torino, si è verificato un incidente costato la vita a 3 operai: Roberto Peretto, di Cassano d'Adda (Milano), 52 anni, Marco Pozzetti, 54 anni, di Carugate (Milano), Filippo Falotico, 20 anni, di Coazze (Torino). I primi due sono morti sul colpo, il terzo poche ore dopo in ospedale, il centro traumatologico di Torino. Nell'incidente sono rimasti feriti un altro gruista, Mirzad Svrka, 39 anni, bosniaco e residente a Chivasso (Torino), e due passanti, un uomo di 33 anni e una donna di 61, ora ricoverati, in codice giallo, sempre al CTO;
l'incidente a Torino ha fatto salire a 40 i morti sul lavoro soltanto in Piemonte nel corso del 2021. A livello nazionale (dati INAIL) i morti sul lavoro nei primi 10 mesi dell'anno sono stati 1.071, mentre le denunce di infortunio sono state 448.110 (con un aumento del 6,3 per cento rispetto allo stesso periodo del 2020);
considerando che:
la sicurezza sul luogo di lavoro è un tema che richiede la massima urgenza e attenzione, e spesso l'unico modo per prevenire gli incidenti è il controllo. Perché l'azione sia più efficace è necessario l'effetto sorpresa, che si è sempre dimostrata la "regola aurea" delle verifiche su regolarità del lavoro e sicurezza degli addetti. È infatti grazie ai controlli che l'Ispettorato nazionale anche lo scorso anno ha scoperto che 7 aziende su 10 avevano addetti in nero o sfruttati, violavano le norme sugli orari, non erano in regola su prevenzione degli infortuni e fornitura di dispositivi di protezione;
sul fronte della prevenzione esistono da sempre norme che hanno lo scopo di tutelare i lavoratori. La convenzione sull'ispezione del lavoro dell'Organizzazione internazionale del lavoro, datata 1947, diceva nero su bianco che gli addetti ai controlli possono "accedere liberamente senza preavviso, in

ogni ora del giorno e della notte, in qualsiasi stabilimento". Nulla è cambiato su questo fronte con il decreto legislativo n. 124 del 2004 sulla riforma dei servizi ispettivi, né con la direttiva Sacconi del 18 settembre 2008, che puntava esplicitamente a un "costruttivo rapporto con gli operatori economici" e ad evitare "inutili intralci all'efficienza del sistema produttivo", attraverso una programmazione centralizzata delle ispezioni, ma sottolineava che se il datore di lavoro è messo "in preallarme rispetto a una visita ispettiva" questa "non potrà mai avere la stessa efficacia";
il 4 novembre 2021 il Governo ha approvato il disegno di legge sulla concorrenza che, tramite decreti legislativi da adottare entro 18 mesi dall'approvazione della legge, prevede la semplificazione e la razionalizzazione dei controlli sulle imprese, che non saranno più a sorpresa, ma preannunciati alle direzioni aziendali. In poche parole, prima di ogni controllo, ci dovrà essere una telefonata finalizzata a programmarli, a specificarne la natura, a individuarne i contenuti, i documenti necessari, i giorni in cui si arriverà, le risorse di cui si avrà bisogno. A giudizio degli interroganti si tratta di una misura senza senso in un Paese dove dilagano sfruttamento, lavoro nero e caporalato;
peraltro anche a causa della spinta dei *superbonus* messi in campo con la pandemia, proprio il comparto delle costruzioni ha visto un'impennata di incidenti. Con l'intenzione di preavvertire le imprese dei possibili controlli, è evidente che si mette ulteriormente a rischio la sicurezza, mancando così l'obiettivo generale di tutelare i lavoratori,
si chiede di sapere:
se, a fronte della strage infinita degli innocenti periti sul lavoro, spesso anche a causa della denegata prevenzione, il Ministro in indirizzo non abbia il dovere di proporre l'inasprimento delle sanzioni, superando così la pericolosa norma appena approvata col decreto-legge concorrenza volta ad informare prima dell'arrivo degli ispettori;
poiché le morti sul lavoro sono dette "bianche" ma di bianco, di innocente, non hanno proprio nulla, se ritenga necessario investire più di quanto si faccia ora nella formazione per la sicurezza, nella prevenzione, da sempre uno dei punti critici del Paese, per rendere gli ambienti lavorativi più sicuri;
se ritenga opportuno intensificare le visite ispettive al di fuori dei canonici giorni o orari di lavoro, anche durante l'intera giornata lavorativa, in orario notturno e nei giorni festivi;
se intenda incrementare l'organico degli ispettori preposti alla vigilanza;
se, più in generale, ritenga di dover prevedere azioni opportune per l'individuazione dei nuovi ed emergenti rischi sul lavoro, per la messa a disposizione di strumenti e processi che possano fronteggiarli e per l'utilizzo delle nuove tecnologie nella prevenzione dei rischi.
(4-06382)
CAMPARI - *Ai Ministri del lavoro e delle politiche sociali e della salute*. - Premesso che:
fonti giornalistiche, riportate in settimanali di inchiesta, hanno destato particolare preoccupazione nella comunità di Parma, in quanto riferiscono di due casi che nuovamente riportano l'attenzione sull'operato dei servizi sociali presso l'Azienda unità sanitaria locale di Parma;
il primo riguarda la gestione dei casi di figli minori e degli affidi assegnata a un soggetto *transgender* che, con il nome di Giulia, pubblicherebbe sul *web* foto non decorose e chiederebbe dei "regali";
la fonte si chiede se debba essere messa in discussione l'effettiva capacità del soggetto a svolgere la propria funzione, in quanto tali comportamenti sul *web* non si concilierebbero opportunamente con il ruolo ricoperto;
il quotidiano allude, altresì, ad un'ipotizzata incompatibilità con lo svolgimento della funzione e, inoltre, al rischio, comunque non corroborato da prove oggettive, che vi possa essere una valutazione parziale in ordine alla scelta delle famiglie affidatarie;
il secondo caso, appreso nel luglio di questo anno, afferisce alla vicenda di due genitori affidatari a cui sono stati sottratti i figli minori a seguito dell'accusa, repentinamente formulata da parte dei servizi sociali, di maltrattamenti e lesioni: i bambini sono stati, così, immediatamente allontanati e collocati in una casa famiglia per circa un anno e dopo alcuni anni di battaglie giudiziarie i genitori sono stati assolti da ogni accusa. A fronte di tali indagini la stampa, ancora una volta, ha dimostrato di non perdere tempo nel giungere a conclusioni affrettate e mettere l'indagato alla gogna mediatica, apostrofando "orchi" i genitori affidatari sui titoli di giornale;

considerato che:
determinate affermazioni vanno a ledere *in primis* la reputazione personale e professionale della persona, e mettono, inoltre, in dubbio anche l'efficacia del servizio, l'affidabilità e la correttezza delle procedure, e la sicurezza della presa in carico del minore;
è indubbiamente necessario un approfondito accertamento sulla veridicità delle notizie, nonché la valutazione della reale inconciliabilità di tale supposto stile di vita con gli obblighi connessi alla funzione esercitata nella struttura pubblica, anche in ordine a una possibile lesione dell'immagine dell'azienda sanitaria, nonché la verifica della correttezza dell'operato del servizio e l'accertamento delle responsabilità per i fatti accaduti,
si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza di tali vicende e se non ritengano doveroso e urgente avviare gli opportuni accertamenti, affinché sia pienamente garantito un servizio essenziale come quello afferente alle procedure di affidamento dei minori, evitando il ripetersi di tristi vicende come quella avvenuta a Bibbiano, e sia garantito il rispetto della dignità umana in ordine a determinate accuse che sono state mosse riguardo al responsabile degli affidi presso l'Azienda unità sanitaria locale di Parma e verso dei genitori affidatari, e se ritengano necessaria una valutazione della gestione del servizio da parte dell'ente affinché sia scongiurata qualsiasi ipotesi di *mala gestio*.
(4-06383)
LUPO, CASTALDI, VANIN, PAVANELLI, TRENTACOSTE, D'ANGELO, MONTEVECCHI, CROATTI, BOTTICI, COLTORTI, LOMUTI - *Ai Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia e delle infrastrutture e della mobilità sostenibili*. - Premesso che:
il trattato di Città del Capo è un trattato multilaterale adottato nell'ambito della conferenza diplomatica tenutasi a Città del Capo tra il 29 ottobre e il 16 novembre 2001, e promossa dall'Istituto internazionale per l'unificazione del diritto privato (Unidroit), alla quale hanno partecipato 68 Paesi e 14 organizzazioni internazionali. Il trattato è composto dalla convenzione relativa alle garanzie internazionali sui beni mobili strumentali ("Convention on international interests in mobile equipment") e da tre protocolli riguardanti, rispettivamente, il materiale aeronautico, il materiale rotabile ferroviario ed i beni spaziali;
sia la convenzione che i protocolli hanno lo scopo di offrire un quadro normativo omogeneo per la registrazione delle proprietà, interessi di sicurezza, locazioni e contratti condizionali di vendita, nonché diversi strumenti giuridici in caso di insolvenza per le convenzioni di finanziamento;
tale quadro giuridico internazionale mira, come indicato nella relazione della Commissione delle Comunità europee (Commissione CE, SEC (2002) 1308, Bruxelles 3 marzo 2003), a "facilitare l'offerta di finanziamento dei beni aeronautici, aeromobili o parti di essi, attraverso la creazione di una garanzia internazionale particolarmente forte a favore dei creditori (venditori a credito, organismi finanziari che hanno finanziato tali beni) che accorda loro la prelazione assoluta su tali beni in un registro internazionale";
con la costituzione della garanzia internazionale, i finanziatori, attraverso l'iscrizione nel predetto registro telematico internazionale, godono della possibilità di recuperare i beni aeronautici, ovvero gli aeromobili che, attraverso le loro organizzazioni, vengono dati in locazione (finanziaria od operativa, *dry lease*) alle compagnie aeree per consentire loro di effettuare i servizi di trasporto. La garanzia internazionale consente ai finanziatori, nell'accezione più ampia di veri e propri finanziatori o di locatori di aeromobili, una prelazione assoluta su tali beni anche in caso di insolvenza del debitore, ovvero della compagnia aerea;
la convenzione è entrata in vigore il 1° aprile 2004 ed è stata firmata da 28 Paesi, mentre il protocollo riguardante gli aspetti inerenti al materiale aeronautico (protocollo aeronautico) è entrato in vigore il 1° marzo 2006 ed è stato ratificato inizialmente da otto Paesi, ai quali se ne sono successivamente aggiunti altri per un totale di 46 Paesi;
l'Italia ha firmato sia la convenzione che il protocollo sul materiale aeronautico il 6 dicembre 2001, ma non ha ratificato, ad oggi, tali strumenti, con la conseguenza che, nel mercato italiano, i finanziamenti di aeromobili, sia che si tratti di *leasing* finanziario o di *dry lease*, hanno costi più alti: i vettori aerei operanti in Italia non possono, infatti, accedere alla regolamentazione finanziaria relativa alle garanzie

internazionali iscritte nel registro telematico, e laddove ciò avvenga sono costretti a registrare, per espressa richiesta del finanziatore (*lessor*), gli aeromobili in Paesi che hanno ratificato la convenzione e il protocollo, anziché nel Registro aeronautico nazionale (RAN);
la normativa internazionale consente ai proprietari di aeromobili e ai *lessor* di costituire sugli aeromobili dati in locazione ai vettori garanzie mobiliari che permettono al creditore di rimanere in possesso dell'aeromobile, consentendone dunque l'attività imprenditoriale nel settore aeronautico;
il mancato recepimento da parte dell'Italia dell'articolo XI del protocollo aeronautico rappresenta uno dei maggiori ostacoli che i *lessor* e le imprese costruttrici di aeromobili rilevano, al fine di consentire ad una compagnia aerea in possesso di licenza italiana di operatore aereo di registrare l'aeromobile nel RAN gestito dall'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC);
la convenzione è caratterizzata da meccanismi tipici di *common law* che possono discostarsi dai tradizionali principi del nostro ordinamento di *civil law* in tema di garanzie a favore dei creditori. Affinché la disciplina possa trovare applicazione nel nostro ordinamento occorrerà, inoltre, adeguare le norme contenute nel codice della navigazione (Regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, e successive modificazioni);
considerato che:
il Senato, quasi all'unanimità dei voti, il 21 luglio 2020 ha approvato la mozione 1-00133 con cui il Governo, che ha espresso il parere favorevole sulla stessa, si è impegnato a presentare alle Camere il disegno di legge di ratifica della convenzione di Città del Capo e del relativo protocollo aeronautico, attivando in particolare ogni azione utile al recepimento della disciplina relativa ai rimedi per i casi di insolvenza di cui all'articolo XI del protocollo aeronautico (concernente le garanzie internazionali su beni mobili strumentali), nonché a provvedere al corrispondente riordino e adeguamento delle disposizioni contenute nel codice della navigazione in relazione alle procedure di registrazione e cancellazione degli aeromobili dal registro aeronautico nazionale;
in data 18 giugno 2021 è stato presentato al Senato il disegno di legge recante "Ratifica ed esecuzione della Convenzione relativa alle garanzie internazionali su beni mobili strumentali e del Protocollo riguardante alcuni aspetti inerenti al materiale aeronautico, fatti a Città del Capo il 16 novembre 2001, nonché delega al Governo per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale" (AS 2294), assegnato alle commissioni riunite 3ª (Affari esteri, emigrazione) e 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni),
si chiede di sapere:
quali iniziative il Governo intenda intraprendere per assicurare l'impegno assunto in Parlamento;
se sia stato istituito un gruppo di lavoro interministeriale per la ratifica della Convenzione e del protocollo aeronautico, dal momento che è necessario un lavoro istruttorio complesso ed il coinvolgimento di diversi ministeri, tra cui il Ministero della giustizia per le parti di merito.
(4-06384)
DE BONIS - *Ai Ministri del lavoro e delle politiche sociali e per le pari opportunità e la famiglia*. -
Premesso che:
il problema della crisi demografica viene da lontano. Iniziata nella seconda metà degli anni '70 e precipitata nel 2009, la crisi demografica ha condotto a un calo di circa un quarto delle nascite negli ultimi 10 anni (erano più di un milione nel 1964, 576.000 nel 2008, 420.000 nel 2019). Secondo quanto emerge dal bollettino dell'ISTAT, Natalità e fecondità della popolazione residente, nel 2020 i nati sono stati 404.892 (meno 15.000 sul 2019). Il calo (meno 2,5 per cento nei primi 10 mesi dell'anno) si è accentuato a novembre (meno 8,3 per cento rispetto allo stesso mese del 2019) e dicembre (meno 10,7 per cento), mesi in cui si sono cominciate a contare le nascite concepite all'inizio dell'ondata epidemica. Nei primi 9 mesi del 2021 le nascite in Italia sono state 12.500 in meno rispetto allo stesso periodo del 2020, un calo quasi doppio rispetto a quanto osservato tra gennaio e settembre dell'anno precedente. Ancora un *record* negativo, dunque, per la natalità nel nostro Paese;
il forte calo dei nati a gennaio 2021, tra i più ampi mai registrati, dopo quello già marcato degli ultimi due mesi del 2020, si legge nel Rapporto ISTAT, lascia pochi dubbi sul ruolo svolto dall'epidemia. Il crollo delle nascite tra dicembre e febbraio, riferibile ai mancati concepimenti della prima ondata pandemica, poteva essere dovuto al posticipo di pochi mesi dei piani di genitorialità. Tuttavia, dai

primi dati disponibili, tale diminuzione sembra l'indizio di una tendenza più duratura in cui il ritardo è persistente o, comunque, tale da portare all'abbandono nel breve termine della scelta riproduttiva;
nel dettaglio, nel nord-ovest, più colpito dalla pandemia durante la prima ondata, a dicembre il calo ha toccato il 15,4 per cento. Il clima di incertezza e le restrizioni relative al *lockdown* sembrano, dunque, aver influenzato la scelta di rinviare il concepimento. A gennaio 2021 si è rilevata la massima riduzione di nati a livello nazionale (13,6 per cento), con picco nel Sud (meno 15,3 per cento) che è proseguita, in maniera più contenuta, anche a febbraio (meno 4,9 per cento); queste nascite sono, per la quasi totalità, riferibili ai concepimenti di aprile e maggio 2020;
per quanto riguarda il numero dei figli, sempre secondo il Rapporto ISTAT, è stato di 1,17 il numero medio di figli delle donne di cittadinanza italiana, il dato più basso di sempre. Il numero medio di figli per donna italiana si è registrato in calo al nord (da 1,16 a 1,14) e in egual misura nel Mezzogiorno (da 1,23 a 1,21). È rimasto, invece, stabile al centro (1,11). Al nord a detenere il primato della fecondità delle italiane vi è sempre la Provincia autonoma di Bolzano (1,62) seguita dalla provincia di Trento (1,27). Tra le regioni del centro, il livello più elevato si è osservato nel Lazio (1,13), mentre nel Mezzogiorno il picco si è registrato in Sicilia (1,30) e Campania (1,28); in Sardegna si è registrato il valore minimo pari a 0,94, ancora in diminuzione rispetto allo 0,97 del 2019;
rispetto al 1995, continua ancora il Rapporto ISTAT, nel 2020 l'età media al parto in Italia è aumentata di oltre due anni, raggiungendo i 32,2 anni; in misura ancora più marcata è cresciuta anche l'età media alla nascita del primo figlio, che si è attestata a 31,4 anni nel 2020 (oltre 3 anni in più rispetto al 1995). Confrontando i tassi di fecondità per età del 1995, del 2010 (italiane e totale residenti) e del 2020 (italiane e totale residenti) si è osservato uno spostamento della fecondità verso età sempre più mature. Rispetto al 1995, i tassi di fecondità sono cresciuti nelle età superiori a 30 anni, mentre sono continuati a diminuire tra le donne più giovani. Questo fenomeno è ancora più accentuato considerando le sole cittadine italiane per le quali, confrontando la fecondità del 2020 con quella del 2010, il recupero della posticipazione si è osservato solo a partire dai 38 anni;
considerato che:
l'allarme denatalità non è certamente nuovo in Italia, ma l'accelerazione del fenomeno, nel vedere nero su bianco certi numeri, fa decisamente un certo effetto e aiuta a ricordare che la questione non si esaurisce nel riportarla per alcuni giorni in prima pagina, con qualche dichiarazione di buoni intenti, per poi ritornare tutto come prima. L'interrogante ritiene che servano azioni concrete che aiutino a invertire la rotta, altrimenti, come ha ricordato il Presidente dell'ISTAT, nel giro di qualche decennio l'Italia sarà un Paese da 32 milioni di abitanti, ovvero, circa la metà di quanti sono ora;
la fecondità bassa e tardiva è l'indicatore più rappresentativo del malessere demografico del Paese. La scelta consapevole e deliberata di non avere figli è poco frequente, mentre è comune la decisione di rinviare nel tempo la realizzazione dei progetti familiari per la difficoltà delle condizioni economiche e sociali. Le donne inoltre vivono il rischio aggiuntivo degli effetti negativi di una possibile maternità, per contratti di lavoro e modelli organizzativi poco tutelanti la genitorialità e la scarsità, oltre che il costo, dei servizi per la prima infanzia. Dai dati dell'Ispettorato del Lavoro emerge che oltre il 70 per cento delle donne che lascia volontariamente il lavoro lo fa a causa della difficoltà a conciliarlo con la maternità e la cura dei figli;
la questione della denatalità è una priorità per il nostro Paese. Fare figli non deve continuare ad essere considerata una scelta privata, ma un investimento da sostenere, sia dal punto di vista economico che sociale, nell'interesse della collettività. I bambini sono un bene comune, la vera ricchezza di un Paese. Un Paese senza bambini è un Paese senza futuro. Diminuiscono i giovani, mentre aumentano gli anziani, il che rende l'Italia uno dei Paesi più vecchi del mondo (al primo gennaio 2020 ci sono 178,4 persone di età superiore a 65 anni ogni 100 giovani con meno di 15 anni);
le soluzioni ci sono. La ripresa della fecondità in Francia o nei Paesi Scandinavi registrata negli ultimi anni ha dimostrato che gli strumenti più efficaci per indurre le coppie ad andare oltre al primo figlio sono politiche finalizzate a facilitare la conciliazione tra famiglia e lavoro ed un rapporto più equilibrato tra i generi, con particolare riguardo ai congedi parentali,
si chiede di sapere:

quali iniziative, che saranno sicuramente supportate dal Parlamento, intendano intraprendere i Ministri in indirizzo, al fine di affrontare in maniera seria un problema molto serio, aggravato dalla pandemia che, innalzando il numero dei morti e aumentando il saldo negativo sulla popolazione, ha determinato anche un impatto psicologico importante sulle scelte riproduttive delle coppie;
se non ritengano che siano estremamente preoccupanti i dati della denatalità riportati nelle premesse e che la questione vada governata e vadano individuate le migliori misure per orientare la tendenza nel verso opposto. Probabilmente si è pensato che il problema della denatalità lo risolvesse l'immigrazione, ma questa deve essere considerata solo un contributo, non la soluzione.
(4-06385)
DE BONIS - *Al Ministro della salute*. - Premesso che:
in un rapporto diffuso il 22 settembre 2021, Amnesty international ha denunciato che 6 aziende farmaceutiche produttrici del vaccino contro il COVID-19 stanno alimentando una crisi dei diritti umani senza precedenti, in quanto si rifiutano di cedere i diritti di proprietà intellettuale e di condividere la tecnologia necessaria e, nella maggior parte dei casi, non dando priorità alla distribuzione dei vaccini negli Stati più poveri;
l'organizzazione per i diritti umani ha esaminato 6 delle aziende farmaceutiche che hanno nelle mani il destino di miliardi di persone: AstraZeneca plc, Biontech SE, Johnson & Johnson, Moderna Inc., Novavax Inc. e Pfizer Inc.. Ne è venuta fuori l'immagine sconfortante di un'industria che sta totalmente venendo meno al rispetto dei diritti umani;
come ha dichiarato Agnès Callamard, segretaria generale di Amnesty international, vaccinare il mondo è l'unico modo per uscire da questa crisi e, quindi, si dovrebbero celebrare come eroi queste aziende capaci di creare i vaccini così velocemente. Invece, per loro vergogna, la loro posizione contro il trasferimento della conoscenza e il favore da loro concesso agli Stati ricchi hanno dato luogo a una tanto prevedibile quanto assai devastante penuria di vaccini per tanti altri;
tale atteggiamento sta facendo ripiombare parti dell'America latina, Africa e Asia in una nuova crisi e sta portando allo stremo sistemi sanitari già deboli, con la conseguenza di decine di migliaia di morti evitabili ogni settimana. In molti Stati a basso reddito neanche gli operatori sanitari e le persone a rischio di contagio hanno ricevuto il vaccino, ha aggiunto Callamard;
a fronte di queste enormi disuguaglianze è previsto che alla fine del 2022 Biontech, Moderna e Pfizer avranno realizzato complessivamente guadagni per 130 miliardi di dollari e l'interrogante, nel concordare con la segretaria generale di Amnesty international, ritiene che i profitti non dovrebbero mai venire prima delle vite umane;
le 6 aziende hanno finora rifiutato di partecipare alle iniziative coordinate a livello internazionale per aumentare le forniture globali attraverso la condivisione della conoscenza e della tecnologia. Si sono anche opposte alla proposta di cedere temporaneamente i brevetti, presentata da India e Sudafrica. I produttori dei vaccini hanno monopolizzato la proprietà intellettuale, bloccato il trasferimento tecnologico ed esercitato pressioni contro l'approvazione di misure che avrebbero espanso la produzione globale;
fatta questa breve premessa, che avrebbe dovuto smuovere tutti i Paesi del mondo per questo grave atteggiamento delle case farmaceutiche produttrici di vaccini, che sono venute meno alle responsabilità sui diritti umani e non hanno assicurato un'equa distribuzione dei vaccini, si constata, purtroppo, che la propagazione del *virus* con le sue varianti non accenna a regredire come dovrebbe. Molto probabilmente l'assenza di un considerevole rallentamento è dovuto al fatto che non tutti si sono sottoposti alla vaccinazione; nei Paesi più poveri perché il vaccino non è arrivato e in altri Paesi europei, come in Italia, per esempio, perché molti temono effetti indesiderati, anche letali. Senza considerare, poi, che durante una pandemia inoculare vaccini potrebbe provocare delle varianti (come viene insegnato al primo anno di medicina);
considerato che:
si è parlato più volte di un vaccino che sfrutta la tecnica delle proteine ricombinanti e pare che piaccia agli "scettici" della vaccinazione. Tale vaccino, il Novavax, sarebbe un'arma in più contro la pandemia, soprattutto per alzare ulteriormente il numero di persone vaccinate, essendo basato su una

tecnologia più "accettata" da molti gruppi contrari alla vaccinazione;
Nuvaxovid, questo il nome commerciale del vaccino, sfrutta la tecnica delle proteine ricombinanti, in uso da tempo contro malattie come pertosse, epatite, meningite, *herpes zoster* e altre infezioni di carattere virale. Nulla a che fare dunque con la tecnologia a RNA messaggero, invisa alla maggior parte dei contrari al vaccino, sebbene anche in questo preparato siano presenti nanotecnologie e adiuvanti;
i dati presentati dall'azienda produttrice parlano di un'efficacia intorno al 90 per cento, appaiono comunque solidi e gli *standard* di sicurezza e qualità della produzione sono stati allineati a quelli richiesti dall'EMA e dall'FDA americana;
pare che Novavax possa essere somministrato dai 18 anni in su, costi molto meno dei ritrovati di Pfizer e Moderna e sia di facile trasporto, perché si conserva alla normale temperatura di frigorifero. In aggiunta a questo vaccino ci sarebbe anche quello francese Valneva "Vla2021", che potrà arricchire ulteriormente la gamma vaccinale a disposizione (sembra che l'Europa ne abbia prenotate 24 milioni di dosi circa). Quest'ultimo prodotto è infatti basato sul *virus* disattivato, che senza generare la malattia stimola la risposta immunitaria, una tecnologia più "antica" rispetto a quelle attuali ma meno temuta da coloro che non vogliono vaccinarsi,
si chiede di sapere:
come mai si sia agito ben poco sulle case farmaceutiche, o "Big Pharma" che si voglia dire, affinché queste non monopolizzassero la proprietà intellettuale, bloccando il trasferimento tecnologico ed esercitando pressioni contro l'approvazione di misure che avrebbero espanso la produzione globale, venendo così meno al rispetto dei diritti umani;
se il Ministro in indirizzo non ritenga che i vaccini come Novavax o Valneva, che sfruttano la tecnica delle proteine ricombinanti, diversi dalla tecnologia a RNA messaggero, invisa alla maggior parte dei contrari al vaccino, non sia un ottimo *escamotage* per bloccare maggiormente il *virus* e le sue varianti, considerato che la vaccinazione diminuisce il rischio di contrarre il coronavirus e di trasmetterlo e, in ogni caso, anche se non lo previene al 100 per cento, offre una protezione molto elevata da decorsi gravi della malattia;
quali iniziative intenda adottare perché i vaccini come Novavax o Valneva vengano al più presto inseriti tra quelli attualmente in uso in Italia, in modo da essere inoculati da coloro che temono gli effetti dei vaccini a RNA messaggero, per contrastare così in maniera veramente efficace la pandemia;
quali iniziative intenda adottare per diffondere lo stesso vaccino proteico anche nei Paesi poveri.
(4-06386)
DE BONIS - *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali*. - Premesso che:
nell'ultimo censimento dell'ISTAT, per la prima volta, viene riconosciuto il cosiddetto popolo degli invisibili o senza fissa dimora o anche *clochard*;
infatti, il censimento permanente della popolazione e delle abitazioni 2021 si pone come obiettivo anche la rilevazione delle convivenze anagrafiche e delle cosiddette "popolazioni speciali", ovvero le popolazioni elusive costituite da persone senza tetto, senza fissa dimora o che vivono nei campi attrezzati e negli insediamenti tollerati o spontanei. Una platea che raggiunge circa mezzo milione di persone;
queste persone, come spiega in una nota l'ISTAT, rappresentano un universo variegato e di difficile intercettazione sul territorio, nell'ambito della rilevazione censuaria che ha richiesto un importante cambio di paradigma metodologico. Con i censimenti della popolazione, per la prima volta nel 1991 e, in seguito, nel 2011, i senza fissa dimora e i senza tetto erano rilevati con tecnica "*point in time*", ossia una rilevazione effettuata nel corso di una notte nei grandi comuni con l'obiettivo di individuarne il maggior numero possibile. Nel censimento di quest'anno si sono utilizzati, invece, come fonte i registri dai quali dedurre le informazioni anagrafiche su dette popolazioni, a completamento del conteggio e della definizione della struttura demografica della popolazione censita;
al censimento del 2011 erano circa 125.000 le persone rilevate in altro tipo di alloggio (cioè persone che vivevano nei campi attrezzati, nelle baracche, nei *garage* e nelle situazioni di fortuna, compresi circa 35.000 senza tetto) e si ipotizza che nell'arco di dieci anni questa parte della popolazione sia

aumentata come conseguenza della crisi economica;
nel 2014, grazie a una convenzione tra ISTAT, Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Federazione italiana degli organismi per le persone senza dimora e Caritas Italiana, è stata realizzata in 158 comuni un'indagine sulla condizione delle persone che vivono in povertà estrema. Dall'indagine è emerso che, nei mesi di novembre e dicembre 2014, hanno utilizzato almeno un servizio di mensa o accoglienza notturna 50.724 persone senza dimora, il 2,43 per mille della popolazione regolarmente iscritta presso i comuni considerati, un valore in aumento rispetto a tre anni prima, quando era il 2,31 per mille (47.648 persone);
considerato che:
accanto alla rilevazione delle persone senza tetto, non vanno ignorati i dati sulla povertà in Italia relativi al 2020, e quindi all'anno della pandemia, che potrebbero essere l'anticamera per un ulteriore aumento della popolazione dei "senza fissa dimora";
sempre secondo i dati dell'Istituto nazionale di statistica del marzo 2021, le stime preliminari fornite delineano un quadro che non era difficile immaginare. Nel 2020 la povertà in Italia è cresciuta in modo sensibile, stabilendo il *record* rispetto ai dati raccolti dall'ISTAT dal 2005: sono oltre 2 milioni le famiglie in povertà assoluta (il 7,7 per cento del totale contro il 6,4 per cento del 2019) con un aumento di 335.000 famiglie;
complessivamente le persone in povertà assoluta in Italia, invece, sono 5,6 milioni (il 9,4 per cento contro 7,7 per cento del 2019), ossia oltre un milione in più rispetto all'anno precedente. In fumo, quindi, l'inversione di tendenza registrata nel 2019: la povertà assoluta in Italia riprende a galoppare, nonostante le misure strutturali di contrasto ormai attive da più di un anno (il Reddito di cittadinanza, e le misure straordinarie adottate dal Governo, il Reddito di emergenza) per contrastare la crisi scatenata dalla pandemia,
si chiede di sapere:
se e quali iniziative intenda adottare il Ministro in indirizzo per cercare di risolvere il fenomeno della povertà estrema e della grave esclusione sociale della popolazione senza fissa dimora;
se non ritenga che l'aumento della povertà, in Italia, aggravato anche dalla pandemia non possa portare ad un aumento considerevole delle popolazioni elusive costituite appunto da persone senza tetto, senza fissa dimora o che vivono nei campi attrezzati e negli insediamenti tollerati o spontanei.
(4-06387)
Avviso di rettifica
Nel Resoconto stenografico della 386a seduta pubblica del 14 dicembre 2021, a pagina 71, sotto il titolo "Governo, comunicazioni dell'avvio di procedure d'infrazione", sostituire il secondo e terzo capoverso con i seguenti:
"comunicazione dell'avvio della procedura di infrazione n. 2021/2170 sulla non completa trasposizione della direttiva 2014/56/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2006/43/CE relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati (Procedura di infrazione n. 123) - alla 2a, alla 5a e alla 14a Commissione permanente;
comunicazione dell'avvio della procedura di infrazione n. 2021/0532 sul mancato recepimento della direttiva delegata (UE) 2021/647 della Commissione del 15 gennaio 2021 che modifica, adeguandolo al progresso scientifico e tecnico, l'allegato III della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione relativa all'uso di determinati composti di piombo e cromo esavalente negli iniziatori elettrici e elettronici di esplosivi per uso civile (professionale) - alla 2a, alla 13a e alla 14a Commissione permanente (Procedura di infrazione n. 124).".
Nello stesso Resoconto, a pagina 71, sotto il titolo "Governo, trasmissione di atti concernenti procedure d'infrazione", al quinto rigo del primo capoverso, sostituire le parole: "20 maggio" con le seguenti: "20 giugno".

SERVIZIO INFORMATICA

Il presente fascicolo raccoglie i testi di tutti gli atti parlamentari relativi all'iter in Senato di un disegno di legge. Esso e' ottenuto automaticamente a partire dai contenuti pubblicati dai competenti uffici sulla banca dati Progetti di legge sul sito Internet del Senato (https://www.senato.it) e contiene le sole informazioni disponibili alla data di composizione riportata in copertina. In particolare, sono contenute nel fascicolo informazioni riepilogative sull'iter del ddl, i testi stampati del progetto di legge (testo iniziale, eventuale relazione o testo-A, testo approvato), e i resoconti sommari di Commissione e stenografici di Assemblea in cui il disegno di legge e' stato trattato, sia nelle sedi di discussione di merito sia in eventuali dibattiti connessi (ad esempio sul calendario dei lavori). Tali resoconti sono riportati in forma integrale, e possono quindi comprendere contenuti ulteriori rispetto all'iter del disegno di legge.